RAGION DEL PRINCIPAT(

SU LA MATERIA DELLE STAMPE, PROIBIZIONI DE' LIBRI.

CAP. I.

Il Diritto di permettere le Stampe è propri del Principato.

NOn è mio proponimento di leder in menoma parte i diritti del Sacer dozio, nè d'ingrandire quelli dell Impero, ma bensì di ſtabilire i con fini delle due Poteſtà ſu la materi delle Stampe, eſſendo novità pernicioſa eſtender l'autorità Eccleſiaſtica fuori di termine, come coſtringerla più del giuſto, affinchè queſta non ſpogli quella del Principato de' ſuoi legittimi c ritti da Dio ſtabiliti. Al Sacerdozio apparteng no le coſe Spirituali, ſiccome al Principato Temporali. Tra queſti cancelli ſi reſtringon diritti della Chieſa, e dell' Impero. Le F preminenze tendono a proccurare della Ch

protezione, e della Repubblica la tranquillità; i perniciosi abusi, le innovazioni, e le usurpazioni fatte su i Regj diritti cancellate vengono dalla vindice Sovranità. Tutto ciò, che in menoma parte possa resistere alla sicurezza dello Stato, o che possa offendere i diritti immanenti della Sovranità, assolutamente pregiudica alle Ragioni del Principato. Nella materia delle Stampe i Regj diritti violati vengono non solo da' libri satirici, sediziosi, e scostumati, o pieni di false dottrine, ma anche dalle perniciose eresie. E siccome al Principato importa, che lo Stato non corrompasi, nè che i Sudditi s'imbevino di opinioni opposte alla sincera dottrina, ed al buon governo; così ne' libri alla Chiesa appartiene la Censura, perchè la verità del dogma, la purità del costume, e la semplicità della disciplina non sia corrotta, mentre la Religione legata col ben dello Stato riunisce insieme tutti i Popoli in uno stesso centro di pace, e di felicità. Ne' nostri tempi più che mai è necessario usare validissimi argini, perchè non si introducano massime opposte agl' interessi del Principato, e delle supreme Regalie, poichè da quelle derivano le false opinioni produttive alla parzialità, alle fazioni, ed alle guerre sanguinose, le quali nascono da parole ripiene di sediziose dottrine, che corrompono insensibilmente gli animi più ben formati. Quindi è, che riputo mio indispensabil dovere sviluppare nella materia delle Stampe le Ragioni del Principato, e gli abusi introdotti dall'autorità Ecclesiasti-

ca

sa nelle licenze di ſtampare, e proibizioni dei libri, dal che ne riſultano i ſicuri mezzi della Pubblica Educazione nazionale con vantaggio dello Stato, utilità della Chieſa, e bene de' ſudditi.

Tra le maraviglioſe produzioni dell' arte ſenza dubbio è da riputarſi l' introduzione della ſtampa, che, conſervando alla poſterità i monumenti più rari delle umane cognizioni, ne deſcrive i Codici più eſatti. Troppo malagevole riuſciva a' noſtri avoli il modo dello ſcrivere, ed a' poſteri il deſiderio di leggere. L' arte Tipografica ne produſſe i più maraviglioſi effetti, come abbiamo dimoſtrato nella *noſtra Art. Crit. Par. IV. Vol.* 3. Nel principio di queſto ſecolo verſo il 1430. fu ritrovata l' arte della ſtampa, ſebbene nel 1451. ne pretendono altri l' invenzione, fatta da Polidoro Virgilio, e da Giovanni Gutimbergo Germano in Arlem Città d' Olanda. Dalla Germania paſsò nella Francia, quindi in Italia fu introdotta da due Alemanni fratelli nel 1458. Uno in Roma, l'altro in Venezia ne andarono. Non guari dipoi fu introdotta in Napoli dal Re Ferdinando. Soſtiene il Summonte, che nel 1471. Siſto Ruſingero Sacerdote d'Argentina aveſſe portato in Napoli la Tipografia, che dal Re ben accolta cominciò ad avere felici progreſſi. A' tempi di Carlo VIII. fu in miglior forma ridotta, e rimaſe non così rozza come prima. Ma alla venuta dell' Imperador Carlo V. giunſe la Tipografia a maggior polizia, e nettezza, mentre nel 1536. ad iſtanze di Agoſtino Niſo da Seſſa celebre Medico,

Filosofo grandi privilegj, e franchigie furono concesse per quest' arte, che in breve crebbe in Napoli, ove gli Stampatori erano di stimolo ai letterati di promuoverne l'edizioni, ed i medesimi s' ingegnarono di produrre alla luce i loro scritti. Allora fu, che si ebbero i più rari Codici moltiplicati colle stampe, si osservarono edizioni le più purgate, e belle, accrescendosi i volumi de' libri nelle private Biblioteche, per cui fiorivano le Accademie con maraviglioso progresso delle scienze.

Da questi floridi principj cominciò il commercio letterario, che al Pubblico, ed a' privati recò maravigliosi vantaggi, ma non guari dipoi si conobbero i danni recati a' privati, e le offese fatte a' Regj diritti per mezzo delle Stampe. La moltitudine de' libri pubblicati a sol' oggetto di vana presunzione, opprimendo de' giovani la memoria, toglieva loro la riflessione. Inoltre nel secolo decimo sesto e settimo la maggior parte de' Preti, e Frati per comparir letterati impressero varj volumi ripieni di scipitezze, di vanità, di pregiudizj, di corruzioni, e d' imposture a danno del Pubblico, e del Principato, in guisa che l' influenza de' pregiudizj colle Stampe inspirò nelle menti degli uomini le più corrotte idee sì fisiche, che morali, politiche, ed economiche. Furono di stimolo a questi eccessi i Pubblicani dell' arte, che fomentando la vana gloria degli uomini abilitavano i medesimi alla impresa con la carta di minor perfezione, chiamata *Carta da Stampa*. In questa epoca valendo

la

la Ecclesiastica autorità ineriva alla pubblicazione di mille opinioni pregiudiziali alla Regia Potestà, e così i Preti, i Frati, ed i Secolari nemici dello Stato, e privi delle più sane cognizioni al gius Pubblico appartenenti seminarono dottrine opposte alle Ragioni della Sovranità, per cui ragionevolmente travagliono i Letterati, e le Accademie per sbandire dalle menti de' semidotti, e del volgo le false opinioni.

Il retto uso delle Stampe reca a' privati vantaggio, e felicità allo Stato, ma la pravità degli Scrittori, e la facil prontezza di spargere in diversi luoghi i velenosi sentimenti de' perniciosi Autori presto guastarono i Santi dogmi della Chiesa, la purità de' costumi, e sconvolsero gli inviolabili diritti del Principato. E' ben noto ad ognuno, come l' eresia di Lutero velocemente contaminò la Germania, minacciando rovina nelle altri parti del mondo, in guisa che alla confusione, ed al disordine tutto era indirizzato, al che serio pensiero vi applicarono i Principi, i quali colle loro salutari leggi raffrenarono gli abusi, e ne regolarono l'uso della Stampa, la di cui libertà inferiva al Pontefice Romano profonda ferita. Quindi fu, che a cagione della Luterana eresia maggior vi[illegible]perarono i Romani Pontefici nella ragione delle Stampe in conoscere, se quell' opera alla Religione, ed al dogma ostasse, e con ciò ar[illegible] il diritto di dar il permesso, o divieto. Questa usurpata autorità, diretta soltanto alla Censura, passò

 nel

nel giro de' Secoli ad atti contenziosi, e Forensi in concedere licenza di stampare libri ripieni di dottrine contrarie al Principato, e proibire quelli, che difendevano le Ragioni della Sovranità. A questa sorpresa tentarono i Romani Pontefici inalzarvi la Statua della Giuridizione, formando editti, e stabilendo pene temporali a' trasgressori. Ad ognuno è noto l'ardire del Cardinal Baronio nel XI. Tomo de' suoi annali in combattere la Monarchia Siciliana per difendere la propria causa, per cui con severo editto da Filippo III. Re delle Spagne ne fu proscritta la Lettura e l'introduzione. In altri casi simili non mancarono i Sovrani far uso della propria immanente Autorità Reale.

L'Autorità della Chiesa nella conoscenza degli affari verte nelle cose della Religione, e della Fede, nelle quali giudica per forma di Polizia; nella correzione de' costumi conosce per via di censure; e nella differenza de' Cristiani con caritatevole composizione. Non hà Ella contenziosa giustizia, perchè le Chiavi alla Chiesa, ed i litigj a' Magistrati appartengono. La spada è dei Principi per vendetta de' cattivi, e sicurezza dei malfattori. Le Chiavi convengono a' successori di Cristo, ed a' Ministri del Vangelo per la collazione de' Sacramenti, ed imposizioni delle salutari penitenze. Non hanno gli Ecclesiastici il diritto della coazione, ma quello della Censura, e della persuasione. Nelle cause di Religione i Vescovi formavano de' libri la censura, ed i Principi la proibizione. Infiniti esempj leggonsi

nel

nel Codice Teodosiano. Dappoichè i Padri del Concilio Niceno nel 325. dannarono i libri di Ario, e di Porfirio, ricorsero a Costantino M. perchè ne proibisse la lezione, e l' Imperadore in questi termini ne concepì l'editto. „ Costantino il Vincitore, grande, Augusto a' Vescovi, ed a' Popoli. Poichè Ario ha imitato i „ cattivi, merita di esser tacciato d' infamia „ com' essi. Avendo Porfirio composto alcuni „ empj libri contra la Religione, è divenuto „ l' obbrobrio della posterità, e furono i suoi „ scritti soppressi; e voglio ancora, che Ario, „ ed i suoi fautori sieno nominati Porfiriani, „ affine che abbiano il nome di coloro, che imitarono; e voglio, che ritrovandosi alcuno „ scritto composto da Ario, sia gittato sopra il „ fuoco, perchè non ne resti alcuna memoria; „ e dichiaro, che chiunque sarà convinto di aver celato qualche scritto di Ario in cambio „ di presentarlo, e di abbruciarlo, sia punito „ colla morte, tostochè venga preso. Consimile esercizio di Regia Potestà ritrovasi nella *l. ult. C. Th. de hær.* quando nel terzo giorno di Agosto 435. l'Imperador Teodosio soppresse, e pubblicamente ordinò bruciarsi i libri di Nestorio, che da' Padri del Concilio Efesino erano stati riprovati. *Nec vero impios libros nefandi, & sacrilegi Nestorii adversus venerabilem Orthodoxorum Sectam, decretaque Sanctissimi cætus Antistitum Ephesi habiti scriptos habere, aut legere, aut describere quisquam audeat, quos diligenti studio requiri, ac pubblice comburi decernimus.* Alle

 fiam-

fiamme divoratrici condannarono gl' Imperadori Valentiniano, e Marciano gli scritti d'Eutiche, che damarono i Padri del Concilio di Calcedonia, *l. quicumque* §. *nulli*, & §. *omnes C. de Hæretic. Nemo hujusmodi habere libros*, & *sagrilega scriptorum audeat monumenta servare*..... *Omnes vero hujusmodi chartæ, ac libri, qui funestum Eutichetis, & Apollinaris complexi fuerint dogma, incendio concrementur: ut facinorosæ perversitatis vestigia flammis combusta depereant*. Così rapporta il *Fleury Stor. Eccles. lib.* 28. *n.* 34. Da' Capitolari di Carlo M. lib. 1. *Cap.* 78. abbiamo lo stesso praticato da' Re Francesi ne' loro dominj. L'Imperador Carlo V. nel 1550. soppresse, e condannò con severo editto i libri di Lutero, di Ecolampadio, di Zuinglio, di Bucero, di Calvino, e degli altri Eresiarchi, che l' Accademia di Lovanio riconobbe per sediziosi, scismatici, e dannosi allo Stato, ed alla Chiesa. Che siccome il conservare nella Chiesa la sana dottrina appartiene a' Vescovi, così ai Principi spetta, che gli animi de' sudditi non sieno corrotti dalle perniciose massime; a quelli conviene la Censura; a questi la proibizione, poichè in tal modo i diritti del Sacerdozio non vengono confusi con quelli dell' Impero. In mano del Principe risiede la Sovrana potestà di conservare la Pubblica sicurezza, d'invigilare alle dottrine sparse nello Stato per promuover della vera Religione il dogma, e non corrompere gli animi de' Sudditi, affinchè ben informati de' proprj doveri per mezzo della Pubblica educazione sie-

no

no fedeli al Sovrano, e religiosi al vero dogma della Chiesa, nudrendo solidi sentimenti di vera pietà, e non simulacri di apparente Religione. Nell'Ordinazione concedesi a' Vescovi la potestà delle Chiavi, e l'amministrazione delle cose Spirituali, fuori di queste niente altro appartiene loro, nè coll'Ordinazione cessono di esser membra dello Stato, e sudditi del Principe, sotto cui vivono. Ogni Soggetto Ecclesiastico è sottoposto al Principe in tutto quello, che può tendere a perturbare l'Ordine della Società, ed alle cose temporali. Quindi l'esperienza ha fatto conoscere, che l'abuso tenuto da' Vescovi della loro Autorità ha sparso nello Stato massime opposte al Principato.

Appartenendo dunque a' Principi Cristiani la protezione della Religione, ed a' Vescovi la cura delle cose spirituali: è cosa indubitata, che spetta al loro ministero la sola censura nelle nuove impressioni de' libri, perchè non si corrompa la vera dottrina, non potendo nè vietare la stampa, nè proibire la lezione sotto pene temporali non meno contra gl'Impressori, ed autori, che contra i possessori, e venditori, poichè alla sola Potestà Regia conviene il diritto di fare simili ordinazioni, che costituiscono le Reali preminenze nel badare alla salute dello Stato, e difendere l'onestà dei Cittadini. Alle vane pretensioni degli Ecclesiastici si sono sempre i nostri Principi opposti con vigore, mentre è risaputo, quanti attentati nella materia della stampa praticarono Leone X., il Concilio di Trento, e la Regola X. dell' In-
di-

dice, al contrario è ben anche noto, quanta resistenza in ogni tempo adoperarono i Sovrani d'Europa per ributtare queste leggi pregiudiziali alla Regia Giuridizione, e quanti sconvolgimenti sieno derivati nelle pie menti de'Sudditi imbeviti di opinioni contrarie a'diritti del Principato per la crassa ignoranza del gius Pubblico. Quindi è, che per rilevare in questo assunto la vera dottrina fa uopo tesserne la storia.

Nel XVI. secolo le novità insorte nella Germania per la dottrina di Lutero costituivano un giusto timore di potersi spargere per mezzo delle stampe nella Chiesa la putrida eresia di Lutero. In questi tempi non meno, che prima gli Ecclesiastici usavano la loro censura ne' libri appartenenti alla Religione, ma in progresso di tempo passarono ad approvare, o condannare anche i libri profani, arrogandosi dipoi un' autorità permanente in forza della Bolla di Leone X., che nel 1515. a 4. Maggio, quando la Tipografia in miglior forma era ridotta, propose la Bolla nell'assemblea Lateranense, dalla quale fu approvata; come presso Labei *Collect. Conc. XIV.* leggesi la Bolla, che superfluo riputo quì distenderla, bastando al mio assunto esaminare l'intrapresa fatta dal Pontefice contra le Reali preminenze. Considerando Leone, che l'impressione de' libri veniva da' Maestri dell' arte, i quali per mercimonio s'impegnavano ad imprimere libri ripieni di perniciose dottrine, e di false massime contra la vera Religione; quindi a porre freno a' questi abusi prescrisse pene

tem-

temporali contra gl' Impressori, ordinando agli Ordinarj, ed Inquisitori delle Città, e diocesi di approvare, o condannare i libri da stamparsi, i quali, pubblicandosi senza loro licenza, fossero destinati ad incenerirsi colla pena al maestro dell' arte di docati cento in prò della Fabbrica di S. Pietro, della privazione dell' officio per un' anno dichiarandosi scomunicato, ed eccone le parole: *qui autem secus præsumserit, ultra librorum impressorum amissionem, et illorum publicam combustionem, ac centum ducatorum fabricæ Principis Apostolorum de urbe, sine spe remissionis solutionem, ac anni continui exercitii impressionis suspensionem, excommunicationis sententia innodatus existat; ut demum ingravescente contumacia taliter per Episcopum suum, vel Vicarium nostrum respective per omnia juris remedia castigetur, quod alii ejus exemplo similia minime attentare præsumant.*

A ben riflettere su queste parole chiaramente scorgonsi gli attentati fatti alla Reale Giuridizione, mentre, essendo l'autorità della Chiesa ristretta ne' libri sacri, e della Religione, passò a conoscere anche de' libri profani, ed avendone la sola Censura si arrogò il diritto della giuridizione con imporre non solo pene Ecclesiastiche, ma eziandio temporali. Conosceva Leone convenire all' Ecclesiastica cognizione soltanto la censura de' libri sacri, e della Religione per tutti i Dominj di Europa, i quali dominati dai loro vigilantissimi Sovrani badavano nella materia delle stampe alla difesa della Religione,

quie-

quiete dello Stato, ed onestà de' sudditi, dal diritto della Censura passò a quello dell' Impero nella impressione de' libri, vietando a' maestri dell' arte di non stampare libri senza licenza dell' Ordinario sì in Roma, che nelle altre Città cattoliche. Non travagliarono molti gli Ecclesiastici per arrogarsi quest' autorità di concedere, o proibire quei libri, che a stabilire i fondamenti della Pontificia monarchia meglio contribuivano. A ben fondare le pretensioni fu la Bolla diretta a' maestri dell' arte, i quali nella ignoranza de' diritti del Principato, e perchè attaccati al vil guadagno divennero esecutori della Bolla, che in questi termini dispone: *quia tamen multorum querelæ nostrum, et Sedis Apostolicæ pulsarunt auditum, quod nonnulli hujus artis imprimendi Magistri in diversis mundi partibus libros, tam Græcæ, Hebraicæ, et Chaldaicæ linguarum in latinum translatas, quam alios Latino, ac vulgari sermone editos, errores etiam in fide, ac perniciosa dogmata, etiam Christianae Religioni contrarios, ac contra famam personarum etiam dignitate fulgentium continentes, imprimere, aut publice vendere præsumunt, ex quorum lectura, &c. . . . Nos itaque, ne id quod ad Dei gloriam, et fidei augmentum, ac bonarum artium propagationem salubriter est inventum, in contrarium convertatur. . . . super librorum impressione curam nostram habendam fore duximus. . . . Volentes igitur, ut negotium impressionis librorum hujusmodi eo prosperet felicius, statuimus, et ordinamus, quod de cetero*

per-

perpetuis futuris temporibus nullus librum , &c. tam in urbe nostra , quam aliis quibusvis Civitatibus , et diœcesibus imprimere , seu imprimi facere præsumat , &c. Da queste parole apparisce, che lo spirito , e la lettera della Bolla appartiene solo alla censura de' libri Sacri , e della Religione , le di cui perniciose dottrine dai maestri Impressori si diffondevano colle stampe . Non poteva Leone ingiungere pena contra gli Autori , perchè anche prima della introduzione della stampa si era badato da' Principi con temporali castighi, ancorchè manoscritti corressero i loro codici . Finalmente ravvisiamo esorbitante la Bolla di Leone nell' infliggere pene temporali contra coloro , che non li appartengono , spettando ciò al solo Principe , nel di cui territorio si delinque, ed a cui sono i sudditi soggetti . Nè tampoco a norma dell' Apostolico precetto convengono le censure, perchè le materie odiose non debbonsi estendere, come nella *Digressione su le Censure* abbiamo osservato

Su questi fondamenti a meglio stabilire la Pontificia Monarchia il Concilio di Trento nella sess. IV. *de edit. et usu Sacr. libr.* nel 1546. vietò a' maestri Impressori di stampare alcun libro sacro con annotazioni , e sposizioni senza permesso, ed approvazione de' Superiori Ecclesiastici sotto pene pecuniarie , e di scomuniche , apposte nel Concilio Lateranense in questi termini : *Sed et impressoribus modum in hac parte, ut par est , imponere volens , qui jam sine modo, hoc est putantes sibi licere quidquid libet,*

si-

sine licentia Superiorum Ecclesiasticorum, ipsos Sacræ Scripturæ libros, et super illis adnotationes, et expositiones quorumlibet indifferenter, sæpe tacito, sæpe etiam ementito prælo, et quod gravius est, sine nomine auctoris imprimunt, alibi etiam impressos libros hujusmodi temere venales habent; decernit, et statuit, ut posthac sacra scriptura, potissimum vero hæc ipsa vetus et vulgata editio quam emendatissime imprimatur, nullique liceat imprimere, vel imprimi facere quosvis libros de rebus sacris sine nomine auctoris; neque illos in futurum vendere, aut etiam apud se retinere, nisi primum examinati, probatique fuerint ab Ordinario sub pœna anathematis, et pecuniæ in canone Concilii novissimi Lateranensis apposita. Nella Regola X. dell' Indice fu prescritto tutto ciò, che si era stabilito nella Bolla di Leone X. con queste parole. *In librorum, aliarum Scripturarum impressione servetur, quod in Concilio Lateranensi sub Leone X. sess. X. statutum est.*

Nacquero tra i Padri Tridentini gravi contese nel determinar i libri degli autori scritti dopo nate l'eresie, quandochè la Censura de' Cattolici bastava a vietarne la lezione. Da' tempi Apostolici non abbiamo positiva legge Ecclesiastica proibitiva de' libri perniciosi. San Paolo c' insegna a fuggire il contagio del male, a non esporci a' pericoli senza necessità, e di non occupare il tempo in cose vane. Questi precetti, come naturali, obbligano tutti in ogni tempo, nè vale l'esenzione contraria, Qualunque dispensa Ecclesiastica mai disobbliga. Le persone

pie

pie su tal precetto non hanno mai permesso leggere questi libri. Alla lodevoli costumanze degli uomini Religiosi successero varj accidenti. Nel 240. da' suoi Preti fu ripreso Dionisio Vescovo Alessandrino, perchè leggesse ogni libro. Si tranquillizzò il suo animo, quando dalla visione ne restò animato. Su l'esempio di San Girolamo, quando in visione, o in sogno dal Demonio fu percosso per l'universale lettura dei libri; nel quattrocento in circa il Concilio Cartaginese vietò la lettura de' libri de' Gentili, concedendo quella degl' Eretici, come costa dai Canoni di Graziano. Contra i libri di dannata dottrina badarono i Principi a proscriverli, quando i Concilj, ed i Vescovi ne aveano dimostrato le massime perniciose, ed apocrife. Papa Gelasio nel 404., quantunque ne sospettano i Critici, alla pia coscienza rimise l'arbitrio di leggere, o schifare libri di simil sorta. Nel 800. tramischiatasi la Pontificia autorità negli affari politici, si viddero condannati, ed abbruciati diversi scritti. Non s'intesero però nè pene temporali, nè quelle di scomunica, che solo contra gli Eretici fulminò Martino V., non già contra quelli, che leggessero i loro libri. Leone X. però, condannando Lutero, ne proscrisse i suoi scritti; E nella Bolla *In coena Domini* i Pontefici successori anatematizzando tutti gli Eretici scomunicavano parimenti coloro, che leggessero, o possedessero, o vendessero siffatti libri. In questa giusa erano tormentate le coscienze degli uomini, non sapendo nè la perversa dottrina,

nè

nè il nome degli Scritttori. A questa opera si accinsero gl' Inquisitori in tessendo il Catalogo, che nel 1558. per legge di Filippo Re di Spagna da quella Inquisizione fu stampato.

Nel 1559., essendosi ingrandita l'autorità della Romana Curia, dal Tribunale della Inquisizione sotto Paolo IV. fu composto un copioso Indice di libri, privandosi gli uomini delle buone cognizioni, e delle Ragioni de' Principi, correndo solo le dottrine della Ecclesiastica Potestà. Fu tripartito questo Indice. Nella prima si proscrivono le Opere di tutti coloro, che hanno professato dottrina contraria alla Romana, quantunque nella Cristiana Comunione sieno vissuti, e morti. Nella seconda si proscrivono le Opere dannate espressamente. Nella terza poi si vietano le Opere anonime, e quelle stampate dopo il 1519. ed altre determinazione riferite nelle Regole Tridentine pag.69. Dal diritto della *Censura*, e da quello di conoscere la dottrina de' libri Sacri, e della Religione passarono le Romane pretensioni a stabilire giuridizione, ed impero nella materia della stampa. Sotto colore di Fede, e di religione con severità furono proscritte le Opere di coloro, che contra le usurpazioni de' Curiali difendevano l' Autorità de' Principi Supremi, de' Magistrati Secolari; de' Concilj, e de' Vescovi, e con questo ritrovato divennero insensati gli uomini, che sceveri de' loro doveri verso il proprio Sovrano sostenevano nel popolo massime contrarie al Principato, e così nell' ignorante, e semidotto si accreditarono le frodi, e le usurpazio-

zioni. Più oltra s'avvanzarono gli attentati della Curia Romana vietando tutti i libri ſtampati da ſeſſantadue ſtampatori di qualunque argomento, o idioma, come anche di quelli, che aveſſero mai impreſſo libri degli eretici. Ed ecco il divieto divenuto non meno così generale, e pericoloſo, perchè non vi reſtava libro da leggere, ma ben anche così tormentoſo per la ingiunta ſcomunica *latæ ſententiæ* riſervata al Papa, privazione, ed inabilità di officio, di beneficio, e di perpetua infamia, ed altre pene arbitrarie. Contra ſimili acerbità declamarono a Pio IV., che rimiſe lo affare a' PP. del Concilio Tridentino.

In queſt' Adunanza varj furono i pareri. Il Contarini, e Fra Agoſtino Selvaggi Arciveſcovo di Genova opinarono, che la materia de' libri non meritaſſe l'attenzione del Concilio, anzi ne impediſſe la conchiuſione, baſtando l'Indice fatto da Paolo IV., a cui l'aggiunger leggi ne demeriterebbe l'opinione, di più ſi conciterebbe la mala diſpoſizione degli affezionati a' libri, che ſi proibirebbero. Altri ſtimavano, doverſi nel Concilio parlare de' libri, come materia nuova, ſenza curare l'operato dalla Inquiſizione, perchè odioſa agl'Italiani, ed Oltramontani, facendone la cenſura, colla quale ſi paſsò a determinare pene temporali, e di ſcomunica. Ed infatti con intollerabile abuſo la ſpirituale poteſtà data a' Veſcovi da Dio fu diſteſa in procedere contra i laici a pene pecuniarie, e preſe di corpo con grave danno delle ſupreme Regalie del Principato. Così a tenore dell' ultimo Concilio

Lateranense celebrato sotto Leone X. nella sess. IV. *de edit. libr.* fu prescritta pena pecuniaria, oltre la scomunica, contra gl' Impressori della Scrittura, o altri libri, che senza il permesso dell' Ordinario, o anonimi si stampassero. Nella *sess.* 25 *de Reform. cap.* 3. concedesi ai Vescovi l' autorità di valersi delle multe pecuniarie, o ristringimenti personali contra i Laici, e Cherici, o per proprj, o alieni esecutori, in guisa che il Magistrato Secolare debba servire al Vescovo, e 'l Principato sia suddito di una estranea Potestà.

A queste sorprese, e vane pretensioni della Romana Curia si opposero i nostri Principi, stabilendo varie Prammatiche, ed editti proibitivi la stampa de' libri senza la Regia approvazione, come verrà manifestato in appresso. Sotto Carlo V., avendo di queste nostre Provincie il governo D. Pietro di Toledo Vicerè, a' quindici Ottobre 1554. fu promulgata la Prammatica col divieto di stamparsi la Sacra Scrittura, ed i libri di Teologia, senza prima mostrarsi al Cappellano Maggiore, acciò quelli visti, e riconosciuti, potessero questi alla luce mandarsi, nè quelli stampati venticinque anni in quà si potessero vendere, perchè la sparsa Eresia di Lutero in Germania avrebbe potuto corrompere la vera dottrina, e sana disciplina della Chiesa. Similmente fu proscritta la stampa di qualunque S. Scrittura, o di Teologia, quando fosse anonima, o di autore riprovato, e che stampato non potesse vendersi. Nel 1550 a' trenta Novembre colla

Pram-

Prammatica Prima, e Seconda *de Impressione librorum* fu ſtabilito di non imprimerſi qualunque libro ſenza la precedente approvazione del Re, nè quello venderſi. Nel 1586. ſotto Filippo II. a' tempi del Duca d'Oſſuna Vicerè, per reſiſtere alla Congregazione dell' *Indice*, ſtabilita in Roma a tempo di Siſto V., fu promulgata altra Prammatica, ordinandoſi agli Autori del Regno, che non ardiſſero di ſtampare libri, nè in Regno, nè fuori ſenza licenza del Vicerè *in ſcriptis*. E nel 1598 nel Regno di Filippo III. dal Conte Olivares Vicerè fu a' 31 Agoſto pubblicata la Prammatica III. e IV. *de Impreſſ. libror.*, proibendo agli ſtampatori di poter aprire ſtamperie, nè caſa per iſtampare, ſenza eſpreſſa licenza del Vicerè *in Scriptis*.

A queſte ſalutari leggi dello Stato erano ſottopoſti non meno i laici, che gli Eccleſiaſtici, a quali diſpiacquero ſimili proibizioni, mentre pretendevano i Veſcovi del Regno fare ſtampare Editti, Sinodi, Calendarj per l' oſſervanza delle Feſte, Brevi d' indulgenze concedute dal Papa alle loro Chieſe, ed altre coſe. A tali attentati ſi occorse con impedire a' Veſcovi la ſtampa delle loro coſe ſenza licenza, e Regia approvazione; e per le carte Pontificie non ſi dava eſecuzione ſenza prima farſi conoſcere, e vedere, ſe conteneſſero coſe pregiudiziali alle ſupreme Regalie, ed eſaminate s' impartiva *il Regium Exequatur*, di cui ne faremo altrove diſcorſo; e non davanſi in iſtampa ſenza il Regio permeſſo: *Vedi Chioccarelli MS. Giurid. de Typogr. tom 17. tit*

7. Quindi non valsero le querele del Nunzio Pontificio residente in Ispagna, che nel 1569. si dolse presso Filippo II. contra il Duca d'Alcalà suo Vicerè in Napoli, perchè all' Arcivescovo di Napoli, ed altri Prelati del Regno avea proibito la stampa delle cose loro appartenenti alla potestà Ecclesiastica, ed il Vicerè con sua Consulta de' diciassette Aprile dello stesso anno, giustificando il suo zelo per la difesa de' Regj diritti, dimostrò l'invalidità delle pretensioni dei Vescovi, i quali abusando della loro autorità, facevano stampare molti editti pregiudiziali alla Regale giuridizione, e sovente facevano imprimere Bolle, alle quali non era stato impartito il *Regium exequatur*.

Per venire all' impressione de' libri nacque presso di noi il costume di darsi dalla Regia potestà per mezzo del Cappellano Maggiore un ministro, o altra persona per la revisione, ed approvazione del libro, il quale esaminato dal Regio Revisore si presenta al Cappellano Maggiore, che, umiliando a S. M. la sua Consulta con parere, riferisce nel libro non esservi cosa contraria a' Regj diritti, ed a' buoni costumi, dal cui cenno dipende il permesso. E così uniformandosi S. M. ordina alla Real Camera di S. Chiara, che s'imprima il libro. Da questo supremo Magistrato ottiensi la seguente decretazione; *Viso Rescripto suæ Regalis Majestatis, ac relatione Domini Revisoris de Commissione Reverendi Regii Cappellani Majoris ordine præfatæ Regalis Majestatis. Regalis Camera S. Claræ providet, decernit, atque mandat,*

dat , quod imprimatur cum inserta forma præsentis Supplicis libelli , ac approbationis dicti Revisoris ; verum non publicetur , nisi per ipsum Revisorem facta iterum revisione affirmetur , quod concordat ser. for. Regalium Ordinum , ac etiam in publicatione servetur Regia Pragmatica . Con questa Regia decretazione procedesi alla impressione de' libri , nè bisognavi altro. Se per devenire a questo effetto vi occorresse altra cosa estrinseca , che non dipendesse dal sommo Impero , che ciascun Principe ne' suoi Stati eserciti , sarebbe certamente un Impero difettoso , il che sarebbe un' abbominevole bestemmia profferita contra la suprema autorità Regia , che in se stessa conserva il potere in tutto perfetto , nè ha bisogno di cosa , che dipende dall' arbitrio , e vo lere altrui. Nella semplice voce *Imprimatur* consiste tutta la Regia Potestà per la stampa del libro , non essendo state presso di noi ricevute la Bolla di Leone X. , il Decreto del Concilio Tridentino , e le Regole dell' Indice ; Quindi è, che nell' impressione de' libri non richiedesi la licenza dell' Ordinario , essendo questo diritto inerente alla Regal Corona.

Non cessarono però nella confusione de' tempi barbarici , e nelle mutazioni de' Dominj , quando i nostri Principi distratti nelle rimote regioni dalle lunghe , e pericolose guerre , le pretensioni degli Ecclesiastici di attentare contra i diritti del Principato nella materia delle stampe . In queste alterazioni di mondane vicende non riuscì malagevole agli Ecclesiastici di abusarsi del tempo,

mentre cogli Ordini delle diverse Religioni Claustrali fondarono un Impero negli Stati de' Principi Secolari. Con questi soli legami acquistarono e sudditi, ed impero, facevano ordinazioni, ed erano ubbiditi. Così nella materia delle stampe facendosi prevalere la Bolla di Leone X., il Decreto del Concilio Tridentino, e le Regole dell' Indice interponevano licenze per l' impressione dei libri, ed altri ne proibivano con severe pene sotto pretesto della Religione, ma per fine politico. In questi rincontri si è vissuto fino a' tempi nostri, quando doveasi procedere alla stampa de' libri precedente la Regia approvazione, e dell' Ordinario. A questo abuso han dato causa gli Ecclesiastici impegnati a stabilire i loro diritti contra le Ragioni del Principato, e la debolezza de' timidi sudditi, e piamente ignoranti, in credere loro indispensabile dovere l' ubbidire all' Ordinario per effetto della Religione, ed al Principe per causa della coazione. Nè giova quì opporre, che la Bolla di Leone X. il decreto del Concilio Tridentino, e le Regole dell' Indice hanno conseguito presso di noi costante osservanza per la non mai interrotta consuetudine praticata dagli Stampatori, che nelle impressioni de' libri han soluto ricorrere *in scriptis* agli Ordinarj per conseguire la licenza di stampare. Questa obbiezione non resiste alle ragioni del Principato, perchè le Supreme Regalie della Corona non sono mai in balìa del privato a poterle prescrivere, mentre per la nota massima del diritto *gli atti facoltativi non sono prescrittibi-*

li

li, perchè la connivenza, e'l silenzio del Padrone non costituisce all' altro ragione, e diritto; nè il gius Pubblico è soggetto a mutazioni per le private convenzioni. Nel decorso di dugento anni, che gli Spagnuoli per mezzo de' loro Vicarj governarono questo Regno, l'oggetto della stampa non fu considerato, come una Suprema Regalia del Principato, e che a Lui solo spettasse il diritto di dare licenza delle stampe, senza impedire agli Ecclesiastici la Censura; ma questi, oltrepassando i confini del Sacerdozio, invasero quelli dell'Impero, alle di cui ferite con unguenti, ed empiastri, non già con ferro, e fuoco vollero rimediare, come riflette Pietro de Marca, Arcivescovo di Parigi. Furono questi rimedj troppo inefficaci a sanare le ferite fatte alla Regal Giuridizione. Da Filippo II. fu questo lenitivo modo introdotto, mentre usando egli costante resistenza agli sforzi di Roma nel pretendere l' abolizione del Regio Placito alle Carte Pontificie, alle quali non si dava mai esecuzione, non curava poi, se nascostamente usavasi violenza, purchè non ne fosse consapevole, nè vi dava un espresso consenso. Da questo modo di agire animati gli Ecclesiastici non lasciarono le loro sorprese, colle quali volevano, che gli Stampatori avessero all' Ordinario dimandato licenza di stampare, non si venne mai però in quei tempi a punire i Maestri Impressori, come violatori de' Regj diritti, nè gagliardemente a resistere alle vane pretensioni degli Ecclesiastici. A chi non sono note le valide resistenze fatte alla Curia Romana di non accettare la Bolla *in cœ-*

na Domini, perchè pregiudiziale alle supreme Regalie del Principato, e pure nella connivenza de' nostri Sovrani Antecessori usarono gli Ecclesiastici occultamente affiggerla ne' Confessionarj, e leggerla nelle Parrocchie, ma quando in casi particolari voleasi far uso, subito la Regia Autorità ne reprimeva l'abuso. Da questa connivenza di concedersi agli stampatori dagli Ordinarj il permesso dell'impressione sono derivate gravi ferite alla Regale Giuridizione, e gravissimi pregiudizj allo Stato nelle discipline, e nelle Lettere, che avrebbero meglio istruito gli uomini, senzachè gli abusi avessero nello Stato disteso radici così profonde, come osserveremo negli abusi introdotti nelle proibizioni de' libri.

Al solo Principe, e suo Magistrato Secolare appartiene il diritto libero di concedere il permesso nella impressione de' libri. Alla Potestà Ecclesiastica poi spetta di vedere, se nel libro, che vuole stamparsi, vi sieno Eresie, o cose contrarie alla nostra Santa Fede, e di tutto ciò farne un semplice attestato con la censura delle proposizioni contenute nel libro senza far decreto, o altro atto dinotante Giuridizione, che essi non solo non hanno, ma nè tampoco possono esercitare nel territorio del Principe, nè contra gli Stampatori con multe pecuniarie, o altre pene temporali, perchè questi sono sudditi del Principe. Qual mostruosità dunque non è quella, che ne' nostri tempi si hanno gli Ecclesiastici arrogato autorità di avere giuridizione nella stampa, formandone decreto, *quod imprimatur*?

Qual

Qual più temeraria pretensione può mai fingersi di questa nell' esercizio dell' arte, coll' esiggere pene temporali da quelli, che stampato avessero senza il permesso dell' Ordinario? Qual pregiudizio più forte di questo può mai inferirsi alla Regale Giurididizione?

Dal diritto della Censura ne' libri si sono gli Ecclesiastici più oltre avvanzati, mentre sotto pretesto dell' eresie, o altre cose contrarie alla nostra Santa Fede, han cercato volere esaminare, e giudicare, se il libro contenga cose contrarie alla riputazione altrui, cose lascive ed impudiche contra l'onestà, e buoni costumi. Questo lo è parimenti un attentato alle Ragioni del Principato. Poichè Iddio al Principe temporale ha dato il governo de' suoi popoli, allo stesso ha raccomandato di provvedere colle leggi alla buona fama de' sudditi, alla tranquillità, e quiete dello Stato, ed al sollievo degli oppressi: *Facite judicium, et justitiam, et liberate vi oppressum de manu calumniatoris*, in Geremia leggiamo al cap. 22., da ciò non deducesi, che alla Chiesa non spetti la Censura su i Costumi: Sarebbe in vero questa proposizione erronea, ed ereticale, poichè al giudizio Ecclesiastico nel solo foro Penitenziale appartiene la censura de' costumi, e l'emenda de' peccatori per quello che riguarda la mondezza delle loro anime, non già che nel Foro temporale abbiano autorità, o giuridizione alcuna, o Atti dinotanti Impero di proibire, o permettere l'impressione di qualche libro. Nella depravazione de' costumi secondo il pre-

cet-

cetto di Cristo, ed insegnamento di San Paolo debbono gli Ecclesiastici esortare, pregare, ed increpare i travviati per richiamarli alla via del Signore nel retto sentiero della verità, non già possono praticare violenza, e coazione. L'onore delle persone dabbene è nella cura del Principe. Egli ne difende le violenze, reprimendo i malfattori, e vindicandone le offese fatte o con parole, o con opere. I libri satirici direttamente, o obliquamente subito dal Principe vengono soppressi. I libri, ove sparse leggonsi sentenze ripiene di lascivie, di corrotti costumi, subito vengono abbruciati, poichè la tranquillità dello Stato, la pubblica sicurezza, la purità de' costumi, l'onestà delle famiglie, &c., appartengono alla protezione del Principe, e siccome nelle offese reali, o verbali inferite al nostro prossimo sono gli offensori soggetti al Magistrato Secolare, così al Principe compete il diritto di proscrivere il libro, quando sediziose massime, o perniciose dottrine, e depravate sentenze si leggono sparse, e così gli attentati de' violatori vengono dalla Pubblica Autorità puniti.

Da queste pretensioni degli Ecclesiastici le Arti, le scienze, e le cognizioni del gius Pubblico Ecclesiastico sono rimaste nel bujo della ignoranza, poichè qual buon libro potea imprimersi, quando non alla Censura delle cose spettanti alla Religione, ed alla nostra Santa Fede, ma al giudizio delle cose toccanti la *libertà*, *ed Immunità Ecclesiastica* attendevano i Preti? Tuttodì l'esame del libro fatto dagli Ecclesiastici consi-

ſisteva nell' eſaminare, ſe quello ſcritto conteneva propoſizioni contrarie alla Chieſaſtica Libertà. Per dodici ſecoli fu queſto nome ignoto nella Chieſa. Qual foſſe il ſuo proprio ſignificato, non ancora tra i Teologi, e Canoniſti ſi è potuto decidere. Altri vogliono intendere un privilegio di eſenzione conceduto da Dio, e dal Papa nelle coſe Spirituali, e dal Principe nelle coſe temporali. Altri giudicano eſſere una libertà Eccleſiaſtica di avere le perſone, e le robe de' Cherici eſenti da qualunque legge del Principe, quindi è, che il comando competa agli Eccleſiaſtici, e la ſoggezione a' ſecolari: l' Impero ſarà ſuddito del Sacerdozio. Queſte pretenſioni, oltrechè contengono moſtruoſe ſtravaganze, ſono parimenti al ſommo leſive alle ſupreme Regalie della Regale giuridizione. Qual buon libro adunque potea mai ſperarſi di comparire alla luce, quando dal giudizio de' Preti veniva ſoppreſſo, ſe l'autore con valide ragioni aveſſe intrapreſo la difeſa de' Regj diritti? Al contrario erano impreſſi quei libri, ove confondevaſi ogni governo, ove al Principato, ed al Secolare Magiſtrato uſurpavaſi ciò, che fa vergogna al miniſtero di Criſto. Quindi avveniva, che in materia di governo permettevanſi quei libri, che conculcavano la temporale giuridizione de' Principi, ed inalzavano quella Spirituale del Pontefice, da cui dipendono i Principi del mondo, come ſudditi nel governo politico; che il Papa poſſa iſtituire Imperj, e dominj, e privare uno, inalzando l'altro; Che ſia legittima ſola quel-

quella Poteſtà, che vien approvata dal Papa; il quale poſſa far leggi a tutti i Principi, ed annullare le fatte da loro, ed altre erronee, e ſediziofe maſſime, che di gran lunga offendono il Principato, e fan vergogna al Sacerdozio. Sieno pure i Principi ſupremi vindici de' Regj diritti con far ſopprimere queſti libri: E Dio perdoni agl'inventori di tali beſtemmie. Si ſono più innanzi le pretenſioni degli Eccleſiaſtici avvanzate, i quali, facendolo da giudici, e Cenſori nelle ſcienze, e nelle Arti, vietavano ſtamparſi un libro di filoſofia, quando gli errori della ſcolaſtica difendevanſi; ſi ribbuttava quel libro di Medicina, o di Matematica, quando la Carteſiana Filoſofia non era ſoſtenuta. Le minime parole, che nelle menti degli ſcrupoloſi Reviſori non coſtituivano quel ſignificato corriſpondente alle loro idee, erano mutate con grave diſpiacere degli Autori, i quali erano coſtretti a corrompere un ragionamento per ſecondare la volontà, e'l capriccio di ſiffatti giudici. Queſte temerarie pretenſioni, ed abuſi meritano reſiſtenza, e riparo, perchè offendono le ſupreme Regalie del Principato, e pregiudicano allo ſplendore delle ſcienze, e delle arti. Al ſolo Principe dunque, particolarmente nel noſtro Regno, appartiene la Cura della ſtampa de' libri, ed a Lui ſolo compete l'aſſoluta, e libera Poteſtà di darne, o negarne la licenza, ſpecialmente quando dagli Autori ne' loro ſcritti ſi ſoſtengono le ſupreme Regalie del Principato, o ſi conculcano. Al Sacerdozio poi conviene ne' libri la ſemplice, e pu-

pura Censura. Quindi l'Invittissimo Nostro Monarca inerendo su le vestigia de' nostri Principi Antecessori, e facendo valida resistenza alle mostruose pretensioni degli Ecclesiastici con Regal Carta de' 10. Agosto 1788., ha Sovranamente in questi termini risoluto.

„ Dalla relazione della Real Camera del dì 8.
„ corrente Agosto è rimasto bene informato il
„ Re, che il libro della Giuridizione Eccle-
„ siastica &c. non contiene dottrina ereticale, e
„ nemmeno erronea, e che i Teologi, i quali
„ si sono adoperati dal Cardinale Arcivescovo
„ di Napoli in questa occasione, meritino ripren-
„ sione per le loro insussistenti censure. Ha
„ considerato nel tempo stesso, che la Chiesa non
„ abbia, che la semplice censura, e non già la fa-
„ coltà di vietare, ed impedire la stampa de' Li-
„ bri, essendo tal facoltà riservata soltanto alla
„ Potestà Sovrana. Quindi in conformità del sen-
„ timento della Real Camera ha risoluto, che tal
„ libro si stampi senza l'approvazione del Re-
„ visore Ecclesiastico. Ed io lo partecipo per
„ Regal Comando ad essa Real Camera, per-
„ chè esegua quanto essa su questo assunto ha
„ proposto, mentre dall'altro canto S. M. ha re-
„ scritto a questo Cardinale Arcivescovo, che av-
„ verta i suoi Revisori, e Teologi, che quando
„ occorra di rivedere i libri per la censura, che
„ alla Chiesa si appartiene, tengano presenti i
„ diritti della Sovranità, e regolino il loro pa-
„ rere con le massime della Sana, e Santa dot-
„ trina della Chiesa,

ne.

Nè questa Polizia Civile introdotta nel nostro Regno è difforme dagli stabilimenti fatti in quei Principati, e Repubbliche, ove per particolari Concordati sia stata agli Ecclesiastici concessa facoltà d'intromettersi nella licenza della stampa, e specialmente in quei luoghi, ove esiste l'Inquisizione. Nel nostro Regno per Sovrana vigilanza questo Tribunale non solo non esiste, ma nè tampoco risuona il nome. Così abbiamo salutari leggi emanate su tal assunto, ed eseguite dalla vigilanza del Magistrato Secolare, e ciò anche in rapporto alla materia delle Stampe (1). Nella Repubblica di Venezia, e suo Dominio esiste l'Inquisizione, ma temperata, e ristretta per mezzo di 39. Capitoli, riferiti dal P. Sarpi nella Storia della Inquisizione pag. 19. cap. 29. Vol. V. N. Ed. Ne' Dominj, ove agisce la Inquisizione, nella materia delle Stampe non gli Ordinarj, ma gl'Inquisitori s'intromettono. Nel 1595. insorsero gravi controversie tra la Repubblica di Venezia, e la Sede Apostolica circa la impressione, e proibizione de' libri, ma nel 1596.

(1) Dalle Lettere Circolari spedite dal Marchese Fraggianni, Delegato della Regal Giuridizione, a 20. Settembre del 1761. in occasione degli attentati, che si pretendevano usare dagli Ecclesiastici nella materia di Fede, e dell' eresie per mezzo del Tribunale della Inquisizione, ove tra le altre cose disposte su questo assunto si prescrive parimenti agli Arcivescovi, a' Vescovi, ed altri Prelati del Regno, rinnovandosi la osservanza delle Leggi del Regno circa le Stampe, si proibisce loro d' imprimersi Editti, o qualunque altra cosa, senzachè ne preceda l' esame, e la permissione della Sua Regal Camera di S. Chiara.

1596. a 24. Agosto con particolare Concordato fu provveduto, che agl' Inquisitori ne' libri da stamparsi non si appartenga altro, che la pura cognizione per cagione di Eresia; ma che al solo Principe Temporale, e Magistrato Secolare spetti il conoscere su questo assunto gli altri rispetti. Inoltre fu convenuto, che non sia stampata alcuna proibizione di libri di qualsivoglia condizione dopo il 1595., se non sieno esattamente osservate le condizioni del surriferito Concordato del 1596. Non può la Corte di Roma, nè gl' Inquisitori, dolersi di questo Concordato, nè violare il convenuto, poichè questa negoziazione nel giro di quattro mesi dopo diligente, e maturo esame, coll' intervento del Cardinale, del Nuncio, e dell' Inquisitore per parte della Sede Apostolica, e dalla parte della Repubblica i primi Senatori fu con comune consenso determinato. Dopo questo trattato pretesero gli Ecclesiastici, che del suddetto concordato non si stampassero più che sessanta copie, affinchè non si fosse potuta a' posteri tramandare simile memoria, la quale o affatto perduta, o esistente presso alcuni pochi, gli Ecclesiastici avessero agevolmente potuto vietare quei libri non corrispondenti ai loro interessi, ed intromettersi nel permesso delle stampe, ma la Repubblica di Venezia salda ne' suoi diritti, per non restar delusa nell' autorità del suo Concordato, volle, che dopo l' Indice dei libri del 1595. si fosse impresso il Concordato; quindi si ravvisa, che le licenze delle stampe in quella Repubblica solamente si danno da' Rifor-

ma-

matori dello Studio di Padova, non già dagli Ordinarj, ed Inquisitori, e prima di darsi essi Riformatori richiedono solamente fede della revisione, ed approvazione dell' Inquisitore, di non esser nel libro cosa alcuna contra la Santa Fede Cattólica, ed attestato del loro Segretario di non esservi niente contra i Principi, e buoni costumi, e ciò fatto essi danno la licenza d' imprimere. Quindi il Solo Principe Temporale, e Magistrato Secolare danno la licenza di stampare, bastando dall' Inquisitore ottenere la Censura, ovvero attestato di non esservi cosa alcuna contraria alla Religione. Nè la dimanda dell' attestato dà giuridizione agli Ecclesiastici. Eccone la consueta formola della licenza, che amo trascrivere, e propriamente quella delle Opere di Fra Paolo Sarpi del 1767. in Verona.

Noi Riformatori dello Studio di Padova.

Avendo veduto per la Fede di Revisione, ed approvazione del Pubblico Revisore D. Natale dalle Laste nel libro intitolato, Opere di F. Paolo Sarpi Servita, ec. per non esservi cosa alcuna contra la Santa Fede Cattolica, e parimenti per attestato del Segretario nostro niente contra i Principi, e buoni costumi, concediamo licenza, ec., e che possa stampare, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite copie alle pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova. Noi Riformatori. Marchesini Segr. Agli Ecclesiastici dunque nella Repubblica di Venezia, e suo Dominio, Città Cattoliche, e Religiose, solo compete la Censura, se nel libro vi sieno Eresie, o altra cosa

sa contra la Fede, e niente più. Al solo Principe, e suo Impero appartiene il diritto di comandare, che si stampi, o nò ne' suoi Dominj libro, o scrittura alcuna. Allo stesso appartiene far esaminare, se nel libro vi si contengano motti, o facezie, o detrazioni dell' altrui fama, o massime perniciose, o sediziose, o lascive, e così permetterne, o vietarne l' impressione. Or dunque gli Ecclesiastici non possono usurpare quello, che è del Principato, inerente alla Real Corona, mentre alla sua cura è affidata la tranquillità pubblica, e l'onestà de' suoi sudditi.

CAP. II.

Gli abusi dalla Curia Romana introdotti nella proibizione de' Libri offendono la Sovranità, e pregiudicano allo Stato.

E' Costante dottrina, che al Sacerdozio appartengono le cose Spirituali; all' Impero le Temporali, il giudizio delle quali assolutamente compete al Principato. La materia della Stampa, e proibizione di libri è mera temporalità; l' argomento poi può tendere a cosa Sagra, o profana. Se la Religione con falsi sistemi, o le cose Spirituali sieno contaminate, possono, e debbono gli Ecclesiastci farne la Censura, lasciandone al Principato la soppressione, e proibizione

de' libri. Se l' argomento dell' Autore riguarderà materia profana, che sostenga le ragioni dei Principi, i loro privilegi, gli statuti, le consuetudini de' luoghi, e le ragioni de' sudditi contra le usurpazioni de' Curiali, in questo caso spetta al Principe il conoscere, se queste massime, e dottrine convengono alla quiete, e felicità dei loro sudditi, non potendo in simili circostanze per interessi politici la Corte di Roma pretenderne la proscrizione de' libri. Tra gli altri diritti della Regalia senza dubbio il più interessante è l' argomento delle Stampe, e proibizione de' libri, ne' quali quantunque vi si ravvisano semplici parole, e mute immagini delle umane idee, pur tuttavia queste nude parole tirano addosso eserciti armati, producono ne' Dominj sconvolgimenti, e disordini, istillano ne' cuori umani perniciose massime, sediziose dottrine, e falsi sentimenti, onde nasce l' avversione, la contumacia, e l' indocilità, di non poterli più ridurre alla diritta via, empiono di erronee sentenze le menti degli uomini, in guisa che diventano di loro stessi crudeli carnefici. Spetta dunque all' instancabil Sovranità vigilare attentamente nella impressione, e proscrizione de' libri ne' suoi Dominj, affinchè le Ragioni del Principato prevalgano, le menti de' sudditi sieno ammaestrate ne' proprj doveri, e le Coscienze de' medesimi tranquillamente riposino nel diritto sentiero, altrimenti le Curiali pretensioni si avvanzeranno a segno di fondare i loro politici interessi su i diritti del Principato, volendo che a chiusi occhi facesse valere ne' suoi Reami

tut-

tutti i decreti profferiti in Roma dalle Congregazioni del S. Officio, o dell' Indice nelle proibizioni de' libri. Sarà dunque mio il dovere di dimostrare la necessità, la giustizia, e le Ragioni della Sovranità per rintuzzare le pretensioni della Corte di Roma, che ardisce far leggi negli Stati altrui. E che le proibizioni de' libri fatte in Roma non hanno forza, o vigore nè legislativo, nè direttivo nel Regno di Napoli, potendo il solo Principato fissarne la proscrizione; E che consimili decreti non obbligano in coscienza i sudditi ad osservarli, ma sì bene la legge del Principe; Finalmente esporrò i mezzi da prendersi, affinchè i libri di sana dottrina sieno per le mani di tutti, restando severamente proscritti quelli, che corrompono la Sacra Dottrina, guastano i costumi, e sconvolgono la pubblica quiete, e tranquillità dello Stato.

Nella dimostrazione dell' assunto seguirò interamente i costanti esempj degli altri Stati dei Principi Cattolici, che valida resistenza usato hanno alle Costituzioni Pontificie, quando alla Sovranità sono stati arrecati notabili pregiudizj. Tutte le Bolle, o Rescritti, o Provvisioni da Roma venute non si mandono ad effetto nel Reame di Napoli senza *il Regio Placito*, la di cui forza, ed efficacia costituisce l'esterno, ed opportuno rimedio per lo sostegno delle Regalie. La stessa pratica si è adoperata nella proibizione de' libri, stabilita dalle Congregazioni del S. Officio, o dell' Indice, mentrechè la Corte di Roma arrogandosi un' assoluta potestà nel pro-

fcrivere gli fcritti di quegli Autori, che difendono i diritti de' Principi, i loro privilegi, gli Statuti, e le Confuetudini de' luoghi, e ciò da' quei Miniftri a tal uopo deftinati fi fa fenza efame, e per oggetto di politico intereffe.

I Cardinali componenti quefte Congregazioni, perchè diftratti dagli altri affari, deftinano per lo efame del libro alcuni Teologi, che *Confultori*, ovvero *Qualificatori* fi appellano, quefti nel maggior numero fono Frati, ed imbeviti delle maffime, e pregiudizj delle loro Scuole, in leggendo riputano novità, e fediziofe dottrine tutto ciò, che non corrifponde alla loro Filofofia, alla loro Morale, ed alla loro Scolaftica, e perchè ignoranti del Gius Pubblico, e dei diritti de'Principi, ftimano fediziofo quello Scrittore, che i diritti della Sovranità fofteneffe contra la vantata libertà Ecclefiaftica. Quando l'Autore fopra materie giuridizionali aveffe travagliato, allora nell'efame con fiffatti Teologi vengono i Curiali, o altri Officiali, e Prelati di quella Corte, i quali affuefatti alle adulazioni, ed impegnati ad ingrandire la giuridizione Ecclefiaftica, e deprimere quella de' Principi, e così fenza leggere profcrivono i libri contrarj a' loro intereffi. E' ben noto a tutti, come i Curiali innalzano l' autorità Pontificia fu quella della Sovranità: Effi pretendono, che il Papa prevalga a' Principi nelle temporale giuridizione, e che la fua volontà fia norma e legge in tutte le cofe. Tutto dì riempono le Scuole di quelle erronee dottrine, che i Principi, e Magiftrati Secolari

fie-

ſieno invenzioni umane, divina poi quella del Pontefice. Che per la forza dobbiamo ubbidire al Principe, al quale liberamente poſſono defrodarſi le gabelle, e le pubbliche contribuzioni, compenſando la pena o colla fuga, o col pericolo che ſi corre, ma innanzi Dio queſt' azione non è peccaminoſa, il che oſta al Precetto Vangelico, e ripugna alle Ragioni del Principato. Al contrario pretendono, che ogni cenno degli Eccleſiaſtici ſia tenuto, come precetto divino, e peccaminoſo chi non l'oſſerva. Tutto dì i Curiali diſſeminano ne' loro ſcritti, ne' loro Congreſſi, e ne' loro Colloquj propoſizioni erronee, ſediziose, e blasfeme; queſte tutto dì iſtillano nelle altrui menti, e ſoſtengono con vana temerità, affinchè da tutti ſieno riputate giuſte, e ben fondate. Così quando ſi divolgaſſe libro contrario alle loro mal concepite opinioni, ſubito addiventono tanti arghi ſolleciti, e premuroſi ad ordinarne la ſoppreſſione, e proibizione del libro, e ciò per abolire qualunque memoria oppoſta alle loro pretenſioni, o perchè tra gli uomini non ſieno fondate dottrine contrarie a' loro politici intereſſi, e pretenſioni.

Le Cenſure da' *Qualificatori* fatte ſi preſentano a' Cardinali, che ſenza eſaminarle proibiſcono, e condannano qualunque libro, reſtando queſto proſcritto, ſenza ſaperſi nè la cenſura, nè gli errori, nè le propoſizioni, reſtando con ciò i Lettori in maggiore dubbio, e curioſità, che prima, e contra il divieto vengono ſpinti alla

lettura del libro, ove non scuopronsi quei difetti generalmente disegnati, dicendosi vietato, perchè continente proposizioni ereticali, scismatiche, erronee, contra i buoni costumi, ed inoltre a simili decreti s' impongono penali leggi, toccanti la temporalità de' sudditi con pregiudizio de' Principi, e disordine delle provincie, contra i lettori, e possessori de' vietati libri. Quindi è, che da' simili proscrizioni de' libri ne derivano due perniciose rovine nello Stato. Nelle scuole da' libri proibiti i Teologi, e specialmente i Frati, si accaniscono in guisa, che le risse, e le loro contese arrecano danno a' sudditi: Inoltre con simili divieti alcune volte gli studiosi, e lo Stato sono defraudati di riceverne vantaggio, perchè da sì vaganti proibizioni le menti de' sudditi per delicatezza di coscienza si astengono da simile lettura.

Sono parimenti offensive a' diritti de' Principi siffattte proscrizioni, mentre o i libri sostengono le Reali preminenze, o dilucidano le Ragioni del Principato, ed in questo caso non puole un Principe estero ordinare l' abolizione di queste scritture, ovvero riguardano siffatti libri le scienze speculative, o le arti, ed in tali circostanze non possono valere negli altrui dominj le provvisioni fatte dalla Corte di Roma, senzachè sieno sottoposte a quelle ordinazioni da antichissimo tempo adottate nelle Provincie Cristiane: Così nel Reame Siciliano qualunque decreto delle due Congregazioni, o editto promulgato dal Maestro del Sacro Palazzo circa il divieto de' libri non va-

esen-

esente dal *Placito Regio*, senza del quale non merita esecuzione alcuna; o il libro riguarda le cose sagre, della Fede, o de' costumi, ed in questi casi secondo l'antica disciplina della Chiesa la censura de' libri s'apparteneva a' Concilj, ed a' Principi il diritto di proscriverli con imporre pene temporali a' trasgressori. Su le medesime pedate vollero in parte insistere i PP. del Concilio Tridentino, ma in parte si dipartirono. Così nel 1562. a ventisei Gennajo Pio IV., volendo far esaminare i libri pubblicati in Germania, ed altrove, per le varie eresie, sottopose all'esame de' PP. ed alla censura del Concilio le lore opere, affinchè avessero notato gli errori, che loro sembrassero opportuni. Fu conchiusa la formazione del catalogo, ossia l'Indice de' libri, e degli autori; ed a' diciotto PP. fu tal cura affidata. Al Sinodo fu la provvidenza riservata; (*decret. Concil. Trid. sess.* 18.). Fu dipoi sollecitata la conchiusione del Concilio, e sospeso l'affare dell' *Indice* all' ultimo giorno, quando nel leggersi il decreto decimottavo fu risoluto, che non essendosi per la moltitudine, e varietà de' libri potuto ordinare quello, che apparteneva alla proibizione de' medesimi, così furono incaricati i PP. destinati a tal uopo, che presentassero al Pontefice l'Indice compilato, aspettandosi dalla sua autorità le necessarie determinazioni su tale assunto.

Discioltosi dunque il Sinodo, e presentato al Pontefice Pio IV. l' Indice da' quei PP. compilato colle censure a' libri, ed autori da pro-

scriversi. Così il Pontefice con sua Bolla in forma di Breve, che incomincia *Dominici grecis*, fece pubblicare il divieto di non pochi libri, ed Autori, aggiungendovi alcune *Regole* da osservarsi, e riceversi da tutti sotto gravissime pene, e censure, che vengono imposte a coloro, che leggeranno, o riteneranno quei libri descritti nell' Indice, volendo parimenti, che la proibizione comprenda tutti gli uomini in tutti i Dominj dopo tre mesi dalla pubblicazione della Bolla, in modo che personalmente a ciascuno fosse letta, e presentata, *ac si ipsismet hæ literæ editæ, lectæque fuissent*; qual modo di legislazione lede certamente in gran parte i diritti de' Principi, come dottamente dimostra il Van-Espen *de promulgat. leg. Eccle. par.* 4. *cap.* 1. §. 1. 2. *e* 3., e lascia nella incertezza le menti degli studiosi, e spinge alla curiosità quelle degl'ignoranti a leggere siffatti libri, non sapendone le ragioni del divieto, o la censura delle proposizioni, mentre la maniera tenuta nella compilazione di questo Indice ne dimostra la verità dell'assunto. In tre classi l' Indice dividesi. Alla prima si appartengono i semplici nomi degli Autori, proscrivendosi le di loro Opere non solo già stampate, ma anche da imprimersi, il che indica un irragionevol giudizio delle Opere utili da pubblicarsi. Nella Seconda riferisconsi i libri, che, sebben cattolici, per la non sana dottrina, o per lo sospetto, ributtansi. Nella terza si rapportano quei libri anonimi, che contengono dottrina contraria ai buoni costumi, alla Chiesa Romana, o agl' interessi

ressi politici di quella Corte, e questi si proscrivono, e dannati riputansi. Se più ristretta fosse stata la proibizione, migliore osservanza avrebbe meritata, e non contraddizione, come avvenne in tutte le Cristiane Provincie.

Appena pubblicate in Roma le costituzioni disciplinari, e della Riforma, non furono universalmente ricevute nelle altre Regioni di Europa. Così in Francia, nella Spagna, in Napoli, e nelle Fiandre, l' *Indice* de' libri con le sue Regole, non ostante la Bolla di Pio IV., non fu ricevuto in tutte le sue parti. Ed ecco l' *Indice* sottoposto ad esaminarsi da' Collegj, dalle Università, e da' uomini dottissimi di ciascun paese.

Nella Spagna il Re Filippo II. dalle sue Accademie, ed Università fece esaminare l' Indice Tridentino, nè fu in tutto ricevuto, poichè tra gli altri libri le Opere *di Carlo Molineo* fra gli Autori di prima classe non tutte furono proibite: alcune vennero concedute, altre con picciole note similmente permesse. Quindi furono nella Spagna introdotti gl' *Indici Espurgatorj*, ed universalmente osservati in esclusione del Tridentino; poichè in ciascuna Provincia i Prelati, i Collegi, e le Università riconobbero meglio fondate le Ragioni del Principato, che quelle delle Curia Romana, e stimarono più esatta la censura fatta dal Principe nelle Provincie, ove dimorano, che quella fatta in Roma, poichè il Principe proprio sa meglio ciò, che nel suo Stato possa apportar quiete, o incomodo, o disordine,

il

il che non si fa di fuori. Fu dunque in Ispagna per comandamento del Cardinale Caspare di Quiroga Arcivescovo di Toledo, e General Inquisitore di Spagna impresso *l'Indice Espurgatorio*, rimanendo in qualche parte sospeso *l'Indice Tridentino*, come narra il *Van-Espen de usu placiti Regii par. 4. cap. 2. §. 3.*

Lo stesso Filippo II. praticò la medesima vigilanza non solo ne' suoi Regni di Spagna, ma in tutti gli altri suoi Dominj; e così l'Indice Tridentino per la sua maggior parte non ottenne forza, e vigore, mentre nelle Fiandre, appena pubblicato, non fu ricevuto, ma per Regia autorità sottoposto ad esame, nel quale fu osservato, che molti libri proscritti dall' Indice Tridentino in ogni facoltà, e scienza, e questi, purgati da alcuni errori, e false dottrine, potevansi con utilità, e profitto leggere. Lo stesso gran Canonista di Lovanio nel surriferito luogo c' insegna, che nel governo del Duca d' Alba in nome di Filippo II. nelle Provincie delle Fiandre fu ordinato bruciarsi i libri degli Eresiarchi, e conservarsi quelle Opere proscritte dall' Indice Romano; e perchè i libri riserbati non recassero danno, e pregiudizio, fu commessa a' Prelati, alle Università, ed agli uomini letterati di quelle Provincie la cura di esaminarne le opinioni, ed espurgarne gli errori, descrivendoli in un particolare Indice. Con somma diligenza fu il tutto eseguito; e presentati al Duca gl' Indici, furono esaminati dal Collegio de' Censori, istituito a questo effetto, ove

tra

tra gli altri presedendovi un Vescovo, el celebre Arias Montano in qualità di Censore, i quali con somma diligenza esaminarono i libri compresi nella proscrizione Tridentina, e conferendo cogli esemplari i luoghi segnati da' primi Censori formarono l'Indice chiamato *Espurgatorio*. Nel 1570. per Regia autorità ne fu comandata l' impressione, restandone fatta l' approvazione con ispecial diploma del Re Filippo II., dal che avvenne, che tutte quelle Provincie tenacemente osservarono l' Indice Espurgatorio, trasandando il Romano, perchè quello più conforme alla natural equità, e questo più corrispondente a' fini politici di una temporale monarchia. Nell' Indice Romano i libri in primo capo, e gli assolutamente proscritti furono ritenuti, e permessa la lettura coll' Indice Espurgatorio, col quale semplicemente fu adoperata qualche censura, ed emendazione. Le opere di Carlo Molineo vietate dall' Indice Romano coll' Espurgatorio vennero permesse con breve censura, restando assolutamente permessi i trattati *de donatione*, *et inofficioso testamento*, el commentario su le Consuetudini di Parigi, perchè in questi non ritrovò il Collegio de' censori cosa, che macchiasse la Religione, offendesse le pie orecchie, e le timorate coscienze, nè ledesse i diritti de' Principi.

Per l' esame fatto dal Collegio de' Censori alle opere di Carlo Molineo espurgate da alcuni errori, furono le medesime permesse, in guisa che giravano per le mani di tutti i Giureconsul-

fulti, e letterati, e tenute in fomma riputazione, e fenza fcrupolo da tutti leggevanfi, valendo moltiffimo nelle Univerfità, e nel foro della Francia, della Spagna, e delle Fiandre; ed allora fu, che nel Pontificato di Clemente VIII., riputandofi commeffo un affronto alla Sede Apoftolica, a ventuno Agofto del 1602 fu pubblicata in Roma la Bolla della profcrizione di tutte le Opere del Molineo con graviffime pene, e cenfure, non oftantechè foffero efpurgate, mentre dice, che *non aliter quam igne expurgari poffent*, facendofene la folenne pubblicazione, ed affiffione *ad valvas Bafilicæ Principis Apoftolorum in acie campi Floræ*, obbligandofi tutti con fiffatta formola, *ita arctent, ac afficiant, perinde ac fi omnibus, et fingulis intimatæ fuiffent*. In quefte circoftanze furono rivocate tutte le licenze date per leggerfi il Molineo, con ordine di non concederfi affatto in avvenire, anzi dalle Congregazioni del S. Officio, e dell' Indice nelle più ampie licenze, anche di libri laidiffimi, e perniciofi, fempre vengono efclufe le Opere del Molineo nella ufitata formola *exceptis Operibus Caroli Molinæi*. Ma nella Francia, e nelle Fiandre non ottenne quefta Bolla il defiderato effetto, perchè dall' Indice Efpurgatorio, travagliato per Regia Autorità dal collegio de' Cenfori, furono quefte Opere permeffe, nè le Accademie, o i Profeffori fi ftancavano mai di averle tra le mani, anzi gli fcritti di quefto Autore nel Foro ottennero grande autorità, e vigore. Quindi fu, che i Giurecon-

ful-

ſulti Franceſi, niun conto tenendo della citata Bolla, nelle ſcritture di ragion Civile, o Canonica ſempre ſoſtenevano quella dottrina, che dal Molineo veniva garentita, nè valſe la Bolla a proſcriverne la memoria di queſto inſigne giureconſulto, anzi con eſpreſſo privilegio del Re ne fu proccurata una nuova edizione di tutte le Opere per la diligenza di Franceſco Pinſon, che con dotte note accomodate alla moderna pratica della Ragion Canonica ne pubblicò l' edizione, nella quale ſono ſicuri i lettori di non reſtare affatto contaminati, nè in pericolo di deviare dalla dottrina della Chieſa Cattolica.

Or quì rifletto, come tanta proſcrizione alla Opere di queſto ſcrittore? E' vero, che in vità non ebbe ottimi ſentimenti della Criſtiana Religione, ma dipoi morì Cattolico. Mà di grazia ſe in forza della Regola ſettima dell' Indice i libri de' Gentili, ancorchè abbondanti di laidezze, e che di leggieri corromper poſſono gli animi de' giovani, pur non ſe ne vieta la lezione, che nella eleganza dello ſtile, e vivacità dell' eſpreſſioni naſcondeſi quel veleno, che inſenſibilmente iſtillato nelle menti de' giovani ne corrompe i cuori. Così alcerto non ſuccede nel Molineo, mentre i Giureconſulti coll' ajuto degli avvertimenti di Gabriele *Pineau*, e di Franceſco *Pinſon* gran frutto di erudizione, e di dottrina ritrar ne poſſono. Nè da queſto mio ſentimento diſcoſtaſi punto il gran Canoniſta di Lovanio *Van-Eſpen de uſu Regii Plac. cap.* 2. §. 4.

Dalla Francia, e dalle provincie della Fiandra

il

illustri esempj abbiamo, che convincono il medesimo assunto nelle proscrizioni fatte in Roma nel libro di *Cornelio Giansenio*, Vescovo d'Ipri, intitolato *Augustinus*. Nel 1640. fu questo libro la prima volta impresso in Lovanio, e conosciutosi, che l'intero argomento riguardava la divina grazia, fu denunciato alla Congregazione del S. Officio, e dell' Indice, dalle quale fu proscritto il Libro, e vietata la lezione colla Bolla emanata dal Pontefice Urbano VIII. nel 1643., che comincia *in eminenti*. In niun conto fu questa Bolla osservata, anzi dal Regio proccuratore se ne chiese la cassazione, perchè pubblicata senza il Regio Placito, come diffusamente dimostra il Van-Espen *cit. loc. cap.* III. §. I. *e* 2.

Con i medesimi sentimenti l' Arciduca Leopoldo in Fiandra con suo Real diploma manifestò a' suoi Consiglieri, e Vescovi di quella Provincia sotto il dì 28. Febbrajo 1651., che la formola usata nella pubblicazione della Bolla di Urbano VIII. in queste parole, *quoad omnia sufficere, et pro solemni, et legitima haberi, nec aliam in Regnis, Provinciis, Civitatibus, Oppidis, et locis requiri, aut expectari debere, omnesque et singulos perinde arctare, et afficere, ac si unicuique nominatim, et personaliter intimatæ, et præsentatæ fuissent*; locchè indica, che la sola pubblicazione fatta in Roma obbligava gli uomini delle Provincie Cristiane all' osservanza, che non dovessero simili Editti valere in pregiudizio de' Privilegi, delle Libertà, e Consuetudini delle regioni Cattoliche, ove non si ammettono le costituzio-

ni-

ni di Roma senza il *Regio Placito*. Non avendo luogo la legge, svaniscono le pene temporali minacciate a' trasgressori di qualunque grado, o condizione; poichè al Principe, e suoi ministri secolari appartiene la cognizione, e la sanzione, essendo lo stesso il vindice supremo della pubblica tranquillità. Contra siffatto Regio Editto ne propose l' Internunzio di quella Provincia le sue doglianze, facendone colle stampe nota la sua protesta a 20. Aprile 1651., declamando contra il Regio editto, come lesivo della Libertà, ed immunità Chiesastica, che richiede cieca esecuzione a tutte le Bolle Pontificie pubblicate solamente in Roma in tutte le Provincie Cattoliche. Da questa protesta dell' Internunzio si riputò lesa la Regia Giuridizione, per qual' effetto nel di 23. Giugno 1651. l' Arciduca Leopoldo rinnovando il Regio Editto con dichiarazione di riputarsi cassa, ed irrita la protesta dell' Internunzio, come pregiudiziale alla Regia Autorità, e lesiva alle consuetudini di quelle Provincie, ordinandosi a tal' effetto la notizia dello Stampatore col premio di mille fiorini al denunciante, e per memoria de' posteri nel Regio Archivio osservasi l' originale Editto presso il Van-Espen pag. *69. Monument. Edit. Lovan.*

Le querele dell' Internunzio, non avendo presso l' Arciduca portorito buon effetto, furono indirizzate ad Innocenzio X. Successore di Urbano VIII. Costui mosso da' lamenti de' Curiali con severo stile in forma di lettere scrisse nel dì 11. Novembre 1651. a Leopoldo, dolendo-

si

si di aver inteso con estremo dolore le violenze usate alla Pontificia Autorità, ed Immunità Chiesastica. Da Leopoldo a'suoi Consiglieri furono queste lettere rimesse per consulta, la quale a 16. Febbrajo 1652. fu umiliata all'Arciduca con parere, che in tutti i Dominj Cattolici l'uso del Regio Placito alle Pontificie Costituzioni è inviolabilmente osservato, con questo non solo niente si deroga alla giuridizione, ed autorità Pontificia, anzi si provvede, che da una violenta, e precipitosa pubblicazione, ed esecuzione di Bolla Pontificia non sieno i Regj diritti pregiudicati, e le consuetudini delle Cattoliche regioni sieno osservate, affinchè non partoriscano scandalo, e disordine nello Stato, come leggesi nella Censura presso il Van-Espen. *Monum. pag.* 70. *Ed. Lov.*

Finalmente dal Consiglio del Brabante nel 1657. all'Arciduca Leopoldo fu indirizzata una Consulta da'Regj Consiglieri, colla quale quei Ministri, come tanti Arghi delle Sovrane Regalie, dimostrarono la necessità di questo articolo, la di cui ommissione sarebbe lo stesso, che rovinare dalle fondamenta il Principato, e l'Impero, poichè dall'inveterata esperienza erasi osservata la diligenza della Curia Romana nella proscrizione de'libri, che difendono la Regia Autorità, e l'osservanza di quei decreti senza esame, e senza *Regio Placito*, significarebbe lo stesso, che convenga al Papa di proscrivere, ed interdire al Re di far Editti nel suo Stato, o far imprimere libri, o scritti, per i quali le sue Regali preminenze,

e le

e le ragioni de' suoi vassalli vengono sostenute. Nè queste ragioni di Diritto furono disgiunte da quelle di fatto, mentre agli esempi accaduti nel 1653. per la proibizione di due scritti impressi in Fiandra raccordarono all' Arciduca le pretensioni Romane, con le quali si dimandava la soppressione di uno sotto il titolo: *Jus Belgarum circa Bullarum receptionem*; e dell' altro: *defensio Belgarum contra evocationes, et peregrina Judicia*. In queste Opere non si parla affatto di Dogma, o di articolo di Fede, ma soltanto si difendono le ragioni di S. M. di non ammettersi Bolle senza il Regio Placito: Pur tuttavia la diligenza di Roma fu solamente impiegata a proscrivere questi libri, per i quali fu obbligato il Consiglio del Brabante interessarsi ad esaminare le ragioni di tal divieto, ordinandone con suo Decreto la cassazione, ed annullazione della proscrizione, come leggesi nella riferita Consulta presso il Van-Espen *loc. cit.*

Nel Regno di Spagna sotto Filippo II. l' *Indice Tridentino* non fu giammai in tutto, e secondo il suo rigore ricevuto, poichè fra i libri proibiti altri furono vietati, altri assolutamente permessi, ed altri permessi con picciole espurgazioni. Quindi sursero in Ispagna gl' *Indici Espurgatorj*, ne' quali vi ebbero parte i Prelati del Regno, le Università, ed i Collegj di quelle Provincie, e credettero, che la Censura fosse più esatta per le Provincie, ove dimorano, ed il Principe proprio nel suo Stato sappia meglio, che la Corte di Roma, quali

sieno i veri mezzi per provvedere alla quiete, e felicità de' suoi popoli, tenendo lontano tutto ciò, che possa arrecare disordine, ed incomodo. Così nel 1601. l'*Indice Espurgatorio* fu fatto imprimere in Ispagna per comandamento del Cardinale Gaspare di Quiroga Arcivescovo di Toledo, e Generale Inquisitore di Spagna. Ciò non ostante non cessarono in Roma le proscrizioni de' libri, e gl' Indici proibitorj delle due Congregazioni, e del Maestro del Sacro Palazzo. Ma quando i Sovrani di Europa si accorsero, che gl' impegni di quella Corte nelle proibizioni de' libri tendevano a sovvertire le Supreme Regalie de' Principi, volendo, che la sola promulgazione, ed accettazione fatta in Roma dovesse valere in tutti i Dominj delle Provincie Cattoliche. In queste circostanze non si arrestarono i Principi di far valere ne' loro Imperi le proprie Ragioni, stabilendo per principio fondamentale del Principato, e per costante diritto inerente alla Regal Corona di non permettere impressione alcuna di libro senza Regio permesso, nè senza il consueto, e necessario *Regio Permesso* far osservare le proibizioni de' libri fatte in Roma. Quindi nel Regno della Spagna, come osserva Salgado *de supplicatione ad SS. par.* 2. *cap.* 38. *num.* 141., è costante Disciplina, e Polizia Civile di non eseguirsi qualunque decreto Pontificio, o altro Editto Apostolico, se prima non sia presentato alla Suprema Inquisizione, ed esaminato secondo l' usitatissimo costume de' Regni della Spagna, affinchè riconosciu-

sciutisi siffatti decreti non lesivi alle Regali preminenze, ed alle ragioni de' sudditi potessero pubblicarsi, ed eseguirsi, altrimenti operandosi, di niun effetto, e vigore riputasi la pubblicazione di quelli. Con maturo consiglio si è in quei Dominj provveduto a' simili decreti Pontificj, affinchè una precipitosa proscrizione de' libri non allacciasse le coscienze de' sudditi con annientare le ragioni del Principato, e dello Stato.

E' ben risaputa la Polizia Civile della Francia in ricevere le Ordinazioni Pontificie, le quali prima della pubblicazione vengono esaminate, e ritrovandosi non pregiudiziali alle Regalie del Principato, nè lesive alle Ragioni de' sudditi, si pubblicano, e si eseguono, altrimenti, si rifiutano. Così le proibizioni dell' Indice Tridentino, e della Congregazione del S. Officio non si eseguono per la sola pubblicazione fatta in Roma, come avvenne nella proibizione delle Opere di *Carlo Molineo*, con la Bolla di Clemente VIII. nel 1602., che, non ostante simili divieti, erano da tutti lette, ed usate nelle Accademie, e nel Foro. Quindi oggi per costante Polizia Civile di quel Regno si è stabilito, che tutti i Decreti venuti da Roma nella proscrizione de' libri, che difendono l' autorità Regia, sono *ritenuti*, sospendendosene l' esecuzione. Celebre a tal oggetto fu la scrittura fatta dall' Avvocato del Re Domenico *Talon* (*Probat. Eccl. Gall. libert. cap.* 10. *n.* 11.) nel Regio Consiglio, per occasione di un consimile decreto pubblicato dalle Congregazioni del Concilio Tridentino, e del S. Officio, dimostrando,

che simili decreti non debbano pubblicarsi, perchè pregiudiziali alla Corona, ed allo Stato, onde fare l'opposto sarebbe lo stesso, che preparare alla Sovranità gravi disordini, e sconvolgimenti. Tuttodì gl'impegni di quelle Congregazioni van crescendo nel moltiplicare divieti de' libri in diminuzione delle Sovrane Regalie, e libertà della Chiesa Gallicana, siccome si erano dall'Indice proscritti gli *Arresti* del Parlamento contra Giovanni Castelli, le Opere dell'Illustre Presidente *Tuano*, le Libertà della Chiesa Gallicana, ed altri libri spettanti alla persona del Re, e della sua Regale giuridizione.

Ad esempio degli altri Principi in tutti i Cattolici Dominj di Europa i nostri Sovrani soprammodo vigilarono nelle proscrizioni de' libri fatte in Roma. A qual segno fossero giunte le pretensioni Romane, per ben intenderle fa uopo riflettere, che il Regno di Napoli, come più vicino a Roma, soffrì maggiori aggravj da quella Corte, anzi si avvanzarono nello Impero degli Spagnuoli, i quali soltanto badavano a vantaggiare le condizioni de' Regni loro di Spagna. Ed infatti nel Pontificato di Clemente VIII., dopo la giunta di Sisto V., l'Indice Romano crebbe di molto. Così in questa epoca le due Congregazioni, e'l Maestro del Sagro Palazzo di continuo formavano editti, e decreti proibitivi di molti libri in quasi tutte le professioni, e scienze, solo perchè o gli Autori erano separati dalla Chiesa, o perchè difendevano le Regalie, ed altre Ragioni de' Prin-

ci-

cipi, o perchè in qualche errore di opinione erano incorsi. Allora fu, che le migliori opere de' più celebri giureconsulti restarono proscritte, come quelle di Scipione, ed Alberico Gentile, di Giovanni Corasio, ed altre, che oggi molto vagliono nelle Accademie, e nel Foro. Nel 1605. fu proibita l'Opera del Reggente *Camillo de Curtis* intitolata, *Diversorii Juris Feudalis Prima, & secunda Pars*. Appena in Napoli fu questo libro pubblicato, nel medesimo tempo uscì in Roma il decreto della proscrizione con severo divieto in queste parole: *Camilli de Curtis secunda pars diversorii, sive comprehensorii Juris Feudalis, Neapoli apud Constantinum Vitalem 1605. omnino, et sub anathemate prohibetur*. Di grazia su qual ragione fondavasi questa proibizione? L'Editto di Roma non indica gli errori. Questo nostro Scrittore visse nella Chiesa professando tenacemente la Cristiana credenza. Egli nel suo libro nè Dogma, nè disciplina Ecclesiastica, nè buoni costumi corrompe, nè introduce eresie, o scisma, ma solo tratta de' rimedj soliti a praticarsi nel nostro Regno in difesa della Regale giuridizione. Dichiarò egli il consueto modo, e per inveterata costumanza stabilito di resistere a' Prelati, che, usurpando la Regale Giuridizione, recano oltraggio a' Regj diritti con oppressione de' suoi vassalli, cioè, nel principio al Prelato aggressore delle Regali preminenze si spediscono le ortatorie; Se queste non bastano, se gl' impone la chiamata Regia; non obbedendo al Sovrano comando', si sequestrano le temporali-

tà de' beni, anche coll' arresto de' più congiunti parenti, o amici; ed essendo contumace, si discaccia dal Regno. Questi modi legittimi praticati nel nostro Regno sono confermati, ed approvati dalla costante osservanza di tutti i Dominj Cattolici di Europa. Quindi fu, che l'Opera del nostro Reggente soffrì la proscrizione da Roma, perchè alla difesa de' Regj diritti avea il dotto Scrittore impiegato le sue fatiche.

Appena intesa in Napoli la proscrizione delle Opere del Reggente *de Curtis*, allora il Conte di Benavente Vicerè non volle all' Editto concedere l' *Exequatur Regium*, ma a' 14. Dicembre del 1605. scrisse al Re Filippo III. una grave Consulta, ragguagliando S. M. che fra le altre cose giuridizionali accadutegli era la proibizione fatta in Roma alle Opere del Reggente, solo perchè in questo libro dimostrati erano i soliti, ed efficaci rimedj, che S. M. può, e dee praticare contra i Prelati del Regno, che alla Regale Giuridizione sogliono inferire aggravj. Conchiudendo in fine della sua Consulta, che in questo rincontro bisogna prendere forti, e risoluti espedienti, perchè la Regale Giuridizione non resti vilipesa, altrimenti non vi sarebbe chi volesse difendere le Supreme Regalie di S. M., e le Ragioni del Principato. In questa guisa il decreto non ottenne forza alcuna nel nostro Regno, come leggesi in Chioccarelli MS. Giuri. *loc. cit.*

Non fu nel nosto Regno ricevuto il decreto fatto dalla Congregazione dell' Indice nel Pontifi-

ficato di Vrbano VIII. a' quattro Febbrajo del 1627, col quale vennero proscritte le Opere legali di *Treutlero*, di *Ugone Grozio*, la Storia Pontificia di *Michele Roussel*, e 'l libro di Pietro Vrries in quel tempo pubblicato in Napoli, nel quale difendesi il rito 235. della G. C. della Vicaria, intorno a' requisiti del Chericato da riconoscersi da quel Tribunale. Questo antichissimo Rito, non mai interrotto nel nostro Regno, Roma vietato, perchè ostava alle nuove massime della Corte Romana. Ciò non ostante il divieto non ebbe luogo, poichè il Duca di Alba Vicerè, non dando esecuzione a siffatto decreto, ne scrisse a S. M., che a' 10 Agosto del 1627 Sovranamente ordinò, che gli recava maraviglia sentirsi proibito da Roma un libro, che non difendeva altro, che la costante pràtica dell' antichissimo Rito della Vicaria

Con maggior vigilanza provvidero i nostri Principi alle pretensioni di Roma per far valere le nostre patrie leggi, ed istituti, quando con legge scritta dal Duca d' Alcalà Vicerè di Napoli nel 1561. fu ordinato di non riceversi, ed eseguirsi in Regno qualunque Bolla, Breve, decreto, Editto, o altra provvisione uscita da Roma senza prima presentarsi la Bolla alla Curia del Cappellano Maggiore per esaminarsi, se contengono pregiudizio a' Regj diritti, o aggravio a' patrj istituti, e, non ritrovandosi lesivi, si pubblichino interponendosi *l' Exequatur Regium*, *Pragn.* 5. *de citation.* Con questo stabilimento, e necessario requisito nella pubblicazione delle Bolle Pontificie

si è proceduto benanche negli Editti, e ne' decreti fatti in Roma per la proibizione de' libri. In siffatto modo si è badato alla difesa *de' Regj diritti*, e delle consuetudini Nazionali. Quindi è, che il nostro Regno per tal'effetto non ha che invidiare nè alla Fiandra, nè alla Spagna, nè alla Francia, nè a qualunque altro Principato più ben istituito, e regolato del mondo Cattolico.

Vagliono siffatte salutari leggi a conservare la pubblica felicità dello Stato, a provvedere alla sicurezza de' sudditi, ed a non ledere la fama degli uomini illustri nella virtù. Ma quando perdesi quel vigore, e zelo per lo servigio Regio, e del Pubblico; ed un interesse cotanto importante sia o trascurato, o raffreddato nel suo spirito, allora tosto si mettono in campo le più avvanzate pretensioni de' Curiali, spargendo libri pregiudizialissimi alle Ragioni del Re, e de' suoi vassalli, ed affinchè le loro dottrine s'insinuassero nelle altrui menti, proccurano d'introdurre tali libri, che meritano esser proscritti, e vietata la lezione di quelli, che corrispondono a' loro fini politici. Al contrario, quando in Napoli si producono libri, che difendono le Ragioni del Re, e delle Nazioni contra gli attentati de' Curiali, subito si proibiscono in Roma colla massima facilità fulminandosi severi Editti, e decreti, volendosene de' medesimi cieca osservanza, senzachè quelli sieno muniti del *Regio Placito*, che per indispensabile legge appartiene ad ogni decreto di Roma, altrimenti quelle Ordinazioni riputansi nulle, e di niun effetto. Quindi ben si rav-

ravvisa, che in simili rinconiri deve il Principato vegliare in proscrivere, e dannare alle fiamme divoratrici quei libri, che girono in pregiudizio delle Regalie, e che tendono a danno dello Stato, e delle Nazioni, lasciando poi libere, e franche quelle Opere, che sostengono gl' interessi del Principato, cui appartiene la proscrizione di quei libri, che nelle menti de' sudditi insinuano false dottrine, rendendoli indocili, contumaci, ed ignoranti de' proprj doveri, onde nelle occasioni avviene, che condannano gli scrittori, che sostengono le ragioni del Principato.

Nel Pontificato di Clemente XI. al 1709., in difesa dell' Editto di S. M. Cattolica di doversi conferire tutti i Beneficj del Regno a' Nazionali, furono pubblicate tre scritture, compilate da tre insigni Giureconsulti Napolitani, che ad evidenza dimostrarono la giustizia del Regio editto, conforme non meno alle Consuetudini, e Statuti delle altre Nazioni Cattoliche, ma ai Canoni stessi in più Concilj stabiliti, alle Costituzioni medesime de' sommi Pontefici, alla dottrina de' Padri antichi della Chiesa, ed alla dottrina ricevuta, e più comune sentenza de' più dotti, e gravi Teologi, e Canonisti. Appena comparvero queste scritture, e da Clemente XI. tosto per via di decreti con due Brevi de' diciassette Febbrajo, e ventiquattro Marzo 1710. furono proscritte, dichiarandole false, temerarie, sediziose, erronee, ed igiuriose alla Sede Apostolica, eversive dell' Unità, e Primato della Chie-
sa

ſa Romana, diſtruttive della Libertà ed Immunità Eccleſiaſtica, ſoſpette di Ereſia, anzi eretiche, di più, *motu proprio, ex certa ſcientia, & matura deliberatione, deque Apoſtolicæ plenitudinis poteſtate* le condanna, proibiſce, e riprova anche MS., e che debbano toſto conſegnarſi agli Inquiſitori, ovvero Ordinarj de' Luoghi, *qui exemplaria ſibi tradita illico flammis aboleri curent*. E coloro, che contravverranno, ſieno ſcomunicati *ipſo facto, abſque alia declaratione*, della quale ſcomunica *nemo per quemlibet, niſi per nos, ſive Romanum Pontificem pro tempore exiſtentem abſolvi poſſit*. Quì chiaramente comprendeſi, che gli anticipati giudizj fatti nelle opere, che ſoſtengono le Ragioni del Principato, e della Nazione, ſono ſempre gli ſteſſi, perchè ſi oppongono a' fini Politici della Romana Potenza.

Nel Pontificato d'Innocenzio XIII. al 1. Luglio 1723. a relazione de' Qualificatori dalla Congregazione del S. Officio furono proſcritte le Opere del noſtro Giureconſulto *Pietro Giannone*, e condannate per empie, ed ereticali, dicendo, che biſogna perciò uſar rimedj forti, ed eſemplari non meno contra le ſuddette Opere, che contra l'Autore con queſte parole: *probibendos atque damnandos cenſuit, prout præſenti Decreto, auctoritate Apoſtolica omnino prohibet, atque damnat, uti continentes Doctrinas, & propoſitiones quamplurimas falſas, temerarias, ſcandaloſas, ſeditioſas, per ſummam calumniam injurioſas omnibus Eccleſiæ Ordinibus, & toti Eccleſiæ hierarchiæ, præſertim S. Sedi Apoſtolicæ, erroneas,*

ſchiſ-

ſchiſmaticas, atque impias, & hæreſim ut minimum ſapientes. Hos igitur libros ſic prohibitos, & damnatos Sanctitas ſua vetat, ne quis, cujuſcumque ſit ſtatus, & conditionis, ullo modo, & ſub quocumque prætextu iterum imprimere, vel imprimi facere, neque jam quocumque loco, & quocumque idiomate impreſſos apud ſe retinere, & legere audeat, ſed eos Ordinariis locorum, aut haereticæ pravitatis Inquiſitoribus ſtatim, & cum effectu tradere, & conſignare teneatur, ſub indice Librorum prohibitorum contentis, aliisque pœnis arbitrio Sanctitatis ſuæ infligendis. Furono dalla Congregazione queſti libri proſcritti, perchè ſoſtenevano le Ragioni del Principato contra le Romane uſurpazioni. E perchè queſta Opera ſempre di grande utilità è ſtata riputata da' noſtri Letterati, e Giureconſulti, perciò sì in Venezia, che in Napoli nel 1770. n'è ſtata proccurata nuova edizione più completa. Nel decreto della Congregazione non enuncianſi le propoſizioni ſcandaloſe, ſciſmatiche, ereticali, ed erronee, per cui i Lettori reſtano nella maggiore incertezza, e confuſione di prima. Dal Concilio di Coſtanza ne' libri proibiti furono diſtinti varj gradi di errore, ſiccome rapporta il celebre Teologo Melchior Cano nel ſuo dotto trattato *De locis Theologicis lib. 12. cap. 6. in fine*, diſtinguendoſi ſu di ciò ſopra tutti gli altri Teologi. *Accepimus enim e Concilio præſertim Conſtantienſi alias propoſitiones hæreticas eſſe, alias erroneas, alias ſapientes hæreſim, alias temerarias, alias ſcandaloſas, alias piarum au-*

rium

rium offensivas. I Qualificatori nella censura del libri nommai distinguono le proposizioni. e perciò varj sono i gradi delle proibizioni, come riflette il dotto Teologo di Lovanio P. Martino Harney Domenicano nel libro composto contra Antonio Arnaldo *de S. Scriptura linguis vulgaribus legenda*, Lib. 1. cap. 20. N. 3. p. 275; e da' diversi gradi della proibizione nasce la diversità delle pene, le quali non contengono niente di positivo, quando semplicemente dicosi, *sub poenis in indice librorum probibitorum contentis*, come a tale oggetto insegna il gran Canonista Van-Espen *Juris Eccles. part*. 1. *tit*. 22. *c*. 4. *N*. 19. *Poenæ variæ sunt pro varietate librorum probibitorum; neque juxta bodiernum Congregationis stylum solet exprimi, quo ex capite liber proscribatur, incerta quoque manet pœna, quam contravenientes incurrunt*. Su questa incertezza non possono le Congregazioni imporre pena temporale a' contravventori, sudditi di alieno Dominio, nè tampoco l'antica disciplina della Chiesa ha riconosciuto la scomunica *latæ sententiæ*, e perchè qualunque Decreto, Bolla, Breve, Rescritto, o provvisione Pontificia non può mandarsi ad effetto nel nostro Regno, se prima non sia munita di *Regio Placito*. Dunque al solo Principe appartiene la proibizione de' libri, che possono offendere la quiete dello Stato, ed imporre a' contravventori le pene temporali.

Non dee sorprenderſi taluno, se le proscrizioni de' libri con ispaventose parole vengono concepite, poichè in Roma si sono introdotte per

for-

formolario comune in tutte le proibizioni, nè contengono quel significato, che esprimono, nè quel senso adottato dal Concilio di Costanza, ma si adoperano in significato diverso, e lontano dal senso comune, e dalla dottrina de' Teologi a seconda de' proprj interessi, ed in conformità delle proprie passioni. Ed in fatti, se scrivesi un libro sopra la Giuridizione, ed Impero de' Principi, subito i Curiali proccurano di ristringerla ne' suoi confini, chiamando quella dottrina sediziosa, ed opposta al Primato di Pietro: Se scrivesi contra le intraprese, e pretensioni della Romana Curia, si chiama quella dottrina distruttiva della libertà, ed Immunità Chiesastica: Se l'Autore declama contra la rilasciata disciplina, e corrotti loro costumi, si biasima quella dottrina, come falsa, temeraria, ed ingiuriosa. Se si scuoprono le superstizioni, i politici rapporti, i rispetti umani, e gl' interessi temporali, subito si sentono chiamati quei sentimenti, come sediziosi, scandalosi, empj, e che sanno di eresia, ed offendano le pie orecchie. Se si abbominano i guasti costumi de' Frati, o de' Preti, si qualificano tali espressioni, come ingiuriose a' tutti gli Ordini della Chiesa, ed alla Chiesastica Gerarchia. Tutto ciò dunque, che si oppone alla loro pretesa Monarchia universale, si chiama dottrina erronea, scismatica, e sediziosa. Al contrario se da uomo di fino discernimento, e di consummata prudenza con animo pacato sieno siffatti libri esaminati per darne retto giudizio, non si scorgeranno i medesimi avere quei difet-

ti

ti indefinitivamente descritti da' Romani Censori, che ammaestrati nella Teologia scolastica per mezzo delle definizioni di una Speculativa disciplina non sanno conoscere altra dottrina, se non quella, che corrisponde alle loro opinioni. A questo proposito merita quì rapportarsi la dottrina del celebre Melchior Cano *lib.* 12. *de locis Theolog. cap.* 10. Non deve il prudente Teologo chiamare empia, scandalosa, ingiuriosa, ed offensiva delle pie orecchie una proposizione letta in un libro, perchè lo sciocco volgo se ne scandalizza, sentendola con orrore. Sarà questo scandalo Farisaico, e da non curarsi. Della stessa dottrina di Cristo si scandalizzavano i Farisei, perchè non conforme alle superstiziose, e false loro opinioni. Il giudizio de' libri è un affare il più geloso da commettersi ad uomini i più prudenti, e consummati nella letteratura. Eccone le precise parole del prelodato Teologo.

„ Pharisæi, audito Christi verbo, scandalizabantur, plerisque discipulis durus erat illius sermo: turbis habere doemonium videbatur. Nec est ambiguum hoc tempore esse Pharisæos quosdam, esse stolidam turbam, et multitudinem falsis opinionibus obtusam, certos demum esse discipulos, quibus est sermo veritatis durissimus. Hi, si abusus reprehendas, qui in imaginibus et colendis, et ornandis in Sacellis, templis, monasteriis, sepulchrorum monumentis, sempiternisque memoriis colendis, sunt plurimi. Si affirmes in hujuscemodi interdum, vol potius nimium sæpe

„ plus

„ plus vanitatem valere, quam Religionem,
„ diabolum, quam Christum; hi, inquam, for-
„ tasse dicent, te Lutheranis opinionibus occu-
„ patum intolerabiles sonos fundere. Non est i-
„ gitur habenda ratio vulgi promiscui, imbecil-
„ li, perturbati, imprudentis, sed prudentis,
„ sinceri, pii, incorrupti. Nec Theologia mo-
„ do requirenda est, sed pietas, ac prudentia,
„ sine qua nullæ aures possunt consentaneos so-
„ nos, abhorrentesque discernere.

Continua lo stesso Teologo ad insegnarci, che ogni dottrina in un libro deesi con sobria prudenza interpretare, ed attentamente osservare tutte le minute circostanze, poichè alcune proposizioni lette nel Vangelo daranno altro gusto, e sapere diverso da quello, che osservasi nei libri degli Ariani. Così egli dice di Santo Attanasio „ Quæ in Evangelio Christi dulcis erat „ super mel, et favum, eadem propositio in „ Arii libros transfusa sapiebat hæresim, erat- „ que ejus gustui vel amarissima. Atque ut i- „ dem vinum ex vase uno sapit picem, ex al- „ tero non sapit, et res eadem illud olet, un- „ de sit, e cœno male, ex arcula muliebri be- „ ne, sic una et eadem oratio ex uno corde, „ et ore odorem spirat jucundissimum, ex al- „ tero teterrimum, ex uno saporem suavem ser- „ vat, ex altero insuavem. Quemadmadum et- „ iam videmus aquam e radicibus, et canalibus „ per quos transit, aliud atque aliud olere, et „ sapere. Non itaque e rerum ipsarum, ora- „ tionumque natura sapor, odorve omnis exi-

„ sti-

„ stimandus est, sed tum res, tum orationes,
„ ipsæ e venis aliquando, et viis, per quas
„ permeant, saporem, et odorem accipiunt.
„ Saporem igitur propositionum, ut dixi,
„ non tam scientia, quam prudentia dijudicat,
„ quocirca, quæ propositio hæresim sapiat, quæ
„ contra non sapiat, non Theologi quivis, sed
„ prudentes solum, atque experientes poterunt ju-
„ dicare.

Non posso dunque dissimulare, che l' affare della proibizione de' libri procede in Roma con sollecito, e precipitoso giudizio, poichè credono i Curiali Romani, che qualunque libro, ove gl' interessi di quella Corte, specialmente nelle cose giuridizionali non sieno a seconda delle loro massime, debba severamente proibirsi, affinchè, nelle occasioni di contesa, allegandosi il contrario, possa rispondersi, che 'l libro fu dalla Sede Apostolica proibito. Inoltre per diritto divino, naturale, Canonico, e Civile è determinato, che niuno può condannarsi senza prima sentirsi. Ne' giudizj Ecclesiastici troppo risaputa è questa Dottrina, che nelle proibizioni de' libri devesi ascoltare l' Autore per allegare la sua ragione, e giustificare la sua Dottrina. Così negli antichi concilj sempre gli autori, o i loro discepoli sono stati ascoltati prima della proscrizione. Nel concilio Lateranense sotto Innocenzio III., prima di condannarsi il libro dell' Abbate Giovacchino, furono intesi i monaci del suo Ordine. Nel Concilio di Basilea prima di vietarsi il libro di Agostino di Roma, Arcivesco-

vo

vo di Nazaret, fu chiamato, ove non volle comparire per giustificarsi, e così fu definito nella sessione 22. *Nec hac sententia personæ præfati Auctoris præjudicare intendit hæc eadem sancta Synodus, quia, etsi debite vocatus fuerit, caussam tamen absentiæ allegavit, et in aliquibus suis scriptis, et aliis doctrinam suam determinationi Ecclesiæ submisit.* Su lo stesso esempio non si dipartirono i PP. del Concilio di Trento nella Congregazione istituita per la proibizione de' libri, volendo prima di esaminare il libro sentire l'Autore. In questa grande assemblea furono varj i pareri, come suole accadere ne' pubblici congressi al dir di Pallavicino lib. 15. cap. 18. e 19. *nella Storia del Concilio di Trento*, ma finalmente la maggior parte aderì all'opinione di doversi sentire l'Autore. E perchè difficile riuscirebbe questo decreto per la distanza degli scrittori, e per l'ignoranza de' loro domicilj, perciò fu deliberato nella sess. 18. in questi sensi; *Hæc autem omnia ad notitiam quorumcumque deducta esse vult, prout etiam præsenti decreto deducit, ut si quis ad se pertinere aliquo modo putaverit, quæ vel de hoc librorum, et Censurarum negotio, vel de aliis, quæ in hoc generali Concilio tractanda prædixit, non dubitet a sancta Synodo se benigne auditum iri.*

La condotta di sentirsi l'Autore, prima di condannarsi il libro, è fondata su la ragione, ed equità naturale, ed è stata universalmente approvata da' Romani Pontefici, Leone X. prima di condannare i libri di Lutero, volle chiamarlo. Le Congregazioni di

Roma, vietando il *Talmud* degli Ebrei, vollero sentirne le ragioni. Così nel proibire il libro della frequente Comunione di *Antonio Arnaldo*, il Signore *de Bourgion* ne sostenne la difesa. Prima di trascriversi nell' Indice il libro de' nuovi Cristiani del *P. Tellier* fu la causa trattata. Nella Inquisizione di Spagna decisivamente è stato definito di non procedersi alla proscrizione di alcun libro, se prima non una, ma più volte siesi invitato l' Autore a dire le sue ragioni. Così abbiamo disposto da' Gesuiti compilatori del libro intitolato, *votum Platonis cap. 22. Tertio justissime se gerit Inquisitio Hispanica, cum Ecclesiasticis doctoribus capita accusationum exhibet, nam cum ex cap. de quibus ab Innocent. I. et cap. de libell. a Leone IV. gravissime præcipiatur omnibus Iudicibus, et Tribunalibus, ne ab exemplis Conciliorum Generalium in judicando recedant, necesse est eam audientiam ipsis præstare*. Quindi è costante dottrina de' più dotti scrittori, e de' migliori Teologi, che nella proibizione de' libri deesi prima del decreto sentire l' autore a difendere le sue ragioni; di questo sentimento furono i Gesuiti in quel loro *votum Platonis*, il Rainaudo *de bonis, et malis libris n.* 502, il P. Bagozio *lib. 4. disp. 3. cap. 2. sec. 1.*, il Muratori *de moderamine ingeniorum lib. 2. cap. 5.*, Giacomo Boileau nella *considerazione rispettosa, Considerazione 2.*, il Fleury nel *Mercurio Storico-Politico* del mese di Aprile 1710, e l' Autore dello *sconvolgimento della libertà delle Chiese di Francia cap. 7. n. 3.* Quindi a gran

ragione dolevasi de' Censori Romani Tostato Vescovo Abulense, perchè gli erano celati i Capi della sua accusa, onde così egli scrisse nella sua Apologia all' Arcivescovo di Toledo: *Ecce quanta iniquitas, et quanta divini, et humani juris confusio; et ipsius naturæ jura violata, ut constituto Justitiæ Tribunali, ipsi reo defensionum copia denegetur, quam tamen sæpe clamosis, atque importunis vocibus, teste, ut ita dicam, tota Ecclesia, exposueram.*

Che debbasi citare l' Autore prima di proibirsi il libro, è dottrina universale, confermata dai PP. Gesuiti nel Voto di Platone al cap. 22. per le seguenti ragioni.

I. Ex generalibus principiis juris de audientia prælandi iis, qui se gravatos arbitrantur.

II. Ex mente Conciliorum, præsertim Tridentini, & Basileensis nuper allegatorum, et ex communi sensu Doctorum, præsertim S. Cypriani, S. Basilii, Abulensis, & aliorum plurium, quos pro re manifesta non expedit allegare.

III. Ex praxi perpetua Ecclesiæ Dei, quam inviolate Universa Hispania observavit, præsertim post erectionem Supremæ Inquisitionis, quæ licet nulli Auctori tribuat Censuras Qualificatorum, & earum fundamenta, si non sit reus cum fulminatione processus, attribuit seorsim positas propositione, quæ a Censoribus condemnatæ sunt, ut eas tueatur.

IV. Ex jure naturali, & divino, cum prædictis circumstantiis debita est Audientia, quod non levis, sed gravis sit infamia, quæ ex prohibi-

 tio-

tione, & expurgatione librorum emergit in Auctores, Ordines, Academias, Provincias naturales: non leves etiam sunt impensæ, quæ fiunt in impressione librorum. Necesse igitur est, ut indubitate sint opera inexcusabilia, ut pro culpa certa pœna certa adhibeatur.

V. Quia disciplina Ecclesiastica gravissime læditur, si propositiones probabiles condemnentur.

Alle addotte ragioni seguendo la dottrina del Van-Espen *de usu Placiti Regii par. 4. cap. 1. §. 1.* e la sentenza de' Gesuiti dobbiamo riflettere, che possono i Qualificatori essere mossi da qualche umana passione, o altro difetto nel riferire i libri, che vogliono proscritti, mentre riputano dannoso quell' Autore, che le Scolastiche opinioni non sostiene. *Tandem ante conclusionem supponendum est, cum judicium librorum integre pendeat ex aliorum relatione, præcipue cum multæ sint propositiones Censura Theologica notatæ, nonnullas fraudes intercedere posse.* Primo; *si cursim legant Examinatores, & mentem Auctoris non bene calleant, aut ejus phrasim non percipiant.* Secondo; *Si Examinatores viri docti videantur, nec tamen sint, aut quibusdam rebus excelleant, unde gloriam nominis acquisierant, & alias sibi traditas prorsus ignorent.* Terzo; *Si conspirent, & odio paciscantur.* Quarto; *ex defectu partis, vel patroni, aut elevata aut depressa narratio proponatur Judicibus.* Quinto; *Si ingenium habeant atrox, & indolem crudelem, de quibus sæpe conqueritur S. Hieronymus, nominatim in præfatione in Esdram, & Nehemiam, taxans*

zans hoc genus obtrectatorum suæ doctrinæ. Finalmente; *aliis modis tenebræ offundantur, quas Hostiensis in Proemio Summæ compilavit ad novem capita reducens*.

Inoltre dobbiamo considerare, che l'interdetto de' libri fatto in Roma non sempre è costante; ma suole alterarsi a vicenda de' tempi, mentre sono rivocabili, essendo materia disciplinare; S. Bernardo scrivendo ad Innocenzio II. così afferma: *Hoc solet habere præcipuum Apostolica Sedes, ut non pigeat revocare, quod a se forte deprehenderit fraude elicitum, non veritate promeritum*. Dagli esempj avvenuti meglio vien dimostrata tal dottrina. A tempo di Benedetto II. furono proibite le Opere di Giuliano Arcivescovo di Toledo; ma nel XV. Concilio della stessa Città furono dichiarate Ortodosse, come confermò Giovanni V., successore di Benedetto. Lo stesso praticò Eugenio IV. per le proposizioni di Tostato Vescovo d'Avila. Con Breve d'Innocenzio VIII. furono interdette le Opere di *Giovanni Pico della Mirandola*, ma poi permesse con Indulto di Alessandro VI.. Il libro intitolato *Quæstiones de Christianis officiis* del P. Stefano Fagundez fu vietato, ma permesso dipoi con Decreto de' 18. Aprile 1630., intesa l'Apologia del *Fagundez*. Il libro *de Romano Pontifice* del Cardinal Bellarmino da Sisto V. fu proibito, come attesta Foligatti nella sua vita, ma dipoi permesso, come propugnacolo della Fede. La Storia Ecclesiastica di Natale Alessandro, e le Esercitazioni del P. Giacomo Serry erano prima

proscritte in primo capo, ora sono permesse.

Inoltre abbiamo, che con Breve Pontificio Leone X. approvò le note di Erasmo al Testamento Nuovo con la dedica a S. Santità. Rispose il Pontefice con molta contezza all' Autore, dicendogli, che, avendo il libro acquistato lode universale nella primiera forma, sperava molto più conseguirla nella seconda. Dipoi dall' Indice Tridentino pag. 116. N. Ediz. fu proscritto. In questa incostanza qual delle due leggi debba attendersi? Di e il Pallavicino *Istor. del Conc. Trid. lib. XV.*, che quel Breve non fu diffinizione *ex Cathedra*, che autenticasse la dottrina di quelle note, quando non fu altro, che una cortese risposta di Leone, a dieci Settembre del 1518., ed è stampata in Magonza presso quel libro da Giovanni Schofer nel 1522. La medesima risposta può addursi contra il Pallavicino, perchè in Roma stabilirsi quattro sorgenti, onde nascono le proibizioni, cioè il Papa, le due Congregazioni, e 'l Maestro del Sagro Palazzo, ove separatamente l' uno dall' altro puol' errare, il che non avverrebbe, se con maturo esame su tal assunto si procedesse, e non allignasse tra i Relatori l' odio, e la prevenzione, a segno di non contentarsi di proibire il libro nocivo, ma si eccede sovente ad interdire tutte le Opere di quello Autore, che non contengono cosa alcuna di male. Non così avviene nelle ben regolate Monarchie, ove il tutto al pubblico utile diriggesi, e con matura discussione si esamina.

Fa maraviglia la proibizione del Machiavelli

in

in prima classe pag.173.n.Ed. fatta in Roma dall'Indice Tridentino, quando a ventitre Agosto 1531. con Breve Pontificio di Clemente VII. fu dato fuori con privilegio allo stampatore (a).

(a) Clemens Papa VII. Universis & singulis quibus hæ nostræ literæ exhibebuntur salutem, & Apostolicam benedictionem. Exponi nobis fecit Antonius de Blado in alma urbe nostra librorum impressor, quod ipse Opera quondam Nicolai Machiavelli civis Florentini in materno sermone conscripta, videlicet Historiam, ac de Principe, & de discursibus imprimere, seu imprimi facere intendit; vereturque, ne alii postmodum ex suo labore & impensa, quam in dictis operibus imprimendis faciet, sibi lucrum quærentes illa imprimant, seu imprimi faciant in illius jacturam, & detrimentum. Quare idem Antonius nobis humiliter supplicari fecit, ut sibi in præmissis opportune providere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur honesto ipsius Antonii desiderio annuere, ac illius indemnitati obviare volentes, omnibus & singulis Impressoribus, bibliopolis aliis cujuscumque status, gradus, & conditionis existentibus nostræ ditioni temporaliter non subjectis, in virtute Sanctæ obedientiæ, & sub excommunicationis latæ sententiæ pœna, Nobis vero & S. Romanæ Ecclesiæ mediate vel immediate subjectis, etiam sub amissionis librorum impressorum, & vigintiquinque ducatorum Auri de Camera pro una Cameræ Nostræ Apostolicæ, pro reliqua vero medietatibus præfato Antonio, totiens quotiens contraventum fuerit applicandis poenis. Districte præcipimus & mandamus, quatenus dicta Opera per prædictum Antonium, ut præfertur, imprimenda ad decennium non imprimant, neque imprimi facere, aut vendere, seu venalia habere audeant, vel præsumant, nisi ad id dicti Antonii expressus accesserit assensus. Quocirca quibusve locorum Ordinariis, seu eorum officialibus, & Vicariis in Spiritualibus committimus per præsentes, ut ubi, quando, & quotiens pro parte dicti Antonii requisiti fuerint, ipsi Antonio efficacis defensionis præsidio assistentes, faciant præsentes literas, & in eis contenta quæcumque inviolabiliter observari, & publicari; contradicentes quoslibet, & rebelles per censuras Ecclesiasticas, & poenas prædictas appellatione postposita compescendo; invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio Brachii secularis in contrarium facientibus, non obstantibus quibuscumque. Datum Romæ apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris die XXIII. Augusti MDXXXI. Pontificatus Nostri anno octavo. — Blosius.

Risponde quì Pallavicino : Quasi per ogni Bre-
„ ve, che il Papa segna in tali materie , possa
„ egli prendere informazione delle scritture, o coi
„ proprj suoi occhi, o per diligenza d'uomini pe-
„ ritissimi; e quasi, eziandio che ciò si permet-
„ tesse, il tempo non somministri occhiali da di-
„ scernere la seconda volta ciò, che non si era co-
„ nosciuto la prima. Qual Repubblica non si
„ accorge talora di qualche nociva concessione,
„ di qualche indebita approvazione , e non co-
„ stuma di rivocarle?

Inoltre nella proscrizione del libro è d' aversi in somma considerazione il precetto della carità , poichè il divieto del medesimo denigra immediatamente la fama, e l'onore dello Scrittore , che tra le replicate vigilie , e laboriose occupazioni impegnasi al Pubblico giovare con le sue Letterarie fatiche , dalle quali in vece della gloria ne raccoglie biasimo , ed opprobrio , finanche dalla plebe . Or se l' Autore del libro, che vive nel grembo della Romana Chiesa, avrà travviato in materia di fede, o di costumi, allora potrà molto prevalere l'ammonizione, precedente l'invito alla giustificazione delle sue proposizioni , il quale , meglio disponendo, renderà utili queste fatiche; Ma se lo Scrittore non sarà Cattolico , sempre dall' ammonizione può sperarsi la ritrattazione, che, ostando al torrente de' più gravi errori, e scelleraggini, apporterà maggior profitto , che non produce la proscrizione del libro. Quindi è , che simili divieti con maturo esame , e fina prudenza debbano

pre-

prescriversi, affinchè non offendano la Sovranità, nè pregiudichino allo Stato.

C A P. III.

Non obbligano in coscienza tali decreti proibitivi, perchè non hanno forza nè Legislativa, nè direttiva, ma sibbene la Legge del Principe.

E' Risaputa dottrina, che al Principato convenga l'Autorità di proscrivere i libri; agli Ecclesiastici la Censura in materia di Fede, e dei costumi. Si è pur trasformato questo sistema, e che oggi non si bada più ad articoli di Fede, ma alla Giuridizione, e Temporalità, volendosi una cieca ubbidienza a' decreti Romani, non già quella commendata dal dotto Teologo Payva nella *Difesa della Fede Trentina lib. 1. pag.* 118. *Prætlare enim* Obedientiam *definivit, qui habitum esse dixit parendi justis, et legitimis illorum præceptis, quibus lege, et jure parere tenemur, et, ut pareamus, recta dictat ratio.* E' parimenti a' tutti noto, che in Roma non tanto si curano gli errori di Religione, quanto i libri scritti in diminuzione dell'Autorità Ecclesiastica. Appena vedesi un libro di questa sorta pubblicato, subito si proscrive: al contrario permettesi, che non a numero, ma a migliaja girino gli scritti

pre-

pregiudiziali all'Autorità secolare. Queste perniciose massime proccurano essi autorizzarle col sentimento de'loro dottori, le insegnano nelle Cattedre, le prescrivono come dottrina necessaria de' Cherici, che istruiti con queste massime pretendono, che i loro cenni sieno ricevuti, come precetti divini, che obbligano in coscienza. Se alcuna persona pia e dotta scrivesse contra siffatte perniciose dottrine, subito le proibizioni sono in campo. Se lo scrittore difende l'autorità temporale del Principe, e sostenga, che anche gli Ecclesiastici sono soggetti alle pubbliche funzioni, ed alla giuridizione de' magistrati secolari, se offendono co' delitti la pubblica tranquillità, e sicurezza, subito questi libri sono proibiti, e perseguitati gli autori per via di censure, con la diffamazione presso il Popolo ignorante. Ma se voglionsi tali sentimenti sostenere su l'autorità degli antichi scrittori cattolici, subito essi, proccurandone fare nuove edizioni, corrompono quel testo, che fa contra la causa loro. Tutto ciò è avvenuto non solo nei libri profani, ma anche negli Ecclesiastici per opera de' correttori, che per istabilire l'Universale Monarchia del Papa mutilarono varj luoghi, come nell'orazione della Cattedra di S. Pietro, sul che può consultarsi l'archivio di S. Scolastica sopra Subiaco. Scorgeremo dunque da questa analisi, che non possa chiamarsi disubbidienza quel non ammettere i libri dall' Indice vietati; ma per ben procedere nella dimostrazione, esamineremo, se il Concilio di Trento ha tolto a' Vescovi il diritto della Censura nella propria dio-

cesi

cesi ne' libri in materia di fede, e de'Costumi; Se le congregazioni dell'Indice, e del S.Officio abbiano Autorità di obbligare tutti ciecamente alla osservanza de' loro decreti; Se questo diritto è comune a tutti i Vescovi; E se dall' autorità, o dalla ragione debba l'Indice chiedere l' osservanza de' suoi decreti.

Ad esempio di Carlo V. nel 1559. Papa Paolo IV. contra l'Eresia Luterana pubblicò l'Indice de' libri proscritti per l'empie dottrine, con severe pene a' leggitori. Su le medesime orme procedendo l'immediato successore Pio IV., alla deputazione Tridentina commise l' affare, come riferisce lo *Spondano* all'anno 1557. §. 5., e con ciò dimostrò la sua dipendenza dal Generale Concilio. Diversi furono i pareri de' PP. su tal affare. Giudicarono alcuni, che non al Concilio tal punto spettasse, tra quali il celebre Arcivescovo di Braga, Bartolommeo de' Martiri, disse, *posse id committi Accademiis*; all' opposto altri stimarono degno carico dell' assemblea riformare l' Indice Paolino, e tra questi il Priore Generale degli Eremitani Cristoforo da Padova dicendo, che in quello vi erano moltissimi libri buoni, ed utili; *hos emendandos quidem esse, non omnino refellendos, cum ea sit ternarum rerum conditio, ut is, qui mallet omne bonum, quod purum non est eliminare, et non potius illi defecando studere, genus humanum omni bono privaret*; Onde ne fu da' PP. assunto il carico.

Tra le differenze de' pareri fu destinata la de-

deputazione per la riforma dell' Indice de' libri ad alcuni PP., *quibus doctrina impura continetur*, con lasciarsene al Concilio l'esame. Sembrò opportuna la risoluzione, perchè avea conosciuto, che con religioso zelo in diverse provincie eransi pubblicate molte censure contra il torrente di siffatti libri, ma non aveasi potuta arrestare la piena. Ed infatti quella sacra assemblea conoscendo ritrovarsi nell' oscuro senza precedente ascolto delle parti interressate, ad universal notizia così definì *sess. XVIII. de libror. delectu: Ut si quis ad se pertinere aliquo modo putaverit, quæ . . . . de hoc librorum, et censurarum negotio . . . . in hoc generali Concilio tractanda prædixit, non dubitet a Sancta Synodo se benigne auditum iri*, condizione era questa necessarissima. Fu poscia sciolto il Concilio e l'Indice da' deputati non venne compilato, così non fu questo dalla sacra adunanza esaminato. Le circostanze, come narra il P. Sarpi, non permisero ulteriore esame, e la necessità indusse a prescrivere nella *Sess. XXV. de libr. delect.; quidquid ab illis (deputatis Patribus) præstitum est, Sanctissimo Romano Pontifici exhibetur, ut ejus judicio terminetur, et evulgetur*. Dopo tre mesi dallo scioglimento del Concilio a' 24. Marzo 1564. Pio IV. con Breve approvò l' Indice con X. *Regole* da' deputati distese; ed ecco stabilite le *Regole* senza incarico de' Padri Tridentini.

L' unico pensiero di quella Sacra Assemblea fu di commettere ad alcuni Deputati la formazione dell' Indice de' libri empj, ed ereticali, per con-

conservare ne' fedeli la purità della Fede, e de' costumi, lasciando al Papa il peso di esaminare, e pubblicare l'Indice. Fuori di quest' oggetto non osservo altro. Non s' impose quella pretesa cieca ubbidienza all' Indice, non si tolse a' Vescovi il diritto della Censura ne' libri ereticali, anzi lo stesso Concilio col titolo di *pio zelo* encomiò quei Vescovi, che in diverse Provincie pubblicato aveano molte censure contra tanti impuri libri di fresco usciti. Or se tal diritto si avesse voluto stabilire, qual migliore occasione di questa poteasi mai sperare? ciò non fu prescritto, dunque lo stesso Concilio ha voluto permanente ne' Vescovi nelle loro diocesi il diritto della Censura a' libri ereticali. Anzi chi non vede, che lo stesso Concilio a' medesimi Vescovi raccomandò la sospensione, e Canonica procedura contra qualunque Predicatore sì Regolare, che Secolare, il quale seminasse nel popolo errori, ed eresie (Sess. V. cap. 2. de Refor.). La vigilanza su la predicazione della sana Dottrina intorno al Purgatorio, alla venerazione de' Santi, al culto delle sacre Immagini (sess. 25.) fu imposta a' Vescovi, affinchè la facessero da Maestri, e giudici della Fede nelle proprie diocesi. Qual ragione dunque non concorre a dimostrare, che non sia lasciata loro la ispezione, e la censura su i libri cattivi, e pieni di errori.

Inoltre la mente de' PP. Tridentini su questo assunto chiaramente dimostra affidata a' Vescovi la cura di formare la semplice censura de' libri ereticali, di concedere la permissione, e farne la

pro-

proibizione. Così nella Regola X. espressamente si prescrive: *Liberum tamen sit Episcopis.... eos etiam libros, qui his Regulis permitti videntur, prohibere, si hoc in suis Regnis, aut Provinciis, vel Dioecesibus expedire judicaverint*. Da questo principio debbo argomentare, che possono i Vescovi fare la censura su i libri da Roma proibiti, e permetterne la lezione, rappresentando al Principe i vantaggi di quel libro proscritto dalla Corte di Roma su le massime della Politica, e privati riguardi di quel Regno, i quali possono non uniformarsi alle circostanze degli altri luoghi. Questo stesso stabilimento fu confermato nella Istruzione *tit. de probibit. libror.* §. 5.

L' affare dell' Indice de' libri proibiti non fu compito, e perfetto, senonchè per i tempi trascorsi, cioè per quei libri fino a quell' epoca stampati, e non mai per quei libri da stamparsi ne' secoli futuri, ne' quali il *giudizio*, e *l' autorità* de' Vescovi avessero dovuto provvedere con esporre al Sovrano la Censura, e gli urgenti motivi di proscrivere quelle Opere, che alla Chiesa, ed allo Stato erano di positivo nocumento. Dunque l' Indice Tridentino non impose ai Vescovi una illimitata, ed assoluta soggezione; ed in fatti nella Francia, e nelle Fiandre non fu questo Indice ricevuto, se non se dopo la riforma fattane per mezzo de' Teologi Deputati da Filippo II. a formare *l' Indice Espurgatorio*, che con Regio Editto fu pubblicato nel 1577., come si fece delle Regole, delle quali quattro furono ammesse, e sei rifiutate. Presso di Noi

si seguì lo stesso costume adottato dalla Spagna nella materia dell'Indice, in forza della quale legge Universale a' Vescovi, anche in vigore della X. Regola Tridentina, restò salva la libertà di accrescere l' Indice, o di permettere qualche libro, che piuttosto utilità, che rovina avesse allo Stato apportato, e tutto ciò dovessero i Vescovi dotti, e zelanti farlo colla Regia autorità.

La Tridentina deputazione non volle in niun modo estendere ad altri tempi l'Indice de' libri proibiti, i quali da' Teologi della Curia Romana vieppiù facendosi crescere, non sarebbe restato neppure un libro buono da leggersi. Non sognarono mai quei PP., che l'Indice fosse perpetua norma delle proibizioni; mai pretesero di assoggettare, e spogliare i Vescovi della censura a' libri usciti nelle loro diocesi; mai credettero potersi tranquillamente riposare sulla Dottrina, probità, e sincerità di un Maestro del Sagro Palazzo, di pochi Frati stranieri, e sulle pregiudicate opinioni de' Romani Curialisti. Tutto l'affare fu riposto in mano de' Vescovi, al zelo, e dottrina de' quali il Principe, e 'l Popolo affidando, speravano la censura de' libri, che col Beneplacito Regio fossero giudicati cattivi, o buoni. Se i Santi Vescovi Spagnuoli, Francesi, e Tedeschi si riputarono esenti a non ciecamente adottare tutte le Romane proibizioni, così sul loro esempio possiamo anche Noi farlo; e se i Romani medesimi non vollero avere per buoni quei libri delle altre Nazioni, che difendevano il diritto

de'

de' Principi, così possiamo parimenti riggettare i libri loro, che pretendono conculcata l'Autorità Sovrana, e le Ragioni delle Nazioni.

Per utilmente procedere nel proposto assunto, ed illuminare i semplici, fa uopo riflettere sulla *Natura*, sull'*Autorità* de' Decreti dell'Indice e dell'Inquisizione, sulle *massime*, e sul *metodo*, che osservasi nella proibizione de' libri. Ad ognuno è noto, che la Congregazione dell'Indice dee la sua origine a Sisto V., il quale unì questa a quella del S.Officio, a cui spettava la revisione, ed approvazione de' libri, e non potendosi per la moltitudine degli affari provvedere a questo oggetto, al quale secondo l'avvertimento del Van-Espen P. 1. Tit. 22. cap. 4. n. 25. *forsan non adeo diligenter, & accurate ageretur*, fu commesso il carico della revisione, e proibizione de' libri a quella dell'Indice, senzachè della sua primiera potestà fosse spogliata la Congregazione del S. Officio. Così queste due, il Papa, e 'l Maestro del Sagro Palazzo sono le copiose sorgenti della revisione, e proscrizione de' libri. Siffatti decreti su tal oggetto pubblicati in Roma non costituiscono un infallibile giudizio della Sede Apostolica, perchè o i decreti si fanno dalle due Congregazioni, composte di alcuni Teologi Regolari, e di alcuni pochi Cardinali, e perciò non rappresentano la Sede Apostolica, cioè la Chiesa Romana, che si costituisce da tutto il Clero, come vien dimostrato dal Tamburino nella *vera idea della S. Sede*, e dal Du-Hamel *sull' Autorità della S. Sede*. Inoltre a

que-

questa Congregazione non vi assiste il Pontefice, e soltanto i decreti si pubblicano a nome della Congregazione, presentandosi prima da quel Segretario al Papa, il quale, non esaminando nè il libro, nè il voto de' Consultori, approva il decreto: O questi decreti si fanno dal Pontefice, come privato dottore, o dal Maestro del Sagro Palazzo, sempre si verificherà, che mai siffatti decreti possono chiamarsi *giudizj della Sede Apostolica*, o *Dommi*, o *Oracoli della Fede*. Quindi questi non possono ottenere vigor di legge nei Dominj stranieri, ma solo ne' Dominj Pontificj, nè possono obbligare tutti, perchè si riconoscono come privati giudizj dottrinali de' Romani Teologi; ma se si pubblicano coll'approvazione Papale, allora parla come Vescovo di Roma, non già come Capo della Chiesa Universale. Su questi motivi le Chiese Cattoliche della Francia, e delle Fiandre ricusarono l' Indice Tridentino col divieto di pubblicarsi i decreti della Inquisizione, e dell' Indice.

Da questo nacque la Costituzione fondamentale in tutti gli Stati Cattolici, che per l'accettazione di qualunque decreto pubblicato in Roma sia necessario il *Regio placito*, il quale nelle materie di fede, o di costume, quando il Vescovo di Roma decide, come Capo della Chiesa Universale, obbligando tutti i fedeli all'osservanza, succede alla Canonica accettazione de' Vescovi ne' rispettivi Dominj. Nè questa inconcussa pratica è mostruosa novità nella Chiesa, e nello Stato, poichè una legge, la quale interessa

o la Religione, o la Repubblica, non può aver forza nella Chiesa, e nello Stato, se non è approvata, ed accettata da' legittimi Superiori Ecclesiastici, e Secolari; mentre nelle materie di fede, o de' costumi i Vescovi in tutte le Chiese sono i giudici competenti; nelle cose *miste* in tutti gli Stati i Principi sono i Conservatori della pubblica tranquillità, perchè Tutori, e Protettori de' Sacri Canoni, e della Chiesa, e perchè Vescovi esteriori della Religione hanno potere, ed autorità di difendere, e proteggere la Chiesa, e l' Impero. Con questa Polizia si regolano la Spagna, la Francia, le Fiandre, la Toscana, la Sicilia, e tutti gli altri Dominj Cattolici, ne' quali i decreti di Roma ottengono vigor di legge, quando dal Regio Placito vengono muniti, come abbiamo dimostrato. Ai Vescovi dunque spetta la Censura de' libri nelle materie della Fede, e de' Costumi, al Principe la proscrizione. Debbono i Vescovi, perchè giudici naturali, vegliare nelle loro diocesi, perchè non si spargano dottrine empie, ed ereticali senza attendere al divieto delle Congregazioni, e chiederne dal Principe nelle circostanze l' opportuno rimedio. Il solo Principe può conoscere, se la proibizione de' libri sia utile, o nociva ne' suoi Stati, mentre sappiamo, che spesse volte la pubblica tranquillità a gravissimi danni è stata sottoposta per la proscrizione de' libri, come avvenne nella Francia per le Opere di Giansenio, e di Quesnel. Quindi a ragion veduta la Francia non accettò la Bolla di Clemente VIII. per le Ope-

Opere del Molineo. Di continuo in Venezia spurgasi l' Indice Romano. Finalmente dall' Augusta Imperadrice Maria Teresa nel 1786. fu proibito ne' suoi Dominj usarsi l' Indice Romano, perchè dalla natura, e dall' autorità de' decreti delle Romane Congregazioni apparisce, che siffatte proibizioni di libri da, per se non hanno nella Chiesa universale alcuna forza legislativa, non potendo dalle medesime conseguirsi neppure la direttiva, opportuna a distinguere i libri buoni da' velenosi, e conoscerne l' empietà.

La deputazione Tridentina, secondo lo spirito di quei PP., e le regole prescritte, ebbe di mira co' suoi decreti di proibire soltanto i libri ereticali, o ripieni di empie dottrine, opposte al buon costume, ed alla Cristiana Religione, o che gli Autori fossero già condannati, o notoriamente sospetti di eresia, o increduli, o libertini, o se Cattolici insegnassero errori riprovati dalla Chiesa universale. Questo fu l' incarico dato, ma non così è stato eseguito, mentre oggi poco curandosi i libri in materia di fede, e de' costumi si arroga il diritto di vietare i libri di qualunque sorta di Autore, che sostengono la pura dottrina della Chiesa, ricavata dalla S. Scritura, e da' Padri, o che difendono opinioni non ancora chiaramente definite dalla Chiesa, ma disputate da grosso numero di Teologi Cristiani, di Università, e di Dottori; o che gli Scrittori sostengono gl' inviolabili diritti della Sovranità; o i sacri del Vescovato; o i privilegi delle Nazioni. Contra

ſiffatti Autori ſubito quei Conſultori prevenuti dalle maſſime delle loro dottrine, dalle opinioni delle loro Scuole, animati dallo Spirito di frateſca intemperanza, ſorpreſi dal genio della dominazione, del diſpotiſmo, delle pretenſioni Romane, da particolari nimicizie, da umani riguardi, ec., fortemente ſi ſcagliono con cenſure, ed univerſali proibizioni contra quelli, che combattono o il Moliniſmo, o l'Ildebrandiſmo, o 'l Fratiſmo, o gl' intereſſi della Romana Corte, e laſciono intanto libere le Opere de' più impudenti Geſuiti, de' Pelagianizanti, e Neſtorianizanti Teologi, che hanno guaſtato lo Stato, e la Religione, e ſi laſciono liberamente correre gli ſcritti contra la Poteſtà de' Principi, e le ſanguinoſe ſatire contra i magiſtrati Secolari. Pertanto avviene, che in dette proibizioni non iſcorgeſi la forza direttiva, e perciò vengono ſottopoſte ad eſame, lochè non riuſcirebbe, ſe quei Conſultori aveſſero preſente il ſaggio conſiglio del Cardinal de Luca (diſc. 19. n. 15.) *Id apud omnes condemnabile reputatur, ut quo magis fieri poteſt parce, & circumſpecte in hac prohibitione procedatur, ne facilitas, vel frequentia vilipendium cauſſet, aliaque producat inconvenientia*. Quindi ragionevolmente declamano le pie Univerſità, i Religioſi dotti, e ſi lagnano i Cattolici Principi contra tali proibizioni, dichiarate *ad infringenda ſua jura* (Regia) come abbiamo nel Van-Eſpen loc. cit. cap. 5. n. 2. e 3.) *quod per hanc Congregationem proſcripti fuerint . . . . libri concernentes perſonam Regis*,

Regiamque jurisdictionem, libertates Ecclesiæ Gallicanæ. Abbastanza hanno capito i Dotti, come procedono in Roma siffatte proibizioni, e perciò poco si curano, come asserisce il P. Zaccheria, allevato nelle massime Romane nella sua *Storia Polemica della proibizione de' libri*, Append. §. 2. „ Può ora per rapporto de' Revisori, ora an„ che per sinistra impressione di qualche giudi„ ce; o sofistico, o pauroso, o prevenuto in„ trodursi quando orrezione, o surrezione, e „ quando anche o sommo gius, che passa in „ ingiuria, o soverchia durezza, o poca equità.

L'illuminato Pontefice, e non mai abbastanza lodato, Benedetto XIV. ben conobbe le ingiustizie, ed abusi cresciuti nella Congregazione dell'Indice, e proccurò emendarle colla sua Bolla, che incomincia, *Sollicita ac provida*, prescrivendo diverse regole per evitare in avvenire ogni irregolarità. Tra le altre stimo quì rammentare quella, che dispone ne' libri di un Cattolico di non pubblicarsi il decreto del divieto prima di sentirsi l'Autore. *Magnopere optamus*, cit. Boll. §. 10., *ut quando res sit de Auctore Catholico aliqua nominis, & meritorum forma illustri, ejusque opus, demtis demendis, in publicum prodire, & prodesse posse dignoscatur, vel auctorem ipsum suam causam tueri volentem audiat (Congregatio), vel unum ex Consultoribus designet, qui ex officio operis patrocinium, defensionemque suscipiat.* Questa Regola, che poggia su la naturale giustizia, su'l precetto divino, Canonico, e su la dottrina di un illuminatissimo Pontefice, non è mai

osservata da quella Congregazione. Lo sanno ciò i trapassati autori, e nostri avoli.

La Congregazione dell' Indice non retrocede mai dalle sue intraprese, nè attende a tutte le leggi, se non se a quelle, che corrispondono ai suoi fini. Ella condanna tutte le Opere de' più rinomati Professori delle Università Cattoliche, qualora questi scrivono su i diritti de' Principi, senza sentirsi l'autore, nè le sue giustificazioni. Si proclama il divieto senza addursi ragioni, o motivi; non si distinguono gli errori, nè l'utile dal nocivo, ed in una voluminosa Opera, senza matura lezione, subito se ne forma il giudizio, quando un inciso non incontra al genio del Revisore; E se il Dotto, o l'ignorante ne chiega il difetto dell'Opera, volendo sapere, dove stia il guasto, subito si risponde da' Consultori: *Obbedite a ciò, che vi comanda, senza che sappiate nè voi, nè le altre persone dotte, che potreste consultare, il motivo, perchè si ordina la obbedienza*. Astenetevi dal leggere i libri da noi proibiti. Farete un peccato leggendoli, nè vi si può indicare la ragione tenuta per la proibizione. Con queste massime, e metodo si diriggono tutte le proibizioni a' Fedeli in qualunque grado, e merito.

A ragion dunque declamano le Università Cattoliche, ed i dotti, lagnandosi i Principi per siffatte proibizioni, che non procedono secondo lo spirito della Chiesa su gli esempj del Concilio Niceno, di Gelasio Papa, e del Tridentino, perchè nè si distinguono i libri, che *ex professo* sono im-

impuri, osceni, ereticali, sediziosi, ed empj, da quelli, che trattano de' confini delle due Potestà; o che sostengono la dottrina della Tradizione contra gli abusi, e novità introdotte da' Teologi arditi; nè quelli che istruiscono i fedeli nei doveri della Religione, e del Principe, o li guidono alla perfezione Vangelica. Ne' libri, ove il genio e lo scopo dell'autore evidentemente dimostrano la impurità, l'oscenità, la sedizione, l'empietà, ec. non vi bisognono ragioni, nè proibizioni a' fedeli, mentre i Principi sono su tale oggetto vigilantissimi Arghi; ma non si dovrà far così ne' libri di altra natura. Nè mi si dica, che con questo sistema si va allo *Spirito privato*; il che piuttosto dimostra una sommissione all' Autorità Suprema; e lo Spirito privato mai dimanda lume, o istruzione dagli altri, anzi il chieder lume da' Superiori meglio ci guida alla sicurezza, alla prudenza, ed alla rettitudine per non agire come puri automi.

Dalla Deputazione de' PP. Tridentini non meno, che dal Pontefice non è stata mai concessa alla Congregazione dell' Indice quella illimitata potestà, arrogatasi contra i diritti della Sovranità, e del Vescovato, poichè tra tutti i Padri antichi della Chiesa Greca, e Latina, e dagli stessi Pontefici uniformemente è stato stabilito, che *Apostolica Sedis Sanctitas non potest, nisi quæ in ædificationem sunt, & non in destructionem*, come attesta Innocenzio IV. Al Vescovato è annesso nella propria diocesi il diritto di pascere i fedeli, facendolo da pastore, da dottore,

 da

da giudice della fede con allontanare le impure massime, che guastar potessero la santa dottrina della Chiesa; Al Principato poi compete col *Real Placito* il diritto di proteggere il zelo dei Vescovi, proscrivere i libri empj, imporre severe pene contra i violatori. Al contrario il Principe non meno, che i Vescovi hanno il diritto di ricusare i giudizj dottrinali de' *Qualificatori*, perchè foggiati da' pregiudizj delle scuole Fratesche, perchè patrocinati da umani riguardi, da singolari interessi, e dalle politiche mire de' Curiali, e perchè diretti a danno del Principato, e del Vescovato, in di cui favore così scrisse il gran Canonista di Lovanio, *P.* 1. *Tit.* 21. *cap.* 4. *n.* 34. *Episcopis, ac Fidei Inquisitoribus* (per tolleranza de' Vescovi, e permissione dei Principi) *manere in suis respective Dioecesibus, & districtibus, facultatem libros proscribendi, expurgandi, & corrigendi, quotidiana praxi manifestum est.* Nè questa dottrina discorda dalle Regole Tridentine, poichè nella *Reg. V. de prohibitione librorum* nell' Istruzione posta alle regole dell' Indice si dispone, *Episcopi, & Inquisitores seu ab iisdem subdelegati, & Deputati tam in* Italia, *quam extra, penes se habeant singularum nationum Indices, ut librorum, qui apud illas damnati, & prohibiti sunt, cognitionem habentes, facilius prospicere possint, ut etiam a suae jurisdictionis terris eosdem recognitos arcere, seu retinere debeant.* Quindi è, che l' Indice Romano non ha universalmente forza legislativa, nè direttiva, volendo i Principi con la censura dei

Ve-

Vescovi proscrivere libri, e ritenere quelli dall' Indice vietati, mentre spesse fiate si è riconosciuto il libro pernicioso per un Dominio, ed utile per l'altro, il che ugualmente corrisponde all' Originario diritto del Principato, e de' Vescovi.

Nella Polizia Civile, e disciplina Ecclesiastica consistono gli Originarj diritti del Principato, ed i fondamenti del gius pubblico Ecclesiastico nell'oggetto delle proibizioni de' libri. Dalla natura de' governi, dall' antiche consuetudini delle Chiese cattoliche, e dagli usi costanti delle nazioni si è riconosciuta una certa norma di procedere. Con siffatta organizzata armonia in tutt' i Dominj Cattolici vieppiù regna la concordia, la pace, l' ordine, la rettitudine, la giustizia, la dolcezza, la verità Evangelica, la vigilanza sul culto divino, l' estirpazione degli abusi, e degli errori, con rimuoversi la confusione, la soverchieria, la frode, le risse, e gli scandali. Su questi cardini principali si riconosce il diritto del Regio Placito di accettare, o risiutare i decreti di Roma. Le consuetudini delle nazioni, che nella Francia chiamansi *libertà Gallicana*, dipendono dall' Ordine stesso della Gerarchia Ecclesiastica, istituito da Cristo, osservato dagli Apostoli, confermato da' Concilj Ecumenici, sostenuto da' Padri della Chiesa, rispettato de' Pontefici, e conservato per molti secoli in tutte le Chiese. Da ciò ben comprende ognuno, che l'originario diritto del Principato, le consuetudini delle nazioni, ed i regolamenti della disciplina Ecclesiastica consistono su l' inalterabile dovere di regolarsi su la

nor-

norma del Vangelo, giusta l' autorità data da Cristo agli Apostoli, ed a loro successori, e secondo i Canoni della Chiesa universale; e di opporsi poi ad ogni irregolare intrapresa di qualunque Potestà, che introdurre volesse nelle Chiese nuovi regolamenti lesivi di tali Originarj Diritti. Con questi principj scrissero Agobardo Arcivescovo di Lione, e'l Dupin nel trattato *sull' Autorità Ecclesiastica, e Potestà temporale*; ed in conformità de' quali parlando delle Gallicane libertà dice M. le Gros *tratt. de Eccl. appen. ad cap. IV. q. 31.*; *Libertates Ecclesiarum in hoc consistunt, quod ita agnoscunt superiorem primi pastoris potestatem, ut subsint eidem potestati secundum præscriptas a Christo regulas, et receptos in Ecclesia canones*. Con siffatte regole costanti, e conformi alla disposizione de' Canoni, e de' Concilj generali si conservano i veri diritti concessi da Dio al Principato, ed al Vescovato, il di cui esercizio a tutti i Vescovi solidalmente fu participato. Qualunque spoglio, o eccezione contra la regola dal diritto Pubblico prescritta chiamasi *abuso, usurpazione*, ec. Il Vescovo nella propria diocesi ha il diritto di fare la censura de' libri utili, o nocivi, e così giudicandoli nelle materie di Fede, o de' costumi, ne dimanda dal Sovrano la proscrizione. Nè mi si dica, che dalla Tridentina deputazione fu loro negato; mentre posso loro dire, che le cose disciplinari non furono universalmente in tutti i dominj Cattolici accettate, e perciò, non essendo queste cose punti di fede, debbano regolarsi

se-

secondo il prescritto dalla disciplina Ecclesiastica, Polizia Civile, ed usi delle nazioni, nè può questo sistema meritare la taccia di mostruosa novità, per cui è degno di raccordarsi l' avvertimento di S. Gregorio scritto a S. Agostino Apostolo d'Inghilterra: *Novit fraternitas tua Romanæ Ecclesiæ consuetudinem, in qua se meminit enutritam, sed mihi placet, ut sive in Romana, sive in Galliarum, sive in qualibet Ecclesia aliquid invenisti, quod plus omnipotenti Deo possit placere, solicite eligas.*

Per ben decidere della giusta proibizione di un libro, rifletto, che i libri vietati o dalle due Congregazioni, o dal Papa, o dal Maestro del Sacro Palazzo possono esser buoni, o nocivi. Di quel carattere quelli sieno è quistione di fatto. Il giudizio pubblicato è mero giudizio dottrinale, e può essere, che sia fallibile, perchè riguardandosi alla natura di quelli, all' autorità de' Consultori, alle massime de' giudici, ed al metodo da' Curiali praticato può nascere l'inganno, che non si sia abbastanza conosciuto, se il libro sia buono, o cattivo. Si fissa l'anatema su di un libro ne' punti di autorità, non della ragione, e così ne nasce un giudizio popolare. *Il libro è cattivo, perchè proibito*, oh che vano giudizio garantito dal sofisma chiamato da' Logici, *falso supposto*! A ben conoscere la bontà, o malizia di un libro bisogna analizzarlo, pesando scrupolosamente tutti i periodi, gl' incisi, le frasi, le voci: e queste interpretarle, e dichiararle secondo le più sicure regole

della

della gramatica, della critica; e giusta lo spirito dell' autore: Quindi fa uopo conoscere tutte le proibizioni con argomenti tratti dal gius della natura, delle Genti, da' principj della soda Teologia, del gius Canonico, e della vera filosofia, e colla guida de' canoni Logici, dell' Ermeneutica, della Storia, della Cronologia, delle lingue, de' costumi delle nazioni, e del gius Pubblico Civile, ed Ecclesiastico esaminarne i fatti, le date, i testi addotti per conoscere degli autori l' intenzione. Tanto richiedesi per formare di un libro il retto giudizio, e non già condannarlo a semplice relazione de' Consultori Romani, per cui è avvenuto, che presso le Università Cattoliche, presso i dotti religiosi, e presso diversi domìnj Cristiani si sono riputate non proibite varie Opere proscritte dall' Indice Tridentino.

Abbastanza abbiamo dimostrato, che siffatti decreti non hanno forza nè legislativa, nè direttiva, e perciò sono sottoposti alla legge del Principe, i di cui decreti costituiscono il suddito ad ubbidire in coscienza, ed in caso di controvvenzione lo sottopongono alla pena temporale. E' risaputa la dottrina di S. Paolo, confermata da tutti i PP. della Chiesa, il quale chiaramente insegna, che ognuno è obbligato ubbidire alla Potestà temporale, non solo per la pena, ma anche per la coscienza, poichè quando taluno comanda, avendo autorità da Dio, offende la Divina Maestà in quelle cose, nelle quali l' autorità viene da Dio. Il diritto di proscri-

scrivere i libri giusta la pratica costante dell'antica disciplina della Chiesa, le disposizioni dei Concilj, e dottrina de' Padri, al solo Principe si appartiene: e la sola Censura in materia di Fede agli Ecclesiastici. Nè' tempi seguenti per le pretensioni degli Ecclesiastici si confusero questi limiti, mentre lasciando essi la Censura nelle cose spirituali attentarono su la giuridizione, e temporalità de' beni per mezzo di anatematismi, volendo che il suddito del Principe avesse ciecamente ubbidito ad essiloro, ma perchè simili materie appartengono al Principe, perciò il suddito è obbligato piuttosto ubbidire al Principe, che a' precetti degli Ecclesiastici, quando comandano nelle cose temporali.

Dal fine tenuto in Roma nella proibizione del libro conosceli, che quei decreti non ottengono forza di legge, che vaglia ad obbligare i sudditi all' osservanza, quindi è, che non possono spaventarci, nè obbligarci all' obbedienza, perchè non avvalorati dal Regio Placito secondo le antiche costumanze, e Sovrane Regalie del nostro Regno, autorizzate dalla lunghissima consuetudine, e legge stabile di tutti i dominj Cattolici, come abbiamo di sopra dimostrato. Le generali proibizioni de' libri fatte in Roma senza maturo esame, e senza ragione non obbligano il suddito all' ubbidienza, poichè trattandosi di materia di fatto i Qualificatori co' Giudici, e col Pontefice possono errare, perchè il decreto dipende dall' esame de' Consultori, che o istruiti nelle loro dottrine, e mossi da massime contrarie,

o non intendendo il senso dell' Autore dichiarano per Eretiche, e scismatiche le proposizioni le più sincere, ed innocenti. Ma se la proibizione verte sul puro diritto, o sul dogma, o su i costumi in generale, allora la Chiesa proibendo siffatto libro, tutti i fedeli ciecamente sono obbligati ubbidire al precetto della Chiesa, perchè fatto con giustizia, e con ragione.

Similmente il modo usato, e le Regole stabilite in Roma per queste proibizioni persuadono le nostre coscienze a non osservarle. Lo Spirito de' Padri Tridentini nel tessere l' Indice de' libri vietati fu di avvertire, ed allontanare gl' incauti lettori, ed ignoranti, perchè non sieno contaminati da' perniciosi errori, e dalle false credenze, che possono corrompere non meno la loro fede, che i loro costumi. Questo stesso pensiero non così si è mantenuto nelle due Congregazioni, e nel Maestro del Sagro Palazzo. Si guarda nel frontispizio del libro, nel nome dell' Autore, che sarà religioso Cattolico, si legge l' Indice delle materie, ed osservasi il luogo, ove è stampato, e così subito dalle Regole dell' Indice *ipso facto* rimane proibito il libro, e sotto gravissime pene di censura è vietata a tutti la lezione. Sarà il libro utilissimo, ma, perchè composto da Autore sospetto, è proibito. Sarà il libro scritto con zelo, e fervore, e *ob acerbitatem styli* se ne proscrive la lezione. Sarà il libro profittevole, e necessario per le scienze, e per le arti liberali, e meccaniche, ma perchè opposto a' disegni particolari di Roma, subito

se

se ne forma la proibizione: Dovrà forse ognuno riputare queste proscrizioni fatte con giustizia, e con ragione, sicchè dovessero obbligare tutti a chiusi occhi ad osservarle? Sarebbe questa al certo una soggezione stolida, ed insensata. Nel nostro Regno per Sovrana vigilanza è ignoto anche il nome del S. Officio, e perciò i suoi decreti non hanno alcun vigore, ne' possono in coscienza obbligare alcun Suddito alla osservanza. Neppure a questo effetto può obbligarci la Congregazione dell' Indice nel foro interno, perchè i suoi decreti non sono conciliari, nè quei PP. costituiscono Chiesa, ma bensì Tribunale Laicale, il quale nello Stato Temporale di Roma ha diritto di stabilire leggi. Anzi su questo proposito lo stesso Cardinal de Luca, parzialissimo della Corte di Roma, dice, che queste Congregazioni sono Tribunali della Corte di Roma, non già della Sede Apostolica, cioè Tribunali Laicali, non già Ecclesiastici, quantunque i suoi membri sieno ministri dell' Altare. *Ejus tantum liber*; diceva il Cardinale *Fabris* del libro di Pietro Halloix, *a sacra congregatione confixus est, prohibitus singulari Eminentissimorum decreto, approbato a Papa, non tamen ab Ecclesia, a Sede Apostolica, et ex Cathedra*. Non obbligano finalmente i decreti proibitivi del solo Pontefice, che a relazione di alcun privato Soggetto proscrive un libro, perchè come privato dottore può errare, vedi Cap. 12. *Diritti de' Sovrani* pag.., 208, mentre per riguardi politici puole essere stato proibito, o per altri interessi. Molto

meno

meno possono obbligare i decreti proibitivi del Maestro del Sacro Palazzo. Quindi i Dominj Cattolici di Europa, riputando incompetenti, ed estranei siffatti Tribunali non solo sottopongono ad esame, ma eziandio riprovano simili proibizioni, che riguardono le materie profane. Nè osta l'eccezione, che siccome al Privato non compete l' esame de' decreti fatti dal magistrato, così al medesimo non spetta giudicare delle provvisioni emanate dalle Congregazioni. A niuno è lecito farla da Giudice in causa propria, perchè il nostro giudizio è sottoposto ad errore. Or dunque se può l'uomo ingannarsi, perchè costituirsi giudice sopra i Ministri destinati da Dio a tal' effetto. Sembra grave la difficoltà, ma piena di paralogismi la dimostraremo. L'oggetto della proibizione de' libri contiene mistura di fatti, che da Dio non sono stati rivelati, nè dalla Chiesa insegnati; i decreti fatti in simili argomenti non sono giudizj nè della Chiesa, nè della Sede Apostolica, e perciò sono sottoposti a' falli, ed errori. I Ministri delle Congregazioni della Inquisizione, e dell'Indice non sono giudici da Dio costituiti, non sono nostri Vescovi, nè nostri Parochi destinati da Dio nel ministero spirituale per la salvezza delle nostre Anime, ma bensì Giudici temporali, Tribunali secolari, e ministri incompetenti per la condotta delle nostre coscienze, delle quali i Vescovi sono i più immediati Ispettori, e condottieri. Questi decreti delle Congregazioni non sono giudizj Conciliari, che valessero ad obbligare tutti i Fedeli,

li, e molto meno i Concistoriali fatti dal Pontefice coll' intervento, ed approvazione de' Cardinali assistenti al Concistoro Pontificio, ma soltanto sono mere provvisioni fatte dalle Congregazioni per governo dello Stato Romano, e perciò i Dominj Cattolici di Europa, non riconoscendo questi Tribunali per competenti, non solo credonsi esenti dalla osservanza, ma ben anche sottopongono ad esame i loro decreti.

Sieno finalmente questi decreti emanati dal Pontefice, o dal Vescovo, Ordinario Giudice spirituale delle nostre anime, a' quali, comandando cose contrarie alla legge di Dio, non siamo tenuti in coscienza di ubbidire, quantunque alle volte non si ricusa l'obbedienza per non arrecare scandalo. La Divina Scrittura, parlando della ubbidienza dovuta al Prelato, ed al Principe, usa linguaggio differente; per la ubbidienza dovuta a' Prelati, S. Paolo, scrivendo agli Ebrei XIII., dice; *Ubbidite a' Preposti vostri, perchè vigilano per le anime vostre, per renderne conto*; ma per quella dovuta a' Principi, scrivendo a' Romani XIII., dice; *E' necessario star soggetti non solo per l'ira, ma ben anche per la Coscienza*. Su questa differenza rifletto, che il Prelato dee vigilare su la condotta delle coscienze de' suoi sudditi, in guisa che essi non dormino, alla quale vigilia comanda Cristo di badare ognuno. Il nostro prossimo non dee stare da sonnacchioso per la salute dell'altro. Or se la vigilanza del Prelato con le frequenti proibizioni de' libri non tende alla salute dell'anima, ma ad un politico fine, e

ad umano riguardo, allora la mia coscienza non bastando a prestarmi un sano giudizio, debbo consigliare i Teologi più sodi, e Canonisti più sinceri per lo mio regolamento, affinchè, sviluppando dalle coscienze timide questi panici timori, possa ognuno meglio vegliare a se stesso. Non posso però dissimulare la facilità di quei Prelati, che senza matura cognizione permettono la licenza di leggere quei libri una volta con rigorose pene da essi proibiti, nè tampoco posso lodare la pericolosa curiosità di quei semidotti, che per illudere la propria coscienza tentano con siffatti permessi farsi lecito di leggere i libri proscritti da' Prelati. Essi dicono, che ci dee pensare la coscienza del leggitore, se non ha sufficienti talenti a conoscere il veleno dal buono. Di grazia è lodevole questa vigilanza dei Prelati? certamente che nò. Peccano gravemente coloro, che senza dottrina bastante, e probità necessaria si lasciano ingannare dalla lezione di questi libri perniciosi, pieni di false dottrine, e di empie laidezze, che guastano il costume, la Religione, e lo Stato. Chi è certo del pericolo, che presentasi in simili libri, non deve affatto servirsi della licenza per leggerli, ma, severamente esaminando se stesso, col consiglio di un savio Direttore, e prudente Teologo puole attendere a simili lezioni, quando un disinteressato fine a tal precetto lo conduca.

L'ubbidienza dovuta a' Prelati è circoscritta tra i confini della Divina legge. Questi non debbano comandare con impero, e giuridizione,

ma

ma con esempj, correzioni di pietà, e di zelo. Il comando de' Prelati non costituisce una regola infallibile; solo Dio è verità infallibile. A' comandamenti del solo Iddio dobbiamo una cieca, ed assoluta ubbidienza: a quelli del Prelato una soggezione limitata, perchè allo stesso non appartiene un giudizio arbitrario. Nel Deuteronomio Cap. XVII. si prescrive l' ubbidienza dovuta al Sacerdote in questi termini: *Facies, quodcumque dixerint, qui præsunt loco, quem elegerit Dominus, & docuerint te juxta legem ejus.* Su questa Divina autorità rifletto, che non sarà cosa strana, se ad un privato permettasi, che prima di disporsi alla osservanza del comando del Prelato, cercasse esaminarne la sua natura, affinchè, conoscendone l' indole, non resti gravata la propria coscienza, e non si apporti scandalo. Or dunque se i decreti delle due Congregazioni, e quelli del Maestro del Sacro Palazzo nelle proibizioni di libri non hanno forza nè legislativa, nè direttiva, perchè sono decreti fatti dai Tribunali secolari, ed incompetenti, nè appartengono alla Gerarchia della Chiesa, perchè le cose temporali non competono alla Potestà del Prelato, nè il Giudizio Forense conviene al Ministero Ecclesiastico, nè sono pubblicati secondo la Polizia Civile tenacemente osservata in tutti i Dominj Cattolici, puole perciò siffatti decreti proibitorj esaminarli quel Privato, che di sufficiente dottrina, e di matura prudenza riconoscesi adorno, e non volendo avere per sicura condotta il proprio giudizio, a maggior sicurezza del-

la dubbiosa coscienza dee riposare nell' autorità de' severi Giureconsulti , e probi Canonisti , e Teologi , il che può avvenirgli , quando dalle Pubbliche Accademie de' Dominj Cattolici non sia stato l' Indice Tridentino sottoposto a diligente scrutunio , che direttamente appartiene al Ministero Secolare.

Il comando del Principe , e de' suoi Magistrati in coscienza esige dal suddito un' assoluta ubbidienza senza diritto di poterlo esaminare . Questa obbligazione dovuta a' precetti del Principe , e suoi Magistrati chiaramente si dispone nella Scrittura Sacra ; il Vecchio Testamento n' è pieno ; Nel Testamento Nuovo è dottrina chiara da Cristo proprio, da S. Pietro, e da S. Paolo, espressamente trattata a lungo . Non ammettono interpetrazione quelle parole : *E' necessario star soggetti* (a' Principi) *non solo per l' ira , ma ben anche per la coscienza* : Quali parole inculcano una cieca , e sommessa ubbidienza a' suoi magistrati , *etiam discolis*. Il Principe è Ministro di Dio , e vigila nelle cose temporali per la retta amministrazione della Giustizia , e per la pubblica tranquillità de' Popoli da Dio commessili . Nel Concilio di Trento non si trattò da quei PP. l' obbedienza dovuta a' Principi , e Magistrati , ma solo quella di obbedire a' precetti di Dio , e della Chiesa ; questo modo di trattare recò scandalo ad alcuni , altri si scusavano con dire , che ne' precetti di Dio s' includono quelli de' Principi , e che perciò si dee a loro l' ubbidienza per aver Dio comandato , che sieno ubbiditi . Al contrario insi-

ſterono quei PP. di ſtabilire Canoni per l'obbedienza dovuta a' precetti della Chieſa, e degli Eccleſiaſtici per introdurre nel popolo quella perniciosa opinione, che a loro ſi ſia tenuto ubbidire per coſcienza, ma a' Principi, e Magiſtrati ſolo per evitare le pene temporali, e del rimanente poterſi ſenz' altro riſpetto traſgredire i loro comandamenti, e per queſta via mettere in odio, e rappreſentare per tirannico, e ſovvertire ogni governo de' Principi Secolari; e dipingendo poi la ſoggezione a' Preti per via unica, e principale di acquiſtare il Cielo, tirare a loro prima tutta la giuridizione, e finalmente in conſeguenza tutto l' Impero con ſtabilire la Monarchia Univerſale. Con queſto ſiſtema perniciofo ſi ſovverte tutta la dottrina di Criſto eſpreſſa nel nuovo, e vecchio teſtamento, ed inſegnata dai Santi Apoſtoli, Pietro, e Paolo, ed inculcata da' Santi Padri Greci, e Latini, e ſi rendono gli uomini nemici di loro medeſimi, e del Proprio Principe, diſtruggendoſi ogni più regolato governo, quando gli Eccleſiaſtici attentaſſero inſinuare a' popoli la diſubbidienza a' Principi, che ſono Miniſtri da Dio ſtabiliti per lo governo de' ſudditi; *Per me Reges regnant, & legum Conditores juſta decernunt*. Se il Principe dunque è Miniſtro di Dio, ſe i ſuoi precetti ſono comandamenti di Dio, ſe egli vigila per la noſtra ſalute, e tranquillità, dobbiamo allo ſteſſo ubbidire non ſolo *propter iram*, cioè per la pena temporale, *ſed etiam propter conſcientiam*. Se il Principe comandaſſe a' ſudditi coſe contrarie alla

Religione, i medesimi hanno diritto di esaminare, se il precetto sia conforme alla legge di Dio, e se pregiudichi alla salute dell' anima, consultandone i Teologi; e perchè il comando verte in articoli fuori della giuridizione del Principe, può il suddito dire, *obedire oporteat magis Deo, quam hominibus*. Ma quando il comando del Principe verte in cose temporali, come di pagare le pubbliche contribuzioni, di guardare le mura della Città, di non introdurre, o estrarre certe merci, di non attentare novità, di non riconoscere altre leggi, se non quelle del proprio Stato, allora deve ubbidire al suo precetto non solo *propter iram*, ma eziandio *propter conscientiam*, poichè il precetto è in cose temporali spettanti alla cura della pubblica tranquillità

Finalmente a togliere ogni rimorso dalle dubbiose coscienze, e per meglio fondare questo principio ripeto ciò, che di sopra abbiamo dimostrato: Le cose Spirituali a' Prelati appartengono; le temporali a' Principi. Comandano i Prelati le cose attinenti alla salute delle nostre Anime nel Foro divino, ed in questi precetti lo interesse principale è di noi medesimi, a' quali preme l'eterna salute. Comanda il Principe cose temporali spettanti alla pubblica tranquillità, ed in queste il Suddito ad una cieca ubbidienza è sottoposto senza pensare, che quel precetto nuoce al fine privato, di cui non ha avuto mai il Principe pensiero, ma solo la pubblica utilità. Agli Ecclesiastici non competono i giudizj forensi, essendo questi dell' assoluta Potestà del Prin-

cipe.

cipe. I decreti de' Tribunali di Roma nella proscrizione de' libri non hanno niente di cosa Spirituale, e perciò dee il suddito attendere al comando del Principe, che con assoluta sommissione dee eseguire, il che non facendo, offende Iddio, le di cui veci, e ministero dal Principe si sostengono.

Nè quì mi opponga taluno, che non avendo le proibizioni de' libri descritti nell' Indice Tridentino autorità nè legislativa, nè direttiva, nè essendo obbligato il Suddito di obbedire a siffatti decreti, dunque tutti i libri proscritti dall' Indice vengono permessi per tacita approvazione del Principe. Troppo mostruosa è la conseguenza, nè questo è il mio assunto. Il Principe, come Protettore, e vindice della Cristiana Religione, e come Vescovo esteriore nelle cose Spirituali condanna, e proscrive con severe pene temporali i libri empj, ed ereticali, vietandone la stampa, e l'introduzione ne' suoi Dominj. I libri, che corrompono la Religione, guastano il costume, e perturbano la pubblica tranquillità dello Stato, sono in ogni tempo, ed in ogni Dominio Cattolico sempre proibiti. Così con vigilantissima cura si provvede di non potersi affatto introdurre libri stampati altrove, che fossero empj, scismatici, sediziosi, satirici, perniciosi alla Religione, al Costume, ed allo Stato; pregiudiziali alle Sovrane preminenze del Principe, e ripieni di maldicenze in danno de' sudditi, e deminuzione del Pubblico Governo.

Inoltre le premurose cure del nostro Amabi-

lissimo Sovrano non solamente si raggirono nel proscrivere i libri perniciosi degli eretici, e degli empj scismatici, e sediziosi, vigilandosi da' suoi Ministri (a) con esattissima diligenza a non introdursi in questi Dominj tanti diversi libri, che il fanatismo, il delirio, e'l libertinaggio di varj sconsigliati, e contumaci dotti ha saputo inventare, ma eziandio con instancabile sollecitudine ne ha promosso delle scienze, e delle Arti il lustro, e lo splendore, affinchè sieno di vantaggio allo Stato, e di profitto a' sudditi:

Non

(a) Dalla dimostrazione già fatta sulle *Ragioni del Principato nella materia delle stampe, e proibizione de' libri* ad evidenza costa, che alla Potestà Ecclesiastica appartiene la censura de' libri ereticali, scostumati, sediziosi, ec.; Al Principato poi il diritto di proscriverli con severe pene a' contravventori, come rilevasi dalla costante legislazione Municipale riferita ne' *libri vietati per le Regie Pram. pag.* 107. perchè spesse fiate dagli esteri Negozianti Librai per ispacciare le loro merci soglionsi spedire varie sorti di libri empj, che son prodotti dal fanatismo, e dal delirio di alcuni perversi uomini, i quali han di mira lo sconvolgimento dello Stato, la confusione della Pubblica tranquillità, e la derisione della Cristiana Religione; Quindi a riparare qualunque disordine dalla Sovranità in ogni tempo è stato destinato un Ministro il più dotto, il più Religioso, e *Zelante* de' Regi diritti, e della Pubblica quiete per esaminare i libri forestieri, che nel Regno giornalmente s' introducono. Ne' nostri tempi specialmente, prima di permettersi l' estrazione de' libri esteri dalla Regia Dogana, non bastando al celebratissimo Professore D. Francesco Conforti, e Regio Revisore la nota originale de' libri quì giunti per esaminarli, Egli con sommo zelo a vantaggio del Pubblico interesse, e della Sovranità, ocularmente con tutta la maggior brevità possibile, per non esser di danno a' libraj, esamina i libri esteri, quali ritrovando pregiudiziali a' Diritti del Principato, e contrarj alla nostra Santa Fede Cattolica, ed ai buoni costumi, subito a' sissatti libri ne impedisce il corso, come perniciosi. Alla Sovranità dunque questo diritto appartiene, non già alla Potestà Ecclesiastica.

Non più nelle Accademie ha luogo la barbarie, i pregiudizj, la superstizione, i sistemi misteriosi, e fanatici; Colà s' insegnano la vera Storia Civile, ed Ecclesiastica congiunta alla storia dei tempi più vicini, alla Cronologia, alla spiega dei costumi degli uomini, alle cagioni della grandezza, e della decadenza, cioè alla Filosofia della Storia, per cui questo studio diventa utile, ed ameno. Colà è la sede del Gius Canonico, ove s'insegna, quali sieno i veri confini del Sacerdozio, e dell' Impero. Ivi spiegasi l' autorità delle persone Ecclesiastiche nelle cose spirituali, i diritti del Pontefice, de' Vescovi, e de' Concilj; qual sia la forza delle loro leggi, della Bolle delle Scomuniche, e de'Canoni; non più si sostengono le dispense contra la legge Naturale, Vangelica, ed Apostolica; non più si difendono con sofismi le immunità de' Cherici dal foro secolare, e dall' obbligo di pagare le contribuzioni, che agli altri Cittadini vengono imposte dal Principe; non più si vantano gli eccessivi privilegi del Clero Secolare, e Regolare ottenuti contra i diritti dei Principi. Colà fioriscono le cognizioni Politiche, la Critica, l' Economia degli Stati, l' Agricoltura, la Nautica, l' Architettura, ed i mezzi opportuni ad aumentare il lustro della Nazione per mezzo di una ben regolata popolazione, delle manifatture ben dirette, e di un vantaggioso commercio. Colà s' insegna l' Arte di ben ragionare, e ben giudicare, per cui fioriscono le Matematiche, e le sode cognizioni Filosofiche, nelle quali valentissimi Dotti vanta lo Stato.

Colà

Colà s' insegna la soda Teologia secondo la dottrina di Gesù Cristo, e la vera morale, dalle quali impara la gioventù i comuni doveri verso Dio, verso se stesso, e verso gli altri con una perfetta cognizione de' Diritti del Principato, e delle obbligazioni de' Sudditi. Con queste istruzioni all' Educazione Nazionale incessantemente s' invigila, affinchè possino in avvenire ben impiegarsi i Sudditi nelle cariche dello Stato, ed a vantaggio delle private famiglie.

Tralascio quì di produrre il sistema di una Pubblica Educazione Nazionale, appartenendo ciò a' Filosofi Politici, i quali riferiscono il privato interesse all' unità dell' interesse Pubblico, volendo l' uomo legato all' universale degli altri Popoli. Su questa base generale si stabiliscono tutte le particolari istruzioni, cioè dee l' uomo accostumarsi a proccurare il suo proprio vantaggio nel piano del bene Universale in qualunque Carica, o Professione comparisse di esser Cittadino del Mondo. Con questa vera idea di una Educazione Nazionale si rattroverà il Cittadino utile ad ogni uomo, si sviluppano i semi della virtù, e si distruggono i vizj contratti da una cattiva educazione. L' istruzione poi secondo la differenza dello stato, delle inclinazioni, e delle disposizioni dee uniformarsi al generale interesse delle culte Nazioni, perchè una è la Giustizia, una è l' equità Naturale, una è la Verità morale così privata, che pubblica, e quindi uno dee essere il legame, che unisce gli uomini, ed i Governi a vicendevolmente tra loro congiungersi.

De'

De' libri vietati con Regie Prammatiche.

Quantunque si usassero diligente esame ed esatte precauzioni per impedire l' introduzione dei libri perniciosi alla Religione, ed allo Stato; nondimeno per la picciola mole facilmente di nascosto s' introducevano siffatti libri; e perchè abbominevoli produzioni del delirio, e della empietà, e perchè diretti apertamente a sovvertire, per quanto in essi è di malvaggità, gli stabili fondamenti della Religione, col discreditare, e deridere i più Sacrosanti Misteri del Cristianesimo, e quindi agevolando le perverse vie, e mezzi, per i quali si arriva al colmo della dissolutezza, con perturbare la pubblica tranquillità. Quindi sotto il titolo *de libris auctoritate Regia proscriptis* sono stati vietati i seguenti libri.

Riflessioni morali, e Teologiche sopra la Storia civile di Napoli. Prag. 1. tit. 140. fol. 402. Tom. 2.

Lettera di Risposta di un Particolare di Roma ad un amico di Napoli sopra le pendenze di Gravina.

Le Lettere Giudaiche. Prag. 3. ibid.

Notitiarium Romæ. Prag. 4. fol. 464. Tom. 2.

Notitiarium Bononiense. Prag. 5. ibid.

La Verità difesa. Prag. 6. ibid.

Dizionario filosofico portatile. Prag. 7. fol. 465.

La Chiesa, e la Repubblica dentro i loro limiti. Prag 8. ibid.

Decemviratus constituitur ad abusus tollendos. ibid.

L' Au-

L' Augusto Monarca Ferdinando IV. nel 1769. a' due Giugno con Regal Prammàtica condannò, e proscrisse tutt' i libri, che di perversa natura mai fossero, specialmente *La Philosophie de l'Histoire*. *Dictionaire Theologique* (attribuito a Voltaire) . *La Chandelle d' Arras* . *Droits de l' homme sur l' homme*. *Christianisme devoilè*. *Analyse de la Religion Chretienne par Monsieur Marsais*. *Examen important par Mylord Bolingbroke* . *Cathechisme de l' bonnet homme* . *Dialogue de qui doute , & de qui adore* . *Derniers mots d' Epictet a son fils*. *Idee la Mothe le Vayer* . Furono proscritti siffatti libri , ed altri di simil natura sotto i cennati titoli, ed idioma, ma anche sotto qualunque specioso titolo, e traduzione, con severe pene a' contravventori di anni tre di relegazione a' Nobili, ed altrettanti di galea agl' ignobili con obbligazione a' detentori di esibirli al Magistrato Secolare nello spazio di giorni quattro.

Similmente nel 1770. a' cinque Novembre con Regal Dispaccio furono proibite le gazzette intitolate, *Notizie del Mondo* sotto la' data di Firenze, perchè quantunque tali avvisi fossero utili al Pubblico per lo regolamento del commercio, qualora contengono notizie legittime, e fatti veri, così sono dannose e pregiudiziali ; quando i Gazzettieri sono corrotti, mal informati, e tendono a ledere la fama de' Sudditi, con isvantaggio del Pubblico Governo. Con tali proibizioni restarono risoluti tutt' i contratti fatti per tal causa, e comminate pene di mesi quattro di

car-

carcere agl' ignobili, e ducati 500., ed altre pene arbitrarie a' Nobili. Nel 1787. a ricorso dell' Arcivescovo di Napoli furono con Regal carta de' due Giugno proscritte le Opere di Voltaire, rinnovandosi le pene prescritte dalle due Prammatiche del 1765., e 1769., ordinandosi parimenti a dì 19. Luglio 1787. la rinnovazione delle cennate Sovrane risoluzioni, vietanti l'introduzione de' libri contrarj alla Religione, alla Chiesa, e perniciosi allo Stato, a fine di conservare nel cuore de' suoi sudditi la Cattolica Romana Religione, e liberarli dalle ingannevoli lezioni de' falsi Maestri.

Nel 1789. con Sovrana legge fu proscritta l' Opera dell' Ab. Mablì, che ha per titolo -- *I diritti, ed i Doveri del Cittadino* -- la quale, perchè piena di massime perniciose, e distruttive del Governo Monarchico, può spargere semi di pericolose conseguenze, e perciò fu severamente vietata sotto le pene ordinarie della Regia Prammatica.

Provvedimenti salutari rinnovati nel 1786. a ventiquattro Maggio con Regal Dispaccio in materia di stampa.

Essendo le stampe di grandissimo utile, e l' abuso di gravissimo pregiudizio alla Chiesa, ed allo Stato, perciò alla Suprema Potestà Sovrana è convenuto rinnovare le antiche leggi.

Con Prammatica de' trenta Novembre 1550. fu ordinato non potersi imprimere, o vendere nè li-

libri, nè lettera, nè fonetti fenza licenza in iscritto fotto pena di ducati mille, ed altre arbitrarie.

Nel 1586. a' venti di Marzo con Regal Prammatica fu ordinato, che fuori Regno non si facessero ftampare libri fenza la precedente Revisione fotto pena di due anni di relegazione a' Nobili, e due di galea agl' ignobili.

Nel 1648. a' trentuno Giugno fu ordinato, che l'opera ftampata non si fosse potuta pubblicare, nè vendere, se prima non si fosse collazionata coll' Originale; la quale poi si fosse confervata nella Cancellaria della Real Giuridizione, fotto pena della perdita de' libri, e ducati mille a' contravventori.

Nel 1525 a' 30. Maggio fu ordinato di nulla ftamparsi in cafa di particolari perfone, fotto pena a' trasgreffori della perdita de' libri, della carta, de' caratteri, e degli ftromenti da ftampare, fottoponendosi alle medefime pene quegli ftampatori, che preftaffero a tal fine i loro caratteri, e quei libraj, che metteffero la data di altri luoghi a' libri ftampati in Napoli.

Nell' anno 1729. con altra Prammatica furono rinnovate tutte le antecedenti Sovrane determinazioni.

Nel 1753. a' 23. Aprile con altra Prammatica fi diedero le feguenti precauzioni; cioè di non rivederfi i libri dopo la già fatta impreffione, ma fullo fcritto Originale, e di doverfi ne' libri imprimere le licenze, con pena a' trafgreffori delle perdita de' libri, di chiuderfi la Stamperia,

ed

ed altre pene arbitrarie, con imprimersi il nome dell' Autore, dello Stampatore, della data del luogo, e dell'anno.

Nel 1772. a' 19. Settembre fu ordinato, che gli Stampatori non le Opere già impresse, ma i manoscritti portassero alla revisione, nè le pubblicassero senz' aver prima ottenuto dal Regio Revisore l' attestato di concordare coll' Originale.

Nel 1777. a' 2. Agosto fu vietata agli Stampatori con pene stabilite nelle Regie Prammatiche la Stampa anche de' fogli volanti, tuttocchè contenessero divote preci, essendo queste sovente inette, e ridicole, e tali, che nell' atto che corrompono la Religione, sono ancora alla Nazione medesima di vergogna, e di obbrobrio. Ma non ostante questa continua vigilanza del governo, alcuni Stampatori hanno ardito da qualche tempo in qua di pubblicare colle Stampe senza la necessaria licenza fogli, e libretti pieni tutti, se non di altro, di motti satirici, e di espressioni mordaci, indicanti il mal costume. E per isvellere questi abusi perniciosi alla Religione, ed allo Stato furono rinnovati i Regali Ordini finora indicati con legge di non stampare, nè vendere libro, o lettera, o foglio volante, tuttocchè di preci, o di divozioni, o di mandarlo a stampare fuori Regno senza la revisione da farsi sul manoscritto, col quale dovrà poi il Regio Revisore collazionare l' originale prima della pubblicazione, e senza la dovuta licenza del Governo da imprimersi nell' Opera da pubbli-

blicarsi una col nome dello Stampatore, e colla data dell'anno, e di questa Capitale, senza potersi tal data falsamente segnare, con doversi i trasgressori restringere immediatamente nelle carceri, e dopo sei mesi di carcere sottoporre a tutte le altre pene prescritte dalle Regie Prammatiche, ed altri Ordini Regali da procedersi col voto dell'ordinario Consultore su tal assunto da Monsig. Cappellano Maggiore, il quale per la retta osservanza debba tenere l' Indice delle licenze concesse.

Finalmente nel 1786. a 20. Maggio con Sovrana disposizione fu ordinato, che 'l Regio Revisore, nell' atto che reca a Monsig. Cappellano Maggiore il giudizio dell'Opera in iscritto, dovesse recare ancora il manoscritto, il quale dallo stesso si dovesse consegnare allo Stampatore, quando in vista della Consulta di esso Monsig. dopo la Regale approvazione si sarà dato, secondo il solito, il permesso dalla Regal Camera di S. Chiara di potere stampare. E terminata la Stampa dovesse lo stesso Revisore collazionarla col manoscritto, che gli sarà restituito, e farne il *concordat* da imprimersi nel libro medesimo per poi potersi pubblicare, e vendere. E finalmente per la retta osservanza sono stati destinati due probi Soggetti. Con queste salutari leggi si è provveduto al buon governo dello Stato, ed alla conservazione della Cristiana Religione.

DIS-

DISCORSO

SOPRA LE STAMPE

DEL PADRE MAESTRO

PAOLO SARPI

DELL' ORDINE DE' SERVI.

ESeguendo il comandamento di V. S. di porre in iſcritto quello, che riverentemente diſſi in voce, e con brevità nell' Eccellentiſſimo Collegio il dì XIV. del preſente in materia di ſtampe, tralaſciata la relazione del libro particolare, che diede motivo al ragionamento, incomincerò dalla propoſta principale, la deciſione della quale ſarà riſoluzione anche del particolare ſuddetto, e di ogni altro di ſimil ſorta.

La mia eſpoſizione fu, che ſiccome la ſapienza pubblica ha già per importantiſſime ragioni

provveduto, che niuna cosa sia stampata se non veduta da un Segretario, così al presente è necessario stabilire le regole, le quali il Segretario osservando, possa formare sicuramente il suo giudizio, quali libri sieno da permettersi, e quali da proibirsene la stampa, come perniciosi al buon governo, sì di quelli, che di nuovo sono da porsi in luce, che di quelli, che altrove stampati si tratterà di ristampare in questa Città; in che non si ha da guardare, che per l'addietro non se ne abbia visto il bisogno, perchè scuoprendosi nuove offese, conviene usare nuovi modi di difendersi.

Questa provvisione non fu fatta già, quando si diede il primo ordine, perchè essendo in quei tempi i rispetti degli Ecclesiastici, e quei del Governo secolare i medesimi, ed avendo le stesse massime, e dandosi la mano l'un l'altro per iscambievole ajuto, gl' Inquisitori avevano cura, che non si stampasse cosa contraria alla Religione, siccome neppure a' rispetti del buon governo de' popoli: il che stante, il Segretario serviva solo per qualche rispetto segreto, ed incognito all' Inquisitore.

Ma già trent' anni gl' interessi del Governo Ecclesiastico incominciarono a farsi diversi da quelli del secolare, e pian piano fino al tempo presente sono venuti a tante contrarietà, che di quello che al secolare tocca, non si può più, come ne' tempi andati, rimettersene agl' Inquisitori, i quali hanno interessi affatto contrarj; ma è necessario, che 'l Principe abbia Ministri secolari,

ri, che ne prendano esatta cura. Nel principio che 'l male nacque, il primo Principe, che se ne avvide, fu il Re Filippo II. di Spagna, il quale considerando l'importanza del negozio fece una legge, per cui levò la stampa dalla sopraintendenza degli Ecclesiastici, lasciata loro soltanto la cura de' Messali, Breviarj, e carte da insegnare a' fanciulli la grammatica, e del restante diede la cura ad un Consiglio, che eresse per sopraintendere a questa materia, dal quale furono formati Capitoli, e regolate le cose come gl' interessi del Governo ricercano. Al presente le cose sono giunte al sommo grado, ed ognun vede la parte, che alcuni libri si prendono nel governo civile. Da pochi anni in qua escono quotidianamente a stuolo libri, che insegnano non essere da Dio altro governo, che l' Ecclesiastico; il secolare essere cosa profana, e tirannia, e come una persecuzione contra i buoni da Dio permessa. Che il popolo è non obbligato in coscienza ubbidire alle leggi secolari, nè pagare le gabelle, e pubbliche gravezze. Che purchè l' uomo sappia far sì, che non sia scoperto, tanto basta. Che le imposizioni, e contribuzioni pubbliche per la maggior parte sono inique, ed ingiuste, ed i Principi, che le impongono, scomunicati. Che per queste leggi, e scomuniche de' Principi vengono le mortalità, le carestie, ed altri pubblici infortunj. In somma i Principi, e Magistrati sono rappresentati, e posti in concetto de' sudditi più empj, scomunicati, ed ingiusti. Che sia necessario temerli per forza, ma in coscienza sia

A 2 le-

lecito far ogni cosa per sottrarsi dalla lor soggezione. E per sovrabbondanza del male la disgrazia, o la malizia di qualche persona cattiva ha eccitato il disparere tra la Santità del Sommo Pontefice, e la Serenissima Repubblica gli anni passati sopra tre capi di Leggi. I. Che non possino essere fabbricate nuove Chiese senza permissione pubblica. II. Che i beni con titolo di dominio utile posseduti da' Laici non possino essere appropriati dagli Ecclesiastici. III. Che 'l Governo possa giudicare le persone Ecclesiastiche in casi enormi. Il qual disparere avendo avuto per la divina bontà quel fine, che era giusto in favore, e riputazione della Serenissima Repubblica, la Corte di Roma, ed altri inquieti dell'Ordine Ecclesiastico, non capendo in se per l'invidia, vogliono per vie oblique, ed occulte levarle la riputazione acquistata, e ritornarla dal canto loro. Per tanto cercano ogni via, che sieno inserite ne' libri, che si stampano, questioni simili, e decise secondo l'opinione Romana, e che tali libri sieno ristampati in Venezia; e studiosamente operano, che da' sudditi del Serenissimo Dominio particolarmente escano consulti, e decisioni in quei propositi. E quantunque si potesse metter in dubbio questa intenzione, non ostante le congetture, e relazioni, che si hanno, è cosa ben certa, che così continuandosi, alla fine quando si vedrà gran numero di libri stampati in Venezia con dottrina contraria alle leggi sopraddette, il mondo dirà, che i Signori Veneziani hanno conosciuto di aver sostenuta una cau-

sa ingiusta, perchè altrimenti non avrebbero concesso, che fossero stampati nelle loro città libri, che condannano le cose con tanto ardore, e spesa difese, massime non avendo dato il permesso per inavvertenza, ma con certa deliberazione, avendo fatto vedere i libri dal loro Segretario, ed ottenutane la fede, che sieno degni di stampa.

Questa narrazione ho giudicato necessaria per metter in vista il male, che ha bisogno di medicina, per formar la quale non è sufficiente la sola deputazione del Segretario senza aggiungervi quelle regole, che deve osservare nel negare, o permettere la stampa de' libri; perchè trattandosi di stampare, o ristampare un libro non mancano fautori dell'Autore, o dello Stampatore, i quali, se il Segretario ne confuta qualche parte, non dicano, che è troppo scrupoloso, e lo costringono con preghiere ad acconsentirvi, in maniera che non possa resistere. Dall'altro canto quando il libro è visto, i disinteressati riprendono le cose, che riputano pregiudiziali al pubblico servizio, ed alle volte il zelo li fa trapassare i termini. E questi rispetti sono causa, che il Segretario, incerto di quello si debba fare, non sappia risolversi, ovvero diversamente proceda; i quali rispetti sono bene spesso cagione, che si faccia passare il negozio nell'Eccellentissimo Collegio, e lo tenga occupato in decidere, se convenga o no lo stampare qualche libro particolare. A questi inconvenienti il più proporzionato rimedio si è, come ho detto, formare delle regole, da osservarsi inviolabilmente dal Segretario,

che così camminerà sempre la cosa di un tenore senza difformità; le ragioni pubbliche non saranno pregiudicate; sarà serrata la bocca agl' interessati, ed alli soverchiamente zelanti; e l' Eccellentissimo Collegio non avrà da soffrire la noja di dover decidere sul particolare ciò, che sarà di pubblico servizio, poichè l' avrà deciso in generale, ed il Segretario potrà operar con certezza di camminar sicuro, avendo il lume pubblico innanzi gli occhi. Per aprire dunque la strada alla risoluzione di questo affare si possono distinguere gli Scrittori in queste materie in quattro classi.

Altri sono, che biasimano, condannano, e censurano le tre soprannominate ordinazioni, ovvero altre leggi, imposizioni di gravezze, decreti, e sentenze de' Magistrati, nominando particolarmente la Serenissima Repubblica, oppure la città di Venezia. Altri che parimente condannano o quelle, o altre leggi, che la Repubblica usa, non nominandola in particolare, ma solo tenendosi in termini generali contra i Principi, che le stabiliscono, forse anche senza aver pensiero a questo Dominio, ma a qualcun altro, dove mira l'affetto loro, dicendo, che i Principi, che ciò fanno, sono scomunicati, o peccano mortalmente, o non possono essere assoluti, ovvero anderanno al Diavolo, o altre simili espressioni facendo. Altra classe si è di quelli, che disputano contra le ordinazioni suddette, e non le hanno per giuste, e legittime, tentando d'impugnarle con pretese ragioni, ma però si astengono dalle maldicenze, e censure. La quarta è di quelli,

li, che non condannano alcuna legge, o sia ordinazione de' Principi, ma solo dicono, che tutte sono soggette alla potestà Ecclesiastica, la quale può annullarle, o confermarle; e concedere, o negar licenza delle gravezze, che sono imposte, e che i Principi, i quali non regolano gli Statuti, o le gravezze conforme la volontà Ecclesiastica, peccano, ed i popoli non sono tenuti ad obbedirli.

Queste quattro classi, che sono molto diverse tra loro, con una divisione riescono otto, perchè quattro spettanti a' libri, che si tratta di stampare di nuovo, non essendosi più stampati; e le altre quattro appartengono a' libri da ristamparsi, che altrove sono stati dati alla luce. Io li ho così divisi per rappresentarli più distintamente. Per altro sarà facil cosa, che dalle VV. EE. si pensi di comprenderne più di essi sotto una medesima regola negativa, o affermativa, e con quattro, ovvero cinque regole dare conveniente forma a questa materia, la quale io chiamerò (credo con vocabolo conveniente) la Libertà, ed Immunità de' Principi Secolari, siccome chiamasi la contraria la Libertà, ed Immunità Ecclesiastica.

Non credo perciò, che sarà per essere fuori di proposito se quì aggiungerò le maniere, con le quali gli Ecclesiastici regolarono le stampe, che sono una parte della loro Libertà, ed Immunità Ecclesiastica, perchè saranno esempj o da imitarsi, o da evitarsi nel regolare quelle della Libertà, ed Immunità Secolare.

Essendo dunque, come ho detto, divenuta in questi tempi adulta la contrarietà tra i governi Ecclesiastico, e Secolare, i quali già erano tanto concordi, nel 1595. a Roma furono pubblicate le regole come governarsi nelle stampe, quanto a questa materia, e furono le infrascritte: Che non si ammetta assolutamente in qualsivoglia libro alcuna proposizione contra la Libertà, ed Immunità Ecclesiastica. Che non si ammetta alcuna proposizione cavata dalla dottrina, ed esempj de' Gentili per confermare la ragione di Stato (ragione di Stato dimandano essi tutte quelle massime, che impediscono la sopraintendenza Ecclesiastica a tutti i negozj civili de' Principi, e Magistrati, ed a tutti i domestici delle famiglie.) Che i libri stampati dal 1515. sino a quel tempo, se contengono alcuna delle suddette proposizioni, o altre a loro pregiudiziali, sieno corretti con aggiungervi, levare, o mutare quello, che farà bisogno per farli parlare correttamente, e conforme alla Dottrina approvata. E che negli stampati innanzi il 1515. non sia fatta mutazione, se non dove vi fosse corruzione, o per malizia degli Eretici, o per fallo de' Librari, facendovi delle note, osservazioni, o scolj, che correggano.

Quindi ognuno potrà ben vedere la causa, perchè non si ritrovino libri a favore dell' autorità temporale. Dal 1595. in qua non se ne possono stampare. Gli scritti precedentemente al 1515. sono stati con aggiunte, detrazioni, ed altre alterazioni mutati in sensi contrarj alla sen-

ten-

tenza dell' autore. E chi ha conservato delle stampe vecchie, se vorrà confrontarle colle moderne, vedrà, che i libri adesso parlano al contrario di quello, che gli autori hanno scritto. Quelli poi similmente precedenti al 1515., che non sono stati ristampati sotto pretesto, che debban correggersi, o che lo Stampatore abbia errato, non sono sinceri.

Questa maniera di mutare le parole, ovvero alterarne il senso con aggiunte, o detrazione, non è da immitarsi; prima, perchè tutto il mondo la biasima, l' abborrisce, e la chiama vizio di falsità; poi ancora perchè gli Ecclesiastici, che la usano pubblicamente, ed in vista di tutto il Mondo, dicono, che non è lecito ad altri, che a loro il farlo; e se da altri si facesse, ne moverebbero lite, siccome già dieci anni hanno preteso di procedere con censure contra un Magistrato di una Città, il quale non volendo ammettere la stampa di un libro del Gesuita Suarez, come pregiudiziale molto al governo della sua Città, diede la permissione, che si stampasse senza quella parte, che offendeva il governo; cosa che a Roma fu riputata delitto, e diede principio a procedere contra quella persona; ma furono costretti a desistere per accidenti di maggior momento, che sopravvennero. Molto meno quanto a' libri stampati altrove, poichè, oltre non essere la cosa giusta, e condecente, non sarebbe onorevole, e sicura impresa farvi alcuna mutazione, mentre anderebbe voce, che a Ve-

ne-

nezia si castrano i libri, come si dice di qualche altra Città con infamia.

Ma quanto a' libri, che non sono stati visti per innanzi, se l'Autore è suddito, con buona ragione si deve ordinare, che acconci il suo senso a' rispetti pubblici, ovvero desista dallo stampare. Se non è suddito, è pericolosa cosa fargli fare alcuna mutazione; onde è meglio negargli assolutamente la licenza della stampa. Occorse, sono dieci anni, che un tal Alessandro Perennio stampò qui un suo libro, che in più luoghi accomodò a gusto di uno de' Riformatori d'allora; ma poi partito lo fece ristampare in Roma con molte maldicenze contra il Magistrato, ed il Pubblico: e trattò con tanto poco rispetto, che la cosa meritavasi qualche straordinario provvedimento.

Il far nota al margine, quando vi sia il modo di farla viva, e salda, è cosa da lodarsi; come quando si ha un Dottor celebre, che tratti in contrario, notar nel margine: vedi il tale in tal luogo, che tratta con verità; e questo sarà un rimedio al pregiudizio. Ma per far una nota negativa, o affermativa senza sale, come sarebbe: questo non è vero, o questo non è falso, ovvero questo è da altri confutato, sarebbe cosa, che porgerebbe materia di riso, e piuttosto sarebbe danno, che beneficio.

Alcuni portano opinione, che il proibire la stampa di qualche libro debba essere la distruzione dell'arte. A questi si deve rispondere, che

se

ſe una proibizione d'innumerabili libri fatta dagli Eccleſiaſtici (non parlo de' libri proibiti per cauſa di Religione , perchè le ragioni di vietar queſti ſono giuſtiſſime , ed è neceſſario il farlo ; ma parlo d'innumerabili altri libri , che per riſpetti temporali loro non vogliono , che ſieno ſtampati , o riſtampati) non diſtrugge la arte della ſtampa , non potrà neppur perire per la proibizione di alcuni pochi libri per intereſſe pubblico ; eſſendo coſa molto poco ragionevole da crederſi , che il Segretario debba rovinare la arte della ſtampa proibendo lo ſtamparſi dieci libri ; e non la rovini l'Inquiſitore proibendone mille. Chi ha queſta premura per l'arte, dovrebbe piuttoſto dar opera, che poſſino ſtamparſi quei molti , i quali vengono proibiti per intereſſe di altri, che prenderſi pena di quei pochi , che ſi debbono vietare per intereſſe pubblico.

Dirò bensì, che nel dar le regole s' ha ſenza dubbio aver riguardo al maggior comodo della arte de' Librari, e Stampatori, peſando però ſempre , e conſiderando queſto riſpetto cogli altri. Tutte le leggi contra le pompe ſono di danno a qualche arte , ma non pertanto ſi reſta di farle, quando lo vuole il pubblico intereſſe; eppure la Merceria in Venezia non è arte di minor conto che la Libreria. Il contrappeſare queſti oppoſti riſpetti è proprio dell'EE. VV., ed inſieme il determinare in quanto il pubblico debba condiſcendere al privato : e come il privato debba contentarſi di veder preferito l' intereſſe pubblico al proprio . Oltre di che il nume-

mero de' buoni libri, che sarebbero di grande spaccio, è così grande, che se si duplicassero i Librari, e gli Stampatori, vi sarebbe con che tenerli tutti in opera.

Questo breve discorso servirà per una congerie di rozza materia, alla quale deve essere data buona forma dalle prudenti considerazioni di VV. EE. Grazie &c. 17. Agosto 1615.

SOM-

SOMMARIO
IN MATERIA DI STAMPE.

CHe per levare l'errore, e l'equivoco, che non risoluto potrebbe far credere, che fosse lecito valersi di quelle decisioni &c. ma ora non doversi far così, poichè Gregorio XIV. ha ordinato con Bolla de' quattordici Maggio 1591. cosa convenga praticare, onde adesso non possono valer ragioni e dottrine, ma la sola Costituzione.

Che, a chi allegasse questo Breve, basterebbe rispondere, che innanzi l'allegazione di una Costituzione Pontificia non posta nel Corpo delle Decretali, convien mostrare o che sia stata ricevuta, o posta in uso; che è cosa nota appresso i Canonisti, che le Costituzioni Pontificie non poste nel Corpo delle Decretali, colla consuetudine contraria sono derogate, e le nuove non accettate non obbligano.

In ordine a che nè la Francia, nè la Spagna ha fatto mutazione; di più nemmeno nello Stato Ecclesiastico. Tanto pure in quello della Repubblica, onde nè *in jure*, nè *in facto* ha luogo la Bolla in Venezia.

. . . .

Che Sisto V. in una sua Bolla aveva proibito, che la Bibbia con altri Libri sacri non potesse

teſſe eſſere ſtampata, che in Roma per anni dieci.

Che allora ſi reclamò; che il Papa annullò l'intimazione della Inquiſizione per l'eſecuzione.

Che i Libraj nuovamente ſi dolevano per la rinnovazione di una Bolla in ſimile materia; che a' traſgreſſori ingiungeva la pena della Scomunica.

Che la Repubblica e per riguardo pubblico, e privato ne riſentiva del pregiudizio. Che perciò l'Ambaſciadore ſi portaſſe dal Papa, acciocchè queſta Bolla ſia ritrattata, perchè ſi crede ſurrettizia, o uſcita ſenza la dovuta informazione di Sua Santità. Che rappreſenti l'ammirazione pubblica, che per via di Scomunica ſi voglia diſtruggere l'Arte, e l'Induſtria della Città; coſa che và a ferir la libertà, e dignità delle Leggi, e l'antica conſuetudine del Governo temporale conceſſo dalla grazia di Dio.

Che queſto ſarebbe un peſſimo eſempio.

Che il Breve cauſerà de' pregiudizj al Commercio, a' Dazj &c.

Che il privato pure, che ſi può chiamar pubblico, riſentirebbe de' graviſſimi danni nella Induſtria e ne' Capitali. Che ſarebbe una coſa ingiurioſa, che per arricchir un particolare, e privilegiarlo nella Stampa de' Libri, ſi voleſſe inferir tanto danno a tante perſone, ed alla Repubblica ſteſſa.

Che queſto Breve pare più ſtrano di quello di Siſto V., e ne adduce le ragioni.

Che dunque debba l' Ambaſciadore portarſi

dal

dal Papa, perchè sia la Santità Sua istruita di questa materia. Lo preghi a provvedere al disordine, rivocando il Breve, e provvedere alla indennità pubblica, e de' privati.

Che insisti per la pronta e dovuta provvisione.

1595. 4. Marzo.

All' Ambasciadore di Roma.

Che non si tratta della Stampa più copiosa o ristretta, ma della massima; che è scandaloso esempio il proibire cosa laica a persone laiche colla pena di Scomunica.

Pregiudizio al Governo temporale: danno anche allo spirituale, quando l' arma della Scomunica, che si riserba in casi di straordinario momento, resterà così spesso adoperata in cose di tal natura con pericolo di perdere quella venerazione necessaria. Onde insisti.

1595. 18. Marzo.

Si sente volentieri, che i Cardinali si sieno resi capaci della ragione nostra: che i discorsi si vadano riducendo dalla proibizione generale ai termini particolari, meno ingiusti e pregiudiziali; il che cammina alla soddisfazione delle suddette dimande.

SCRIT-

SCRITTURA

SOPRA LA PROIBIZIONE DE' LIBRI.

NElla proibizione de' Libri, chi legge, o fa che altri legga Libri proibiti dalla Santa Sede, conviene avvertire due cose. Primo al concordato fatto sotto Clemente VIII. 1596., e far specificare delle proibizioni fatte, secondo quello, e non altrimenti. Perchè dipoi sono stati proibiti un gran numero di Libri, ed in particolare tutti quelli, che sostentano l'autorità secolare, che non è dovere lasciar comprendere per clausole generali senza limitazione &c., perchè ciò sarebbe a pregiudizio di tutti i Principi, e gravame de' popoli, che si obbligherebbero a cosa non dovuta, e sarebbero puniti per opera buona. In particolare così comprenderebbero i libri scritti per la causa della Repubblica, per sopprimerli con questa sua. Ma più importa, che il concordato suddetto resterebbe indebolito, e finalmente estinto con pregiudizio, e danno.

In ispecialità in Padova nella clausola generale di denunciar eretici, o sospetti di eresia, o che tengono libri proibiti, si comprendono tutti di qualunque nazione; ma il distinguer a specificazione di ciascuna nazione pare cosa affettata, ed apposta fatta in odio di qualche Nazione solita ad abitare in Padova, e con offesa anche dei buoni Cattolici di quella: il che genera scandalo, e mala soddisfazione, senza fare alcun buon frutto.

SCRIT-

SCRITTURA
SOPRA LA PROIBIZIONE DE' LIBRI, ED ALTRI PUNTI.

NEl 1596, fu trattato quattro mesi per la parte di Roma. Intervennero il Cardinal Priuli Patriarca, il Nuncio, e l' Inquisitore. Fu concordato, che non si potessero proibire Libri oltre i contenuti nell' Indice, in Venezia senza l'intervento de' Signori Assistenti, e fuori, de' Rettori. Non cessano sotto mano di turbare questo Concordato, il qual' è importantissimo: e se gl' Inquisitori, o altri contraffaranno, non è da sopportare. Che quando si ha da proibire alcun Libro, nell' Editto della Proibizione si faccia menzione del consenso degli Assistenti, e Rettori. Le ragioni non usate in progresso di tempo si perdono, ed il contrario posto in consuetudine dà ragione di poterlo fare.

Uso antico fu, che nascendo difficoltà sopra l'intelligenza de' Canoni, o Decretali, i Giudici la dichiarassero, valendosi, se faceva bisogno, del parere de' Dottori. Pubblicando il Concilio Tridentino Pio IV. proibì a tutti il potervi fare dichiarazione sopra: deputò una Congregazione di Cardinali, la quale sola avesse facoltà di rispondere sopra le difficoltà, ed ambiguità. Quel Concilio fece degli Ordini in quasi tutte le materie: per questo un tal arcano successe, che po-

chiffime caufe foffero, nelle quali non foffe neceffario ricorrere a Roma per dichiarazione; dal che venne grande accrefcimento de' negozj in Corte. Ma fe quelle dichiarazioni una volta foffero raccolte in forma pubblica, avrebbero dato forma a' giudizj, fenza neceffità di ricorrere a Roma per dichiarazione in difficoltà fimili. La Corte ha ufato diligenza, che non fi raccoglieffero, nè ftampaffero: gli Avvocati, e Sollecitatori ne fanno raccolte fcritte a mano per loro iftruzione. Alcune capitate fono ftate ftampate, come quella di Profpero Farinaccio. La Corte la perfeguita, primo, perchè da quella fi vede lo ftile della Curia; fecondo, perchè s' imparano le dichiarazioni, e fi fcemano i ricorfi.

Nel Concordato vi è, che i Vefcovi, ed Inquifitori non proibifcano Libri oltre l' Indice, fe non contrarj alla Religione, e con falfe e finte licenze ftampati, e quefto coll' intervento de' Miniftri del Sereniffimo Dominio. Conviene non lafciar eccedere, per l' efempio, e per non pregiudicarfi &c.

Proibifcono quelli, che non fanno per i loro intereffi, e per il loro Governo. Veder fe effi fanno così degli altri: altrimenti, come hanno fatto, proibiranno tutto quello, che difende il temporale, e niuno farà ammeffo, che non favorifca i loro difegni Monarchici.

Gli Ecclefiaftici, certo è, che fempre attendono alle loro grandezze con tutte le accortezze poffibili. Una delle due è neceffaria o ritenerli ne' loro termini, o lafciarli fare. Chi li vuole ri-

ritenere, è meglio da principio farlo.

1. L'abuſo è minore,

2. Non pare loro così ſtrano.

3. Si fa perfettamente e quietamente, che introducendo ſi lamentano, come ſe loro ſi levaſſe il proprio, ſtrepitando, e la Religione è in campo.

4. Traſandando, le coſe mai ſi riducono al primo ſegno; ſempre vi ſi perde, perchè ed eſſi ſtanno ſaldi, ed hanno i loro fautori, ed a chi riacquiſta il ſuo perduto, pare aſſai riacquiſtarne parte.

Queſto è ſtato un arcano della Corte abbracciar tutto, non riſparmiar nulla; alla fine vi reſta ſempre qualche coſa dell'acquiſtato, ed in ciò ſi vale di tanti miniſtri, e fautori, che oſſervano le coſe, che non conviene contendere, e ſempre qualche Principe ſi è ſvegliato. Ecco un altro mezzo: Che non occorre voler tutto; che ſi vada pian piano.

CONSULTO

DEL P. MAESTRO

PAOLO SARPI

Circa le istanze fatte da Roma, perchè dalla Repubblica si desse luogo alla proibizione, e soppressione de' Libri stampati a di lei favore nella Controversia.

SERENISSIMO PRINCIPE.

LE opposizioni, che la Corte di Roma fa alle Scritture uscite in difesa della Serenissima Repubblica, sebben pare, che sieno inviate contra gli Autori, nondimeno mirano più dirittamente contra la libertà, e dignità della Repubblica stessa. Imperocchè nelle scritture suddette non vi è altra dottrina spiegata in parole, se non quella, che V. Serenità ha detto in fatti; anzi sono precedute dalla Serenità Vostra le fondatissime, e legittime azioni, le quali oppugnate dagli Ecclesiastici sono state difese dagli Autori, e Scrittori suoi; e tutto quello, che hanno scritto, e la dottrina loro si riduce a due capi.

Primo, che le leggi, ed i giudizj della Repubblica sono giusti, e legittimi; Secondo, che la provvisione fatta per impedire i mali effetti, che

che l'Interdetto poteva causare, è stata necessaria, conveniente, legittima, lodevole, ed imitabile. Se la dottrina fosse dannabile, le azioni di Vostra Serenità sarebbero prima state soggette alla stessa censura; poichè il Senato col costituire le leggi, col difendere l'autorità pubblica di castigare gli Ecclesiastici, rei di enormi delitti, e col comandare, che l'Interdetto, come invalido, non fosse osservato, ha detto quello stesso, che poi gli Scrittori hanno disteso in carta, e difeso con ragioni; Ma se le azioni della Serenissima Repubblica sono state Cristiane, e Cattoliche, anche la Dottrina è Cristiana, e Cattolica, e perciò non si può dannare la Dottrina, non condannando le cose fatte dalla Serenità V., similmente se la Dottrina contenuta nelle Scritture de' Pontificj fosse buona (come la predicano) non essendo quella per altro, se non per giustificare, e sostenere le azioni ingiuriose fatte contra V. Serenità, converrebbe necessariamente a chi approvasse tale Dottrina dire, che i suddetti tentativi fossero stati validi e legittimi, e la difesa ingiusta ed illegittima. Questo scuopre l'artificio della Corte di Roma molto sottile, la quale non avendo altro modo d'infamare quest' ottimo, prudentissimo, ed irreprensibile Governo, e la giusta sua difesa contra le fattegli ingiurie; ha inventato un modo obliquo per ottener il suo intento, con dannare la Dottrina, in conseguenza di che venivano dannate le azioni sopra quella fondate, e da quella sostenute. Non ardisce però la Corte di

venire all'individuo, e specificatamente nominare le proposizioni, che Ella censura, e ciò per tre ragioni: La prima, perchè immediatamente si scoprirebbe da ogni persona, che queste sono quelle medesime, le quali quotidianamente si praticano in questo, ed in ogni altro buon Governo, e che il riprovare tali massime sarebbe un mostrare apertamente a tutti il disegno di voler occupare la libertà, e dominio de' Principi Supremi; La seconda, perchè molte scuole Cristiane tengono ancor al giorno d'oggi la Dottrina medesima, e la professano, e se ne stampano libri, che la contengono, così di Autori novelli, come vecchj, i quali tutti si risentirebbero dell'ingiuria; La terza ragione si è, perchè sa molto bene, che la detta Dottrina ha fondamento nella Sacra Scrittura, ne' Canoni della Chiesa Universale, nelle Leggi Imperiali, e di altri Principi Cattolici, e negli Scritti de' Santi Padri. Perlochè le pare necessario fuggire gl'incontri, che le sarebbero fatti con armi così potenti; e però tenendosi agli Universali dice, che negli scritti difensivi della Repubblica si contengono cose temerarie, calunniose, eretiche, erronee, e scandalose respettivamente. Con questi nomi la Corte Romana spaventa il Mondo, e non discendendo al particolare, non lascia luogo ad alcuno di dolersi; imperocchè di qualunque proposizione, che fosse difesa contra le censure, direbbe, che non ha avuto pensiero di condannare quella. Chi vuole certificarsi, che così sia, consideri questo solo, che

che nel decreto de' Cardinali, dato sotto il dì venti Settembre 1606., avendo proibito nominatamente quattro Scritture, soggiungesi, che parimenti condannate vengono, e proibite tutte le altre, che si faranno; proibendo quelle, che non erano composte ancora, e dannandole senza sapere in cosa le censuravano, poichè non erano scritte; adunque chi avesse stampato il decimoterzo Capitolo di S. Paolo ai Romani, dove l'autorità de' Principi temporali così chiramente vien predicata, mettendoli questa soprascrizione, *Ragioni della Serenissima Repubblica di Venezia*, una tale scrittura sarebbe stata proibita. Nè questo dico per amplificazione, ma per verità, poichè essendo stato stampato un Libretto, scritto già presso dugento anni da Giovanni Gersone, uomo tanto celebre, e pio, stimato sino a questo tempo da tutti di dottrina cattolica, e divota, perchè in esso quasi profeticamente si difendono le azioni di V. Serenità, hanno ardito di scrivere con aperte parole, che contiene errori, ed eresie, e che merita di esser dannato, ed abbruciato: onde non è maraviglia, se al presente le persone pie non si lasciano muovere da'nomi spaventevoli di Eresie, errori, ec., vedendo come vengono abusate le cose della Religione per fini mondani, per non dire violenti; e che vien detta eresia ogni cosa, che si oppone a' suoi tentativi, mentre si potrebbe gloriare ogni Eretico della verità, quando vien chiamato Eretico, per una medesima causa, da quelli, che chiamano eresia una Dottrina scritta

da Giovanni Gerſone, Autore cattolico, pio e ſanto già quaſi dugento anni, ed approvata da tutto il Mondo d'allora ſino alle preſenti controverſie.

Ma ſe la Corte di Roma offende la verità coll' impugnare la buona Dottrina, ſcritta in Venezia, non meno l' offende difendendo le beſtemmie, gli errori, e le ſedizioſe, ed abbominevoli propoſizioni, delle quali ſono pieni i Libri ſcritti dalla ſua parte. Imperocchè non avendo gli Scrittori ſuoi ſodi, e reali fondamenti per difendere i tentativi del Pontefice, prima fatti, che eſaminati, per deſiderio di ſoſtentare la ſua cauſa, hanno vagato da lontano fuori del caſo, e miſchiato molte coſe, le quali eſaminate moſtrano anche molta empietà, ed aſſurdità. E per non parlare in univerſale, come eſſi fanno, diſtenderò quì la dottrina, e le propoſizioni contenute nella ſcrittura noſtra, le quali tanto diſpiacciono alla Corte Romana; e dopo ſoggiungerò la Dottrina degli Scrittori ſuoi, con che apparirà chiaramente ad ognuno, che la verità, e pietà ſono dal canto noſtro, e che eſſi portano dottrina inviata ad uſurpazioni, tirannie, e ſedizioni manifeſte; imperocchè le coſe dall' una parte, e dall' altra dette non ſono di materia ſpirituale, ſottili, e difficili, che per giudicarle vi ſi ricerchi profondità di Teologia, e di altre ſcienze; ma di materia temporale, beniſſimo nota ad ogni perſona anche di mediocre ingegno, nella quale facilmente ogni Criſtiano conoſce, qual ſia la Dottrina

pia,

pia, e cattolica. La Dottrina dunque proposta in Venezia si contiene ne' tre capi infrascritti.
Primo. Che Dio ha istituito due Governi nel Mondo, uno spirituale, e l'altro temporale, ciascheduno supremo, ed indipendente l'uno dall'altro; questi sono, l'uno il Ministero Ecclesiastico, e l'altro il Reggimento Politico; e dello Spirituale ha dato la cura a' Prelati, e del Temporale a' Principi, siccome fu benissimo detto dagli Autori, che gli Ecclesiastici sono Vicarj di Cristo nelle cose Spirituali, ed i Principi Vicarj di Dio nelle cose Temporali; perlochè dove si tratta della salute delle Anime, tutti, anche i Principi, sono soggetti agli Ecclesiastici; si tratta della tranquillità pubblica, e della vita civile, tutti, anche gli Ecclesiastici, sono soggetti al Principe. Non altrimenti che se un Re mandasse una Nave armcomata, messa alla cura di un Nocchiero per guidarla per mare, e di un Capitano di Soldati comdui attere in guerra, ambe le Potestà militari bel Capitano, e nautica del Nocchiero sarebbero indipendenti l'una dall'altra, e dipendenti ambedue dal Re; e solamente il Capitano sarebbe obbligato ad ubbidire al Nocchiero nel navigare, ed il Nocchiero al Capitano, quando si fosse per combattere: Così il Prelato, ed il Principe hanno ricevuto da Dio potestà, uno per reggere gli Uomini quanto allo Spirito, l'altro per reggere gli stessi nella Vita civile; ed il Principe nelle cose Spirituali ubbidisce al Prelato, ed il Prelato ubbidisce al Principe nelle temporali;
Que-

Queſto vuol dire eſſere due Poteſtà ſupreme, indipendenti, e non ſubordinate, delle quali una non ſi può ingerire ne' negozj dell' altra, nè comandare in quello, che Dio ha raccomandato alla cura di eſſa; perlochè il Prelato Eccleſiaſtico qualunque cura egli tenga della Chieſa, eziandio che ſia Papa, avendo ricevuto da Criſto ſolamente le chiavi del Regno Celeſte, non ha ricevuto autorità di poter rivocare, ed annullare le Leggi de' Principi ſpettanti alle coſe temporali; nemmeno poteſtà di privarli degli Stati loro, nè di comandarvi in quello, che tocca il governo Politico, nè di liberare i Sudditi dal giuramento di fedeltà, legittimamente preſtato al ſuo Principe; e per tanto la pretenſione di poter abilitare, e inabilitare a' Regni, iſtituire, e deſtituire i Re, è coſa attentata da cinquecento anni in quà, che non ha mai avuto ſucceſſo, o eſecuzione; ma ſempre il mondo ſe gli è oppoſto, e ne ha ricevuto mala edificazione; e non è coſa corriſpondente agli eſempj di Gesù Criſto, quando viveva, nè degli Apoſtoli, nè de' Santi Pontefici ſuoi ſucceſſori, che mai tentarono tali coſe, eziandio contra i Principi perfidi, e ſacrileghi; ed è ancora ripugnante alle Sacre Scritture, dove ſi dice, che Dio dà gli Stati anche a' cattivi Principi, e comanda, che ſieno tollerati, ed ubbiditi; anzi è dottrina perniciosa inſegnare, che per cauſa di controverſie, che il Pontefice abbia con un Principe, ſia lecito perſeguitarlo con inſidie, e forza aperta; ed il dire, che ſia merito, e remiſ-

missione de' peccati a' privati Sudditi, che si ribellino dal Principe, o che gl' insidiano la vita, o l' ammazzino, o gli levino lo Stato, o gli eccitino sedizioni; E' dottrina, dico, sediziosa, erronea, sacrilega, e contra la Scrittura divina; anzi in contrario, trattandosi di cose temporali il Suddito è obbligato da Dio a prestar ogni ubbidienza al suo Principe, non ostante che il Papa comandi altrimenti; e, quando abbiamo cattivi Principi, siamo obbligati in coscienza a vivere sotto di loro secondo le Leggi, non innovando, nè tentando novità alcuna, ma rimettendo il tutto alla divina Provvidenza; siccome quando abbiamo cattivi Papi, entrati canonicamente, noi privati dobbiamo sopportarli, non usando altri rimedj, se non se quelli, che sono stabiliti dalle Leggi.

Secondo. Che per Legge divina gli Ecclesiastici non hanno ricevuto alcuna esenzione dalla Potestà Secolare, nè quanto alle persone, nè quanto a' beni loro; ma sebbene che molti Principi pii, da Costantino sino a Federico II. per onorare l' Ordine Ecclesiastico hanno concesso loro in grazia, secondo che i tempi comportavano, varie esenzioni personali, e reali, ora aumentandole, ora diminuendole, e rivocando le concesse, secondo che comportava il governo del loro Stato; Tutte le quali esenzioni gli sono state concesse così in iscritto, come in pratica, esimendoli dalla potestà de' Magistrati solamente; non avendoli però mai il Principe esentati, nè liberati dalla Potestà sua propria su-

ſuprema; ed ancora in altri Regni, e Principati non dipendenti dall'Impero, ſono ancora da' Re, e Principi ſtate conceſſe eſenzioni, dove più ample, dove più rimeſſe, ſecondo l'opportunità de' tempi, e la convenienza de' luoghi. E di più, dove i Principi ſono ſtati poco accurati nel governo, eſſi Eccleſiaſtici hanno acquiſtato dell'eſenzioni per conſuetudine: ed i Pontefici Romani hanno fatto ancora delle Decretali ſopra le ſteſſe eſenzioni, le quali in alcuni luoghi non ſono ſtate in conto alcuno ricevute in parte, ed in parte non hanno potuto ottenere eſecuzione; e per queſte cauſe gli Eccleſiaſtici devono avere quell'eſenzioni reali, e perſonali, che in ciaſcun luogo ſono loro ſtate conceſſe, nè poſſono pretendere in un luogo quelle, che nè il Principe, nè la conſuetudine preſcritta loro avrà permeſſo; ma bensì non oſtante qualunque eſenzione, il Principe ha ogni poteſtà ſopra le perſone, ed i beni Eccleſiaſtici, quando la neceſſità del ben pubblico lo coſtringa, e neceſſiti a valerſi di quella; E quando alcuna delle conceſſe eſenzioni foſſe abuſata, ſicchè cadeſſe in notabile perturbazione della pubblica tranquillità, il Principe ſarebbe tenuto a provvedervi.

Queſta dottrina è ſtata univerſalmente ricevuta da tutta la Chieſa ſino all'undecimo Secolo, riconoſcendo ſempre gli Eccleſiaſtici tutte l'eſenzioni, e privilegj dalla grazia de' Principi, e cercandone quotidianamente la confermazione da loro; ma da qualche tempo eſſendoſi raffreddato il

il fervore delle cose spirituali, ed i Cherici fatti attenti alle cose temporali, valendosi delle perturbazioni, che erano nell'Impero, e ne' Regni, fomentandole Essi talvolta, e talora eccitandone altre, cominciarono ad estendere l'esenzioni, ed a volerle non più in grazia, ma come proprie, ed a contrastare ancora per esse co' Principi stessi. Diedero pertanto principio a sostenere le cose temporali con le armi spirituali, istituite da Cristo per la salute delle Anime, rivoltando l'esenzioni concesse loro, acciocchè attendessero più quietamente al servizio divino, in istromento da travagliare la quiete pubblica de' Laici, occupando i loro beni, o con arte, o con forza aperta, suscitando contenzioni, impedendo i legittimi giudizj, e governi civili; di modo che al tempo presente alcuni di loro hanno ardire di affermare, ché abbiano l'esenzione de' beni, e delle persone *jure divino*, con tutto che i Teologi, e migliori Canonisti di questi tempi sentino, e difendino il contrario.

Terzo. Che l'infallibilità è propria della Maestà Divina, ed il Pontefice, sebben costituito in tanta altezza, è soggetto alle imperfezioni, infermità, ed errori umani, nè si deve tenere per infallibile, se non dove le fosse promessa da Dio la sua assistenza. Intorno a ciò alcuni Autori moderni, che scrivono dopo che è nata questa proposizione, incognita agli antichi -- *Che il Papa non può fallare* -- dicono esser vero solamente nelle materie necessarie alla fede, e quando userà i dovuti mezzi di matu-

turità di consigli, consulte, ed invocazione pubblica, e seria dell' ajuto divino; la qual opinione non è stata messa in disputa nelle passate controversie per ammettere tutto quello, che è favorevole all' autorità Pontificale, sebbene vi sono Autori celebri, che tengono il contrario, fra quali due furono anche Sommi Pontefici Benedetto XII, ed Alessandro VI. E vi è pur opinione, come che fuori delle cose spettanti alla Fede, l'autorità di sciogliere, e di legare si debba intendere (secondo i Dottori) *clave non errante*, cioè s' egli non fallerà per passione, o per ignoranza della cognizione del giusto: che se la passione, o l'inconsideratezza gl' impedisca il retto giudizio, allora *clavis errat*, e quello che egli pensa di legare, o sciogliere sì fattamente in terra, non è approvato in Cielo, comandandogli Dio, che nello sciogliere, e nel legare non usi modi arbitrarj, ma segua il merito, e la giustizia della causa. Posto ciò, quando il Pontefice per controversie con i Principi passa a fulminar censure, è lecito a persone intelligenti, e versate nelle Scritture divine, e nella dottrina de' Sacri Canoni, e Santi Padri, considerare, se procedano a *clave errante*, *o non errante*, e se sono valide o invalide; esaminandole con le suddette sacre dottrine; e sempre che vi è dubbio, se la cosa comandata dal Papa sia giusta o ingiusta (appartenendo alla salute delle Anime) convien farvi riflessione per chiarirsene, essendo ciascuno obbligato di sapere, ed aver certa cognizione,

che

che quello, che ha da operare non sia offesa di Dio; e quando il Principe trova essersi fulminate censure contra lo Stato suo, e contra i suoi Sudditi, le quali patiscano difetto di validità, può, e deve per conservazione della quiete pubblica impedirne l' esecuzione, e provvedere con i dovuti mezzi dati da Dio, conservando la conveniente riverenza, ed unione con la Chiesa. Ed affinchè le Censure Ecclesiastiche istituite per medicina spirituale non causino contrarj effetti, saviamente e Cristianamente dice Santo Agostino, che la Scomunica contra una moltitudine è perniciosa e sacrilega; onde ne segue quello, che per la parte nostra è stato detto, che scomunicare un Senato, quale non è persona particolare, è alieno dalla Dottrina antica, e da quella de' buoni Teologi. E siccome i Padri Gesuiti, per far più facile la Causa Romana, senza nessuna autorità, o esempio tentano di persuadere al Mondo, che il Cristiano debba a' suoi Padri Spirituali una obbedienza cieca, cioè che come un tronco si lasci muovere, non ostante qualunque assurdità, ed indecenza che gli venga comandata, spogliando così la Creatura umana della ragione, che Dio le ha dato per lume da seguir sempre, e che non altrimenti debba fare il Principe ancora nel governo dello Stato suo. Così per lo contrario si è scritto, che questo nuovo nome di obbedienza cieca, insegnato dal Padre Ignazio Lojola Gesuita, fu incognito alla Chiesa Santa, e ad ogni Teologo innanzi il suo tempo; che leva quello che è essenziale alle vir-

tù,

tù, alla natura delle quali appartiene, che si operi con certa intenzione del fine, ed elezione consigliata de' mezzi, e che espone il Cristiano al pericolo di peccare innanzi a Dio: nè scusa chi ingannato dal suo Padre Spirituale farà cosa contra il voler divino. E perchè pretendono, che questa loro obbedienza cieca debba essere prestata solamente a' Prelati, e Padri Spirituali, conviene avvertire, che potrebbe darsi alcuno di questi malintenzionati, che se ne servisse a' sinistri fini, con grave danno della pubblica tranquillità, come abbiamo veduto da quarant'anni in quà, dopo che questa opinione ha preso qualche radice, essendosi frequentemente vedute sollevazioni, congiure, ed assassinamenti praticati, ed eseguiti con questo istromento di cieca obbedienza in molti Regni, e Stati,

Se i fondamenti della dottrina contenuta ne' soprascritti capi, fossero materia d'opinione, io dovrei dire, che della verità di essi mi rimetto ad ogni miglior giudizio; ma perchè sono materia di Fede, e così ha predicato S. Paolo, io debbo dire insieme con lui, che se venisse un Angelo dal Cielo, e portasse dottrina contraria, questo sarebbe in disgrazia di Dio. Mi rimetterò bene ad ogni miglior giugiudizio, se fosse tempo opportuno, o fuori di proposito il trattare questa materia nelle occasioni passate, persuadendomi insieme fermamente, che sarà giudicato, non solo opportuno, ma ancora necessario da qualunque persona, che riguarderà gli Articoli, che per

con-

contrario mettevano in campo i difenſori della Cauſa Eccleſiaſtica. Non porterò quì tutte le aſſurdità ſcritte da qualunque di loro, che in verità ſono una colluvie d'inconvenienze; ma mi reſtringerò ſolamente alle coſe ſcritte da' Cardinali, da' PP. Geſuiti, e da alcuni altri più principali. Comincierò dalla materia, che appartiene al governo, intorno alla quale la dottrina ſtampata ne' loro Libri contiene gl' infraſcritti Capi; cioè.

Che il Papa ha ogni poteſtà, non ſolo ſpirituale, ma anche temporale ſopra tutti i Principi del Mondo, i quali dipendono propriamente da lui come Sudditi, e Vaſſalli quanto al dominio politico, da lui ricevendo il tenor del governo, ed il vigore di amminiſtrare gli Stati.

Che egli è Monarca temporale in tutto il Mondo, e che ogni Poteſtà temporale viene da Dio mediante il Papa, e però è ſubdelegata da lui, e ſubordinata ad Eſſo; perlochè da ogni Principe, ſebben non ha altro Principe temporale ſuperiore, ſi può appellare al Papa nelle cauſe temporali, e civili; onde anche il Papa può iſtituire Imperj, e Dominj, confirmarli, e diſtruggerli; così ancora può muover guerra a' Principi Supremi, quando non ubbidiſcono, privarli de' Dominj, Regni, ed Imperj; e per tutto dire in una parola, che quella ſola è legittima poteſtà, la quale è approvata dal Papa, e non è legittima quella, che da Lui ſi riprova.

Che fa leggi a tutti i Principi, ed annulla le fatte da loro, e può comandare al Principe,

che revochi qualunque Legge.

Che ha poteſtà di giudicare le cauſe temporali de' Principi, ed obbligarli ad ubbidire con forze, ed armi, ſe ſarà biſogno.

Che vacando i Regni può eſercitare in quelli ogni giuriſdizione per propria autorità.

Che può comandare a' Principi Cattolici, che caſtighino con le armi i Principi ribelli a Lui; i quali Principi, ſebben non hanno poteſtà negli Stati degli altri, devono però proccurare, che il Papa ſia ubbidito, e gli Eccleſiaſtici riſpettati, coſtringendo per forza d' arme gli altri Principi a ciò fare. (1)

Che mancando il Principe di conſervare i privilegj a' Sudditi può eſſer caſtigato dal Papa.

Che al Papa appartiene la dichiarazione di tutti i dubbj non ſolo nel Foro Eccleſiaſtico, ma anche Secolare; e che non ſi può partire alcuno dalla dichiarazione del Papa, ſebbene la lite, così quanto alla Cauſa, come quanto alla Perſona, ſia temporale.

Che in controverſia mera temporale, così per riſpetto della Cauſa, come della Perſona, biſogna

(1) Queſte, ed altre tali propoſizioni, che particolarmente nelle Opere del Bellarmino ſi leggono, dal non men per dottrina, che per dignità Eminentiſſimo Signor Cardinale Domenico Paſſionei, uno de' Conſultori della Congregazione de' Sacri Riti, ſono ſtate in queſti giorni, per regola di prudenza, ricordate al Regnante ſommo Pontefice, nel ſuo ſenſatiſſimo Voto ſopra il Culto, cui innalzato vorrebbeſi il Cardinale Roberto Bellarmino ſuddetto.

gna ubbidire al Papa, e non replicare, sebben contenesse ingiustizia.

Che se il Papa comanda ad un Laico in causa temporale, ed ingiusta, è tenuto questi obbedire; anzi se il Papa comanderà ad un Laico, che gli dia i suoi beni proprj, e però lo scomunicherà, quel Laico è obbligato ad osservare la Scomunica.

Che i Principi sono obbligati ad ubbidire al Papa in qualunque cosa comandi, eziandio nelle cose temporali, e non lo facendo. Esso possa castigarli, e punirli.

Che in ogni Causa il Principe è obbligato compiacere al Papa senza guardare se sia giusta, o ingiusta; e se tutto il Mondo sentisse contra l' opinione del Papa, si dee stare a quello, che il Papa dice; e non è scusato dal peccato chi non siegue il parere del Papa, sebbene tutto il Mondo l'avesse per falso.

Che se il Principe fa una legge contra la libertà de' Sudditi, ponno Essi aver ricorso al Papa, ed il Papa può proteggerli; ed i Popoli debbono sforzarsi di stabilire questa dottrina, perchè importa loro avere chi possa reprimere il Principe, e fermarlo con censure, e forza d'armi, e così proteggerli, poichè non vi è altra Ancora Sagra per mantenere la libertà de' Popoli, e difenderli dalla tirannide de' Principi, se non l' autorità del Papa.

Che il Papa può far predicare senza licenza del Principe, può far edificar Monisteri, e Case di Religiosi, e può sforzare i Cristiani

a vendere i loro ſtabili per queſto effetto.

Che l'Interdetto ſi mette, acciò i Popoli ſi ſollevino contra il Principe, i quali Popoli ſono anche chiamati in difeſa della Chieſa, acciò il Principe impaurito, e ſpaventato ceda al Pontefice.

Che l'autorità del Principe ſopra i ſuoi Sudditi Laici non è de *jure divino*, e che gli Eccleſiaſtici devono ben eſortare i Popoli ad ubbidire al Principe, ma che gli Eccleſiaſtici però debbano eſſer arbitri, ſe il precetto del Principe ſia conveniente, o nò.

Che gli Eccleſiaſtici in modo alcuno, e per neſſuna cauſa ſono ſoggetti alle Leggi, e precetti de' Principi, nè da loro poſſono eſſer puniti per qualſivoglia delitto, eziandio di leſa Maeſtà, ſebbene i loro Superiori non voleſſero punirli.

Che Eſſi Eccleſiaſtici non debbono a' Principi nè tributi, nè gabelle, nè ubbidienza, ma ſolo poſſono per carità ſovvenirli, come fa il capo alle membra inferiori, ed ignobili.

Che tutte le coſe, che impediſcono la grandezza, la libertà, e totale avvanzamento degli Eccleſiaſtici in qualunque coſa pia è graviſſimo peccato.

Che non ſi poſſono limitare gli acquiſti degli Eccleſiaſtici, ſebbene aveſſero venticinque volte tanto.

Che l'avere un Principe nella ſua milizia, ed a' ſuoi ſoldi perſone, che non ſieno della profeſſione Romana, e che non ubbidiſcono al Papa, è enorme peccato.

Che

Che ancora è peccato graviſſimo trattare, e tener commercio con i Principi, che non ubbidiſcono al Papa.

Ho voluto riferire le loro propoſizioni, e dottrine, che toccano il governo con le ſteſſe parole, ſenza darne alcun giudizio, rimettendo queſto alla ſomma ſapienza di V. Serenità; ma nelle materie di altro genere mi convien ben accennarne qualche coſa intorno alla qualità della dottrina loro, laſciando da parte le ſpeculative, che facilmente non ſono inteſe da tutti, le quali ſono innumerabili; imperocchè è avvenuto a quegli Scrittori ſecondo il proverbio, di dire molti mendacj per difenderne uno. Il Sig. Cardinal Bellarmino, parendogli troppo abbietta la autorità ſpirituale, ſcrive, che il reſtringere l'ubbidienza dovuta al Papa ſolamente nelle coſe ſpettanti alla ſalute dell' Anima, è un ridurla al niente; da che ſi vede in qual conto la Corte tenga le coſe dell'Anima, e ſpirituali, poichè le da il titolo di niente con tanto poco riſpetto de' Santi Apoſtoli, e di Criſto ſteſſo Figlio di Dio, che non vollero altra poteſtà, nè hanno atteſo ad altro, nè altra ubbidienza hanno mai addimandato, che nelle coſe ſpettanti alla ſalute delle Anime, anzi hanno antepoſta la ſalute di un'Anima ſola a tutte le giuriſdizioni, e grandezze mondane.

Tutti poi queſti Autori unitamente s' ingegnano di dare al Papa epiteti divini, perlochè nelle ſuddette Opere ſcritte da loro dicono, che il Papa è un Sole di Giuſtizia, e lume della

Religione, che rappresenta immediatamente l'Infinità di Dio, che *scrutatur corda, & renes hominum*.

Che il giudizio, e la sentenza del Papa, e di Dio è una; ed una è la Corte del Papa, e di Dio.

Che il Papa è un Dio in terra, del quale è scritto: *Deus stetit in Synagoga Deorum*.

Che il Papa è il principio, da cui dipendono i beni eterni, e temporali.

Che il dubitare della potestà del Papa è tanto, quanto dubitare della potestà di Dio.

I quali modi di dire sono così blasfemi, ed ingiuriosi contra la Maestà di Dio, che eccedono ogni censura; Siccome anche altre proposizioni, che difendono; come quella, che S. Paolo appellò a Cesare, e non a S. Pietro, non perchè questi non fosse legittimo giudice, ma per non far ridere.

Che Cristro disse: *Regnum meum non est de hoc Mundo*, non perchè non fosse Re temporale, ma perchè, essendo vicino a morte, parlò, come uomo moribondo, che lasciava le cose di questa vita.

Che i Magi ricercarono Cristo, come Re di Regno mondano ereditario.

Che Cristo nella sua fanciullezza avea regno temporale, e non aveva Regno spirituale,

Che le parole: *Quod Deus conjunxit, homo non separet*, non includono il Pontefice; le quali cose tutte così manifestamente contrarie alla Scrittura mostrano, quanto questi Scrittori intendono le cose della Fede.

Ar-

Ardiscono anche alcuni di essi dire, che l'esenzione de' Cherici, essendo costituita per decreti Pontificj, è tanto valida, come se fosse stabilita da Dio, uguagliando le leggi umane, soggette ad infinite mutabilità, alla Legge divina immutabile.

Si burlano ancora, per non dir peggio, dei Santi Pontefici antichi, che resero l'onor dovuto a' Principi, dicendo che hanno mostrato soggezione agl' Imperadori per le condizioni di quei tempi, che ricercavano quel modo di procedere, perchè l'Impero del Papa si dovea introdurre a poco a poco, e non conveniva spogliare immediatamente del loro dominio i Principi nuovamente convertiti, ma bisognava permetterli qualche cosa per interessarli. Dio perdoni agl' inventori di tali bestemmie.

Non si può restar ancora di notare, che per innalzare il loro credito, ed essere ubbiditi a cenni contra la dottrina del Vangelo, e dell' Apostolo, dicono, che se il Cristiano farà contra la Legge di Dio per ubbidire al Prelato, non peccherà, il che è falsissimo, e dannatissimo, se non in un caso solo, cioè quando il Cristiano, avendo usato ogni diligenza possibile, non avrà potuto conoscere, che il fatto fosse contra il divino precetto.

Lascierò di toccare altre proposizioni in materia di coscienza, degnissime di censura, come quella che il timore non iscusa da qualsivoglia precetto del Papa: cosa contraria a tutta la buona Teologia, ed alla pratica di ogni buon

Cristiano, il quale tiene, che nessun timore escusi dalla osservanza della Legge divina, e naturale, ma che il giusto timore escusi dalla osservanza di qualunque Legge positiva. Solo dirò per fine, che nella prima Scrittura, che mandarono fuori, ebbero ardire di dire contra il Vangelo, che ne' moti di allora fosse stato scritto a' Curati delle Chiese ne' confini dello Stato, partirsi dai proprj carichi, e che le Confessioni che il Popolo faceva agli altri Sacerdoti, che servivano a quelle Chiese, ed i Matrimonj celebrati da loro erano irriti, e nulli, e quelle congiunzioni erano concubinati, ed i figli illegittimi; Cosa non solo falsa, ma anche perturbativa delle buone Coscienze.

Io non sò, se si lamentano, perchè loro sia stato detto, che hanno pubblicato scritture false, e levato fuori da' buoni Autori quelle, che facevano per l'autorità de' Principi; ma questo è fatto notorio, comparando i libri delle stampe antiche con le moderne, e leggendo il loro Libro intitolato „ *Index expurgatorius* „ che non vi è bisogno di altra prova. Dal solo libretto intitolato „ *Practica Papiensis* „ di Giovanni Pietro Ferrario, composto già innanzi cento anni, sono levati più di dieci luoghi, che difendevano la libertà, ed autorità temporale dei Principi, e sarebbe cosa infinita nominare tutti gli Autori, a' quali è stato aggiunto, o levato qualche cosa per servizio temporale della Corte. E' noto a tutti, che Papa Leone IV. circa l' ottocentocinquanta compose una Orazione, in

cui

cui si diceva. *Deus, qui B. Petro Apostolo tuo collatis clavibus Regni Cælestis, animas ligandi, atque solvendi Pontificium tradidisti &c.*, e così è stato letto nella Chiesa da quel tempo sino al nostro per settecentocinquanta anni, e stampato anche in tutti i Messali, e Breviarj. Adesso dopo il mille seicento, il Cardinal Baronio è stato l'Autore di levare il vocabolo *Animas*, e vuole, che si dica assolutamente *ligandi atque absolvendi &c.*, pretendendo con questo di estendere quella potestà alle cose temporali; poichè con la parola *Animas* non poteva abbracciare, se non che le cose spirituali, e così hanno comandato, che si stampino tutti i Messali, e Breviarj, il che si eseguisce. Quando sarà passato qualche anno, guai a chi dirà, che il vocabolo *Animas* vi fosse; sarà subito notato per Eretico; ma questi particolari ricercano più lungo trattato.

Prima, che io passi più oltre, mi costringe la Carità Cristiana, e la moderazione conveniete a distinguere gli Scrittori della parte Ecclesiastica, dalle cose scritte da loro; e parlando delle cose scritte solamente, dirò che tutte quelle, che esaltano il Pontefice al pari di Dio, sono blasfeme, ed empie; quelle che vogliono dargli autorità temporale sopra i Principi supremi, o che levano a questi l'autorità, che Dio ha data loro, sono tiranniche ed usurpative, contrarie alla dottrina della Scrittura Sagra, e però meritevoli di esser condannate; quelle, che concitano i Sudditi contra i Principi loro naturali,

so-

ſono ſediziose, turbolenti, e ſcandaloſe. Quanto s'aſpetta al vocabolo di Ereſia, io non l'adopro iperbolicamente, o per detrarre, o per calunniare, ma dirò con ogni ſemplicità, che queſta voce non ſolo ſignifica una pertinacia di chi nega alcuno degli Articoli della Fede, ma ancora un'altra pertinacia, di quello, che formaſi una opinione ſua propria, la quale non ſia veramente di Fede, ſeparandoſi così da quelli, che tengono la Fede Criſtiana ſincera ſenza l'aggiunta, che egli vorrebbe. Volgarmente ſi dice, ed anche veramente, che è Eretico tanto quegli, che crede poco, quanto quegli, che crede troppo, cioè chi nega alcuno Articolo di Fede, e chi vuole per articolo quello, che non è. Il negare, che il Principe Secolare abbia da Dio la cura della pubblica tranquillità, e di caſtigare i cattivi, e di premiare i buoni, è negare un capo della Fede; il dare al Papa una eſorbitante, e ſpaventevole autorità ſenza termine, ſenza legge, e ſenza regola, è una falſa opinione, aliena dalla Scrittura, e da' Santi Padri; ma l'aſſerire eſpreſſamente, che ſia neceſſario crédere queſto di Fede, è una Ereſia. Queſto dico quanto alle propoſizioni; Ma quanto agli Autori ſon ben ſicuro, che alcuni di loro, i quali io conoſco nel ſegreto della loro Coſcienza, hanno opinioni diverſe; e con difficoltà mi perſuado, che gli altri credino tutti gli aſſurdi, che hanno detto. Quello per altro, che ſia della loro intenzione, è meglio, ſecondo il precetto di S. Paolo, laſciarlo al giudizio divino, che

ſolo

ſolo penetra l'intenzione dell' Uomo. Non ſi poſſono già in verun modo ſcuſare dalle maldicenze, detrazioni, ed ingiurie tanto ignominioſe contra la Sereniſſima Repubblica, trattando il Senato da empio, uſurpatore, rapace, oppreſſore de' Poveri, e taſſando le ſue Leggi per empie, pernicioſe, e ſcandaloſe, detraendo al Governo, con dire, che abbiano uſurpato beni della Chieſa, eccitato calunnie a' Gentiluomini di Terra Ferma, per metter piedi ne' Territorj di quelle Città, che ſucchiano il ſangue de' Sudditi, e mettono ſotto aſpriſſima ſervitù, e tirannia i Vaſſalli, ſicchè nel Criſtianeſimo non ſiavi gente più miſerabile di loro: Che in Padova regnano Ereſie, e l'Ateiſmo, che ſi diffonde per l'Italia, ed altrettali innumerabili coſe, delle quali ogni Libretto, uſcito dalle parti Pontificie, ne è aſſai infetto, e neſſuno eſente; Ed alcuni ne ſono talmente ripieni, che niente altro contengono ſe non maldicenze. Non ſono queſte iperboli, poichè i due Libri *Filoteo*, ed *Eugenio* del P. Poſſevino, l'Antidoto del Padre Ernando della Baſtida Geſuiti, quello di Ageſilao Mareſcotti, di Baldaſſar Nardi, ed altri ancora non trattano punto delle Cauſe controverſe, ma ſono puri libelli famoſi contra la Sereniſsima Repubblica. Certamente non ſo con che coſcienza i PP. Inquiſitori, ed altri Superiori Eccleſiaſtici li abbiano ſottoſcritti, e licenziati alla ſtampa; eſſendo chiara la dottrina di S. Paolo, che i maledici, e detrattori ſaranno eſcluſi dal Regno di Dio. Io non veggo, come ſi poſſano ſcu-

scusare dal peccato nè gli Autori , nè gli Approvatori. Nell' Indice di Papa Clemente VIII. è fatto precetto, che in tutti i Libri sieno cassate quelle cose particolari, che detraggono della fama del Prossimo , e riputazione altrui , e pur hanno permesso di stampare interi Libri, dove niun' altra cosa affatto si contiene , salvochè ingiurie , falsità , e calunnie contra una Cristianissima , e floridissima Repubblica ; ed ancora la Corte ardisce di sostentarle , e non fa di quelli , come degli altri Libri compresi nelle stesse loro regole , ma in contrario si lascia intendere di essere disgustata , perchè si conservano le Opere scritte a favore della Causa della Repubblica Serenissima , quantunque scritte sieno con ogni modestia, e trattino solo della controversia senza passar oltre , e notare i mancamenti della Corte , non per mancanza di materia, che è ben noto al Mondo tutto quanto abbondi , ma solo per usare la dovuta convenienza di non passare dalle Cause alle Persone , come quelli fanno, che non hanno ragione. Ma lasciando da canto questi libelli , i quali ardisco dire , esser più indecenza del Pontefice , che pregiudizio della Repubblica , che non sieno estinti.

Tornando agl' interessi della Corte , la quale vuol chiamare Eresia tutto quello, che si oppone alla grandezza temporale, dov' ella aspira , e tutto quello , che non gli concede un' autorità senza freno di giustizia , e prudenza , senza termini di onestà, ed equità, senza rispetti nè di-

vi-

vini, nè umani, tenendo per Fede Cattolica tutto quello, che è a favore della sua pretensione, sebben riprovato dalle divine scritture, e da' Padri Ortodossi, sarà necessario considerare, che quando il Mondo voglia rimettere allo arbitrio del Pontefice, se egli debba farsi Principe universale di tutti i Cristiani, anzi di tutto l'Universo, sarebbe di ascriversi ad estremo mancamento del medesimo Pontefice, se non ricevesse l'occasione di regnare, offertagli dalla pazienza universale, ed esso spontaneamente rifiutasse quello, che è l'ultimo e supremo di tutti i desiderj, e voti umani, cioè il regnare. (Io parlo quì secondo gli affetti umani, non secondo i consigli ed esempj di Cristo.) Ingiustamente ancora si accusarebbe alcuno di ambizione, se abbracciasse quelle occasioni, che le sono offerte, con ammettere non solo per vero, ma per articolo di Fede, che egli abbia tanta potestà, anzi piuttosto converrebbe riputarlo negligente, e dappoco, quando si lasciasse fuggire così desiderate occasioni, e sarebbe semplicità il credere, che una tale occasione non dovesse essere abbracciata, anzi incontrata da quella sorta di persone, che già da tanti anni con tutti gli artificj immaginabili, con stiracchiatura delle Scritture Divine, con abuso delle cose sagre, con libri supposti, e falsificati, storie finte, corruzione de' buoni libri, e premj a chi ajuta le imprese, altro non vanno macchinando che questo. E' vanissima ripugnanza il dire, che il Pontefice sia legittimo padrone di tutti gli

Sta-

Stati, che abbia potestà di comandare a' Principi nelle cose temporali, che possi esentare dalla loro potestà quelli, che offendono la Maestà, quelli che turbano la pubblica tranquillità; e poi quando egli fa alcune di queste cose riprenderlo di ambizione. Chi usa la ragione, che gli vien tollerata per legittima, non fa torto ad alcuno, nè alcuno di lui si può dolere: *scienti, & volenti*, dicono i Giureconsulti, *non fit injuria, neque dolus*. Noi siamo certi, che il credere è principio dell' operare, onde non è possibile, che V. Serenità voglia, o permetta ai Sudditi suoi di credere, che il Papa sia superiore a Lei in temporale, e poi non voglia, che nelle stesse cose temporali sieno più ubbidienti al Papa, che a Lei, tanto più quando conceda, che debbano crederlo per articolo di Fede. Questa è la Causa, per la quale i difensori delle ragioni pubbliche hanno scritto la dottrina sovraccennata, che tanto dispiace alla Corte. Non è questo stato senza necessità, ma sempre in risposta, e per non lasciar prender piede nell' animo de' Sudditi quella Dottrina, che era pubblicata, per levarli dall' affezione, ed ubbidienza di V. Serenità. Gli Ecclesiastici sono stati i primi a scrivere, usando modi sediziosi, e perciò era pur necessario, che gl' inganni loro, e le loro falsità fossero scoperte. Se dopo l' Interdetto fosse restato il Libro del Sig. Cardinal Bellarmino, scritto in volgare senza essere confutato, qual persona semplice, o di mediocre intelligenza non sarebbe stata persuasa, che da

V.

V. Serenità fosse stata difesa una Causa ingiusta? Di aver poi detto cosa alcuna falsa, son sicuro di non poter esser ripreso ; il tutto lo mostrerò, quando occorra con la Scrittura Divina, con i Sagri Canoni, con la Dottrina de' Santi, e con i medesimi loro Scrittori. Della opportunità parimenti non sarò ripreso di aver passato i termini, dicendo cosa, che sebbene vera, dovesse tacersi, imperocchè niente ho detto in proposta, ma tutto in risposta. E' ben cosa certa, che non si può levare la forza ad una Scrittura, se non con stabilire la dottrina contraria alla falsa, che si vorrebbe introdurre. Avendo la Corte dato principio a scrivere contra le azioni della Repubblica, come si è detto, non era possibile di lasciar quelle invettive senza risposta, se non mettendo in pericolo tutti i Sudditi di rivoltare verso il Papa la divozione dovuta al Principe suo naturale. Accomodata la controversia, se una parte e l'altra avesse abolita ogni memoria delle passate differenze, avrebbesi avuto un esito desiderabile, e Dio volesse che in quel giorno stesso si fossero poste in perpetua oblivione così la controversia passata, come tutte le cose, che da quella sono seguite. Ma la Corte, intenta, come sempre ai vantaggi, pensò potere con i suoi artificj abolire la memoria della difesa, e tener viva quella della offesa, non facendo nel componimento menzione de' Libri, per poi volere che sussista la sua anticipata, e però invalida proibizione de' nostri. Non è piacciuto a Dio, che tale artificio sia

for-

ſortito, e però Ella paſſa di nuovo a trattare la medeſima materia; laddove le ſi proponeſſe di ſopprimere tutte le ſcritture formate così dall'una, come dall' altra parte, per eſtinguere inſieme, ed abolire la memoria de' diſguſti, e vivere nella pace e tranquillità, che Dio comanda, la propoſizione ſarebbe da lodare, e da abbracciarſi. Non ſi ha però queſto intento, quando ſi voglia eſtinguere le buone, e ſolide ragioni di una parte, e vive conſervare le invettive, e libelli famoſi dell'altra; poichè queſta è un voler ſradicare la memoria delle ragioni di V. Serenità, e piantare negli animi degli Uomini l'opinione ſoſtenuta nelle loro Scritture, vale a dire: Che le Leggi del Senato ſono inique; Che le provviſioni contra l' Interdetto ſono ſagrileghe, ed altre ſimili, per far apparire, che la Sereniſſima Repubblica abbia difeſo una Cauſa ingiuſta, e meriti queſti titoli datigli da' Detrattori, in luogo degli onorevoli, e pij, che erano in debito di dargli. Parimenti il dimandare, che ſieno cenſurate le Scritture noſtre, e non toccate le loro, è una propoſta, che il concederla partorirebbe lo ſteſſo effetto, ed ancora ſarebbe di ſcandalo a molti buoni Cattolici; imperocchè ſe la Corte con i ſuoi aderenti biaſimano quello, che è ſtato ſcritto contro di loro, non minor parte del Mondo Criſtiano, e Cattolico loda quello, che noi abbiamo ſcritto, e biaſima, e riprende lo ſcritto da loro. Sarebbe ciò anche di pregiudizio pubblico, in quanto moſtraſſe di diffidare, che le azioni del Senato,

le quali, come disopra ho detto, sono i fatti espressi in parole dagli Scrittori, si mettessero in difficoltà, e le azioni Pontificie in contrario restassero con l' approvazione delle loro scritture confermate. Non bisogna ingannarci. Il concedere che si censurino le scritture nostre solamente, è per appunto un approvare le loro: e quando le loro sono approvate, la lite è finita; poichè si confessa contra la ragione, e contra la giustizia, che la Repubblica ebbe il torto. Per questi rispetti nella trattazione dell' accomodamento facendosi menzione delle Scritture fu prudentissimamente deliberato da V. Serenità, che si farebbe delle nostre quello, che il Pontefice facesse delle sue; e però, se al presente per dar fine a tutti i disgusti si debbano esaminare le nostre, è conveniente esaminare anche le loro. Quando Essi dicono, che a loro soli appartengono i Giudizj della Fede; prima se gli nega, che quì si tratti di Fede, anzi solamente si tratta di giurisdizione temporale, che è cosa politica, nè sta a loro fare, che appartenga alla Fede tutto quello, che i loro interessi vogliono, altrimenti con gran facilità s' impadronirebbero di tutto, con fare tutto di Fede. La Fede, disse S. Paolo, è delle cose invisibili, e non vuole Stati, nè giurisdizioni temporali. Questo è ben il Capo della nostra Controversia. Poi si aggiunge quello, che disse Papa Niccolò Primo nel Canone *Utinam*, che la trattazione della Fede è una causa comune a tutti i Cristiani, a Cherici, ed a Laici. Finalmente per troncare ogni difficoltà si dice, che questo par-

lare cuopre una equivocazione, dalla quale ognuno può essere facilmente ingannato; imperocchè altro è, che una materia sia concordamente intesa da tutti, nè vi sia difficoltà in dottrina, ed altro che alcuno insorga con qualche impertinente novità. In questo caso segue un giudizio facile, non occorrendo se non udir quello, che è Autore della novità più sopra le cose di fatto, che *de jure*, e per questo sono fatti gli uffizj d'Inquisizione. Ma quando una dottrina è in controversia, perchè per una parte, e per l'altra vi è numero notabile di persone, come al presente tra i Cattolici sono molti quelli, che non ammettono nel Pontefice una potestà senza regola, e che asseverano la Potestà temporale de' Principi Supremi essere assoluta, e non soggetta ad altri che a Dio; E dalla altra parte la Corte Romana vuole assoggettarsi i Principi, e poter ogni cosa sopra loro. In questi casi non si corre, tosto alla condanna di una parte, massime con lo stare sull'universale, e senza discendere al particolare di ciò che si riprende; ma s' istituisce prima una Conferenza, dove ciascuna delle Parti censura l'opposta, e difende la sua sentenza. Così la materia si digerisce, e la controvesia si riduce in istato di potere facilmente unire le Parti, e quello che falla di riconoscere, ed esser convinto del suo errore.

Il maturare le difficoltà con tale Conferenza non è cosa nuova; poichè anticamente tutte le Controversie sono state trattate in questo modo, e mo-

e modernamente si sono fatti innumerabili di questi Colloquj. Ma per non tediare con esempj dell' antichità, e nemmeno con lontani, ne dirò uno solo, successo in Roma in questa nostra età, che dovrà chiuder la bocca a ciascuno. In questi anni è nata una molto importante controversia tra l'Ordine di S. Domenico, e la Società de' Gesuiti. La cosa è propriamente, e formalmente, e non per riduzione, materia di Fede, imperocchè si tratta della Grazia divina, per la quale ci salviamo; e senza la cognizione di questo articolo non può stare la Chiesa di Dio; questo è il suo fondamento, non umano, ma divino (1). Le materie controverse tra il Pontefice, e V. Serenità sono di cose temporali, di beni stabili, di diritti, di fabbriche, di delinquenti, e delitti. Senza queste cose la Chiesa è stata, e può stare; ma senza la Grazia di Dio non vi sarebbe alcun Cristiano. Ora in una materia di questa sorta tanto importante, i Domenicani hanno affermato, che in un Libro di Lodovico Molina Gesuita si trovano vent'una eresie di conto fatto. Hanno cavato fuori le proposizioni, che dannano, le hanno censurate, ed i Gesuiti si sono opposti difendendole. Non si è

(1) Di questa celebre controversia, che tuttavia pende indecisa, ricercatane al P. Sarpi da alcuni Senatori distinta informazione, l'ha Egli distesa con stupenda chiarezza in una breve scrittura, *De Auxiliis*, la quale Noi faremo pubblica per la prima volta nella presente Edizione.

corso in Roma con furia (sebbene meritava la Grazia di Dio, che per sua esaltazione si facesse qualche cosa con fervore) ma Papa Clemente VIII. istituì Conferenza l' anno 1600. , la quale è durata sino al 1605., onde per il corso di cinque anni continui, ed in iscrittura, ed in voce i Domenicani hanno sostenuto , che quelle vent'una proposizioni sono eretiche, ed i Gesuiti si sono sforzati in quel modo , che hanno potuto , a difenderle , fermandosi poi la Causa per la morte di Clemente . Restò per altro nel Mondo un Libro, nel quale una Religione tanto celebre , quanto è la Domenicana , mostra che vi sono vent'una eresie , spiegate in particolare, in una materia così rilevante, quanto è la Grazia di Dio, nè perciò si pensa di venirne al fine ; Ed ora nelle materie controverse con V. Serenità vorrà la Corte , che sull'universale , senza saperne tacciar proposizione alcuna si dannino i Libri , che trattano delle ragioni , che i Principi hanno di difendere gli Stati loro da' tentativi di chi vuol usurpare la loro giurisdizione ? I Gesuiti non si perdono d'animo, perchè una Religione intera, cioè la Domenicana dica , che ne' suoi Libri vi sieno l'eresie accennate , e pure si tratta di Fede, e si discende al particolare delle proposizioni: Molto meno dobbiamo noi muoverci per l'opposizione , che la Corte fa, dove si tratta di cose temporali , e senza discendere al particolare . Nè abbiamo da lasciarci intimorire dal vocabolo di Eresia , perchè , siccome quando fosse

pre-

preso nel suo significato, sarebbe da abborrirsi sopra tutti, così abusato, come adesso l'abusano, non dee spaventare alcuno. Quando i Romani dicono, che alcuna cosa è Eresia, bisogna vedere, se si tratta di cosa spirituale, o temporale; e quando sia di cosa spirituale, conviene farne gran conto, se di temporale, certo in essa non sta l'Eresia; bensì con questo nome tentano d'infamare le giuste difese, che si oppongono alle usurpazioni. Quello che potesse succedere in una Conferenza, che se ne tenesse, è facile giudicarlo dalle cose successe; imperocchè due Libri nelle passate controversie sono stati esaminati, censurati, oppugnati, e difesi; uno della parte Romana, che fu il trattato del Signor Cardinal Bellarmino contra Gersone, oppugnato nell' Apologia, e difeso dal medesimo Cardinale con altro Libro in risposta delle oppugnazioni, nel quale la difesa circa i punti più essenziali e principali consiste in giuramenti di non aver avvertito, ed in confessioni di non aver saputo. L'altro Libro della nostra parte è quello delle considerazioni, oppugnato dal Bovio, e difeso nelle confirmazioni. L'oppugnazione, e la difesa sono insieme, e non vi è bisogno di sottil discorso per conoscere se sia ben difeso.

Questa però è la cagione, e mi convien replicarla di frequente, per cui la Corte di Roma vorrebbe stare nel suo censurare in generale, per non aver risposta, e per non tirasi addosso il giudizio di tanti, che in diverse Regioni

ni Cattoliche conoſcono la verità nelle materie controverſe. E con qual coſcienza può dimandare la Corte di Roma, che di queſta cauſa ſia a Lei rimeſſo il giudizio? E' coſa chiara non ſolo per Legge Civile, e Canonica, ma anche per Legge Naturale, che il giudice di una Controverſia non dee aver parte nella lite, e che non ſi può dividere avanti la cognizione della Cauſa, ma ſoſpenderne il giudizio, mentre il Proceſſo ſi fa ſcambievole tra ambedue le Parti per dire il loro parere, e dare la ſentenza nel riſolvere la Cauſa. Tutte due queſte condizioni mancano nella Corte, e ne' Miniſtri di Eſſa. Manca la prima, perchè Eſſi ſono la Parte avverſa nella lite, e quella che pretende di eſſer offeſa; perchè ſi mette in difficoltà dell' Impero di tutto il Mondo, al quale aſpira quell'aſſoluta, ed infinita Poteſtà ſopra tutte le coſe mondane, e quella cieca ubbidienza, che pretende da tutti. Manca la ſeconda, perchè Eſſi hanno data già la ſentenza avanti il Proceſſo, e che dico avanti il Proceſſo! anzi avanti il fatto, poichè hanno condannato non ſolo i Libri ſcritti a favore della Sereniſſima Repubblica non eſaminati, e non difeſi, ma tutti quelli ancora, che per l' avvenire foſſero ſcritti. Come ſi può trattare d'avanti un Giudice, che condanna non ſolamente prima che udire, ma ancora prima che naſca il ſoggetto della condanna? Chi può dubitare, che ſebbene l' autorità di giudicare in queſta Cauſa foſſe propria della Corte di Roma, e non vi aveſſe alcun intereſſe (come ne ha nel-

la controversia passata) chi può, dico, dubitare, che per il solo aver prevenuto il giudizio, e pronunziata la sentenza innanzi la cognizione, si sarebbe privata della facoltà di giudicare? Ma un indizio più chiaro abbiamo, qual sia la mente della Corte in questa materia.

E' andato a Roma il P. Maestro Marcantonio Capello, Francescano, uno di quelli che hanno scritto. La causa sua è stata veduta: questo è certissimo, perchè non hanno pubblicato la sua ritrattazione, se vogliono, che abbia detto cosa falsa? Tuttavia il Libro suo resta, hanno l' Autore in mano, e non ardiscono di pubblicare in che pretendino, che abbia Egli errato? Di più si intende, che egli abbia scritto un Libro contrario al primo. Perchè almeno non darlo fuori, e coll' opera dell' Autore stesso (se non vogliono con la loro censura) mostrarne i falli? Non vi può essere altra ragione di ciò, se non questa; che quando il Mondo confrontasse lo scritto da Fr. Marcantonio in Venezia, con lo scritto in Roma, si confermerebbe, che non vi è opposizione alla dottrina di Venezia. Si dice nel Santo Vangelo, che la Verità non teme la luce, anzi l'ama, ma la falsità, e la malizia ricerca le tenebre. Non è conveniente, che la Corte si cuopra con l' autorità del Pontefice. La difficoltà presente non è a chi tocchi, ma che si faccia con i dovuti modi, che sieno censurate tutte le Scritture d'ambe le Parti, sieno esaminate, oppugnate, e difese, e non dannate senza cognizione. Siccome niuno nega il giudizio a chi lo deve dare; co-

sì i modi soliti, e dovuti da osservarsi in simili occasioni sono stabiliti, e per le regole, e per gli esempj passati. Si sa bene di certo, che la Santità Sua piena di pietà, e di giustizia non ha altro fine, che di reggere il Suo Pontificato con que' Consigli Evangelici, l'uso de' quali ha fatto prospetare la Santa Chiesa nella felicità Spirituale, e gli Stati Cristiani in temporale tranquillità; E per tanto è giusta cosa mettere il tutto alla luce, conferire, e censurare tutto quello, che è stato scritto da ambe le Parti, ed in tal modo maturare le difficoltà, e mettere tutto in chiaro. Ciò fatto la Santità del Pontefice, seguendo gli esempj de' Santi Papi suoi Predecessori, potrà mettere alla cosa quel fine, che l' unità, e carità Cristiana richiede. Ma quando la Corte persista nel volere, che la condannazione fatta da Lei delle cose non esaminate, ed ancora non scritte, sia tenuta per valida; non vi è altro rimedio che rimettere la Causa a Dio, giusto Giudice, e pregarlo, che doni grazia a tutti i Cristiani di fare la sua S. volontà. Grazie.

IN-

INDEX LIBRORUM PROHIBITORUM

Cum Regulis confectis per Patres a Tridentina Synodo delectos.

AUCTORITATE PII IV. PRIMUM EDITUS.

Postea vero a Sixto V. auctus

ET NUNC DEMUM S. D. N. CLEMENTIS PAPÆ VIII.

Jussu recognitus, & publicatus.

INSTRUCTIONE ADIECTA.

De exequendæ prohibitionis, deque sincere emendandi, & imprimendi Libros, ratione.

CLEMENS PAPA VIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

SACROSANCTUM Catholicæ Fidei depositum, sine qua Deo placere, aut æternam salutem consequi nemini licet, ut salvum in Ecclesia Dei perpetuo conservaretur, posterisque inviolatum traderetur, pastoralis Romanorum Pontificum vigilantia, summo semper studio, & con-

contentione laboravit. Ipsi enim a Christo Domino, hujus tam pretiosi depositi Auctore, illud fideliter custodiendi, & bonum semen patrisfamilias, ab inimici hominis zizaniis discernendi, & Ecclesiam salutari doctrina ædificandi, præcipuam curam, summamque potestatem, in Beatissimo Petro Apostolorum Principe acceperunt. Quocirca sanctæ memoriæ Gelasius Primus, & Greg. IX., aliique complures Romani Pontifices, prædecessores nostri, zelo zelati pro domo Domini exercituum, ut hanc fidei Catholicæ, doctrinæque integritatem, salvam, incorruptamque in Ecclesia Dei retinerent, Apostolici animi magnitudine, pro muro domus Israël, adversus ejusdem fidei hostes seipsos opponentes, ne illorum dolis, & insidiis imprudenter, & simpliciores homines caperentur, lucem a tenebris, prava a rectis sejunxerunt, quæ sequenda, quæ cavenda essent, Christifidelibus declararunt, probatos, laudabiles, orthodoxos libros, ab adulterinis, perniciosis, & apocryphis, singulari diligentia distinxerunt; postremo, hæreticorum impia dogmata, & noxia, ac venenata scripta, Conciliorum decretis, Pontificiis Constitutionibus, aut alio opportuno censuræ genere condemnarunt. Sed cum nostris hisce calamitosis, & novissimis temporibus, antiquus humani generis hostis a sua malitia nunquam recedens, ad eandem Catholicam doctrinam, & veritatem labefactandam pestiferas hæreses, & detestabiles errores, aut novos conflasset, aut veteres ex inferis excitasset, sacra Tridentina Synodus, pesti-

len-

lentem noxiorum librorum copiam, quæ plus nimio excreverat, coërcere, atque auferre cupiens primum quidem doctissimos aliquot viros delegit, qui de tota ea re cognoscerent, & deliberarent, deinde vero cum ii in negotio non parum progressi essent, justis de causis, eadem Synodus permota, ad ipsam Apostolicam Sedem, integram rem deferendam statuit. Itaque fel. rec. Pius Papa Quartus prædecessor noster, qui tunc ad Ecclesiæ gubernacula sedebat, Prælatis quibusdam doctrina, & prudentia præstantibus, adhibitis, Indicem librorum prohibitorum, & Regulas quasdam, per suas litteras in forma Brevis, promulgavit, & ejusmodi noxiorum librorum detrimentis depellendis, opportune providit. Ceterum, licet illa pro temporis ratione prudenter fuerint tunc constituta, tamen cum Sathanæ astutia, in hujusmodi librorum editione nova in dies mala crescerent (nam post illud tempus alii etiam libri perniciosi partim conscripti, atque editi, partim qui scripti erant, & antea delituerant, in medium prodiere, quorum lectione simpliciores, & incauti homines in errores induci facile poterant). Propterea piæ mem. Sixtus Papa Quintus prædecessor noster, multis illustratis, atque ad regulas, adjectis necessariis rebus, mandavit, ut nonnulli alii ejusdem generis libri, eidem Indici adderentur. Verum cum idem Sixtus, re minime absoluta, ab humanis excesserit, Nos animarum saluti, quantum cum Domino possumus, consulentes, quod jampridem utiliter cœptum, & a multis diu desi-

de-

deratum erat, hoc tempore omnino perficiendum, atque in lucem edendum duximus. Venerabili igitur fratri nostro Marco Antonio Episcopo Prenestino de Columna, & dilectis filiis nostris Augustino Sancti Marci de Verona, Simeoni Sanctæ Anastasiæ de Terranova, Hieronymo Sanctæ Mariæ super Minervam Asculano, Federico Sanctæ Mariæ Angelorum in Thermis Borromæo, Francisco Sanctæ Mariæ Transpontinæ Toleto, titulorum Presbyteris, necnon Ascanio Sanctæ Mariæ in Cosmedin de Columna diacono, Cardinalibus, super hujusmodi Indice per nos deputatis, aliisque piis, & eruditis viris in consilium adhibitis, ea omnia, ac singula, quæ a Sixto V., ut supra diximus, instituta erant, diligenter examinanda commisimus, quæ cum magno studio visa, ac Deo favente, demum absoluta fuerint, Nos tam eandem Pii prædecessoris Constitutionem, & Indicem, ac Regulas, quarum omnium tenores haberi volumus pro expressis, quam hæc ipsa illis addita, prout inferius descripta sunt omnia, & singula, auctoritate Apostolica, tenore præsentium approbamus, & præsentis scripti patrocinio communimus, atque ab omnibus, tam Universitatibus, quam singularibus personis ubique locorum existentibus, sub iisdem pœnis, in dicta Pii Constitutione contentis, observari præcipimus, & mandamus. Quo autem facilius negotium, cum prohibitionis, tum expurgationis, & impressionis librorum peragatur, eas omnes facultates, privilegia, & indulta, quæ recol. mem. Pius

Quin-

Quintus Magiſtro ſacri Palatii primum, deinde Gregorius Decimustertius, & Sixtus Quintus, Cardinalibus Congregationis prædictæ conceſſerunt, quorum tenores hic volumus haberi pro expreſſis, confirmamus, & , quatenus opus eſt, innovamus, in his omnibus, quæ additis in hoc Indice non adverſantur, volumuſque propterea, ac decernimus, ut ſi quæ in poſterum dubitationes, aut controverſiæ circa ipſum Indicem, illiuſque Regulas, aliaque illis addita emerſerint, ad Congregationem ſupradictorum Cardinalium, ſeu aliorum, qui pro tempore ſuper Indice hujuſmodi deputati fuerint, referantur, & ex ſententia eorumdem Cardinalium nobis, aut ſucceſſoribus noſtris, ſi rei gravitas id poſtulaverit, conſultis, declarentur, & decidantur, quorum auctoritatem, cum permittendis, tum prohibendis, expurgandis, & imprimendis libris, aliiſque ad eam rem pertinentibus explicandis, volumus eſſe præcipuam, atque ita mandamus ab omnibus venerabilibus fratribus noſtris Patriarchis, Archiepiſcopis, Epiſcopis, aliiſque locorum Ordinariis, & dilectis filiis Inquiſitoribus, Univerſitatibus, Magiſtris, Doctoribus, Bibliopolis, Impreſſoribus, Mercatoribus, Gabellariis, ceteriſque omnibus cujuſcumque gradus, ordinis, aut dignitatis, tam Eccleſiaſticis ſæcularibus, vel regularibus, quam laicis, quocumque honore, vel dignitate præditis, inviolabiliter obſervari. Non obſtantibus Apoſtolicis, ac in univerſalibus, Provincialibus, & Synodalibus Conciliis, editis generalibus,

vel

vel ſpecialibus Conſtitutionibus , & ordinationibus ; ac quibuſvis ſtatutis, & conſuetudinibus , etiam juramento confirmatione Apoſtolica , vel quavis firmitate alia roboratis , privilegiis quoque indultis, & literis Apoſtolicis, ſub quibuſcumque tenoribus, & formis in contrarium præmiſſorum conceſſis, confirmatis , approbatis , & innovatis. Quibus omnibus , & ſinguli etiamſi pro illorum ſufficienti derogatione de illis , eorumque totis tenoribus , ſpecialis , ſpecifica , & ad verbum inſerta mentio habenda eſſet , tenores hujuſmodi præſentibus pro expreſſis habentes, hac vice dumtaxat , ſpecialiter , & expreſse derogamus , ceteriſque contrariis quibuſcumque . Decernentes earumdem præſentium exemplis , etiam impreſſis , Notarii publici manu ſubſcriptis , & ſigillo Prælati alicujus Eccleſiaſtici obſignatis , eamdem haberi fidem , quæ haberetur ipſis præſentibus, ſi forent exhibitæ, vel oſtenſæ. Dat. Tuſculi, ſub Annulo Piſcatoris . Die decimaſeptima Octobris , Milleſimo quingenteſimo nonageſimoquinto, Pontificatus Noſtri, Anno Quarto.

M. Veſtrius Babrianus.

PIUS

PIUS PAPA IV.

Ad perpetuam rei memoriam.

DOMINICI gregis custodiæ, Domino disponente, præpositi, vigiliis more pastoris, non desistimus, ipsi gregi ab imminentibus periculis, quanta maxima possumus cura, & diligentia præcavere, ne propter negligentiam nostram pereant oves, quæ pretiosissimo Domini Nostri Jesu Christi sanguine sunt redemptæ. Etsi autem, quæ ad fidei veritatem patefaciendam, & ad horum temporum hæreses confutandas pertinebant, in œcumenico, & generali concilio Tridentino, Sancti Spiritus assistente gratia, nuper adeo enucleata, ac definita fuerunt, ut facile jam sit unicuique sanam, catholicamque doctrinam, a falsa, adulterataque internoscere; tamen cum librorum ab hæreticis editorum lectio, non modo simpliciores homines corrumpere soleat, verum sæpe etiam doctos, eruditosque in varios errores, & a veritate fidei catholicæ alienas opiniones inducere, huic quoque rei esse duximus providendum. Cum autem aptissimum ei malo remedium esse sciremus, si componeretur, atque ederetur Index, sive catalogus librorum, qui vel hæretici sint, vel de hæretica pravitate suspecti, vel certe moribus, & pietati noceant: id negotium ad sacram Tridentinam Synodum rejeceramus. Ea

vero ex tanta Episcoporum, & aliorum doctissimorum virorum copia delegit, ad eum conficiendum indicem, multos cum doctrina, tum judicio insignes Prælatos, ex omnibus fere nationibus, qui quidem non sine maximo labore, plurimisque vigiliis eum indicem tandem, Deo juvante, perfecerunt, adhibitis etiam in consilium lectissimis quibusdam Theologis. Peracto autem Concilio, cum ex ipsius Synodi decreto, is Index nobis oblatus fuisset, ut ne ante ederetur, quam a nobis approbatus fuisset, nos doctissimis quibusdam, probatissimisque Prælatis eum accuratissime legendum, examinandumque tradidimus, & ipsi etiam legimus. Cum igitur eum magno studio, acri judicio, diuturna cura confectum, & præterea commodissime digestum esse cognoverimus; Nos saluti animarum consulere, eamque ob causam providere cupientes, ne libri, & scripta cujuscumque generis, quæ in eo improbantur, sive ut hæretica, sive ut de hæretica pravitate suspecta, sive ut pietati, ac morum honestati inutilia, aut aliqua correctione saltem indigentia, posthac a Christifidelibus legantur: ipsum indicem, una cum Regulis ei præpositis, auctoritate Apostolica tenore præsentium approbamus, imprimique, ac divulgari, & ab omnibus Universitatibus Catholicis, ac quibuscumque aliis, ubique suscipi, easque Regulas observari mandamus, atque decernimus: Inhibentes omnibus, & singulis, tam Ecclesiasticis personis Sæcularibus, & Regularibus, cujuscumque gradus, ordinis, & dignitatis sint, quam Lai-

Laicis, quocumque honore, ac dignitate prædi-tis; ne quis contra earum Regularum præscrip-tum, aut ipsius prohibitionem Indicis, libros ullos legere, habereve audeat. Si quis autem adversus eas Regulas, prohibitionemque fecerit, is quidem, qui hæreticorum libros, vel cujus-vis auctoris scripta propter hæresim, vel falsi dogmatis supicionem damnata, atque prohibita legerit, habueritve, ipso jure in excommunica-tionis pœnam incidat, eamque ob causam in eum, tamquam de hæresi suspectum inquiri, & procedi liceat: præter alias pœnas super hoc, ab Apostolica Sede, sacrisque canonibus consti-tutas. Qui autem libros alia de causa prohibi-tos legerit, habueritve, præter peccati mortalis reatum, Episcoporum arbitrio severe se noverit puniendum, non obstantibus constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis contrariis quibuscum-que, aut si quibus communiter, vel divisim, ab eadem sit Sede indultum, ne excommunicari possint; per literas Apostolicas, non facientes pœnam, & expressam, ac de verbo ad verbum, & de indulto hujusmodi mentionem. Ut hæc autem ad omnium notitiam perveniant, neve quis ex-cusatione ignorationis uti possit, volumus, & mandamus, ut hæ literæ per aliquos Curiæ no-stræ Cursores in Basilica Vaticana Principis Apostolorum, & in Ecclesia Lateranensi, tunc cum in eis populus, ut missarum solemnibus in-tersit, congregari solet, palam, & clara voce recitentur: & postquam recitatæ fuerint ad val-vas earum Ecclesiarum, itemque Cancellariæ

Apostolicæ, & in loco solito Campi Floræ affigantur: ibique ut legi, & omnibus innotescere possint, aliquantisper relinquantur. Cum autem inde amovebuntur, earum exempla in iisdem locis affixa remaneant. Nos enim per recitationem hanc, publicationem, & affixionem, omnes, & singulos, qui his literis comprehenditur, post tres menses, a die publicationis, & affixionis earum mumerandos, volumus perinde adstrictos, & obligatos esse, ac si ipsismet illæ editæ, lectæque fuissent. Transumptis quoque earum, quæ manu alicujus publici Notarii scripta, subscriptave, & sigillo, ac subscriptione alicujus personæ in dignitate Ecclesiastica constitutæ, munita fuerint, fidem sine ulla dubitatione haberi mandamus, atque decernimus, Dat. Romæ apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris, die XXIIII. Martii, MDLXIIII. Pontificatus Nostri Anno Quinto.

Antonius Florebellus Lavellinus.

IN

IN INDICEM LIBRORUM PROHIBITORUM.

Confectum a deputatione Tridentinæ Synodi R. P.F.Francisci Forerii, Ord. Fratrum Præd. S.T. Professoris, & ejusdem Deputationis Secretarii.

CUM Sancta œcumenica Tridentina Synodus, iis rationibus adducta, quæ in secundæ sessionis Decreto sub Beatissimo Pio Quarto Pont. Max. explicatæ sunt, censuisset, ut Patres aliquot, ex omnibus fere nationibus delecti, de librorum censuris quid statuendum esset, diligenter cogitarent, in eam tandem sententiam, post diuturnam deliberationem, venerunt, ut judicarent nihil utilius fieri posse, quam si Romanus ille prohibitorum librorum Index, ab Inquisitoribus Romæ postremo confectus, paucis tantum demtis, atque etiam additis, retineretur: quippe qui cum magna maturitate a multis viris doctis compositus, plurimos comprehendat auctores, atque in ordinem satis commodum digestus esse videatur.

Quoniam vero intelligebant, propterea in aliquibus Provinciis, ac locis hactenus eum Indicem receptum non esse, quod in eo quidam libri prohibe-

biberentur, quorum lectione viri docti privari, magno incommodo afficerentur, atque animo advertentes etiam, in eo esse nonnulla parum explicate posita, quæ interpretatione indigerent, re multum diuque deliberationibus agitata, ac viris etiam ex omni natione, Theologicæ facultatis scientissimis, in consilium adhibitis, subjectas Regulas componendas judicarunt, ut quoad ejus fieri posset, dictorum hominum commodis, & studiis salva veritate, ac religione, prospiceretur.

Illud igitur in primis observare oportet, unamquamque pene alphabeti literam tres habere classes.

In prima non tam libri, quam librorum scriptores, continentur, qui aut hæretici, aut nota hæresis suspecti fuerunt; horum enim Catalogum fieri oportuit, ut omnes intelligant, eorum scripta, non edita solum, sed edenda etiam prohibita esse.

Sed illud etiam animadvertendum est, quod licet multi præterea sint, qui justissimis de causis in hanc classem referri poterant, Patribus tamen non is fuit animus, aut ad eorum pertinebat institutum, ut eos ad unum perquirerent, sed iis pene contenti fuere, qui in Romano Catalogo descripti sunt, de aliis vere ejusdem generis auctoribus, idem ab Ordinariis, & Inquisitoribus statuendum esse existimarunt.

In secundam Classem non auctores, sed libri sunt relati, qui propter doctrinam quam continent, non sanam, aut suspectam, aut quæ offensionem etiam in moribus tantum fidelibus afferre potest,

potest, rejiciuntur, etiamsi auctores, a quibus prodiere, ab Ecclesia nunquam desciverunt.

Tertia vero & ultima classis, eos libros complectitur, qui sine scriptoris nomine exierunt in vulgus, & eam doctrinam continent, quam Romana Ecclesia tamquam Catholicæ fidei, aut morum integritati contrariam, refutandam, ac repellendam esse decernit.

Non enim omnes libros, qui nomen auctoris non præferunt, damnandos putarunt: quandoquidem sæpe viros doctos, ac Sanctos novimus, ut Christiana quidem Resp. ex eorum vigiliis fructum caperet, ipsi vero inanem gloriam evitarent, libros optimos sine nomine edidisse, sed eos tantum, qui aut liquido pravam, aut dubiam fidei doctrinam, sive moribus perniciosam continent.

At vero qui sint hujusmodi, aut tales censeri debeant præter eos, qui in hoc Catalogo descripti sunt, Episcopi, & Inquisitores, una cum Theologorum Catholicorum consilio, diu judicabunt.

Sed propter nostrorum temporum malitiam, ne in posterum libri sine nomine Auctoris edantur, decreto quartæ sessionis Tridentini Concilii, sub fel. rec. Paulo III. quod incipit, Sed & impressoribus, *&c. provisum est.*

REGULA I.

LIBRI omnes, quos ante annum MDXV. aut Summi Pontifices, aut Concilia œcumenica damnarunt, & in hoc Indice

non ſunt., eodem modo damnati eſſe cenſeantur, ſicut olim damnati fuerunt.

REGULA II.

Haereſiarcharum libri, tam eorum, qui poſt prædictum annum hæreſes invenerunt, vel ſuſcitarunt, quam qui hæreticorum Capita, aut Duces ſunt, vel fuerunt, quales ſunt, Lutherus, Zwinglius, Calvinus, Balthaſar Pacimontanus, Schwencfeldius, & his ſimiles, cujuſcumque nominis, tituli, aut argumenti exiſtant, omnio prohibentur.

Aliorum autem hæreticorum libri, qui de Religione quidem ex profeſſo tractant, omnino damnantur.

Qui vero de Religione non tractant, a Theologis catholicis, juſſu Epiſcoporum, & Inquiſitorum examinati, & approbati, permittuntur.

Libri etiam Catholice conſcripti, tam ab illis, qui poſtea in hæreſim lapſi ſunt, quam ab illis, qui poſt lapſum ad Eccleſiæ gremium rediere, approbati à facultate Theologica alicujus Univerſitatis catholicæ, vel ab Inquiſitione generali, permitti poterunt.

REGULA III.

Verſiones ſcriptorum etiam Eccleſiaſticorum, quæ hactenus editæ ſunt a damnatis Auctoribus, modo nihil contra ſanam doctrinam contineant, permittuntur.

Li-

Librorum autem veteris teſtamenti verſiones, viris tantum doctis, & piis, judicio Epiſcopi concedi poterunt; modo hujuſmodi verſionibus, tamquam elucidationibus vulgatæ editionis, ad intelligendam ſacram Scripturam, non autem tamquam ſacro textu, utantur.

Verſiones vero novi teſtamenti, ab auctoribus primæ claſſis hujus Indicis factæ nemini concedantur, quia utilitatis parum, periculi vero plurimum lectoribus ex earum lectione manare ſolet.

Si quæ vero annotationes cum hujuſmodi, quæ permittuntur, verſionibus, vel cum vulgata editione circumferuntur, expunctis locis ſuſpectis à facultate Theologica alicujus Univerſitatis catholicæ, aut Inquiſitione generali, permitti eiſdem poterunt, quibus & verſiones.

Quibus conditionibus totum volumen Bibliorum, quod vulgo *Biblia Vatabli* dicitur, aut partes ejus, concedi viris piis, & doctis poterunt.

Ex Bibliis vero Iſidori Clarii Brixiani prologus, & prologomena præcidantur, ejus vero textum, nemo textum vulgatæ editionis eſſe exiſtimet.

REGULA IV.

CUm experimento manifeſtum ſit, ſi Sacra Biblia vulgari lingua paſſim ſine diſcrimine permittantur, plus inde, ob hominum temeritatem, detrimenti, quam utilitatis oriri, hac in parte judicio Epiſcopi, aut Inquiſitoris non

ftetur, ut cum confilio Parochi, vel Confeffarii, Bibliorum, a catholicis Auctoribus verforum, lectionem in vulgari lingua eis concedere poffint, quos intellexerint, ex hujufmodi lectione non damnum, fed fidei, atque pietatis argumentum capere poffe; quam facultatem in fcriptis habeant.

Qui autem abfque tali facultate ea legere, feu habere præfumpferit, nifi prius Bibliis Ordinario redditis, peccatorum abfolutionem percipere non poffit.

Bibliopolæ vero, qui prædictam facultatem non habent, Biblia idiomate vulgari confcripta vendiderint, vel alio quovis modo concefferint, librorum pretium, in ufus pios ab Epifcopo convertendum, amittant; aliifque pœnis pro delicti qualitate ejufdem Epifcopi arbitrio fubjaceant.

Regulares vero, non nifi facultate a Prælatis fuis habita, ea legere, aut emere poffint.

REGULA V.

Libri illi, qui hæreticorum Auctorum opera interdum prodeunt, in quibus nulla, aut pauca de fuo apponunt, fed aliorum dicta colligunt; cujufmodi funt Lexica, Concordantiæ, Apophtegmata, Similitudines, Indices, & hujufmodi, fi quæ habeant admixta, quæ expurgatione indigeant, illis, Epifcopi, & Inquifitoris, una cum Theologorum catholicorum confilio fublatis, aut emendatis, permittantur.

RE-

REGULA VI.

Libri vulgari idiomate de controversiis inter Catholicos, & hæreticos nostri temporis, differentes, non passim permittantur, sed idem de iis servetur, quod de Bibliis vulgari lingua scriptis, statutum est.

Qui vero de ratione bene vivendi, contemplandi, confitendi, ac similibus argumentis vulgari sermone conscripti sunt, si sanam doctrinam contineant, non est cur prohibeantur, sicuti nec sermones populares vulgari lingua habiti.

Quod si hactenus in aliquo regno, vel provincia, aliqui libri sunt prohibiti, quod nonnulla continerent, quæ sine delectu ab omnibus legi non expediat, si eorum auctores catholici sunt postquam emendati fuerint, permitti ab Episcopo & Inquisitore poterunt.

REGULA VII.

Libri, qui res lascivas, seu obscenas, ex professo tractant, narrant, aut docent, cum non solum fidei, sed & morum, qui hujusmodi librorum lectione facile corrumpi solent, ratio habenda sit, omnino prohibentur: & qui eos habuerint, severe ab Episcopis puniantur.

Antiqui vero, ab ethnicis conscripti, propter sermonis elegantiam, & proprietatem, permittuntur, nulla tamen ratione pueris prælegendi erunt.

REGULA VIII

LIbri, quorum principale argumentum bonum est, in quibus tamen obiter aliqua inserta sunt, quæ ad hæresim, seu impietatem, divinationem, seu superstitionem spectant, a Catholicis Theologis Inquisitionis generalis auctoritate expurgati, concedi possunt.

Idem judicium sit de prologis, summariis, seu adnotationibus, quæ si, damnatis auctoribus, libris non damnatis appositæ sunt; Sed posthac nonnisi emendati excudantur.

REGULA IX.

LIbri omnes, & scripta Geomantiæ, Hydromantiæ, Aeromantiæ, Piromantiæ, Onomantiæ, Chyromantiæ, Necromantiæ, sive in quibus continentur sortilegia, veneficia, auguria, auspicia, incantationes artis magicæ, prorsus rejiciuntur.

Episcopi vero diligenter provideant, ne Astrologiæ judiciariæ libri, tractatus, indices legantur, vel habeantur, qui de futuris contingentibus, successibus, fortuitisve casibus, aut iis actionibus, quæ ab humana voluntate pendent, certo aliquid eventurum affirmare audent.

Permittuntur autem judicia, & naturales observationes, quæ navigationis, agriculturæ, sive medicæ artis juvandæ gratia, conscripta sunt,

RE-

REGULA X.

IN librorum, aliarumve ſcripturarum impreſſione ſervetur, quod in Concilio Lateranenſi ſub Leone X. ſeſſione decima ſtatutum eſt.

Quare ſi in alma urbe Roma liber aliquis ſit imprimendus, per Vicarium Summi Pont. & ſacri Palatii Magiſtrum, vel perſonam a Sanctiſſimo Domino Noſtro deputandam prius examinetur.

In aliis vero locis ad Epiſcopum, vel alium habentem ſcientiam libri, vel ſcripturæ imprimendæ, ab eodem Epiſcopo deputandum, ac Inquiſitorem hæreticæ pravitatis, ejus civitatis, vel diœceſis, in qua impreſſio fiet, ejus approbatio, & examen pertineat, & per eorum manum propria ſubſcriptione gratis, & ſine dilatione imponendam, ſub pœnis, & cenſuris in eodem decreto contentis, approbetur, hac lege, & conditione addita, ut exemplum libri imprimendi authenticum, & manu auctoris ſubſcriptum, apud Examinatorem remaneat.

Eos vero, qui libellos manuſcriptos vulgant, niſi antea examinati, probatique fuerint, iiſdem pœnis ſubjici debere judicarunt Patres deputati, quibus impreſſores. Et qui eos habuerint, & legerint, niſi auctores prodiderint, pro auctoribus habeantur.

Ipſa vero hujuſmodi librorum probatio in ſcriptis detur, & in fronte libri vel ſcripti, vel impreſſi authentice appareat, probatioque & examen, ac cetera gratis fiant.

Præ-

Præterea in singulis civitatibus, ac diœcesibus, domus, vel loci, ubi ars impressoria exercetur, & bibliothecæ librorum venalium sæpius visitentur a personis ad id deputandis ab Episcopo, sive ejus Vicario, atque etiam ab Inquisitore hæreticæ pravitatis, ut nihil eorum, quæ prohibentur, aut imprimatur, aut vendatur, aut habeatur.

Omnes vero librarii, & quicumque librorum venditores habeant in suis bibliothecis, indicem librorum venalium, quos habent, cum subscriptione dictarum personarum; nec alios libros habeant, aut vendant, aut quacumque ratione tradant, sine licentia eorumdem deputandorum, sub pœna amissionis librorum, & aliis arbitrio Episcopornm, vel Inquisitorum imponendis: emptores vero lectores, vel impressores, eorumdem arbitrio puniantnr.

Quod si aliqui libros quoscumque in aliquam civitatem introducant, teneantur iisdem personis deputandis denunciare; vel si locus publicus mercibus ejusmodi constitutus sit, ministri publici ejus loci prædictis personis significent, libros esse adductos.

Nemo vero audeat librum, quem ipse, vel alius in civitatem introduxit, alicui legendum tradere, vel aliqua ratione alienare, aut commodare, nisi ostenso prius libro, & habita licentia a personis deputandis, aut nisi notorie constet, librum jam esse omnibus permissum.

Idem quoque servetur ab heredibus, & executoribus ultimarum voluntatum, ut libros a de-

defunctis relictos, sive eorum indicem, illis personis deputandis offerant, & ab iis licentiam obtineant, priusquam eis utantur, aut in alias personas quacumque ratione eos transferant.

In his autem omnibus, & singulis, pœna statuatur, vel amissionis librorum, vel alia, arbitrio eorumdem Episcoporum, vel Inquisitorum, pro qualitate contumaciæ, vel delicti.

Circa vero libros, quos Patres deputati aut examinarunt, aut expurgarunt, aut expurgandos tradiderunt, aut certis conditionibus, ut rursus excuderentur, concesserunt, quidquid illos statuisse constiterit, tam bibliopolæ, quam ceteri observent.

Liberum tamen sit Episcopis, aut Inquisitoribus generalibus, secundum facultatem, quam habent, eos etiam libros, qui his Regulis permitti videntur, prohibere, si hoc in suis regnis, aut provinciis, vel diœcesibus expedire judicaverint.

Ceterum nomina eorum librorum, qui a Patribus deputatis purgati sunt, tum eorum, quibus illi hanc provinciam dederunt, eorumdem deputatorum Secretarius, Notario sacræ universalis Inquisitionis Romanæ descripta, Sanctissimi Domini Nostri jussu tradidit.

Ad extremum vero omnibus fidelibus præcipitur, ne quis audeat contra harum Regularum præscriptum, aut hujus Indicis prohibitionem, libros aliquos legere, aut habere.

Quod si quis libros hæreticorum, vel cujusvis Auctoris scripta, ob hæresim, vel ob falsi dogmatis suspicionem damnata, atque prohibita, legerit,

gerit, ſive habuerit, ſtatim in excommunicationis ſententiam incurrat.

Qui vero libros alio nomine interdictos legerit, aut habuerit, præter peccati mortalis reatum, quo afficitur, judicio Epiſcoporum ſevere puniatur.

OBSERVATIO.

Circa quartam Regulam.

ANimadvertendum eſt circa ſupraſcriptam quartam regulam Indicis felic. record. Pii Papæ IV. nullam per hanc impreſſionem, & editionem de novo tribui facultatem Epiſcopis, vel Inquiſitoribus, aut Regularium Superioribus, concedendi licentiam emendi, legendi, aut retinendi Biblia vulgari lingua edita, cum hactenus mandato, & uſu Sanctæ Romanæ & univerſalis Inquiſitionis ſublata eis fuerit facultas concedendi hujuſmodi licentias legendi, vel retinendi Biblia vulgaria, aut alias ſacræ Scripturæ tam novi, quam veteris teſtamenti partes quavis vulgari lingua editas; ac inſuper ſummaria & compendia etiam hiſtorica eorumdem Bibliorum, ſeu librorum ſacræ Scripturæ, quocumque vulgari idiomate conſcripta: quod quidem inviolate ſervandum eſt.

Cir-

Circa nonam regulam.

CIrca Regulam nonam ejusdem Indicis, ab Episcopis, & Inquisitoribus Christifideles sedulo admonendi sunt, quod in legentes, aut retinentes contra regulam hanc, libros hujusmodi Astrologiæ judiciariæ, divinationum & sortilegiorum, rerum aliarum in eadem Regula expressarum, procedi potest, non modo per ipsos Episcopos, & Ordinarios, sed etiam per Inquisitores locorum ex Constitutione fel. rec. Sixti Papæ Quinti contra exercentes Astrologiæ judiciariæ artem, & alia quæcumque divinationum genera, librosque de eis legentes, ac tenentes, promulgata sunt. Datum Romæ apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominicæ MDLXXXV. Nonis Januarii, Pontificatus sui anno primo.

De Thalmud, & aliis libris Hebræorum.

QUamvis in tertia classe Indicis prædicti Pii Papæ IV. sub litera T. Thalmud Hebræorum, ejusque glossæ, adnotationes, interpretationes, & expositiones omnes prohibeantur, sed quod si absque nomine Thalmud, & sine injuriis, & calumniis in Religionem Christianam aliquando prodiissent, tolerarentur, quia tamen Sanctissimus Dominus Noster Dominus Clemens Papa VIII. per suam Constitutionem contra impia scripta, & libros Hebræorum. Datum Romæ apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicæ MDLXXXII. pridie

Kal.

Kal. Martii Pontificatus sui anno secundo, illos prohibuit atque damnavit : mens ipsius non est, eos propterea ullatenus etiam sub illis conditionibus permittendi, aut tolerandi; sed specialiter, & expresse statuit, & vult, ut hujusmodi impii Thalmudici, Cabalistici, aliique nefarii Hebræorum libri omnino damnati, & prohibiti maneant, & censeantur; atque super eis, & aliis libris hujusmodi prædicta Constitutio perpetuo, & inviolabiliter observetur.

De libro Magazor.

AD hæc sciant Episcopi, Ordinarii, & Inquisitores locorum, librum Magazor Hebræorum, qui continet partem officiorum, & cœrimoniarum ipsorum, & Synagogæ, Lusitanica, Hispanica, Gallica, Germanica, Italica, aut quavis alia vulgari lingua, præterquam Hebræa, editum, jamdiu ex speciali decreto rationabiliter prohibitum esse. Idcirco provideant illum nullatenus permitti, aut tolerari debere, nisi Hebraica lingua prædicta.

De libris Joannis Bodini.

CUm in Appendice secundæ classis sub litera I. dicatur (Joannis Bodini Andegavensis Dæmonomania omnio prohibetur, liber vero de Republica, & [illegible]thodus ad facilem historiarum cognitionem tamdiu prohibita sint, quousque ab Auctore expurgata, cum approbationel Magistri

giſtri ſacri Palatii prodierint.) Id quidem per errorem fortaſſe librarii factum creditur : nam liber de Republica ejuſdem Joannis Bodini, primum die xv. Menſis Octobris MDXCII. deinde liber Dæmonomaniæ die primo Menſis Septembris. MDXCIV. ab eodem Sanctiſſimo Domino noſtro Papa ſimpliciter damnati ſunt ; ac proinde uterque damnatus & prohibitus cenſendus eſt.

INSTRUCTIO

Eorum, qui libris tum prohibendis, tum expurgandis, tum etiam imprimendis, diligentiam, ac fidelem (ut par eſt) operam ſunt daturi.

AD Fidei Catholicæ conſervationem non ſatis eſt, quinam ex jam editis Libris damnatæ lectionis ſint, cognoſcere (quod Indice, & Regulis confectis per Patres a generali Tridentina Synodo delectos præcipue ſancitum eſt) niſi illud etiam caveatur, ne vel iidem denuo pullulent libri, vel ſimiles alii emergant, & propagentur, qui incautas fidelium mentes occulto veneno inficientes, juſta, ac merita damnatione digni judicentur.

Ut igitur quicumque poſthac, ſeu veteres, ſeu novi libri edentur, quam maxime puri, & tam in iis, quæ ad fidem, quam quæ ad mores pertinent, incontaminati exiſtant ; quid circa malorum librorum interdictionem ad eos penitus abolen-

dos, tam ab Episcopis, & Inquisitoribus, quam a ceteris, quorum ad id in Ecclesia Dei studium valere, & auctoritas potest; præter ea, quæ Tridentinorum Patrum Regulis supradictis decreta sunt) publica utilitas exigat, capitibus infra positis, diligentius sancitur, iisdemque statuitur, quæ omnino in posterum, tum ab iisdem Episcopis, & Inquisitoribus, aliisque, ut profertur, in malorum Librorum interdictione, & abolitione, tum a Correctoribus in librorum, ac ceterorum quorumcumque scriptorum correctione, atque emendatione tum a Typographis in ipsorum librorum impressione, (pœna pro arbitrio Episcopi, & Inquisitoris adversus eosdem Typographos constituta) inviolata sunt observanda.

DE PROHIBITIONE LIBRORUM.

§. I.

CUrent Episcopi, & Inquisitores, ut statim ac hic Index fuerit publicatus, eorum jurisdictioni subjecti, ad ipsos descripta singillatim deferent nomina librorum omnium, & singulorum, quos apud se in eodem Indice prohibitos, quisque reperiet.

Ad hujusmodi vero libros sic significandos, intra certum tempus ab Episcopo, vel Inquisitore præscribendum, omnes cujuscumque gradus, & conditionis extiterint, sub gravi pœna, eorum arbitratu infligenda, teneantur.

Romæ vero hæc omnia certo a se propositis edictis, præscribendo tempore, præstari curabit Sacri Palatii Magister.

§. II.

§. II.

SI qui erunt, qui librum unum, aut plures ex prohibitis, qui ad præscriptum Regularum permitti possunt, certa aliqua ex causa potestatem sibi retinendi, aut legendi fieri ante expurgationem desiderent: concedendæ facultatis extra Urbem jus erit penes Episcopum, aut Inquisitorem; Romæ, penes Magistrum sacri Palatii.

Qui quidem gratis eam, & scripto manu sua subsignato tribuent, de triennio in triennium renovandam; ea in primis adhibita consideratione, ut nonnisi viris dignis, ac pietate, & doctrina conspicuis, cum delectu, ejusmodi licentiam largiantur, iis autem in primis, quorum studia, utilitati publicæ, & sanctæ Catholicæ Ecclesiæ usui esse, compertum habuerint.

Qui inter legendum, quæcumque reperierint animadversione digna, notatis capitibus, & foliis, significare Episcopo, vel Inquisitori teneantur.

§. III.

ILlud etiam Catholicæ fidei conservandæ necessitas extra Italiam, maxime cum ab Episcopis, & Inquisitoribus, tum a publicis Universitatibus, omni doctrinæ laude florentibus postulat, ut eorum librorum Indicem confici, & publicari curent; qui per eorum regna, atque provincias, hæretica labe infecti, ac bonis moribus contrarii vagantur, sive illi propria nationis, sive aliena lingua conscripti fuerint.

Utque ab eorum lectione, seu retentione, certis pœnis, ab eisdem Episcopis, & Inquisito-

ribus propofitis, eorumdem regnorum, ac pro-vinciarum homines arceant.

Ad quod exequendum Apoftolicæ Sedis Nuntii, & Legati extra Italiam, eofdem Epifcopos, Inquifitores, & Univerfitates, fedulo excitare debebunt.

§. IV.

IIdem Apoftolici extra Italiam Nuntii, five Legati, nec non in Italia Epifcopi, & Inquifitores, eam curam fufcipient, ut fingulis annis, catalogum diligenter collectum librorum in fuis partibus impreffórum, qui aut prohibiti fint, aut expurgatione indigeant, ad fanctam Sedem Apoftolicam, vel Congregationem Indicis, ab illa deputatam, tranfmittant.

§. V.

EPifcopi, & Inquifitores, feu ab iifdem fubdelegati, & deputati, tam in Italia, quam extra, penes fe habeant fingularum nationum Indices, ut librorum, qui apud illas damnati, ac prohibiti funt, cognitionem habentes, facilius profpicere poffint, an etiam a fuæ jurifdictionis terris, eofdem recognitos, arcere, vel retinere debeant.

§. VI.

IN univerfum autem de malis, & perniciofis libris id declaratur, atque ftatuitur, ut qui certa aliqua lingua initio editi, ac deinde prohibiti, ac damnati a Sede Apoftolica funt; eofdem quoque, in quamcumque poftea vertantur linguam, cenferi ab eadem Sede, ubique gentium, fub iifdem pœnis interdictos, & damnatos.

DE

DE CORRECTIONE LIBRORUM.

§. I.

HAbeant Episcopi, & Inquisitores conjunctim facultatem quoscumque libros, juxta præscriptum hujus Indicis, expurgandi, etiam in locis exemtis, & nullius Diæcesis, ubi vero nulli sunt Inquisitores, Episcopi soli.

Librorum vero expurgatio, nonnisi viris eruditione, & pietate insignibus committatur, iique sint tres, nisi forte considerato genere libri, aut eruditione eorum, qui ad id deligentur, plures, vel pauciores judicentur expedire.

Ubi emendatio confecta erit, notatis capitibus, paragraphis, & foliis, manu illius, vel illorum, qui expurgaverint, subscripta, reddatur iisdem Episcopis, & Inquisitoribus, ut præfertur; qui si emendationem approbaverint, tunc liber permittatur.

§. II.

QUi negotium susceperit corrigendi, atque expurgandi, circumspicere omnia, & attente notare debet non solum, quæ in cursu operis manifeste se offerunt, sed si quæ in scholiis, in summariis, in marginibus, in indicibus librorum, in præfationibus, aut epistolis dedicatoriis, tamquam in insidiis, delitescunt.

Quæ autem correctione, atque expurgatione indigent, fere hæc sunt, quæ sequuntur.

Propositiones hæreticæ, erroneæ, hæresim sa-

pientes, ſcandaloſæ, piarum aurium offenſivæ, temerariæ, & ſchiſmaticæ, ſeditioſæ, et blaſphemæ.

Quæ contra Sacramentorum ritus, & cæremonias, contraque receptum uſum, & conſuetudinem ſanctæ Romanæ Eccleſiæ, novitatem aliquam inducunt.

Profanæ etiam novitates vocum ab hæreticis excogitatæ, & ad fallendum introductæ.

Verba dubia & ambigua, quæ legentium animos, a recto, catholicoque ſenſu ad nefarias opiniones adducere poſſunt.

Verba Sacræ Scripturæ non fideliter prolata, vel e pravis hæreticorum verſionibus depromta, niſi forte afferentur, ad eoſdem hæreticos impugnandos, & propriis telis jugulandos, & convincendos.

Expungi etiam oportet verba Scripturæ Sacræ, quæcumque ad profanum uſum impie accommodantur; tum quæ ad ſenſum detorquentur abhorrentem a Catholicorum Patrum, atque Doctorum unanimi ſententia.

Itemque epitheta honorifica, & omnia in laudem hæreticorum, deleantur.

Adhæc rejiciuntur omnia, quæ ſuperſtitiones, ſortilegia, ac divinationes ſapiunt.

Item quæcumque fato, aut fallacibus ſignis, aut ethnicæ fortunæ, humani arbitrii libertatem ſubjiciunt, obliterentur.

Ea quoque aboleantur, quæ paganiſmum redolent.

Item quæ famæ proximorum, & præſertim Eccle-

clesiasticorum, & Principum detrahunt, bonisque moribus, & Christianæ disciplinæ sunt contraria, expurgentur.

Expurgandæ sunt etiam propositiones, quæ sunt contra libertatem, immunitatem, & jurisdictionem Ecclesiasticam.

Item quæ ex gentilium placitis, moribus, exemplis tyrannicam politiam foveant, & quam falso vocant rationem Status, ab Evangelica, & Christiana lege abhorrentem inducunt, deleantur.

Explodantur exempla, quæ Ecclesiasticos ritus, Religiosorum ordines, statum, dignitatem, ac personas lædunt, & violant.

Facetiæ etiam, aut dicteria in perniciem, aut præjudicium famæ, & existimationis aliorum jactata, repudientur.

Denique lasciva, quæ bonos mores corrumpere possunt, deleantur.

Et si quæ obscenæ imagines, prædictis libris expurgandis impressæ, aut depictæ extent, etiam in literis grandiusculis, quas initio librorum, vel capitum imprimi moris est; hujus generis omnia penitus obliterentur.

§. III.

IN libris autem Catholicorum recentiorum, quod post annum Christianæ salutis. MDXV. conscripti sunt, si id, quod corrigendum occurrit, paucis demtis, aut additis, emendari posse videatur, id Correctores faciendum curent, sin minus, omnino deleantur.

§. IV.

IN libris autem Catholicorum veterum nihil mutare fas sit, nisi ubi, aut fraude hæreticorum, aut typographi incuria, manifestus error irrepserit.

Si quid autem majoris momenti, & animadversione dignum occurrerit, liceat in novis editionibus, vel ad margines, vel in scholiis adnotare; ea in primis adhibita diligentia, an ex doctrina, locisque collatis, ejusdem auctoris sententia difficilior illustrari, ac mens ejus planius explicari posset.

§. V.

POstquam codex expurgatorius confectus erit, ac mandato Episcopi, & Inquisitoris impressus: qui libros expurgandos habebunt, poterunt de eorumdem licentia juxta formam in codice traditam eos corrigere, ac purgare.

DE IMPRESSIONE LIBRORUM.

§. I.

NUllus liber in posterum excudatur, qui non in frontem, nomen, cognomen, & patriam præferat Auctoris.

Quod si de auctore non constet, aut justam aliquam ob causam, tacito ejus nomine, Episcopo, & Inquisitori liber edi posse videatur, nomen illius omnino describatur, qui librum examinaverit, atque approbaverit.

In his vero generibus librorum, qui ex vario-

riorum ſcriptorum dictis, aut exemplis, aut vocibus, compilari ſolent, is, qui laborem colligendi, & compilandi ſuſceperit, pro auctore habeatur.

§. II.

Regulares, præter Epiſcopi, & Inquiſitoris licentiam (de qua regula decima dictum eſt) meminerint, teneri ſe ſacri Concilii Tridentini decreto, operis in lucem edendi facultatem a Prælato, cui ſubjacent, obtinere.

Utramque autem conceſſionem, quæ appareat ad principium operis, imprimi faciant.

§ III.

Curent Epiſcopi, & Inquiſitores, pænis etiam propoſitis, ne impreſſoriam artem exercentes, obſcenas imagines, turpeſve, etiam in grandiuſculis literis imprimi conſuetas, in librorum deinceps impreſſione apponant.

Ad libros vero, qui de rebus Eccleſiaſticis, aut ſpiritualibus conſcripti ſunt, ne characteribus grandioribus utantur, in quibus expreſſe appareat alicujus rei profanæ, nedum turpis, obſcenave ſpecies.

Qui etiam invigilabunt ſummopere, ut in ſingulorum impreſſione librorum, nomen Impreſſoris, locus impreſſionis, & annus, quo liber impreſſus eſt, in principio ejus, atque in fine adnotetur.

§. IV.

Qui operis alicujus editionem parat, integrum ejus exemplar exhibeat Epiſcopo, vel Inquiſitori; id ubi recognoverint, probaverint-

rintque, penes ſe retineant; quod Romæ quidem in Archivio Magiſtri ſacri Palatii, extra Urbem vero in loco idoneo, quem Epiſcopus, aut Inquiſitor elegerit, reſervetur.

Poſtquam autem liber impreſſus erit, non liceat cuiquam venalem in vulgus proponere, aut quoquomodo publicare, antequam is, ad quem hæc cura pertinet, illum cum manuſcripto apud ſe retento, diligenter contulerit, licentiamque, ut vendi, pubblicarique poſſit, conceſſerit.

Idque tum demum faciendum, cum exploratum habebitur, typographum fideliter in ſe in ſuo munere geſſiſſe, neque ab exemplari manuſcripto, vel minimum diſceſſiſſe.

Qui contrafacere auſus fuerit, graviter & ſevere puniatur.

§. V.

CUrent Epiſcopi, & Inquiſitores, quorum muneris erit facultatem libros imprimendi concedere, ut iis examinandis, ſpectatæ pietatis, & doctrinæ viros adhibeant, de quorum fide, & integritate, ſibi polliceri queant; nihil eos gratiæ daturos, nihil odio, ſed omni humano affectu poſthabito, Dei dumtaxat gloriam ſpectaturos, & fidelis populi utilitatem.

Talium autem virorum approbatio, una cum licentia Epiſcopi, & Inquiſitoris, ante initium operis, imprimatur.

§. VI.

TYpographi, & Bibliopolæ, coram Epiſcopo, aut Inquiſitore, & Romæ coram Magiſtro Sacri Palatii, jurejurando ſpondeant, ſe

ſe munus ſuum catholice, ſincere, ac fideliter exequuturos, hujuſque indicis decretis, ac regulis, Epiſcoporumque, & Inquiſitorum edictis, quatenus eorum artes attingunt, obtemperaturos, neque ad ſuæ artis miniſterium quemquam ſcienter admiſſuros, qui hæretica labe ſit inquinatus.

Quod ſi inter illos inſignes, ac eruditi nonnulli reperiantur, fidem etiam catholicam, juxta formam a Pio IV. fel. rec. præſcriptam, eorumdem Superiorum arbitrio, profiteri teneantur.

§. VII.

Liber auctoris damnati, qui ad præſcriptum Regularum expurgari permittitur, poſtquam accurate recognitus, & purgatus, legitimeque permiſſus fuerit, ſi denuo ſit imprimendus, præferat titulo inſcriptum nomen auctoris, cum nota damnationis, ut quamvis, quoad aliqua liber recipi, auctor tamen repudiari intelligatur.

In ejuſdem quoque libri principio, tum veteris prohibitionis, tum recentis emendationis, ac permiſſionis mentio fiat, exempli gratia, Bibliotheca a Conrado Geſnero Tigurino, damnato auctore, olim edita, ac prohibita, nunc juſſu Superiorum expurgata, & permiſſa.

IN-

INDEX AUCTORUM ET LIBRORUM PROHIBITORUM

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

A

Abydenus Corallus, alias Huldricus Huttenus.
Achilles Pyrminius Caſſarus.
Adolphus Clarembach.
Albertus Brandeburgenſis.
Albertus Draco.
Alexander Alexius Scotus.
Alexius Brenicerus.
Alphonſus Aemilius Chemnicenſis.
Ambroſius Interbocenſis.
Ambroſius Moibanus Uratislavienſis.
Andreas Althameri.
Andreas Bondenſtien Caroloſtadius,
Andreas Catander.
Andreas Dietherus.
Andreas Fabritius Chemnicenſis.
Andreas Fricius Modrevius.
Andreas Hyperius.
Andras Knopen.

An-

Andreas Musculus.
Andreas Osiander.
Andreas Poach.
Angelus Odonus.
Antonius Alieus, vel Halieus.
Antonius Anglus, auctor *libri de origine Missæ.*
Antonius Brucciolus.
Antonius Corvinus.
Antonius Otho.
Aretius Felinus, qui & Martinus Bucerus.
Arnoldus Montani.
Arsatius Schoffer.
Arturus Britannus.
Augustinus Mainardus Pedemontanus.

APPENDIX.

ABdias Liberinus, vel Libernius Abdias.
Abdias Prætorius.
Abrahamus a Munsholt Antuerpiensis.
Abrahamus Musculus.
Achatius Brandeburgensis.
Adamus Hoppius.
Adamus Pastoris.
Adamus Schmidt, vel Schuberts.
Adamus Sibertus.
Aemilius Portus, Francisci filius.
Albertus Hardembergius.
Albertus Lyttichius.
Alceus Antonius.
Alexander Novellus.

Alexander Seton Scotus, Apoſtata qui ſcripſit anno 1541.
Alexius Alexander Lipſienſis.
Alphonſius Corradius, vel Conradus:
Ambroſius Lobwaſſer.
Ambroſius Rtdenius.
Ambroſius Wolſius, vel Wolfius.
Andreas Celichius,
Andreas Corvinus.
Andreas Crutius, Polonus.
Andreas Elligerus.
Andreas Freyhub.
Andreas Fulda.
Andreas de Gorlitz, Profeſſor Lipſienſis.
Andreas Gorrutius.
Andreas Hondorffius.
Andreas Jacobi Gopingenſis.
Andreas Kreuch.
Andreas Lang.
Andreas Mungerus.
Andreas Otho, Hertzbergenſis.
Andreas Pancratius.
Andreas Petrius.
Andreas Pauchemius.
Andreas Scoffius, vel Scoppius.
Andreas Volanus.
Andreas SKevve.
Antonius Cevallerius,
Antonius Cooke.
Antonius Corranus.
Antonius Favus.
Antonius Gelbius, Lincolnienſis.

An-

Antonius Herfortus.
Antonius Mocherus.
Antonius Pasquius.
Antonius Probus.
Antonius Sadeel.
Antonius Schorus, Anglus.
Antonius Palearius.
Augustinus Marloratus.

Ceterorum Auctorum libri prohibiti.

In Actis Aeneæ Sylvii prohibentur ea, quæ ipse in Bulla retractationis damnavit.

Alcuini, seu potius Calvini commentarii in libros de Trinitate.

Antonii Francisci Doni literæ.

Antonii de Rosellis Aretini tractatus de potestate Imperatoris, & Papæ, & de Conciliis.
Augustini de Roma Nazareni Episcopi, tractatus de sacramento Divinitatis Jesu Christi, & Ecclesiæ.
Idem tractatus de Christo capite, & ejus inclyto principatu.
Idem tractatus de charitate Christi circa electos, & de ejus infinito amore.
) Donec expurgentur

APPENDIX.

ADriani Barlandi ; liber selectas quasdam Epistolas Erasmi Roterodami continens.

Alberti Argetiensis Cronichon,) editio Basileensis.) Alberti Krantii Hamburgensis.) Historiæ, seu Chronicæ editæ) Francofurti.) Nisi corrigantur.

Alphonsi Enriquez, defensio pro Erasmo, contra Eduardum Læum, & contra Universitatem Parisiensem.

Amati Lusitani Centuriæ) donec expurgentur.

Ambrosii Catharini Politi quæstiones duæ de verbis, quibus Christus sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum confecit.

Andreæ Corvi, liber de Chyromantia.

Andreæ Masii Commentaria super Josue. (usquequo emendentur.)

Annales gentis Silesiæ, Joachimo Cureo auctore.

Annotationes super Instit. Joannis Schenekdevuini, nisi emendentur.

Antiochi Tiberti, liber de Chyromantia.

Antonii Bonfinii, Commentaria de pudicitia.

Antonii Poli Veneti, Lucidarium potestatis Papalis.

Antonii Reuclini Exegesis dictionum in Psalmos.) Antonii de Rampilogis, Figuræ) Bibliorum.) Donec expurgentur.

Apologia Fratris Michaelis Medinæ Belarcensis, ad-

adversus Fratrem Dominicum Soto Segobiensem, pro Fratre Joanne Fero.
Apologia Wilhielmi, Principis Austriaci, Comitis Nasoviæ, contra Principem Parmensem.
Apologia Zasii, contra Joannem Eckhium.
Arnaldi de Villanova opera) nisi expurgentur.
Augustini Eugubini, Cosmopæja, nisi fuerit ex emendatis, & impressis Venetiis 1591.

Incertorum Auctorum Libri prohibiti.

Acta Norimbergæ, videlicet, Osiandrismus.
Acta Synodi Bernensis.
Actiones duæ Secretarii Pontificii.
Admonitio Ministrorum verbi Argentinensium.
Aequitatis discussio, super consilio delectorum Cardinalium.
Alchimia Purgatorii.
Alchoranus Franciscanorum.
Alchoranus Mahometis, Basileæ impressus, & similes cum Scholiis, & impiis Annotationibus, & Præfationibus. Item in vulgari lingua, non nisi ex concessione Inquisitorum haberi possit.
Alphabetum Christianum.
Amica, & humilis, & devota admonitio.
Anatomia excussa Marpurgi per Eucherium Cervicornum.
Anatomia della Messa.
Adnotationes in Acta Concilii Tridentini.
Adnotationes in Chronica Abbatis Urspergensis.

APPENDIX.

ipſa demum Hiſpania, veritatem Evangelicam, ſanguine ſuo conſtanter obſignaverunt.

Agenda, ſeu formulæ Precum, aut Officia Hæreticorum; quacumque Lingua conſcripta.

Analyſis reſolutio Dialectica quatuor Librorum Inſtitutionum Imperialium.

Annatæ Taxationes Eccleſiarum, & Monaſteriorum, per univerſum Orbem, ab Hæreticis depravatæ.

Ανάμνησις juris, quod in approbandis Pontificibus Imperatores habent.

Apologia Anglicana, ſeu Eccleſiæ Anglicanæ, ſive Apologia Anglorum.

Apologia Catholica adverſus Libellos, declarationes, & conſultationes factas, ſcriptas, & editas a fœderatis perturbatoribus pacis in Regno Franciæ: qui inſurrexerunt, ex quo tempore Dominus Frater unicus Regis, vita functus eſt, per E. D. L. I. C. Pariſiis, apud Jacobum Petitchov. 1586.

Apologia contra ſtatus Burgundiæ.

Artis Divinatricis Encomia, & Patrocinia diverſorum Auctorum, inter quos eſt unus Philippus Melanchthon.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

B

Balthaſar Hiebmajer.

Balthaſar Pacimontanus.

Baptiſta Laſdeſmius.

Bartholomæus Bernardi.
Bartholomæus Conformi.
Bartholomæus Rosinns.
Bartholomæus Wefthemerus.
Basilius Groeningensis alias Wessclus.
Basilius Joannes Herolel Acropolita.
Benedictus Morgerstern.
Benedictus Schurmegistus.
Berengarius Diaconus Andegavensis.
Bernardinus Ochinus, vel Onichios, Senensis.
Bernardus Rotmanus.
Bernandus Zieglerus.
Bertholdus Hallerus.
Bilibardus Pirkaymerus.
Bilicanus Theobaldus.
Blaurreus Ambrosius.
Bucerus Martinus.
Bullingerus Henricus.
Burgenhagius Pomeranus, seu Joannes.
Bugenghagius Pomeranus.

APPEDIX.

BAlthasar Bidembachius.
Balthasar Ralde.
Balthasar Sartorius.
Bartholomæus Bernardus Cimbergensis.
Bartholomæus Fontius.
Bartholomæus Tremelius Cothenus.
Bartholomæus Gernhard.
Bartholomæus Hofmann.
Bartholomæus Traheron.

Ba-

Basilius Faber Soranus.
Benedictus Aretius Bernensis.
Benedictus Thalmanus.
Bentanus Anglus.
Bernandus Kniperdollingus.
Bertholdus Sprocovius.
Bertrandus Loquæus.
Baquinus Petrus.
Brentius, vel Prontius.
Bruno Quinos.
Bullingamus Anglus.

Ceterorum Auctorum Libri prohibiti.

BAptistæ Cremensis opera omnia, quamdiu emendata non prodierint.
Bartholomæi Janoes, de Adventu Antichristi.
Beati Rhenani Scholia in Tertullianum.
Benonis Liber, de Vita Hildebrandi.
Bertrami Liber, qui inscribitur de Corpore, & Sanguine Christi.
Boccacii Decades, sive Novellæ centum, quamdiu expurgatæ non prodierint.
Brunonis Heidelii Querfurdensis, Poëmatum Libri septem.

APPENDIX.

BArtholomæi Cansæ, opera omnia.
Bartholomæi Caranzæ, Mirandensis, Catechismus.

Bartholomæi Coclitis Anaſtaſis Chyromantiæ, & Phyſionomiæ.

Bartholomæi Ferrarienſis, de Chriſto Jeſu abſcondito, Libri ſex, quouſque expurgentur.

Beati Rhenani Epiſtola, de Primatu Petri ubicumque reperiatur, ſive ſeorſum, ſive Libro decimo Operis ad Fridericum Nauſeam.

Beniamini Cantabri Itinerarium.

Berhardi Lotii Hadamatii, ſeu Gerardi Lorichii Hadamatii, Collectio trium Librorum Racemationum Brunonis Seillii de Miſſa publica proroganda.

Bernardini Teleſii, de Natura rerum.)
Idem de ſommo.) Donec expurgentur.
Idem quod animal Univerſum ab unica animæ ſubſtantia gubernatur.)

Bernardini Tomitani, Expoſitio in Matthæum.

Bononia, ſive de Libris ſacris convertendis, in Vernaculam Linguam, Libri duo, Auctore Friderico Furio Cæriolano Valentino.

Incertorum Auctorum Libri prohibiti.

Belial, ſive de Conſolatione Peccatorum.

Beneficium Chriſti.

Bernenſis Diſputatio.

Bernenſis Reformatio contra Miſſam.

Brevis, & compendioſa Inſtuctio de Religione Chriſtiana.

Brevis Tractatus ad omnes in Christianam libertatem malevolos.

Brevis Pastorum Isagoge.

APPENDIX.

Basilensium Ministrorum responsio contra Missam.

Biblia Hæreticorum, opera impressa, vel eorumdem Adnotationibus, Argumentis, Summariis, Scholiis, & Indicibus referta, omnino prohibentur.

Bibliotheca Constantinopolitana.

Bibliotheca Sanctorum Patrum Parisiis edita, & per Margarinum de la Bigne in unum collecta.

Bibliotheca Studii Theologici, ex operibus SS. Hieronymi, Augustini, & reliquorum confecta, vel sub alio Titulo.

Bibliotheca Studii Teologici, ex plerisque Doctorum Prisci sæculi monumentis collecta, apud Joannem Crispinum, seu alibi impressa.

Donec expurgentur.

Brutum Fulmen Papæ Xisti Quinti, adversus Henricum, Regem Navarræ, & Henricum Borbonium, Principem Condensem, una cum protestatione multiplicis nullitatis.

AUCTORES PRIMAE CLASSIS.

C

CÆlius Horatius Curio.
Cælius Secundus Curio.
Calvinus.
Capito Wolphanghus Fabritius.
Caroloſtadius.
Carolus Molinæus.
Caſpar Cruciger.
Caſpar Peucerus Budiſſinus.
Caſparus Tauberus.
Caſſander Burgenſis.
Carieus Cogelius.
Chriſtianus Ceyer.
Chriſtianus Lotichius Heſſus.
Chriſtophorus Clarius.
Chriſtophorus Cornerus ex Fagis.
Chriſtophorus Froſcoverus.
Chriſtophorus Hegendorphinus.
Chriſtophorus Hoffmann.
Chriſtophorus Melhoverus.
Chriſtophorus Rheiter.
Chriſtophorus Traſibulus.
Claudius Senarchænus.
Claudius Taurinenſis, *qui ſcripſit de Imaginibus.*
Clemens Marot.
Conradus Clauſerus.
Conradus Cordatus.
Conradus Daſypodius.
Conradus Geſnerus.

Cor-

Conradus Gibellus, vel Grebellius Tigurinus.
Conradus Lagus.
Conradus Lycosthenes.
Conradus Pellicanus.
Conradus Perca.
Conradus Schreck.
Conradus Somius.
Conradus Trevve de Fridesleven.
Cornelius Agrippa.
Crato Milus.
Cyprianus Leovitius.

APPENDIX.

Carolus Christophorus Bejerus.
Carolus Jonvileus.
Carolus Wtenhovius.
Cassiodorus Reimius.
Christianus Granundt.
Christianus Hessiander.
Christophorus Fischer, vel Fischerus.
Christophorus Godmannus.
Christophorus Imlerus.
Christophorus Ireyus Passaviensis.
Christophorus Lasius.
Christophorus Marstaller.
Christophorus Molhusensis.
Christophorus Obenhemus.
Christophorus Ohenhin, vel Obenchim Otingensis.
Christophorus Pezelius.
Christophorus Ricardus.

Chri-

Ceterorum Auctorum Libri prohibiti.

APPENDIX.

CArdani Opera, de Sapientia.)
De Veritate.)
De subtilitate.)
De Consolatione.) Nisi corri-
Commentaria in Quadripartitum) gantur.
Ptolomei, de Genituris, & re-)
liqua omnia, quæ de Medici-)
na non tractant.)

Cassiani Constantinopolitani, de Libero arbitrio Collatio illa, quæ Hagenoæ impressa est, per Joannem Sicerum 1528.

Christophori a Capite Fontium Libri de necessaria correctione Theologiæ Scholasticæ.
De Missæ Christi ordine, & ritu.) Omnino
Epitome novæ Illustrationis Chri-) prohibentnr.
stianæ Fidei.)
Reliqua vero ipsius opera item prohibentur, donec expurgentur.

Chronica Turcica collecta a Phi-)
lippo Lonicero, cui est adje-)
ctum opus quoddam Joannis)
Aventini Hæretici, in quo de-)
clarantur causæ miseriarum, &c.) Nisi emen-
Continuatio Temporum Germa-) dentur.
ni, cujusdam, ab Anno Salutis)
1513. usque ad Annum 1549.)
Quæ solet addi Chronico Eu-)
sebii, ab eo loco ubi incipit,)

No-

Nova Temporum continuatio,)
&c.) Nisi emen-
Chronologia Gerardi Mercatoris,) dentur.
quæ a Sleidano, & damnatis)
Auctoribus sumta est.)

Claudii Baduelis, Liber de ratione Vitæ studiosæ, & Literatæ in Matrimonio collocandæ.

Claudii Espencæi Commentaria,)
de continentia, & in Episto-) Nisi corri-
lam ad Titum.) gantur.

Clementis Scuberti. Liber de)
Scrupulis Chronologorum.)

Commentaria Rabbi Salomonis, & Chimi, & Rabbini Hierosolymitani, & similium, super Vetus Testamentum, tam scripta Hebraice, quam Latine translata, per Conradum, & Paulum Fagium Hæreticos.

Consilium Abbatis Panormitani pro Concilio Basileensi.

Conciones F. Thomæ de Senis falso adscriptæ, & quæ revera sunt Bernardini Ochini Hæretici.

Conradi Clingii Opera omnia, donec expurgentur.

Coropædia, sive de Moribus, et Vita Virginum Sacrarum, Gaspare Styblino Auctore.

Incertorum Auctorum Libri prohibiti.

CApita Fidei Christianæ contra Papam, & Portas Inferorum.

Capo Finto.

Ca-

Carontis, & Mercurii Dialogi.
Catalogus Papæ, & Moysis.
Catalogus testium veritatis, ex Sanctis Patribus.
Catechesis Puerorum in Fide, Literis, & Moribus.
Catechismus Ecclesiæ Argentoratensis.
Catechismus, pro Ecclesia Witebergensis.
Catechismus, cui Titulus est, Catechismus Major, & Minor.
Catechismus, cui Titulus. Qual maniera, &c.
Catechismo, cioè Formolario per istruire, ed ammaestrare i Fanciulli nella Religione Cristiana, fatto a modo di Dialogo.
Catechismus, sive explicatio Symboli Apostolici.
Catechismus parvus, pro Pueris in Scholis, nuper auctus.
Catechismus super Evangelium Marci.
Catechismus, sive Symboli expositio.
Catechismus Tubicensis.
Causæ, quare Synodum indictam a Romano Pontifice Paulo III. recusarint Principes Status, & Civitates Imperii, profitentes puram, & Catholicam doctrinam.
Centum gravamina, &c.
Centum, & Quatuordecim Sententiæ Patrum, de Officio verorum Rectorum Ecclesiæ.
Christiana institutio.
Christianæ juventutis crepundia.
Christiana Responsio Ministrorum Evangelii Basileæ: cur Missam &c.
Christianæ Scholæ Epigrammatum Libri duo, ex

Con-

Confeſſio Saxonica.
Confeſſio Witebergenſis.
Confutatio determinationis Doctorum Pariſienſium contra Martinum Lutherum.
Confutatio unius, & viginti Propoſitionum, de differentia Legis, & Evangelii.
Congregatio, ſive collectio inſignium concordantiarum Bibliæ.
Conſiglio d'alcuni Veſcovi, congregati in Bologna.
Contra Regulam Minoritarum, & univerſas perditionis ſectas.
Contra Sanctos Zeylleyſten.
Conventus Auguſtenſis.
Copia d' una lettera ſcritta a' quattro di Gennajo MDL.
Coptis Chriſtianus.
Cordigeræ navis conflagratio Dialogus.
Cymbalum Mundi.

APPENDIX.

CAlvinianus Candor.
Cantica ſelecta veteris, & novi teſtamenti, cum hymnis, & collectis, ſeu orationibus purioribus, quæ in orthodoxa, atque Catholica Eccleſia cantari ſolent, addita diſpoſitione, & familiari expoſitione Chriſtophori Corneri.
Carmina, & epiſtolæ de conjugio ad Davidem Chytræum hæreticum.
Carmina amicorum in honorem nuptiarum. R.
&

Col-

Colloquium Clerici, & Militis.
Colloquium Herphordiense.
Colloquium Jesuiticum.
Colloquium Lypsiense.
Colloquium Marpurgense.
Colloquium Parisiense.
Colloquium Possiacum.
Colloquium Schmaldicum.
Colloquium Witebergense.
Comœdia Tragica Susannæ, quæ quandoque cum nomine, quandoque etiam sine nomine Auctoris prodiit, utraque prohibetur.
Comœdiæ, & Tragœdiæ ex novo, & veteri Testamento, impressæ Basileæ 1540. per Nicolaum Bryllingerum.
Comitia Spiræ, et Wormatiæ.
Commentarium Bibliorum.
Commetarius captæ Urbis ductore Borbonio ad exquisitum modum confectus.
Compendium, sive Breviarium textus, & glossematon in omnes veteris Instrumenti libros.
Compendium orationum, impressum Venetiis, per Juntam, & alios, donec expurgatum fuerit.
Concordia pia, & unanimi consensu, repetita confessio fidei, & doctrinæ electorum Principum, & ordinum Imperii, atque eorumdem Theologorum, qui Augustanam confessionem complectuntur.
Confessio Anglicana.
Confessio Antuerpiensis.
Confessio Argentinensis.
Confessio doctrinæ Saxonicarum Ecclesiarum,

Synodo Trid. oblata, anno Domini 1551.

Confeſſio fidei de Euchariſtiæ Sacramento, per Miniſtros Eccleſiæ Saxonicæ.

Confeſſio fidei Miniſtrorum Witebergenſium.

Confeſſio Miniſtrorum Ieſu Chriſti.

Confeſſio piæ doctrinæ, quæ nomine Chriſtophori Ducis Witebergenſis, & Tecenſis Comitis &c. fuit propoſita per legatos ejus, die 24. Menſis Januarii anno 1552. congregationi Conc. Trid.

Confeſſio religionis, ſeu fidei Chriſtianæ ſacratiſſimo Imperatori Carolo Quinto, Cæſari Auguſto in Comitiis Auguſtæ anno Domini 1530. per legatos civitatum Argentorati, Conſtantiæ, Menningæ, & Lindaviæ, exhibita.

Confeſſio Waldenſium.

Conſilium Pauli Tertii, datum Imperatori in Belgis, cum Euſebii Pamphili pia explicatione.

Conventus Genevenſis, ſive conſilium miniſtrorum Genevenſium in diverſorio quodam juxta Genevam habitum, anno Domini 1565.

Convivia, ſeu colloquia tyronum.

Catecheſis, ſive prima inſtitutio, aut rudimenta religionis Chriſtianæ, hebraice, græce, latine explicata, Lugduni Batavorum, ex officina Plantiniana, apud Franciſcum Rachengium.

AU-

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

D

DAvid Georgius ex Delphis.
David Peiferus Lipſius, vel Pfaiferus.
David Scheffer.
Didymus Faventius, qui eſt Melanchton
Diethelemus Cellarius.
Dionyſius Melander.
Dominicus Caramanius.
Dominicus Melguitius.

APPENDIX.

DAniel Bodembergius.
Daniel Hoſmanus.
Daniel Toſſanus.
David Chytræus.
David Paræus.
David Stangius.
David Thoner.
David Wetterus.
David Withedus.
David Woitus.
Donatus Gotuiſus.
Durandus de Baldach.

Ceterorum Auctorum Libri prohibiti.

DAntis Monarchia.
Davidis Chythræi liber de auctoritate, &

certitudine Christianæ Doctrinæ, ac ratione discendi Theologiam.

Desiderii Erasmi Roterodami, Colloquiorum liber, Moria, Lingua, Christiani Matrimonii institutio, de interdicto esu carnium, ejusdem Paraphrasis in Matthæum, quæ a Bernardino Tomitano in Italicam linguam conversa est.

Cetera vero Opera ipsius, in quibus de Religione tractat, tamdiu prohibita sint, quamdiu a facultate Theologica Parisiensi vel Lovaniensi expurgata non fuerint.

Adagia vero ex editione, quam molitur Paulus Manutius, permittentur.

Interim vero, quæ jam edita sunt, expunctis locis suspectis, judicio alicujus facultatis Theologicæ Universitatis Catholicæ, vel Inquisitionis alicujus Generalis permittantur.

APPENDIX.

David de Pomis Hebræi, de Medico Hebræo enarratio Apologetica, quamdiu emendata non prodierit.

Desiderii Erasmi Roterodami adagia jampridem edita a Paulo Manutio, permittuntur.

Dialogus Petri Mochii de cruciatu, exilioque cupidinis.

Dialogus Pontani Charon.

Didaci Stellæ Commentaria in Evangelium Lucæ, nisi fuerint ex impressis ab Anno 1581.

Duareni Liber de S. Ecclesiæ ministeriis permititur, si tamen correctus fuerit,

Li-

Libellus vero eidem adjunctus, ab eo latinus factus, cui titulus est, Pro libertate Ecclesiæ Gallicanæ adversus Romanam aulam, defensio Parisiensis Curiæ, Ludovico XI. Gallorum Regi, quondam oblata, omnino prohibetur.

Auctorum incerti nominis Libri prohibiti.

Declaratoria Jubilæi.
Decretum Noribergense, editum anno 1523.
Defensio pro Zwinglio.
Defensio adversus axioma catholicum, idest criminationem Roberti Episcopi Abrincensis.
Dialogi adversus JoannemEckium.
Dialogi de Mercurio, & Charonte.
Dialogus de Doctrina Christiana.
Dialogus Karstans, & Regellians.
Dialogus de morte Julii II. Papæ, sive Julius.
Dialogus Murnarus Leviathan.
Dialogus obscurorum virorum, in quo tres colloquuntur Theologi.
Dialogus Orat. Pontificis Romani, & illius, qui est Pontifici a confessionibus.
Dialogus paradoxos, quo Romani Pontificis Orator, una cum eo qui est, &c.
Discorsi sopra i fioretti di S. Francesco.
Disputatio Badensis.
Disputatio Bernensis.
Disputatio Cronicensis, cum duabus epistolis.
Disputatio inter clericum, & militem, super

APPENDIX.

teras monitoriales, Francofurti, apud Martinum Lechlerum. 1591.

Dialectica Legalis, etiam cum nomine Auctoris.

Dialogi sacri, sine nomine auctoris, qui tamen sunt Sebastiani Castalionis hæretici.

Disputatio de festo Corporis Christi.

Disputatio de peccato originis.

Disputatio de pœnis.

Disputatio de ministerio verbi.

Doctrinæ Jesuitarum præcipua capita, a doctis quibusdam Theologis retexta solidis rationibus, testimoniisque sacrarum Scripturarum, & doctorum veteris Ecclesiæ confutata, Tomi tres. Altera editio priore emendatior, eo duplo major, & sub iisdem vel parum diversis titulis, doctrinæ Jesuiticæ, &c. Tomus primus, Tomus secundus, tertius, quartus, & quintus.

Dominicæ præcationis explicatio, impressa Lugduni, per Gryphium, & alios,

Duellorum libri, literæ, libelli, scripta, &c. Quibus eadem duella ex professo defenduntur, suadentur, docenturque, prorsus vetantur; sicut, & eorum detestabilis usus a sacro Concilio Tridentino, omnino prohibitus est.

Si qui vero ex hujusmodi libris ad controversias sedandas, pacesque componendas proficere possunt, expurgati, & approbati permittuntur.

Duo volumina orationum obscurorum virorum.

Ceterorum Auctorum Libri prohibiti.

APPENDIX.

Elementa magica Petri de Abano.
Enchiridion doctinæ Christianæ Concilii Coloniensis.
Enchiridion militiæ Christianæ, auctore Ioanne Iusto Lanspergio, seu sine nomine auctoris, impressum Compluti) nisi expurgentur.
Epitome omnium operum D. Aurelii Augustini, per Ioannem Piscatorem. Illæ, quæ impressæ sunt per Joannem Chrispinum.
Eusebii Candidi, plausus luctificæ mortis.
Examen ordinandorum Joannis Feri, nisi sit ex impressis ab anno 1587.

Auctores incerti nominis, Libri prohibiti.

Elementa Christiana ad instituendos pueros.
Enarrationes Epistolarum, & Evangeliorum,
Enchiridion Christianismi.
Enchiridion piarum præcationum.
Epigrammatum Christianæ sectæ, libri duo, ex variis Christianis Poëtis decerpti.
Epistola Apologetica ad sinceriores Christianismi sectatores per Phrysiam Orientalem, &c.
Epistola Christiana, de Cœna Domini.
Epistola directa ad Pauperem, & Mendicam Ecclesiam Lutheranam.

E-

APPENDIX.

Thomam Membronium (ut quidem apparet in Frontiſpitio) ut vero in calce legitur, Trecis, ubi eum librum excudebat Franciſcus Trumeſui.

Enchiridion parvi Catechiſmi, Ioannis Brentii in Colloquia redactum.

Enchiridion aliud piarum præcationum, cum Kalendario, & Paſſionali (ut vocatur) Witebergæ, apud Ioannem Luſt anno 1529.

Enchiridion Principis, & Magiſtratus Chriſtiani, quod refertur ad Petrum Egidium, & Cornelium Scribonium.

Eprigrammatum Flores, niſi corrigantur.

Epiſtola conſolatoria ad Reverendos & graviſſimos Theologos.

Epiſtola Luciferi ad malos Principes Chriſtianos.

Epiſtolæ conſolatoriæ, collectæ per Cyriacum Spangerubergium.

Epiſtolæ Obſcurorum Virorum.

Epitome Chronicorum, & Hiſtoriarum Mundi, velut Index primæ, & ſecundæ impreſſionis, in quo ſunt impreſſæ, atque figuratæ Imperatorum Imagines.

Epitome Figurarum Sacræ Scripturæ.

Epitome Hiſtoriæ de Bello Religioſo.

Epitome Hiſtoriarum Sacrarum, & locorum communium.

Ethicæ Chriſtianæ Libri tres, in quibus &c.

Evangelium, Lætum Regni Nuncium.

Excerpta quædam capita ex Scripturis, omnibus fidelibus neceſſaria.

Ex-

Exempla Virtutum, & Vitiorum.

Exemplarium Sanctæ Fidæi Catholicæ, quocumque idiomate impressum.

Exemplorum variorum liber, de Apostolis, & Martyribus, sive seorsum, sive conjunctus catalogo S. Hieronymi de Ecclesiasticis Scriptoribus.

Exercitatio Vitæ Spiritualis.
Explicatio Symboli per Dialogos.
Explicatio Primi, Tertii, Quarti, & Quinti cap. Act. Apost.
Expositio Secundæ Epistolæ, D. Petri, & Iudæ.
Expositio nominis Iesu, juxta mentem Hebræorum, Cabalistarum, Græcorum, Chaldæorum, Persarum, & Latinorum.
Expositio super Cantica Canticorum Salomonis.
} Sine nomine auctorum, & quocumque idiomate impressa.

Expositio in Epistolas Pauli ad Romanos, & ad Galatas, cujus Præfatio in Epistolam ad Romanos incipit; Variæ narrationes, &c. Et in expositione primi Cap. ad Romanos, cujus initium est. Quum Beatus Apostolus Romanis scribere instituisset, &c.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

F

Fabritius Capito Wolphangus:
Fabritius Montanus.

Felicianus de Civitella.
Felix Malleolus Tigurinus,
Felix Manſius.
Firmianus Clorus, qui & Viretus.
Franciſcus Betus.
Franciſcus Burgardi.
Franciſcus Cotta, Lemburgius.
Franciſcus Euzinas.
Franciſcus Kolbius.
Franciſcus Lambertus.
Franciſcus Lamperti.
Franciſcus Liſmanius.
Franciſcus Niger Baſſanenſis.
Franciſcus Portus Græcus.
Franciſcus Stancarus.
Fridericus a Dinheim.
Fridericus Iacob.
Fridericus Myconius.
Fridericus a Than.
Fridolinus Brombach.
Fridolinus Lindoverus.

APPENDIX.

FAuſtus Sozzinus.
Filis Paſtor in Auſtria.
Filis Paſtor Halbeſtadienſis, vel Halberſtantenſis.
Fortunatus Crellius.
Franciſcus Bigot.
Franciſcus Burgovius.
Franciſcus Davit.

Fra-

Franciſcus Hottomanus.
Franciſcus Iunius.
Franciſcus Perren.
Franciſcus Puccius, Filidinus. *Falso uſurpans cognomen Pucciorum.*
Franciſcus Rabletius.
Fridericus Beurhuſius.
Fridericus Dedekindus.
Fridericus Petri.

Ceterorum Auctorum Libri prohibiti.

FAbulæ Laurentii Abſtemii, & Gilberti Cognati.
Franciſci Balduini I. C. Conſtantinus Magnus, ſive de Conſtantini Imperatoris Legibus Eccleſiaſticis, atque Civilibus Commentaria.
Franciſci Franchini liber Poematum.
Franciſci Trachelæi Statii Propædeumata Oratoria.
Franciſci Zabarellæ, Liber de Schiſmate, atque ejuſdem Libri Præfationes, Argentinæ impreſſæ: donec expurgentur.
Friderici Fregoſii tractatus de Oratione, de juſtificatione, de Fide, & Operibus, & præfatio in Epiſtolam Sancti Pauli ad Romanos, qui tamen falso illi creditur adſcriptus.
Friderici Furii Cæriolani Valentini Bononia; ſive de libris in vernaculam linguam convertendis.

AP-

APPENDIX.

Fabritii, Liber octavus Epistolarum ad Fridericum Nauseam, qui est Roberti a Moshaim.

Farrago Poematum Leodegarii a Quercu.

Flores Historiarum, per Matthæum Westhmonastariensem editi anno 1573. Londini.) Nisi emendentur.

Fratris Francisci de Evia, Præparatio Mortis.

Francisci Georgii Veneti, Harmonia mundi, & Problemata Sacræ Scripturæ.)
Francisci Guicciardini, Historia latine reddita per Cœlium secundum Curionem.)
Francisci Irenici, Ettelingiacensis Germaniæ, Exegeseos, volumina duodecim.)
Francisci Polyngrani assertiones quorumdam Ecclesiæ dogmatum.)
) donec expurgentur.

Francisci Patritii Nova de Universis philophia, nisi fuerit ab Auctore correcta & Romæ cum approbatione R. Magistri Sacri Palatii impressa.

Auctorum incerti nominis Libri prohibiti.

Farrago Concordantiarum insignium totius Bibliæ.

Fa-

Fasciculus Rerum expetendarum , & fugiendarum.

Forma delle Orazioni Ecclesiastiche , ed il modo di amministrare i Sacramenti , e di celebrare il Santo Matrimonio , Auctor creditur esse Calvinus

Francisci Nocturna apparitio.

Fundamentum malorum, & bonorum operum.

APPENDIX.

Fasciculus Mirræ, Genevæ impressus.

Fidei Christianæ capita, contra Papistas.

Fidelis servi subdito infideli responsio , una cum errorum & calumniarum quarumdam examine, quæ continentur in septem libris, de visibili Ecclesiæ Monarchia , a Nicolao Sandero conscripta.

Flores Epigrammatum.)
Flores Romani) ubicumque ; &
Flores Sanctorum.) quacumque lin-
Flores Virtutum.) gua impressi, do-
Fons Vitæ.) nec corrigantur.

Formula Missæ Vitebergensis.

Formulæ Precum, seu agenda, aut Officia Hæreticorum omnia , quacumque lingua conscripta.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

Galasius Zwinglii defensor , vel Nicolaus Galasius, Calvini defensor.

Cas-

Gaſpar Bruſchius Egranus.
Gaſpar Churrerus.
Gaſpar Cruciger.
Gaſpar Gretterus.
Gaſpar Hedio.
Gaſpar Heldelinus.
Gaſpar Hubertinus.
Gaſpar Megander Tigurinus.
Gaſpar Rodulphius.
Gaſpar Swencfeldius.
Georgius Æmilius Mansfelden vel Mansfelder.
Georgius Battenheimer.
Georgius Cœleſtinus.
Georgius Fabritius, Chemnicen, vel Chemnichen.
Georgius Ioachimus Rheticus.
Georgius Major.
Georgius Neccarus.
Georgius Prefferer.
Georgius Reich.
Georgius Rorarius.
Georgius Sabinus.
Georgius Spalatinus.
Georgius Volger.
Gerardus Geldenhaurius Noviomagus.
Gerardus Liſtrius.
Gerardus Lorichius Adamarius.
Gerardus Segarelli Pergamen.
Gilbertus Cognatus Nozerenus.
Gorcinianus.
Gregorius Bruck.
Gregorius Caſelius.

Gregorius Giraldus. *Non ille Ferrarienſis qui dicitur Lilius.*
Grinæus Simon.
Gualterius Tigurinus.
Gulielmus Aurifex.
Gulielmus Guaphæus Hagien.
Gulielmus Poſtellus Barentonius.
Gulielmus Sartoris.
Gulielmus Taylous, Anglus.
Gulielmus Tindalus.

APPENDIX.

GAſpar Adeler.
Gaſpar Braummiller vel Braimiller.
Gaſpar Elogius.
Gaſpar Eurimaches, vel Eurymachæra.
Gaſpar Faber.
Gaſpar Gondeman.
Gaſpar Hantz.
Gaſpar Hombergius.
Gaſpar Macer, vel Macrus.
Gaſpar Meliſander.
Gaſpar Motthærus Scmalkaldenſis.
Gaſpar Olevianus.
Gaſpar Peucerus Budiſſinus.
Gaſpar Stolhagius.
Gaſpar Tauberus.
Georgius Autumnus.
Georgius Blandrata, vel Blandarta,
Georgius Brinderus.
Georgius Buchenanus Scotus.

Georgius Caſſander Brugenſis, ſive Veranius Modeſtus Pacimontanus.
Georgius Codonius.
Georgius Conſtantinus Anglus.
Georgius David.
Georgius Dietericus.
Georgius Ebouff.
Georgius Eckart.
Georgius Edelmann.
Georgius Fladorius.
Georgius Grynæus Bodicenus.
Georgius Hanfeldt.
Georgius Henninges.
Georgius Toye Bedfordienſis.
Georgius Kupelich.
Georgius Lyſtenius.
Georgius Meckart.
Georgius Mylius.
Georgius Niger.
Georgius Nigrinus.
Georgius Princeps Analtinus.
Georgius Raudt.
Georgius Schmatzing.
Georgius Scholtz.
Georgius Shon.
Georgius Silberſchalg.
Georgius Shonius.
Georgius Spintlerus.
Georgius Tilenus.
Georgius Waltherus.
Gerardus Neomagus, ſine Noviomagus.
Germanius Beyer.

Gotharius, qui & Conradus.
Gregorius Pauli.
Gregorius Perlitius Lubensis.
Gregorius Werser.
Gulielmus Barlows.
Gulielmus Bidembachius.
Gulielmus Charcus.
Gulielmus Colus.
Gulielmus Feguereius, vel Fuquerius.
Gulielmus Fulcus.
Gulielmus Hieron.
Gulielmus Rodingus Massus.
Gulielmus Sarcerius.
Gulielmus Turacrus.
Gulielmus Turnerus.
Gulielmus Vdalus.
Gulielmus Witakerus.
Gulielmus Widephus.
Gulielmus Witte,
Gulielmus Wittingamus.
Gulielmus Xilander.

Ceterorum Auctorum Libri prohibiti.

GAufridi de Monte electo, Tractatus super materia Concilii Basileensis.
Georgii Cassandri Hymni Ecclesiastici.
Gratia Dei de Monte Sancto, Epistolæ piæ, & Christianæ
Griphii Precationes Dominicæ.
Gulielmi Ochami opus nonaginta dierum.
Item Dialogi, & scripta omnia, contra Joannem Vigesimum secundum.

AP-

APPENDIX.

Gasparis Caballini Tractatus commerciorum, & usurarum, reddituumque pecunia constitutorum, & monetarum.) nisi emendentur.
Ejusdem tractatus de eo quod interest. Et de dividuo, & individuo; quæ omnes sunt Caroli Molinæi mutato tantum auctoris nomine.)

Gasparis Stiblini Coropædia.

Gaudentii Merulæ, Memorabilium liber, nisi emendetur.

Georgii Nigrini Conciones.

Grorgii Victorii Poëmata.

Gulielmi Grattarolæ opera, quamdiu emendata non prodierint.

Auctorum incerti nominis Libri prohibiti.

Geographia Universalis.

Germanicæ Nationis Lamentationes.

Giudizio sopra le Lettere di tredici Uomini stampate l'anno MDLV. il quale si conosce esser del Vergerio,

APPENDIX.

Genesis cum Catholica expositione Ecclesiastica.
Geomantiæ libri omnes.
Gesta Romanorum.
Glossa Ordinaria Genevensis.
Glossæ Ordinariæ specimen.
Gratianus Anti-Jesuita, idest canonum ex scriptis Auctorum Theologorum, a Gratiano in illud volumen (quod Decretum appellatur) collectorum, & doctrinæ Jesuiticæ ex variis istius nuper sectæ Mateologorum scriptis excerptæ collatio, a quodam veritatis studioso instituta & nunc primum in lucem edita.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

H

Hadrianus Junius.
Hartmannus Beyer.
Hartmannus Palatinus J. C.
Heberus.
Hedio Gaspar.
Helias, vel Helius Eobanus Hessus.
Helias Pandochæus, qui & Postellus.
Heliodorus Alexiacus.
Henricus VIII. Anglus.
Henricus Bomius.
Henricus Bullingerus.
Henricus Cornelius Agrippa.

Henri-

Henricus ab Emſidel , vel Einſidel .
Henricus ab Eppendorff .
Henricus Lupulus .
Henricus Pantaleon.
Henricus Scotus .
Henricus Stollius.
Henricus Sutphanus .
Henricus Welphius Lingen .
Henricus Ultingerus .
Hermanus Bodius .
Hermanus Bonus.
Hermanus Buſchius Paſiphilus.
Hermanus Heſſus.
Hermanus Italus.
Hermanus Kiſſwich.
Hermanus Luſcus.
Hetzerus.
Hieronymus Baſſanus.
Hieronymus Cato Piſaurienſis.
Hieronymus Galathæus.
Hieronymus Kauſcher,
Hieronymus Marius . vel Hieronymus Maſſarius.
Hieronymus de Praga,
Hieronymus Sabir de Sancto Gallo.
Hieronymus Savonen.
Hieronymus Schiurpff.
Hieronymus Vicellerius Friburgen.
Hieronymus Wolphius.
Hiob Gaſt..
Hippinus.
Hottenſis Tranquillus , alias Ieremias , alias Landus.

APPENDIX.

Hen-

Henricus Thylo.
Henricus Tholoſanus.
Henricus Wolphius.
Hermanus Figulus.
Hermanus Hamelmannus.
Hermanus Pacificus.
Hieremias Baſtingius.
Hieronymus Hamboldus, vel Hauboldus Ratisbonenſis.
Hieronymus Henninges.
Hieronymus Maucelius.
Hieronymus Panchus.
Hieronymus Periſterius.
Hieronymus Pumekius.
Hieronymus Valler.
Hieronymus Vehus.
Hieronymus Walerus.
Hieronymus Wildembergius Aurimontanus.
Hieronymus Zanchius vel Pancus.
Himmanuel Tremelius.
Hovardus.
Hugo Hugaldus.
Hugo Sureaus cognomine Roſiere.

Ceterorum Auctorum Libri Prohibiti.

HEnrici Bebelii Juſtingenſis Facetiæ, inſtitutio puerorum, triumphus Veneris.
Hieronymi Gebuileri liber de ſacrilegio.
Item exhortatio ad ſacram Communionem.
Hieronymi Meſſi Diſcurſus, Proverbia, & Prognoſtica.

Hie-

Hieronymi Savonarolæ Ferrarienſis Sermones ; qui olim in Romano Indice prohibiti fuere, non legantur, donec juxta cenſuras Patrum Deputatorum emendati prodeant, & ſunt hi. In Exodum ſermo primus incipiens, Domine quid multiplicati, &c.

Idem. Sermo ſecundus, incipiens ; Eſſendo noi, &c.

Idem. Sermo tertius, ſuper In exitu Iſrael, &c.

Idem. Sermo VI. in illud. Quanto magis opprimebat eos, &c.

Idem. Sermo X. in illud, Clamor ergo filiorum Iſraël, &c.

Idem. Sermo XII. in illud, reſpondens Moyſes, ait, &c.

Idem. Sermo XX. in illud, Pſal. Palpebræ ejus interrogant filios hominum, &c.

Idem. Exhortatio habita ad Populum incipiens; Avendoſi a fare, &c.

Idem in concionibus per totum annum.

Concio VII. ſuper Ruth. cujus initium eſt, il lume naturale della ragione, &c.

Idem, in concionibus ſuper Amos, & Zachariam, Concio XII. In Illud. Audite verbum hoc vaccæ pingues &c.

Idem, in Job. Concio XIIII. incipiens; Beatus vir qui corripitur a Domino, &c.

Idem, in Ezechielem Sermo XXI. in illud, dixit Dominus, audite me tranſire per mediam Civitatem, &c.

Idem, Sermo XXXII. in illud, & poſt omnes abominationes tuas, &c.

Idem

Idem, Sermo XII. in illud, & factus est Sermo Domini ad me, &c.

Idem, Concio tertia in octava Epiphaniæ, incipiens, Ecce gladius Domini, &c.

Idem, liber inscriptus, Dialogo della Verità.

Hippophyli Melangei Theologiæ compendium.

Item expositio in Evangelium Sancti Matthæi.

Hirenæi Tripolitani Aphorismi, ex Ambrosio. Augustino, & Lactantio.

Hugonis Hugaldi Epistolæ.

APPENDIX.

HAdriani Barlandi institutio hominis Christiani.

Hadriani Damman Gandavensis liber inscriptus: Imperii ac Sacerdotii ornatus.

Diversarum item gentium peculiaris vestitus, cum Commentariolo Cœsarum, Pontificum, ac Sacerdotum.

Henrici Decimatoris Giffhornensis, sylva vocabulorum, & phrasium, cum solutæ, tum ligatæ orationis, &c. nisi corrigatur.

Henrici VIII. Angli liber de Sacramentis, quem conscripsit adversus Lutherum, permittitur.

Henrici Harphii Theologia mystica, nisi repurgata fuerit ad exemplar illius, quæ fuit impressa Romæ anno Domini MDLXXXV.

Hieronymi Serræ Lutheranorum Sectæ in Servum arbitrium liber, nisi prius corrigatur.

Historiæ Magdeburgicæ ab Illyrico, & complicibus coacervatæ. Histo

Hiſtoriæ de Schiſmate Theodorici Nemenſis.
Huldarico Epiſcopo Auguſtano epiſtola adſcripta, adverſus Nicolaum Papam.
Hypotypoſeon Martini Martinez Cantapetrenſis liber, niſi fuerit ex impreſſis ab anno 1582.

Auctorum incerti nominis Libri prohibiti.

HEnrici Quarti Cæſaris vita.
Hiſtoria de Germanorum origine.
Hiſtoria de iis, quæ Joanni Huſſ in Conſtantienſi Concilio evenerunt.
Hiſtoria de morte Joannis Dazii Hiſpani, quem frater ejus germanus interfecit.

APPENDIX.

HEbræa, Chaldæa, & Latina interpretatio Bibliorum, cum Indice Roberti Stephani.
Helvetiæ gratulatio ad Galliam, de Henrico hujus nominis Quarto Galliarum, & Navarræ Rege.
Heidelbergenſis Theologia, de Cœna Domini.
Hiſtoriarum, & Chronicorum Epitome, velut Index uſque ad annum 34.
Hiſtoriarum, & Chronicorum totius mundi Epitome, impreſſ. Baſileæ.
Hiſtoria Belgica.
Hiſtoria Germaniæ, Francofurti edita 1584.)

Hiſto-

Historia Græciæ, nuper edita.) donec expurgen-
Historia Scotorum, nuper e-) tur.
dita.)
Historia Hussitarum.)
Historia vera, de rebus Martini Buceri, Pauli Fagii & Catherinæ Vermiliæ, Petri Martiris Uxoris, vel sub alio titulo.
Historia de vita, obitu, & sepultura, &c. Martini Buceri, & Pauli Fagii, quæ intra annos duodecim in Angliæ Regno accidit.
Hortulus animæ, nisi corrigatur.
Hortulus Passionis in ara Altaris Floridus.
Hydromantiæ artis, Opera omnia.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

I

JAcobus Bedrotus Pludentinus.
Iacobus a Burgundia, *ille qui scripsit Apologiam ad Carolum Cæsarem*.
Iacobus Hallis.
Iacobus Imelius.
Iacobus Kaurius.
Iacobus Kungius.
Iacobus Micyllus.
Iacobus Misnensis, alias Iacobellus.
Iacobus Mylichius.
Iacobus Otheus.
Iacobus Præpositus, *qui scripsit Historiam utriusque captivitatis propter Verbum Dei*.
Iacobus Schegkius.

Io-

Ioannes Castellanus.
Ioannes Comander.
Ioannes Cosminus.
Ioannes Czaphko.
Ioannes Decanus Pataviensis.
Ioannes Denchius, alias Dekius.
Ioannes Diazius. *Ille cujus mortis historiam scripsit Carnaclevin.*
Ioannes Doleschius, Viltkirchensis.
Ioannes Draco, sive Draconites.
Ioannes Euromius.
Ioannes Fabritius.
Ioannes Foxus.
Ioannes Franciscus Cotta, Lemburgius.
Ioannes Frederus.
Ioannes Fridericus, Cælestinus.
Ioannes Frisius, Tigurinus.
Ioannes Frit Ludin.
Ioannes Functius, Noribergensis.
Ioannes Fusterus.
Ioannes Gastius, Brisacensis.
Ioannes Gerardus.
Ioannes Gigas, Northusianus.
Ioannes Gocchius.
Ioannes Grellus.
Ioannes Hallerus, Tigurinus.
Ioannes Hannerus.
Ioannes Herold, Acropolita.
Ioannes Hervagius.
Ioannes Hessus.
Ioannes Homburgius.
Ioannes Hoperus Anglus.

Io-

Ioannes Holpinianus Steinanus.
Ioannes Hoſt.
Ioannes Huſchius.
Ioannes Huſſ.
Ioannes Huſſerus.
Ioannes Huttichius.
Ioannes de Indagine, *Non ille Carthuſianus*;
Ioannes Kleinaws.
Ioannes Knoblouchus.
Ioannes Lathman.
Ioannes Laſko Polonus,
Ioannes Leonardus Sarterius.
Ioannes a Leydis.
Ioannes Licaula.
Ioannes Lonicerus.
Ioannes de Lukaweck.
Ioannes Mantellius.
Ioannes Marpachius, vel Merbachius.
Ioannes Marcellus, Regiomontanus.
Ioannes Mardeley.
Ioannes Matter.
Ioannes Mayre.
Ioannes Muchkius.
Ioannes Muſlerius.
Ioannes Oecolampadius.
Ioannes Oldencaſtel, Anglus.
Ioannes Oldenodorpius.
Ioannes Oporinus,
Ioannes Pfeffinger.
Ioannes Philonius Rugo, vel Dugo.
Ioannes Philologus,
Ioannes, vel Ioan. Baptiſta Piſcatorius.

Joannes Pistorius a Worden.
Joannes Polycarius Cygnæus.
Joannes Pollius Westphalus.
Joannes Pomeranus.
Joannes Postellus.
Joannes Pyzibram.
Joannes Pupperus Gochianus.
Joannes Purpurei.
Joannes Purvey Anglus.
Joannes Rhellicanus Tigurinus.
Joannes Rhodophanta.
Joannes Ribittus.
Joannes Rihelius.
Joannes Rivius Arthendoriensis.
Joannes de Rochfort.
Joannes de Rochesana.
Joannes Rogors, vel Rochus Anglus.
Joannes Ruthenus
Joannes Sagittarius, Burdegaleu.
Joannes Sapidus.
Joannes Sartoris.
Joannes Scheltling.
Joannes Schonerus Carolostadius.
Joannes Scoper.
Joannes Secerius.
Joannes Sleidanus.
Joannes Schneppius, vel Sneppius.
Joannes Spangenbergius.
Joannes Spinus.
Joannes Splendianus.
Joannes Stappitius, vel Staupitius.
Joannes Stigelius, vel Stiphelius.

AP-

APPENDIX.

Jacobus Acontius.
Iacobus Anatius, vel Aenetius.
Iacobus Andreæ.
Iacobus Andreas Shmidellinus, vel Iacobus Shmidellinus.
Iacobus Arriſon.
Iacobus Brocardus.
Iacobus Brunicenſis.
Iacobus Cornerus.
Iacobus Eiſemberg.
Iacobus Frindangus.
Jacobus Grynæus.
Iacobus Heerbrandus.
Iacobus Iuſti.
Iacobus Kimendocius
Iacobus Kolch.
Iacobus Linctor.
Iacobus Lachern.
Jacobus Palleologus.
Iacobus Peregrinus.
Iacobus Rungius.
Iacobus Scopperus
Iacobus Sobius.
Ieremias Piſtorius.
Ieremias Hombergerius.
Ieremias Schweinglinus.
Illiricus Flaccus.
Imlerus Chriſtophorus.
Immanuel Tremellius.

Innocentius Gentilettus, J. C. Delphinensis.
Ioachimus Bonus.
Ioachimus Curæus.
Ioachimus Gistheil, vel Giptail.
Ioachimus Meisterus.
Ioachimus Staubius.
Ioachimus Stigius.
Ioachimus Vomburg.
Ioannes Amplia, Polonus.
Ioannes Atrocianus.
Ioannes Avenarius, vel Habermann.
Ioannes Avicinius.
Ioannes Balæus.
Ioannes Beltzius.
Ioannes Bocerus, Lubecensis.
Ioannes Bortstyus.
Ioannes Bradfordus.
Ioannes Brandmullerus.
Ioannes Brentius Filius.
Ioannes Boslebius.
Ioannes Calfildut.
Ioannes Cajus.
Ioannes Candidus.
Ioannes Cheyserspergensis.
Ioannes Choreander.
Ioannes Christophorus Fuchs.
Ioannes Clajus, Hertzbergensis.
Ioannes Cogelerus.
Ioannes Conradus Ulmerus.
Ioannes Crispinus.
Ioannes Cronerus, vel Crumerus.
Ioannes Cuno.

Io-

Ioannes Darrius.
Ioannes Daufus, vel Doufa.
Ioannes Felde.
Ioannes Ferinarius.
Ioannes Filpotus.
Ioannes Gallus.
Ioannes Garcæus.
Ioannes Garnerius.
Ioannes Georgius Godelmanus.
Ioannes Griffin.
Ioannes Gulielmus Stuckius, Tigurinus.
Ioannes Hartungus.
Ioannes Hedericus.
Ioannes Hedlerus.
Ioannes Heindereich:
Ioannes Herzberg.
Ioannes Hugo.
Ioannes Iacobus Grynæus.
Ioannes Iezierus, Scaphufianus.
Ioannes Irenæus.
Ioannes Iudex.
Ioannes Ivellus Anglus.
Ioannes Kenerus.
Ioannes Kneuftobtus.
Ioannes Knoxus Scotus.
Ioannes Langus Silefius.
Ioannes Lambert, alias Nycols;
Ioannes Lapæus.
Ioannes Leonis Nardi.
Ioannes Leumclarius, vel Leunclajus.
Ioannes Lobartus Borruffius.
Ioannes Lorichius, Adamacius.

Ioannes Loyſelerius.
Ioannes Mackpray.
Ioannes Mageirus.
Ioannes Major Poeta.
Ioannes Manlius, vel Milius.
Ioannes Moſellanus.
Ioannes Matthæus, Smalkaldenſis.
Ioannes Mercerius.
Ioannes Monhemius.
Ioannes Niſæus.
Ioannes Odembach.
Ioannes Oldus.
Ioannes Olearius, Weſſalienſis.
Ioannes Ornæus.
Ioannes Palmerius.
Ioannes Pandochæus.
Ioannes Pappus.
Ioannes Parckhurſtus.
Ioannes Pfeil.
Ioannes Plough Nottingamienſis.
Ioannes Poinetus.
Ioannes Pontiſella.
Ioannes Poſſelius.
Ioannes Pullanus.
Ioannes Rainaldus.
Ioannes Rhodius.
Ioannes Ricardus Oſanæus.
Ioannes Roſa.
Ioannes Ruſſel.
Ioannes Ryches.
Ioannes Salmuth.
Ioannes Schechſius.

Ioannes Schorus.
Ioannes Schumajerus.
Ioannes Serranus.
Ioannes Soterus.
Ioannes Steurlin.
Icannes Trauff.
Ioannes Taffin.
Ioannes Torafius Aquilovicanus, vel Tofarius, *qui inverso nomine est Io; Sartorius.*
Ioannes Weffembeccius.
Ioannes Vibalius Montienfis.
Ioannes Willingius.
Ioannes Witgiftus.
Ioannes Wtenhovius.
Ioannes Zangerus.
Iodochus Montienfis
Iodochus Harchius, Montienfis.
Iodochus Hockerius.
Ionas Francus.
Ionas Grafferus.
Iofephus Grabbius Averbacenfis.
Iofias Loner, vel Iofua Loner
Iofue Lagus.
Iofue Opitius.
Ifaac L. Feguenkinus.
Juftus Ruperius.
Juftus Velfius Hagenfis.

Ceterorum Auctorum Libri prohibiti.

JAcobi Bophart de ftudio literarum, & juventute erudienda libellus.

Ja obi Brunsvicensis, Cathechesis puerilis.
Jacobi Fabri, Commentaria in Evangelia.
Idem, in Epistolas Sancti Pauli.
Idem, in Epistolas Canonicas.
Idem, de tribus Magdalenis.
Idem, in psalmos, tamdiu prohibita sint; quamdiu ab alicujus Universitatis catholicæ facultate Theologica, vel jussu Inquisitionis generalis emendata, in lucem prodierint.
Jacobi Ottheri Sermones.
Idem, speculum fatuorum.
Jacobi Schepperi, vel Scæpheri Tremoniani, Monomachia Davidis, & Goliath.
Joannis Cuspiniani liber inscriptus, Imperatorum, & Cæsarum vitæ, cum imaginibus ad vivam effigiem expressis, donec corrigatur.
Joannis Fabricii Montani, Poematum liber.
Joannis Gertophii, Recriminatio adversus Eduardum Læum Anglum.
Joannis Lubicensis, de Antichristi adventu, & de Messia Judæorum.
Joannis Pici Carthusiensis Paraphrases, & Adnotationes in Psalmos.
Joannis Reuchlini speculum oculare de verbo mirifico, ars Cabalistica.
Joannis Soteris liber, sive epigrammata, ex variis auctoribus collecta.
Joannis Sutel de terribili excidio Hierosolymitarum.
Joannis Wuschelburgensis, de signis & miraculis falsis, & de superstitionibus.
Juliani Colen, de certitudine gratiæ Dei; & salutis nostræ tractatus.

AP-

APPENDIX.

JAcobi a Burgundia Apologia ad Carolum Cæsarem.

Jacobi Sebecii liber, de una persona, & duabus naturis in Christo.

Jannoccius de Mannettis Florentinus de dignitate, & excellentia hominis, donec emendetur.

Joachimus super titulum d. de jurejurando.

Joannis Baptistæ Folengii Commentaria super Epistolas Canonicas Sancti Petri, & Sancti Jacobi, & super primam Epistolam Sancti Joannis.

Joannis Bodini Andegavensis, Dæmonomania omnino prohibetur, Liber vero de Republica, & Methodus ad facilem historiarum cognitionem, tamdiu prohibita sint, quousque ab Auctore expurgata, cum approbatione Magistri Sacri Palatii prodierint.

Joannis Casi Sphæra Civitatis, hoc est Reipublicæ recte, ac pie secundum leges administrandæ ratio.) donec emendentur.

Joannis Corasii liber, de universa sacerdotum materia.)

Joannis Drusii opera.)

Joannis Feri opera omnia.)

Excipiuntur tamen ejusdem Feri Adnotationes, & Commentaria in S. Matthæi, & S. Joannis Evangelia, ac in ejusdem S. Joannis Epistolam primam, Romæ recognita, & impressa.

Io-

Joanni Fischerio liber falso adscriptus, de fiducia, & misericordia Dei.

Joannis Forsteri, Dictionarium) hebraicum.)

Joannis Lalamantii Medici,) exterarum fere omnium, &) præcipuarum gentium anni) nisi corri- ratio, & cum Romano col-) gantur. latio.)

Joannis Mahusii Aldernadensis.) Epitome annotationum Eras-) mi in novum testamentum.)

Joannis Matthæi Toscani, Psalmi Davidis.

Ioannis Neviziani Astensis. I. C. Silva nuptialis, donec emendetur.

Joannis Pauli Donati libellus de reservatione casuum.

Joannis Peregrini Petrosellani, liber convivalium sermonum.

Joannis de Roa de Avila, Apologia de juribus, principatibus defendendis, & moderandis juste.

Joannis Rutheni, tabulæ loco-) rum communium utriusque) testamenti.)

Joannis Scapulæ, Lexicon Græ-) nisi corri- co-latinum.) gantur.

Joannis Schenekdewini super) Instit. Commentaria, seu ad-) notationes.)

Joannis Wierii Medici libri quinque de præstigiis dæmonum, incantationibus, & veneficiis.

Iu-

Julii Cæfaris Scaligeri Commentarii in Theophraftum, & Poemata.) donec emendentur.
Jofephi Scaligeri liber de emendatione temporum.)
Juliani Tabæotii de quadruplici Monarchia.
Julii Velfii *Krifis*, veræ, Criftianæque Philofophiæ comprobatoris, atque æmuli, quinque Antichrifti doctrinam fequitur per contentionem, comparationemque defcriptis.

Incertorum Auctorum Libri prohibiti.

IMperatorum, & Cæfarum vitæ.
Inftructio vifitationis Saxonicæ.
Interpretatio nomium Chaldæorum.
Introductio puerorum.
Julius Dialogus, alias Aula.

APPENDIX.

IMagines mortis, cum medicina animæ.
Index bibliorum impreffus Coloniæ, in ædibus Quentellianis.
Index rerum omnium, quæ in novo, ac veteri teftamento habentur locupletiffimus, una cum hebræorum, chaldæorum, ac latinorum nominum interpretatione, &c. Venetiis ad fignum fpei. 1544.
Index utriufque teftamenti, pene fimilis Indici Bibliorum Roberti Stephani.
Inftitutiones Grammaticæ, & aliarum Artium, nifi repurgentur. In-

Inſtitutio Principis.
Inſtitutio religionis Chriſtianæ, impreſſa Witebergæ, an. 1536.
Inſtructio, qua vitam æternam obtinebimus.
Introductio admirabilium antiqua, & moderna, ſeu Apologia ficta pro Herodoto, anno 1567.
Judicium, & Cenſura Eccleſiarum, de dogmate in quibuſdam Provinciis Septentrionalibus, contra adorandam Trinitatem.
Juſtitia Britannica.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

K

KAutius.
Knipſtro Pomeranus.
Knopper Dellingus.
Kolbejus.

Ceterorum Auctorum Libri prohibiti.

APPENDIX.

KAlzii liber de Sanitate tuenda,

Incertorum Auctorum Libri prohibiti.

APPENDIX.

KAlendaria omnia ab hæreticis confecta, in quibus nomina hæreticorum ponuntur,

AU-

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

L

LActantius Ragnonus.
Lambertus de Nigromonte.
Laurentius Czoch.
Laurentius Humphedrus Anglus.
Laurentius Tubius Pomeranus.
Leo Iudas.
Leonardus Culman.
Leonardus Fuchſius.
Leonardus Iacobus Northuſianus.
Leonardus Strubin.
Leopoldus Dickius,
Lollardus.
Lucas Leſſius.
Lucas Schrotek, ſeu Schroteyſen, Rubeaquenſis.
Lucius Hacteræus, vel Hecterus.
Lucius Piſæus.
Ludovicus ab Æberſtain.
Ludovicus Heſtzer.
Lutherus.
Lyſmaninus.

APPENDIX.

LAmbertus Danæus.
Laonicus Antiſturmius a Strumenek.
Laurentius Codmann.
Laurentius Ludovicus, Leoburgenſis.

Lau-

Ceterorum Auctorum Libri prohibiti.

Lu-

Lelii Capilupi Cento ex Virgilio, non nisi expurgatus legatur.

Lucæ Bertini liber inscriptus, Oracolo della rinnovazione della Chiesa.

Luciani Mantuani adnotationes in Commentum D. Joannis Chrysostomi in Epistolam ad Romanos.

Luciani Samosatensis Dialogi, videlicet, mors Peregrini, & Philopatris.

Ludovici, seu Laonici Chalcondyle Atheniensis de origine, & rebus gestis Turcarum libri decem, Conrado Clauserio interprete, cum adnotationibus.

Ludovici Pultii, Poemata, nempe, Ode, Sonetti, e Canzoni,

APPENDIX.

Laurentii Vallæ adnotationes in novum Testamentum, & liber de persona, contra Boethium, nisi corrigantur.

Laus Matrimonii, & congestio bonarum mulierum ex diversis historiis, M. Petri Lesvandert.

Lelii Capilupi Centones ex Virgilio, Romæ anno Domini 1590. impressæ, permittuntur.

Levinii Lemnii Medici Zirizei, occulta naturæ miracula.) donec expurgentur.

Lexicon Simonis Schardii.) donec expurgentur.

Ludovici Borbonii, Principis Condæi literæ.

Lu-

Ludovici Carvajali Dulcoratio amarulentiarum Erasmicæ responsionis, ad Apologiam ejusdem Ludovici Carvajali.) nisi prius repurgentur.

Ludovici Castelvetrii opera omnia.)

Ludovici Imperatoris nomine liber fictus contra sacras imagines.

Ludovici Vives Valentini adnotationes in S. Augustinum, nisi expurgentur.

Incertorum Auctorum Libri prohibiti.

Lamentationes Petri, auctore Esdra.

Lamentatio, & querimonia Missæ.

Liber inscriptus, de auctoritate, Officio, & potestate Pastorum Ecclesiasticorum.

Liber inscriptus, Augustini, & Hieronymi Theologia.

Liber inscriptus, alcuni importanti luoghi, tradotti fuori dell' Epistole latine di M. Francesco Petrarca, &c. con tre Sonetti suoi, & XVIII. stanze del Berni avanti il XX. canto, &c.

Libellus aureus, quod idola, &c.

Liber inscriptus, Basileensis Ecclesiæ cur Missam, &c.

Liber inscriptus, Bulla diaboli, &c.

Liber inscriptus, capo finto.

Liber inscriptus, de cœna Dominica.

Liber inscriptus, consilium de emendanda Ecclesia. Li-

Liber inſcriptus, conſilium Pauli III. datum Imperatori in Belgis cum Euſebii Pamphili pia explicatione.

Liber inſcriptus, delle commiſſioni, e facoltà, che Papa Giulio III. ha dato a M. Paolo Odeſcalco.

Liber inſcriptus, de diſciplina puerorum, recteque formandis eorum ſtudiis, & moribus.

Liber inſcriptus, Dottrina veriſſima tolta dal Capitolo quarto a' Romani per conſolare le afflitte coſcienze.

Liber inſcriptus, Cur Eccleſia quatuor Evangelia acceptavit.

Liber inſcriptus, de emendatione, & correctione ſtatus Chriſtiani.

Liber inſcriptus, de genuino Euchariſtiæ negotii intellectu, & uſu, ex vetuſtiſſimis orthodoxorum Patrum libris, &c.

Liber inſcriptus, de falſa religione.

Liber inſcriptus, de fatis Monarchiæ Romanæ, ſomnium, et vaticinium Eſdræ, &c.

Liber inſcriptus, la Forma delle preghiere Eccleſiaſtiche, con la maniera di amminiſtrare i Sacramenti, e celebrare il matrimonio.

Liber inſcriptus, de Gratia, & libero ejus, velocique curſu.

Liber Hermetis Magi ad Ariſtotelem.

Liber inſcriptus, Illuſtriſſimi & potentiſſimi Senatus, populique Angliæ ſententia, de eo conſilio.

Liber quod Paulus Epiſcopus Romanus, &c.

Liber inſcriptus, Militantis, &c.

Li-

Liber inscriptus, de unitate Ecclesiastica.
Litaniæ Germanorum.
Loci communes, de bonis operibus, & de potestate Ecclesiastica.
Loca insignia.
Loci insigniores.
Loci omnium fere capitum Evangeliorum.
Loci utriusque testamenti.
Lucta Pyramidum.

APPENDIX.

Lexicon Græcum novum, Genevæ impressum.
Libellus A. P. C. tractans rudimenta Religionis.
Liber qui inscribitur, acta Concilii Tridentini anno 1546. celebrati, una cum adnotationibus piis, & lectu dignissimis.
Liber Anonymi cujusdam, de repugnantia doctrinæ Christianæ.
Liber inscriptus, Annatæ, taxationes Ecclesiarum, & Monasteriorum per universum orbem, ab hæreticis adversus Annatas conscriptus.
Liber continens articulos reprobatos a facultate Parisiensi, contra doctrinam S. Thomæ.
Libri duo, de falsa, & vera unius Dei Patris, & Filii, & Spiritus Sancti cognitione, auctoribus ministri Ecclesiarum consentientium in Sarmatia, & Transilvania.
Libellus de Concordia Ecclesiæ.
Liber de Conventu Haganoen.

Liber qui inscribitur, Libellus Apostolorum nationis Gallicanæ cum constitutione sacri Concilii Basileensis.

Liber continens doctrinam administrationis Sacramentorum, ritus Ecclesiasticos, formam ordinationis Consistorii, visitationis scholarum, in ditione Principum, & Dominorum D. Ioannis Alberti, & D. Hulderici Fratrum, Ducum, &c. Francfurti per Petrum Burbachium 1562.

Liber Egregius de unitate Ecclesiæ, cuius Auctor periit in Concilio Constantiensi.

Liber de Mediatoris Iesu Christi hominis divinate, & æqualitate, item de restauratione Ecclesiæ Cellarii, &c.

Liber inscriptus de re Metrica.

Liber incriptus, Mirabilis Liber.

Libellus de non timenda morte, sine nomine Auctoris, aut impressoris, aut loci, aut temporis.

Liber inscriptus, de laudibus Iulii III. Hymnus, & sequentia Missæ, quæ dicitur in die Corporis Christi.

Liber inscriptus, Ordo baptizandi juxta ritum sanctæ Romanæ Ecclesiæ, Venetiis, Apud Joannem Guariscum, & socios, anno 1575., nisi corrigatur.

Liber inscriptus, de officio pii, & publicæ tranquillitatis vere amantis viri, in hoc religionis dissidio, sine auctoris nomine, & alius ab eo, quem sub eadem inscriptione composuit Ioannes Hesselz Doctor Lovaniensis.

AU-

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

M

MArcellus Palingenius, Stellatus,
Marcus Antonius Calvinus.
Marcus Antonius Corvinus.
Marcus Cordelius, Torgensis.
Marcus Ephesinus.
Marcus Tilemannus Heshusius.
Marsilius de Padua.
Martinus Ko, vel Martiniko.
Martinus Borrhaus, Stugardian.
Martinus Bucerus.
Martinus Frecthus.
Martinus Lutherus.
Martinus Meglin.
Martinus Ostermincherus.
Martinus Wolphius.
Matthæus Alberus, vel Albertus.
Matthæus Judex.
Matthæus Phylargyrus.
Matthæus, qui & Assartius Scoffer.
Matthæus Zelius Keisesbergensis, vel Kisesbergensis.
Matthæus Zifer.
Matthias Flaccus, Illyricus, vel Flavius.
Maturinus Corderius.
Maximilianus Maurus.
Melanchton.
Melchior Ambachius.

APPENDIX.

Mar-

Martinus Lochandrus, Gorlicensis Silesius.
Martinus Mollerus.
Martinus Morlin.
Martinus Salbach.
Martinus Schalingius, Parens.
Matthæus Beroaldus.
Matthæus Chemnicius.
Matthæus Colseburgius.
Matthæus, seu Matthias, Bresserus.
Matthæus Hutthenus.
Matthæus Ludtke.
Matthæus Weghel.
Matthæus Wessenbecchius.
Matthias Bergius, Brunsvicensis.
Matthias Eberhart.
Matthias Erbius, aut Erbenus, vel Herbenus.
Matthias Ludecus.
Matthias Riter.
Matthias Schneider. vel Sartor.
Matthias Tinctorius.
Matthias Vehus.
Melchior Bischoff.
Melchior Neofarius.
Melchior Specker.
Melchior Widius.
M. Mento.
Metterus Mentrius *adversus Balearium Episcopum*.
Meredich Hanmerus.
Michael Aichlerus, vel Eychlepus.
Michael Cælius.
Michael Dilerus.

Mi

Michael Dinellus.
Michael Hagerus.
Michael Hampelus.
M. Michael Hennig, Dresdensis
Michael Hermannus.
Michael Himmel.
Michael Mestlinus.
Michael Neander, Soraviensis.
Michael Rennerus.
Michael Rennigerus Anglus.
Michael Scrinius, Dantiscanus,
Michael Uranius.
Minus Celsus.
Moyses Pelacherus.

Ceterorum Auctorum Libri Prohibiti.

MArci Pagani Carminum liber, cujus titulus est: Trionfo Angelico.

Et alter, qui dicitur, Sonetti diversi di Marco Pagano.

Massuccii Salernitani, Novellæ.

Merlini Angli liber, obscurarum prædictionum.

APPENDIX.

MAccaronicorum opus, Merlini Coccaci, Poetæ Mantuani, nisi repurgatum fuerit.

Mahometis Saracenorum Principis, ejusque successorum vitæ.

Item Alchoran, cum præfatione Martini Lutheri.

Mar-

Martini Eisengrenii Tractatus Apologeticus, de certitudine gratiæ, pro canone XIII. sess. 6. Concilii Tridentini.

Martini Martinez Cantapetrensis, Hypotyposeon liber, nisi fuerit ex impressis ab anno 1582.

Melchior Klingius, in præcipuos secundi libri Decretalinm Tit. & in institutiones Juris Civilis.

Michaelis Carranzæ, adnotatio marginalis ad D. Ildephonsum.

Auctorum incerti nominis Libri prohibiti.

Maniera di tenere ad insegnare i figliuoli Cristiani.

Margarita Theologica.

Matrimonio de' Preti, & delle Monache.

Medicina animæ.

Meditationes in Orationem Dominicam.

Meditationes, & precationes piæ, admomodum utiles, & necessariæ pro formandis, tum conscientiis, tum moribus electorum.

Metaphrases Epistolarum Sancti Pauli ad communem Ecclesiarum concordiam.

Methodi sacræ scripturæ, Tomi duo.

Methodus, in præcipuos scripturæ divinæ locos.

Micro Synodus Noribergensis.

Ministrorum Verbi Argentinensium admonitio ad ministros Helveticos.

Modo di tenere nell' insegnare, e nel predicare al principio della Religione Cristiana.

Mo-

APPENDIX.

novi teſtamenti, ex Hebræa, & Græca lingua, in Latinum, & Germanum ſermonem translati.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

N

Nicolaus Amſdorfius.
Nicolaus Balingius.
Nicolaus Borbonius, Vandoparanus.
Nicolaus Bryling.
Nicolaus de Calabria.
Nicolaus Gallaſius.
Nicolaus Galecus.
Nicolaus Gallus.
Nicolaus Gerbellius.
Nicolaus Herforde, Anglus.
Nicolaus Krompach.
Nicalaus Macchiavellus.
Nicolaus de Pelhrzimow.
Nicolaus Quodus.
Nicolaus Rhadivil, Palatinus Wilnenſis.
Nicolaus Ridlæus.
Nicolaus Seubellius,
Nicolaus Selneccerus, vel Selneckerus.
Nicolaus Storckius.
Nicolaus Udall Anglus.

AP-

APPENDIX.

NAtalis Tornettus.
Nathan Chythræus.
Nathanael Nefekius, ideft Teodorus Beza.
Nicolaus Bloccius Ludimagifter, Leydenfis.
Nicolaus Bucerus, Brugenfis.
Nicolaus Cancerinus.
Nicolaus Cœltanius.
Nicolaus Collado.
Nicolaus Erbenius.
Nicolaus Florus.
Nicolaus Grimaldus.
Nicolaus Hemmingius, vel Keningius.
Nicolaus Jagdenteuffel.
Nicolaus Lefferus.
Nicolaus Opton.
Nicolaus Rudingerus.
Nicolaus Schmidius.

Ceterorum Auctorum Libri prohibiti.

NIcolai Clemangis, opera illa tantummodo permitti poterunt, quæ juxta cenfuras Patrum deputatorum emendata excudentur.
Nicolai Franci Carmina, contra Petrum Aretinum.
Nicolai Rodingi exhortatio ad Germaniam
Item Prædicationes carmine confcriptæ.
Nicolai Winmanni Colymbefes, five de arte natandi Dialogus.

AP.

APPENDIX.

NAtalis Bedæ, liber confessionis,
Niblus Thessalonicensis, contra PP. alias Illirico suppositus.

Incertorum Auctorum Libri prohibiti.

NOmenclator insignium scriptorum.
Notoriæ artis, opera omnia.
Notæ veræ Ecclesiæ.

APPENDIX.

NArratio eorum, quæ contigerunt in Patria inferiori, anno 1566.
Necromantiæ opera, & scripta omnia.
Novæ glossæ ordinariæ, donec meliora Dominus, &c. sive in Evangelium secundum Matthæum, Marcum, & Lucam, Commentarii, ubicumque impressi fuerint.
Novæ precationes, ex optimis quibusque scriptis præcipuorum nostri sæculi Theologorum.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

O

OEcolompadius Joannes,
Ortholphus Marolt, Francus,
Osiander Andreas.

Os-

Osvaldus Myconius.
Otho Brunsfelsius.
Otho Cerberus Pabergensis.
Otho Henricus.
Otho Vinerius.
Otho Werdmillerus.
Othonellus Vida.

APPENDIX.

OSiander Lucas.
Osualdus Betus.
Otho Gryphius, Goarinus Cattus.
Otho Wislemburgius, sive Lumburgensis.
Otho Zander.
Ovenus Guntherus.

Ceterorum Auctorum Libri Prohibiti.

OGerii Dani Fabulæ.
In Ovidii Metamorphoseos libros commentaria, sive enarrationes allegoricæ, vel tropologicæ.

APPENDIX.

OLimpiæ Fulviæ, Dialogi Moratæ, Epistolæ, & Carmina.

Incertorum Auctorum Libri prohibiti.

OEconomia Christiana.
Onus Ecclesiæ.
Operà della Cristiana vita.
Orandi Modus.
Orationes Dominicales Gryphii.
Oratio pro Julio II. Liguræ, a quodam bene docto, & Christiano perscripta; liber sic inscriptus.

APPENDIX.

OPtima ratio componendæ religionis, quæ sit.
Opus magni lapidis per Lucidarium.
Oratio Dominica, cum aliis quibusdam Precatiunculis græce cum latina versione e regione posita, quibus adjunctum est Alphabetum Græcum.
Oratio Ecclesiarum Germaniæ, ac Belgiæ sub &c. 1566.
Orationes Funebres, & Epicedia, per Tomos distinctum opus.
Orationes Funebres de hæreticis habitæ, certis tomis impressæ.
Ordo Ecclesiasticus circa doctrinam, Sacramenta, & Cæremonias in Ducatu Illustrissimi Ducis Bavariæ Friderici observandus.
Orthodoxographa Theologiæ sacrosanctæ, & sinceritatis fidei Doctores, &c. donec expurgentur.
Osiandrismus, sive acta Norimbergæ.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

P

Petrus Waldus.
Petrus Viretus.
Philippus Melancthon.
Philoletes.
Philothæus Iræneus Eupolitanus.
Pomeranus.

APPENDIX.

PAlatinus Kednadod.
Parcherus Pseudo-Archiepiscopus Cantuariensis.
Patritius Coeburnus.
Paulus Crellius.
Paulus Dolscius.
Paulus Florenius.
Paulus Joannes Alciatus.
Paulus Keinerius.
Petrus Berexasius.
Petrus Boffinus.
Petrus Boquinus.
Petrus Cassiodorus.
Petrus Clarke.
Petrus Dathenus.
Petrus Dillerus,
Petrus Dogninus.
Petrus Gedultig, seu Patiens.
Petrus Glaser.
Petrus Hastitius.
Petrus Landsbergius, vel Lindemburgius,
Petrus Palladius.
Petrus Pateshul,

Ceterorum Auctorum Libri prohibiti.

Pauli Dolscii Psalterium Græco carmine versum, cum præfatione Philippi Melanchtonis.

Petri Aretini opera omnia.
Petri Lignæi Parabolæ.
Petri Mosellani Protegensi, Pedalogia in puerorum usum conscripta.
Petri de Virea, Peregrinatio Hierusalem.
Philippi Catti liber adversus Henricum Brunswicensem.
Pogii Florentini Facetiæ.
Polydori Virgilii, de inventoribus rerum liber, qui ab hæreticis auctus, & depravatus est.
Pompeii Barbæ liber de Secretis Naturæ.

APPENDIX.

Panoplia omnium Illiberalium, Mechanicarum, aut Sedentariarum artium, cum imaginibus, auctore Hartman Scoppero, Novoforensi Norico, Francfurti ad Mænum 1568. donec expurgetur.
Papyrii Massonii libri sex, de vitiis Episcoporum Urbis Romæ, nisi fuerit ex correctis ab auctore, cum approbatione Magistri Sacri Palatii.
Paraphrasis Cornelii Chaldaica in sacra Biblia.
Pauli Diaconi historia, impressa Basileæ 1569. nisi deleatur epistola, quæ habetur in ejus principio, quæ est non probati Auctoris.
Petri de Abano, opera Geomantiæ, & ejusdem de omni genere divinationis opera.
Petri Fernandez de Villegas, Archidiaconi Burgensis, Flosculus Sanctorum.
Petri Guntheri Rhetorica, nisi expurgetur.

Incertorum Auctorum Libri prohibiti.

Pasquillorum Tomi duo.
Pasquini, & Marphorii Hymnus in Paulum III.
Passio Martini Lutheri, secundum Marcellum.
Phalarismus.
Phrases sacræ Scripturæ, quamdiu expurgatæ non fuerint, atque ab Inquisitoribus Generalibus recognitæ.
Piæ & Christianæ Epistolæ cujusdam servi Jesu Christi, de fide, operibus, & charitate.
Precationum aliquot, & piarum Meditationum, Enchiridion.
Precationes Biblicæ.
Precationes Christianæ, ad imitationem Psalmorum.
Precationes Dominicæ, Griphii.
Precationes Psalmorum, per Ioannem Homburgium latinitate donatæ.
Precedenze all' Apologia della Confessione Wittembergense.
Processus Consistorialis Martyrii Ioannis Huss.
Psalterium translationis veteris, cum nova Præfatione Martini Lutheri.

APPENDIX.

PAralipomenon omnium rerum memorabilium a Friderico Secundo, usque ad Carolum Quintum, Historiæ Abatis Uspergensis, per quemdam studiosum, annexum.
Pasquilli Extatici, seu nuper e cœlo reversi, de rebus partim superis, partim inter homines in Christiana

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

Q

APPENDIX.

QUirinus Beuterus Monsbacensis.

Ceterorum Auctorum Libri prohibiti.

APPENDIX.

QUerimonia Friderici Secundi Imperatoris auctore Petro de Vineis, Cancellario ejusdem Friderici.

Incertorum Auctorum Libri prohibiti.

APPENDIX.

QUerela de Pontificiis insidiis per Germaniam.
Quinque librorum Moysis brevis, ac perspicua explicatio.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

R

RAphael Musæus.
Rapsodus.

Ray-

APPENDIX.

Rodulphus Hofpinianus.
Rodulphus Lemannus.
Rodulphus Ladolif.
Rodulphus Snellius.

Ceterorum Auctorum Libri prohibiti.

RAymundi de Sabaude prologus in Theologiam naturalem.

APPENDIX.

RIcardi Dinothi, de rebus,)
& factis memorabilibus,) donec corrigan-
loci communes Historici.) tur.
Et ejusdem Adverfaria Historica.

Roffenfi falfo adfcriptus, liber de fiducia, & mifericordia Dei.

Incertorum Auctorum Libri prohibiti.

RAtio brevis facrarum tractandarum Concionum.

Ratio, cur qui confeffionem Auguftanam profitentur, &c.

Ratio, & Methodus confolandi periculofe decumbentes, &c.

Receptatio omnium figurarum facræ Scripturæ.

Reformatio Ecclefiæ Colonienfis,

Regis, & Senatus Anglici fententia de Concilio, quod Paulus Epifcopus Romanus Mantuæ futurum fimulavit.

Re-

APPENDIX.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

S

Stephanus Doletus.
Syven Kfeldius.

APPENDIX.

SAdaellus Antonius.
Samuel Fifcher.
Samuel Hebelus.
Samuel Newnheufer.
Samuel Radtfpinner.
Sandes Wigormienfis, Pfeudo-epifcopus.
Scamblerus Petroburgenfis, Pfeudo-epifcopus.
Sebaftianus Figulus.
Sebaftianus Henrici Petri.
Sebaftianus Lupulus.
Sebaftianus Sperber.
Sebaftianus Spradler.
Siegefridus Saccus.
Sigifmundus Suevus.
Simon Gradicæus.
Simon Meyer.
Simon Pauli, vel Paulus Sverinenfis.
Simon Siderus.
Simon Simonius.
Simon Sneyderus.
Stanislaus Sarnicius.
Stephanus Gerlachius.
Stephanus de Malefcot.
Stephanus Reich.
Stephanus Szegedinus.
Stephanus Wacker.

Ce-

Ceterorum Auctorum Libri Prohibiti.

Sigiberti liber, contra Papam Gregorium, & contra Epistolam Paschalis Papæ.

Seraphini Firmani Apologia, pro Baptista de Crema.

Stephani Winctoniensis Episcopi, liber de vera obedientia.

APPENDIX,

Silva Nuptialis Ioannis Neviziani Astensis, donec repurgata fuerit.

Stephani Lindii Epistola, de Magistratu, & Missa.

Suidæ Historia, nuper Basileæ impressa, quamdiu adnotationes marginales, & indices emendentur,

Incertorum Auctorum Libri prohibiti.

Scholia in Epistolam Pauli III. Pontificis Maximi.

Scripta quædam Papæ, & Monarcharum, de Concilio Tridentino &c.

Sententiæ pueriles.

Sermones Convivales.

Sermones de providentia Dei.

Similitudinum, & Dissimilitudinum liber.

Simplex, & succinctus orandi modus.

Simplicissima, & brevissima Cathechismi expositio.

Si-

Simulacri, Istorie, e Figure della Morte.

Somnium, & Vaticinium Esdræ, de fatis Monarchiæ Romanæ.

Speculum cæcorum, ad cognitionem Evangelicæ veritatis.

Swermenica Doctrina.

Summa totius Scripturæ.

Summarium Scripturæ.

Summa in Smaragdum super Evangelia, & Epistolas totius anni, tam separatim, quam una cum ipso Auctore impressa.

Supplicatio quorumdam, apud Helvetios Evangelistarum, ad Episcopum Constantiensem.

Supplica, o esortazione, di nuovo mandata all' Invittissimo Cesare, Carlo Quinto.

Supputatio annorum Mundi.

Syncrama clarissimorum virorum, qui Halæ convenerunt, super verbis in Cœna Domini.

Synodus Marpurgensis.

APPENDIX.

Sanctæ Inquisitionis Hispanicæ artes.

Sanctorum Patrum meditationes, quibus Dominicæ passionis mysterium explicatur, atque Historia de passione Christi expenditur.

Scholæ Christianæ, libri duo.

Scripta eruditorum virorum, de Cœna Domini.

Scriptorum publice propositorum, a Professoribus in Academia Witebergensi.

Sententiæ sanctorum Patrum, de Cœna Domini.

Ser-

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

T

Tho-

Thomas Neogeorgius.
Thomas Platterus.
Thomas Venatorius.
Thomas Wolphius.
Titelmannus Heshusius.
Timotheus Nebcorus.

APPENDIX.

THalmannus Benedictus.
Theodoricus Scheneppius.
Theodorus Beza Vezelius.
Theodorus Neogeorgius.
Theodorus Sneppius.
Theodorus Zwingerus.
Theophilus Baldanus.
Theophilus Freurelius.
Theophrastus Paracelsus.
Thobias Brunon.
Thomas Beconus.
Thomas Cartuvrightus.
Thomas Cooperus.
Thomas Corbeau.
Thomas Dranta.
Thomas Erastus.
Thomas Gottisfordius.
Thomas Gybsonus.
Thomas Loverus.
Thomas Paynell.
Thomas Schelbachius, vel Seltbachius.
Thomas Swinnerton.
Thomas Thanholtzger.

Thomas Wilſonus.
Thomas Wiſtadius.
Thimotheus Kirchnerus,
Triſtramus Revell,

Ceterorum Auctorum Libri prohibiti.

APPENDIX.

TArgum, hoc eſt, Paraphraſis Cornelii Chaldaica, in Sacra Biblia, interprete Paulo Fagio.

Theatrum vitæ humanæ, primum a Conrado Lycoſthenæ Rubeaquenſi inchoatum, deinde a Theodoro Zwingero abſolutum, cujuſcumque ſit impreſſionis, niſi corrigatur.

Theodorici Nemienſis, vel a Niemen Hiſtoria de ſchiſmate,

Theſaurus Linguæ Græcæ, Henrici Stephani.
Theſaurus Linguæ Hebraicæ Sancti Pagnini, auctus opera Joannis Mercerii, & Antonii Cevallerii.
Thomæ Eliſii, Clypeus piorum Catholicorum.
) donec expurgentur.

Thomæ Phreigii opera omnia.

Incertorum Auctorum Libri prohibiti.

THalmud Hebræorum, ejuſque gloſſæ, adnotationes, interpretationes, & expoſitiones

nes omnes, si tamen prodierint sine nomine Thalmud, & sine injuriis, & calumniis in Religionem Christianam, tolerabuntur.

Themata 114. Basileæ disputata.

Tractatus ad omnes in Christianam libertatem malevolos.

Tractatus de Redditibus, & Decimis.

Tractatus de vera, & pura Ecclesia, sancto Athanasio falso adscriptus.

Tragœdia, de libero arbitrio.

Trattato del beneficio di Cristo.

Threni Jeremiæ Mysticati.

Trigamus.

Trilogicum pro Catechistis.

Troporum Theologicorum, &c.

Turricella.

APPENDIX.

Tabulæ duæ, quarum prima est, summa totius scripturæ veteris, & novi Testamenti, altera vero de decem Præceptis.

Theologorum Witebergensium vera, & solida refutatio, duorum libellorum Iesuitarum.

Threnodia Ecclesiæ Catholicæ ad Christum sponsum suum.

Triumphi Romanorum, & Jesu Christi, in cœlum ascendentis collatio.

Turco-græciæ libri octo, Basileæ impressi 1584. donec corrigantur.

Turingicorum exulum responsio.

Totius Belgicæ, Urbium, Abbatiarum, Collegio-

giorum divisio, ad opprimendum per novos Episcopos Evangelium, &c. sine nomine Auctoris censuræ, impressoris, & loci.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

V

VAdianus Joachimus.
Valerius Anselmus Ryd.
Valerius Philarcus.
Varemundus Luitholdus.
Velcurio.
Vergerius.
Victor de Bordeaux, vel de Bordeus.
Victorinus Strigelius.
Vincentius Obsopæus.
Viretus Petrus.
Vitilingius, sive Brentius.
Vitus Wisemius,
Vlricus Studerius.
Vlricus Velenus, Minchoniensis.
Vlricus de Witem.
Vrbanus Rhegius.
Wendelinus ab Helbach.
Wentzelaus Linck.
Weselus, sive Basilius Groeningensis.
Wespalus Joachimus
Wigandus Grosher.
Wilhielmns Hesenus
Wilhielmus Radensis.
Wolphangus Fabritius Capito.

Wol-

Wolphangus Mater,
Wolphangus Meufel.
Wolphangus Mufculus.
Wolphangus Ruez.
Wolphangus Rupertus.
Wolphangus Waldnerus.
Wolphangus Wiffemburgius.

APPENDIX.

Valentinus Erythræus.
Valentinus Flocedorfius.
Valentinus Gretferus.
Valentinus Heiland.
Valentinus Hefenerus.
Valentinus Merckel.
Valentinus Schachitius.
Valentinus Shmidelerus.
Valentinus Trocedorffius.
Valentinus Vannius Marbrugenfis.
Valentinus Winfchemius.
Valerius Fildlerus.
Verus Gratianus.
Veteranus Pinferus.
Vincentius Gruncher.
Vinitor.
Vitus Brefchvuertibach.
Vitus Mollerus.
Vldaricus Auppinienfis.
Vlricus Zwinglius.
Volradus Comes Mansfeldenfis.
Wilhielmus Bidembachius.

Ceterorum Auctorum Libri prohibiti.

VIti Amerbachii, Antiparadoxa.
Item, Commentaria in Pythagoræ, & Phocyclidis Poemata.
Item, Historia de sacerdotio Christi.

APPENDIX.

VAlentini Forsterii, de successionibus ab intestato, donec expurgetur.
Verani Modesti Pacimontani, de Officio pii viri tractatus.

Vin-

Vincentii Ciconiæ Veronensis, Enarrationes in Psalmos, nisi corrigantur.
Uldarici ad Papam Nicolaum Epistola.
Uldarici Zasii opera omnia, donec corrigantur.

Incertorum Auctorum Libri prohibiti.

WAldensium confessio, & Apologia fidei, ad Uladislaum Regem Ungariæ.
Varia doctorum, piorumque virorum, de corrupto Ecclesiæ statu Poemata.
Viridarii somnium, de Potestate Papæ, & Principum sæcularium.
Visitatio Saxonica.
Vita, & gesta Hildebrandi.
Vitæ Patrum, cum præfatione Martini Lutheri.
Vitæ Pont. Rom. Witebergæ impressæ.
Un breve modo, qual deve tener ciascun Padre.
Unio diffidentium tripartita.
Universitatis Witebergensis seria actio, apud Principem Fridericum.

APPENDIX.

VIta Juventutis cum adnotationibus, seu additionibus Philippi Melanchthonis.
Witebergica acta Synodalia, a quodam collecta, & per Witebergicos Theologos probata, contra Illyricanos.
Wormatienses Articuli.
Ursulæ Munsterlergensis Ducissæ defensio, quare vitam monasticam deseruerit.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

X

XYstius Betulejus Augustanus:

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

Y

APPENDIX.

YOnellus, vel Ivellius Anglus.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

Z

ZElius Zeysespergensis.
Zwinglius.

APPENDIX.

ZAcharias Hosmarius.
Zacharias Prætorius.
Zacharias Schilterus.
Zacharias Ursinus, Heidelbergensis.

FINIS.

DICHIARAZIONI

DELLE

REGOLE.

Dell' Indice de' Libri proibiti nuovamente publicato per Ordine della Santità di N. S. Clemente Ottavo, da osservarsi nello Stato della Serenissima Signoria di Venezia, fatte dagl' Illustrissimi, e Reverendissimi Signor Cardinal Priuli Patriarca di Venezia, e Vescovo d'Amelia Nunzio Apostolico per commissione di sua Beatitudine, come per lettere dell' Illustrissimo, e Reverendissimo Signor Cardinale S. Giorgio sotto li XXIV. Agosto 1596.

PRimo. I Libri sospesi dal nuovo Indice, e che si devono espurgare, si potranno vendere ancora innanzi l'espurgazione a quelli, che avranno licenza dall' Ordinario, ovvero dall' Inquisitore di poterli tenere.

Secondo. Se gli Stampatori vorranno ristampare i suddetti Libri sospesi, e faranno istanza per la correzione, si correggeranno espeditamente in Venezia, e nelle altre Città dello Stato senza mandarli a Roma, avendo sufficiente facoltà per lo nuovo Indice i Vescovi insieme con gli Inquisitori, e ristampandosi corretti, si venderanno liberamente a tutti.

Ter-

Terzo. Useranno diligenza gli Stampatori per conservare nel miglior modo, che potranno l'originale manuscritto de' Libri, che nuovamente anderanno alla Stampa, e dopo dovranno consegnarlo al Segretario de' Clarissimi Signori Riformatori dello Studio, acciò sia riposto in una cassa sicura nella Cancellaria Ducale per servirsene, quando sarà bisogno, nella qual cassa si tenghi un Inventario de' Libri, che si riponeranno; e ciò s' intendi solamente de' libri nuovi, ed ancora de' Libri sospesi, che si correggeranno, e ristamperanno. Nelle Città poi dello Stato gli originali predetti si consegneranno al Cancelliero del Clarissimo Capitano, acciò li tenghi nel modo predetto, e si consegnino successivamente con l' Inventario da Cancelliere a Cancelliere.

Quarto. Nello stampar de' Libri s' imprima a tergo del primo foglio la licenza solita del Magistrato, nella quale sieno espressi i nomi di quelli, che avranno rivisto, ed approvato detti Libri, come è disposto per le Leggi.

Quinto. Avvertiranno gli Stampatori, che nei Libri nuovi, che stamperanno, o ne' Vecchi, che ristampassero, non usino figure, che rappresentino atti disonesti, non essendo però proibite le figure profane, che non contenessero disonestà.

Sesto. I Librari dovranno fare l' Inventario di tutti i Libri, che si trovano per espurgare in questo principio le Librarie da' Libri espressamente proibiti nel nuovo Indice, e presentarlo al Padre Inquisitore, e questo s' intenda per una volta solamente.

Set-

Settimo. Intorno la libertà, che vien concessa a' Vescovi, ed Inquisitori di poter proibire altri Libri non espressi nell' Indice, si dichiara, che s' intenda de' Libri contrarj alla Religione, forestieri, o con false, e finte licenze stampati, e rarissime volte si darà il caso, nè si farà senza giustissima causa, e con participazione del Sant' Officio, ed intervento de' Clarissimi Signori Assistenti tanto in Venezia, come nello Stato.

Ottavo. La regola del giuramento da darsi a' Librari, e Stampatori non si eseguisca in questo Serenissimo Dominio.

Nono. Tutti gli eredi dovranno dar nota al Padre Inquisitore de' Libri proibiti, e sospesi, che ritrovassero nell' eredità; e quelli eredi, che non fossero abili a discernerli, dovranno loro, o suoi Curatori chiamar persone intelligenti, che visitino tutta la Libreria per cavarne nota de' proibiti, e sospesi, e presentarla come di sopra in termine di mesi tre, dopo che li avranno avuti in suo potere, e frattanto non possano usare, nè in qualunque modo alienare i Libri proibiti, o sospesi, e ciò sotto le pene, e censure stabilite.

Per fede, e corroborazione di tutto ciò i suddetti Illustrissimi Cardinale Patriarca, e Nunzio, insieme col Reverendo Padre Inquisitore di Venezia sottoscriveranno le presenti, e le affermeranno co' proprj loro Sigilli, commettendo per l' autorità datale da sua Beatitudine, che inviolabilmente si debbano osservare le predette

dichia-

dichiarazioni tanto in Venezia, quanto in tutte le altre Città, e Luoghi sudditi al detto Serenissimo Dominio. In quorum fidem.

Datum ex Palatio Patriarchali Venetiarum die 14. Septembris. 1596.

Lorenzo Cardinale Priuli Patriarca di mano propria.

Ant. Mar. Vescovo d'Amelia Nunzio.

Frater Vincentius Brixiensis Inquisitor Gen. Venetus.

F I N E.